

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	6
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	48
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	16
AGRICOLTURA (XIII)	»	22
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	28
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	45
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	47
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	324

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori, recanti disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Audizione di **Ciro Cascone**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, **Laura Bononcini**, *Head of Public Policy* di *Facebook* Italia, **Luca Pisano**, Direttore del Master in criminologia presso l'Istituto di formazione sociosanitario (IFOS), **Eugenio Albamonte**, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, **Maria Monteleone**, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, **Claudia Pecorella**, ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, **Fulvio Sarzana**, Esperto della materia, Rappresentanti di Confindustria digitale, Rappresentanti di *Save the Children* Italia, Rappresentanti di SOS Il Telefono Azzurro, **Isabella Mastropasqua**, Dirigente Ufficio studi, ricerche e attività internazionali – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia e **Roberto Di Legami**, Direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni presso il Ministero dell'Interno (*Svolgimento e conclusione*) 3

INDAGINE CONOSCITIVA

Lunedì 14 dicembre 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI, indi del presidente della XII Commissione, Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori, recanti disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Audizione di **Ciro Cascone**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, **Laura Bononcini**, *Head of Public Policy* di *Facebook* Italia, **Luca Pisano**, Direttore del Master in

criminologia presso l'Istituto di formazione sociosanitario (IFOS), **Eugenio Albamonte**, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, **Maria Monteleone**, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, **Claudia Pecorella**, ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, **Fulvio Sarzana**, Esperto della materia, Rappresentanti di Confindustria digitale, Rappresentanti di *Save the Children* Italia, Rappresentanti di SOS Il Telefono Azzurro, **Isabella Mastropasqua**, Dirigente Ufficio studi, ricerche e attività internazionali – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia e **Roberto Di Legami**, Direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni presso il Ministero dell'Interno.

(*Svolgimento e conclusione*).

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione *Ciro CASCONI, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, Laura BONONCINI, Head of Public Policy di Facebook Italia, Luca PISANO, Direttore del Master in criminologia presso l'Istituto di formazione sociosanitario (IFOS), Maria MONTELEONE, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Claudia PECORELLA, Ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, Fulvio SARZANA, esperto della materia.*

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati *Massimo Enrico BARONI (M5S), Paolo BENI (PD), Donatella FERRANTI, presidente della II Commissione, Mario MARAZZITI, presidente, e Vega COLONNESE (M5S).*

Rispondono ai quesiti posti *Ciro CASCONI, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, Eugenio ALBAMONTE, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Fulvio SARZANA, esperto della materia, Laura BONONCINI, Head of Public Policy di Facebook Italia.*

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione *Marzia MINOZZI, rappresentante di Confindustria digitale – Asstel, Cristiana DE PAOLI, Responsabile Unità Giovani e Tecnologie Digitali di Save the Children Italia, Sandra CIOFFI, Vice Presidente di SOS Il Telefono Azzurro, Barbara FORRESI, Centro studi, progetti e sviluppo di SOS Il Telefono Azzurro, Isabella MASTROPASQUA, Dirigente Ufficio studi, ricerche e attività internazionali – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia e Roberto DI LEGAMI, Direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni presso il Ministero dell'Interno.*

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati *Mario MARAZZITI, presidente, e Paolo BENI (PD).*

Risponde ai quesiti posti *Maria MONTELEONE, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma.*

Mario MARAZZITI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 14 dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.35 alle 16.05.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	7

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 14 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 17.50.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2015.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, rilevato che il relatore ha appena presentato una proposta di parere che potrebbe essere, quindi, posta in votazione già nella seduta di domani, assicurando ai deputati un margine di tempo congruo per formulare eventuali osservazioni, ritiene che il parere possa essere espresso già nella seduta convocata domani, anziché merco-

ledi prossimo come prefigurato nella seduta del 3 dicembre scorso, quando si è preso atto dell'impossibilità di esprimere il parere in tempi utili affinché l'esame del provvedimento in Assemblea fosse avviato il 15 dicembre, come inizialmente previsto. Invita, pertanto, i deputati a far pervenire al relatore eventuali osservazioni alla proposta di parere entro le ore 16 di domani. In tal modo, la Commissione potrà esprimere il parere nella seduta convocata domani. A tale proposito, comunica che la Commissione sarà convocata domani alle ore 18 anziché alle 15.30, come attualmente previsto.

Andrea COLLETTI (M5S), facendo presente che il relatore ha presentato una proposta di parere particolarmente complessa, ritiene che sarebbe opportuno votare il parere mercoledì prossimo, come peraltro si era convenuto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che la presentazione della proposta di parere nella seduta odierna consenta di esprimere domani il parere senza che pregiudicare in alcun modo l'approfondimento di tale proposta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto,

osservato che il provvedimento affronta il tema del diritto alla salute sotto i profili della sicurezza delle cure, del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, dell'obbligo di assicurazione e l'istituzione di un fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria;

rilevato che le disposizioni del testo, da un lato, sono volte alla realizzazione di un adeguato sistema di prevenzione e gestione del rischio sanitario sia a livello delle singole strutture (articolo 2) che a livello regionale (articolo 3) e statale (articolo 4), dall'altro lato, sono volte a ridefinire le regole della responsabilità penale e civile, delle strutture e degli esercenti la professione sanitaria, nel solco delineato dalla legge Balduzzi;

ritenuto che il testo in esame sembra realizzare e temperare un serie di principi sicuramente condivisibili, quali: la tutela del principio l'autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al medico di discostarsi da tali parametri quando essi siano inconferenti; l'esigenza di assicurare una tutela effettiva della salute del paziente nello specifico

ambito del processo civile, attraverso regole che rendano possibile al paziente provare che il danno è derivato da negligenza, imprudenza, imperizia del medico, quali quelle sull'onere della prova proprie della responsabilità di natura contrattuale; la garanzia, per il paziente, di ottenere il risarcimento dovutogli in base a una sentenza, attraverso la previsione del sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato dall'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire sull'intera collettività il costo di un danno grave, quale quello alla salute, che non può essere lasciato a carico del singolo danneggiato; l'esigenza di contenere la responsabilità medica entro limiti che consentano di evitare le pratiche di medicina difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere addirittura dannose per la salute del paziente;

sottolineata peraltro l'esigenza di apportare al testo alcune modifiche, che, senza alterarne la struttura, al fine di garantire maggiore effettività al diritto alla salute e, quindi, anche al diritto al risarcimento al danno subito. Seguendo l'ordine degli articoli del testo potrebbero essere apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 3 potrebbe essere valorizzata ulteriormente l'attività di raccolta dati, prevista dal comma 4, che viene realizzata dal Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, e dall'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità al fine di consentire una più ampia rilevazione stati-

stica, che comprenda tutti i sinistri denunciati e risarciti nell'ambito della responsabilità sanitaria, nonché tutte le polizze assicurative e le altre « analoghe misure », adottate da strutture pubbliche e private e dagli esercenti la professione sanitaria, in modo da rendere più agevole lo studio dell'andamento tecnico del settore da parte delle compagnie assicuratrici. La mancata comunicazione di dati al Centro dovrebbe essere sanzionata come illecito amministrativo. Inoltre la modifica dell'articolo 3 nel senso sopra indicato determinerebbe la necessità di ampliare i compiti dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità descritti dall'articolo 4;

2) all'articolo 6, la cui rubrica è intitolata « Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria », per ragioni di sistematicità potrebbe prevedersi, in primo luogo, una separazione dei commi 1 e 3, che prevedano rispettivamente una scriminante nel caso di rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco ed una norma transitoria sempre relativa alle linee guida, dal comma 2, diretto ad introdurre nel codice penale l'articolo 590-ter sulla responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario, dedicando l'articolo 6 esclusivamente alle Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida e, quindi, conseguentemente inserendo nel testo l'articolo 6-bis avente ad oggetto la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria;

3) sempre in relazione all'articolo 6, ma con riferimento al merito dei commi che lo compongono, appare opportuno riformulare il comma 1, disciplinando il procedimento di individuazione delle linee guida. A tale proposito si sottolinea l'esigenza di prevedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione, attraverso un decreto ministeriale, dell'elenco ove iscrivere le società scientifiche e gli istituti di ricerca che sono legittimati ad indicare le linee guida. Le linee guida

dovrebbero essere pubblicate per tutti i settori di specializzazione medico-chirurgica entro due anni dall'entrata in vigore della legge, dal Ministro della Salute con aggiornamento a cadenza annuale. Per ragioni di certezza giuridica sarebbe opportuno prevedere che la pubblicazione delle linee guida è attestata con decreto non regolamentare del Ministro della Salute, pubblicato sul sito del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla ristrutturazione del comma 1 dell'articolo 6 dovrebbe derivare come conseguenza la soppressione del comma 3 dell'articolo 7, che si riferisce anch'esso alla disciplina delle linee guida. In relazione al comma 2, che, introducendo nel codice penale l'articolo 590-ter, disciplina la responsabilità penale colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario, appare opportuno estrapolare il secondo comma dell'articolo 590-ter dal codice penale trasformandolo in un comma;

4) all'articolo 8, avente da oggetto il tentativo obbligatorio di conciliazione, si segnala in primo luogo l'esigenza di mutare la terminologia prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione e, quindi di sostituire le parole « un'azione tesa ad ottenere il risarcimento » con le seguenti: « un'azione relativa a una controversia di risarcimento ». Inoltre, al comma 4, che sancisce l'obbligatorietà della partecipazione al tentativo di conciliazione per tutte le parti, « comprese le compagnie assicuratrici », appare opportuno sostituire la pena pecuniaria per la mancata partecipazione della compagnia assicuratrice con l'obbligo per la stessa di formulare offerta nell'ambito del tentativo di conciliazione, alla cui inosservanza e con il conseguente obbligo di segnalazione all'IVASS da parte del giudice, anche al fine dell'applicazione di una sanzione amministrativa;

5) l'articolo 9, che disciplina l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto

risarcimento, sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale (commi 1 e 2). non appare condivisibili in alcuni suoi punti. In primo luogo, al comma 3 si prevede la comunicazione, da parte della struttura sanitaria, convenuta in giudizio dal paziente danneggiato, all'esercente la professione sanitaria, mediante notifica dell'atto di citazione ricevuto, al fine di rendere opponibile al medico il giudicato civile, in sede di giudizio di rivalsa. Si tratta di istituto sconosciuto all'ordinamento processuale civile ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte dei Conti, in base alla quale, avendo il giudizio civile e quello relativo alla responsabilità amministrativa, oggetti e presupposti diversi, il giudicato civile non ha efficacia nel giudizio contabile, neppure nel caso in cui al giudizio civile abbia partecipato anche il medico. Inoltre la disposizione appare in contrasto con il diritto di difesa del medico, non essendo assicurati termini minimi a comparire pari a quelli previsti per la chiamata in causa. Non è condivisibile altresì il comma 4, nella parte in cui prevede che la struttura sanitaria può essere chiamata a rispondere per danno erariale. Al comma 8, al fine di escludere il rischio che l'esercente la professione sanitaria dipendente di una struttura pubblica possa essere coinvolto in due giudizi di rivalsa in sede civile e innanzi alla Corte dei Conti da parte della struttura e dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916 comma 1 del codice civile, si potrebbe scegliere di privilegiare la giurisdizione ordinaria, e di consentire in tale sede la rivalsa, tanto alla struttura sanitaria pubblica quanto eventualmente alla compagnia assicuratrice in via di surrogazione, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale l'attribuzione della giurisdizione alla Corte dei Conti in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa non opera automaticamente in base al disposto costituzionale, ma è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario;

6) l'articolo 10, che ha per oggetto l'obbligo di assicurazione, presenta alcuni aspetti critici che possono essere superati solo con una riformulazione del testo. Ad

esempio, il comma 1 sembra non prevedere l'obbligo di assicurazione delle strutture sanitarie anche per i danni non riconducibili a colpa degli esercenti le professioni sanitarie, ma comunque riconducibili a responsabilità della struttura in quanto rientranti nelle prestazioni dovute in base al contratto di ospitalità, in quanto è limitata la previsione dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legge n. 90 del 2014 ai « danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente ». Inoltre, manca una definizione e disciplina delle « altre analoghe misure » previste in alternativa alla copertura assicurativa obbligatoria per le strutture sanitarie pubbliche o private. Occorre, quindi, sostituire il comma 5, eliminando, in primo luogo, il riferimento alla definizione dei criteri e delle modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture sanitarie e con gli esercenti la professione sanitaria, considerato che il codice delle assicurazioni già prevede poteri di vigilanza e controllo dell'IVASS e prevedendo che il decreto ministeriale da emanare stabilisca i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure previste dal comma 1 dell'articolo 10 e disciplini le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di una compagnia di assicurazione. Appare, inoltre, opportuno porre un limite temporale quinquennale alla possibilità del ricorso a tali altre analoghe misure. Occorre, inoltre, prevedere delle sanzioni nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurazione, al fine di assicurare effettività a tale obbligo. Al fine di dare una risposta all'esigenza di protezione sociale delle vittime di « malpractice » appare opportuno prevedere un sistema di raccolta dati che consenta di porre le basi per una determinazione del quadro tecnico nell'ambito del quale le imprese di assicurazione calcolino i loro premi, nel rispetto del principio comunitario della libertà tariffaria, e

in armonia con le regole tecniche di elaborazione ed i principi attuari seguiti nel settore assicurativo;

7) l'articolo 11, avente ad oggetto l'azione diretta del soggetto danneggiato, non appare formulato correttamente sotto il profilo tecnico-giuridico in relazione ai primi quattro commi, mentre è carente in relazione all'offerta di risarcimento da parte dell'assicurazione. Per ragioni di trasparenza potrebbe prevedersi l'obbligo per le assicurazioni di consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano;

8) Al fine di consentire ai soggetti obbligati di ottemperare all'obbligo di munirsi di copertura assicurativa appare opportuno, sul modello francese, istituire presso l'IVASS, un organismo al quale i soggetti sottoposti all'obbligo di assicurazione possano rivolgersi quando le imprese di assicurazione autorizzate nel ramo rifiutino la stipula della polizza. A tale organismo verrebbe affidato il compito di determinare l'ammontare del premio della polizza. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione persistesse nel rifiuto di coprire un rischio il cui premio è stato fissato, si potrebbe considerare ex lege tale condotta come un grave inadempimento alle disposizioni legislative vigenti dal quale far derivare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami ai sensi dell'articolo 242 del Codice delle assicurazioni private;

9) al fine di consentire all'esercente la professione sanitaria di avere notizia del giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o della compagnia assicuratrice di quest'ultima, ovvero nei confronti della propria compagnia assicuratrice, appare opportuno inserire un articolo volto a prevedere l'obbligo di comunicazione al professionista del giudizio basato sulla sua responsabilità da parte delle strutture sanitarie e delle compagnie di assicurazione, considerato che, nei casi previsti dalla legge, al fine di

consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa in vista di una eventuale azione di rivalsa nei suoi confronti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 6 sia sostituito dai seguenti:

« ART. 6 (*Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida*). 1. Gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca iscritti in apposito elenco, istituito, con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le linee guida sono pubblicate, per tutti i settori di specializzazione medico-chirurgica, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della Salute secondo modalità stabilite nel medesimo decreto, e sono aggiornate con cadenza annuale. La pubblicazione delle linee guida è attestata con decreto non regolamentare del Ministro della Salute, pubblicato sul sito del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continua ad applicarsi sino alla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 1.

ART. 6-bis (*Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria*). 1. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: « Art. 590-ter. — (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). — L'eser-

cente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia, la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave».

2. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 590-ter del codice penale, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.»;

2) all'articolo 7 sia soppresso il comma 3;

3) all'articolo 8, comma 1, le parole «un'azione tesa ad ottenere il risarcimento» siano sostituite dalle seguenti: «un'azione relativa a una controversia di risarcimento»;

4) all'articolo 8, il comma 4 sia sostituito dai seguenti:

«4. Le compagnie assicuratrici di cui all'articolo 10, ove convenute, hanno l'obbligo di formulare offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formulare offerta.

5. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la compagnia assicuratrice non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui ai commi precedenti, ovvero la somma offerta sia inferiore della metà di quella liquidata dal giudice, il giudice trasmette copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza del comma 4, e per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 315 comma 1 lett. d) d.lgs 7 settembre 2005, n. 209, aumentata fino al doppio.»;

5) l'articolo 9 sia sostituito dal seguente:

«ART. 9 (Azione di rivalsa). 1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto

anche l'esercente la professione sanitaria, l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno:

a) dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento;

b) dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale

3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o contro la compagnia assicuratrice non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.

4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria pubblica, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, deve essere esercitata innanzi al giudice ordinario, e la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, il professionista, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.

6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria privata, la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua.

7. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal paziente nei confronti della struttura sanitaria.»

6) dopo l'articolo 11 sia inserito il seguente: Art. 11-*quater* (*Obbligo di comunicazione al professionista del giudizio basato sulla sua responsabilità*). 1. Le strutture sanitarie di cui all'articolo 7 comma 1, e le compagnie di assicurazione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3 la Commissione di merito valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro della salute e l'IVASS, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 6, nonché i dati relativi ai sinistri, che le strutture sanitarie pubbliche e private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e gli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 10, operanti nella Regione, nonché le relative compagnie assicurazione, devono comunicare mediante trasmissione in via telematica, al Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. Con il medesimo decreto sono stabiliti modalità e termini della comunicazione.

6. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al comma 5 al direttore generale della struttura sanitaria pubblica e al dirigente responsabile della struttura privata, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 30.000,00 euro, e all'esercente la professione sanitaria la sanzione da 500,00 a 2.500,00 euro. La sanzione amministrativa è irrogata dalla Regione/Ministero della Salute. Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II della legge 24 novembre 1981 n. 689. »;

b) all'articolo 4, dopo il comma 2, la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire il seguente: « 2-*bis*. L'Osservatorio acquisisce altresì, in via telematica, dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati di cui all'articolo 3, comma 5. »;

c) la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire l'articolo 10 con il seguente:

« ART. 10 (*Obbligo di assicurazione*). 1. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti di copertura assicurativa, o di altre analoghe misure di cui al comma 5, per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La copertura assicurativa deve comprendere anche i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente e i danni derivanti da prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina.

2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività al di fuori di una struttura di cui al comma 1, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa di cui all'articolo 9 della presente legge, l'esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in presidi sanitari pubblici o nelle aziende del Servizio sanitario nazionale o in strut-

ture private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di una polizza di assicurazione.

4. Le aziende, le strutture e gli enti di cui al comma 1 del presente articolo rendono nota, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure di cui al comma 5, che determinano la copertura assicurativa.

5. Con decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministero della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure previste dal comma 1, e disciplina le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di una compagnia di assicurazione.

6. I criteri tecnici per la determinazione delle tariffe e per il calcolo dei premi e i limiti minimi dei massimali delle polizze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della giustizia e sentito l'IVASS, in armonia con le regole tecniche di elaborazione ed i principi attuariali seguiti nel settore assicurativo e nel rispetto del principio della libertà tariffaria.

7. Degli estremi delle polizze assicurative di cui ai commi 1 e 2 e di ogni loro successiva variazione, nonché delle altre analoghe misure di cui al comma 5, è data comunicazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministero della salute, all'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza in sanità, e alla Regione nel cui territorio l'azienda, la struttura, l'ente o l'esercente la professione sanitaria operano. Degli estremi delle polizze assicurative di cui al

comma 2 e di ogni loro successiva variazione, è data comunicazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, altresì all'ordine professionale di appartenenza dell'esercente la professione sanitaria.

8. La struttura convenzionata o accreditata al Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1 non provvista di copertura assicurativa o di altra analoga misura, secondo quanto previsto dal presente articolo, decade automaticamente dalla convenzione o accreditamento al Servizio sanitario nazionale. Nel caso di struttura sanitaria privata diversa da quella di cui al periodo precedente, l'autorità competente revoca immediatamente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria.

9. Se una struttura pubblica di cui al comma 1 non è provvista di copertura assicurativa, o di altra analoga misura, secondo quanto previsto dal presente articolo, al direttore generale o alla figura dirigenziale responsabile è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 30.000,00 euro. La sanzione amministrativa è irrogata dalla Regione. Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

10. L'esercente la professione sanitaria non provvisto di copertura assicurativa, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, è sospeso dall'esercizio della professione sanitaria fino a quando non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2. La sospensione è disposta dal competente Ordine professionale.

11. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture e le aziende di cui al comma 1 non possono avvalersi delle altre analoghe misure previste dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alle strutture e alle aziende che, alla scadenza del quinquennio di cui al periodo precedente, non si muniscono di copertura assicurativa in luogo delle altre analoghe misure di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9. »;

d) All'articolo 11 la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione delle strutture di cui al comma 1 e dell'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 10 della presente legge. »;

e) All'articolo 11, comma 4, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il primo periodo con il seguente: « Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura a norma del comma 1 è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato e, nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1, è litisconsorte necessario anche l'esercente la professione sanitaria. »

f) All'articolo 11, dopo il comma 5 la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire i seguenti:

« 6. L'assicuratore che riceve richiesta di risarcimento dal danneggiato, entro novanta giorni dalla richiesta, deve comunicare la somma offerta ovvero indicare i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta. L'assicuratore può altresì richiedere gli accertamenti, i controlli e le verifiche che si rendano necessari. In caso di ritardo nella formulazione dell'offerta o della comunicazione dei motivi del diniego si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 315 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aumentate fino al doppio.

7. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità medico-sanitaria sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valuta-

zione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto. »

g) dopo l'articolo 11 la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire i seguenti:

« ART. 11-bis. (*Organismo di tariffazione*). — 1. È istituito presso l'IVASS l'Organismo di tariffazione.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della giustizia e sentito l'IVASS, sono disciplinati la composizione e il funzionamento dell'Organismo di tariffazione, assicurando la composizione paritetica tra i rappresentanti dei soggetti sottoposti all'obbligo di assicurazione e i rappresentanti delle imprese di assicurazione. Ai componenti dell'Organismo di tariffazione non spetta alcun compenso né rimborso spese.

ART. 11-ter (*Fissazione del premio da parte dell'Organismo di tariffazione*). 1. I soggetti sottoposti all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 10, ai quali un'impresa di assicurazione autorizzata nel ramo dell'assicurazione della responsabilità civile medico-sanitaria, abbia opposto due rifiuti, possono rivolgersi all'Organismo di tariffazione di cui all'articolo 11-bis.

2. L'Organismo di tariffazione ha il compito di fissare l'ammontare del premio che il contraente è tenuto a pagare in relazione al rischio sopportato dall'impresa.

3. Sono nulle le clausole dei trattati di riassicurazione che escludono la copertura riassicurativa a causa delle tariffe stabilite dall'Organismo di tariffazione.

4. L'impresa di assicurazione che persiste nel rifiuto di coprire un rischio il cui premio è stato fissato dall'Organismo di

tariffazione è considerata gravemente inadempiente alle disposizioni legislative vigenti ed è soggetta alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5. Qualora l'impresa che rifiuta la copertura sia un'impresa di assicurazione di un altro Stato membro, l'IVASS attiva la procedura prevista dall'articolo 193 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. »

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE. Atto n. 222 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	16
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S</i>)	20

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 14 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE.

Atto n. 222.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 1° dicembre scorso.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), che prende in considerazione anche alcuni rilievi evidenziati dai colleghi del gruppo M5S.

Claudia MANNINO (M5S) propone di modificare l'osservazione di cui alla lettera *a*), prevedendo il differimento di non oltre 120 giorni del termine per l'applicazione delle deroghe al divieto di immissione sul mercato per le pile a bottone con un basso tenore di mercurio.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) *relatore*, invita a considerare la problematicità, sotto il profilo della compatibilità con la direttiva europea, della proposta formulata dalla collega Mannino.

Claudia MANNINO (M5S) presenta e illustra, quindi, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di

parere formulata dal relatore e che, in caso di approvazione della stessa, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere favorevole con osservazioni presentata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE. Atto n. 222.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE (Atto n. 222);

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema è volto a limitare le deroghe ai divieti di immissione sul mercato di talune pile o accumulatori, nel contempo, prevedendo che tali deroghe continuino ad applicarsi fino al 1° ottobre 2015, per le pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso, e fino al 31 dicembre 2016 per le batterie portatili e gli accumulatori contenenti più dello 0,002 per cento di cadmio in peso destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili;

andrebbe valutata l'opportunità di tenere conto, ai fini della definizione del regime transitorio, del decorso del termine del 1° ottobre 2015, comunque fissato dalla direttiva, conseguente al tardivo recepimento della direttiva medesima nell'ordinamento interno;

considerato che:

lo schema, interviene sul d.lgs. 188/2008 al fine di espungere i riferimenti al decreto legislativo n.151 del 2005, in quanto è stato abrogato in gran parte dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, con cui è stata attuata la direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

sarebbe opportuno più in generale un intervento normativo finalizzato a coordinare la normativa in materia di rifiuti di pile e accumulatori e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche con riferimento ai sistemi di raccolta, al fine di evitare sovrapposizioni e in un'ottica di semplificazione normativa definendo anche le condizioni in base alle quali i distributori di beni contenenti pile e accumulatori portatili siano obbligati al ritiro « uno contro zero » (analogamente a quanto avviene per i RAEE) nonché un incisivo ruolo dei Comuni nell'ambito delle pertinenti strutture di raccolta del servizio pubblico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di differire il termine per l'applicazione delle

deroghe al divieto di immissione sul mercato per le pile a bottone con un basso tenore di mercurio;

b) valuti il Governo l'opportunità di adottare misure finalizzate a coordinare la disciplina concernente la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) con quella sui rifiuti di pile e accumulatori e, in tale contesto, le condizioni in base alle quali i distributori di beni contenenti pile e accumulatori portatili siano obbligati ad effettuare all'interno dei locali del proprio punto ven-

data o, in prossimità immediata di essi, la raccolta a titolo gratuito dei rifiuti di pile e accumulatori portatili conferiti dai consumatori, senza obbligo di acquisto di prodotti di tipo equivalente, cosiddetto « uno contro zero »;

c) valuti il Governo l'opportunità di adottare misure finalizzate a che i Comuni assicurino la raccolta differenziata di rifiuti di pile e accumulatori portatili garantendo ai consumatori un agevole e gratuito conferimento di tale tipologia di rifiuto ai Centri di raccolta.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE. Atto n. 222.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO M5S**

La VIII Commissione,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo *de quo*, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2014), modifica in più punti il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, che ha attuato la direttiva 2006/66/CE;

la direttiva 2006/66/CE stabilisce, *inter alia*, le norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, le deroghe previste, nonché le norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori;

lo schema in oggetto prevede principalmente l'eliminazione delle deroghe – previste nel decreto legislativo n. 188 del 2008 – ai divieti di immissione sul mercato per le pile a bottone contenenti mercurio (fino al 2 per cento in peso) e per le pile e accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili contenenti cadmio, introducendo, tuttavia, un regime temporale

transitorio per la commercializzazione di tali prodotti (rispettivamente, fino al 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016);

su tutto il territorio nazionale è avvertita la necessità di ridurre quanto più possibile le operazioni di smaltimento di rifiuti di pile e accumulatori portatili. Il presente decreto, pur commendevolmente prefiggendosi l'obiettivo di adeguare le deroghe italiane a quelle europee, avrebbe potuto cogliere l'occasione di chiarire, intervenendo sul decreto legislativo 188/2008, le condizioni in base alle quali i distributori di beni contenenti pile e accumulatori portatili fossero obbligati al ritiro « uno contro zero » (analogamente a quanto avviene per i RAEE) nonché il ruolo dei Comuni nell'ambito delle pertinenti strutture di raccolta del servizio pubblico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) siano definite le condizioni in base alle quali i distributori di beni contenenti pile e accumulatori portatili possano o siano obbligati ad effettuare all'interno dei locali del proprio punto

vendita o, in prossimità immediata di essi, la raccolta a titolo gratuito dei rifiuti di pile e accumulatori portatili conferiti dai consumatori, senza obbligo di acquisto di prodotti di tipo equivalente cd « uno contro zero »;

b) sia espressamente disposto che i Comuni debbano assicurare la raccolta differenziata di rifiuti di pile e accumulatori portatili garantendo ai consumatori un agevole e gratuito conferimento di tale tipologia di rifiuto ai centri di raccolta.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. Atto n. 223 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	26

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 14 dicembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.

Atto n. 223.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Massimiliano BERNINI (M5S) ringrazia il relatore per la proposta di parere sullo schema di decreto legislativo che dà attuazione ad una direttiva dell'Unione europea, che giudica positivamente. Si tratta infatti tra l'altro della definizione di polline come elemento naturale e non più come ingrediente, della messa al bando del miele contenente polline da piante geneticamente modificate e, altro aspetto non da poco, procedendo a sanare la messa in mora europea del 22 luglio 2015. Osserva d'altro canto come, dal punto di vista dell'etichettatura, l'Europa faccia pochi sforzi: prevedendo la sola indicazione facoltativa del Paese in cui il miele è raccolto, mentre nelle miscele si potrà utilizzare la dizione originaria dell'Unione europea o non originaria dell'Ue. Ritiene invece che l'etichettatura in Europa dovrebbe avere norme più stringenti, come in Italia. Invita pertanto il Governo a tenere conto di tale elemento di forte criticità, sul quale insistere e concentrare gli sforzi in Europa nonché a prevedere norme di favore, come l'aliquota compensativa, che

non si disperderebbero al di fuori dei confini nazionali. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Giuseppe ROMANINI (PD) si associa ai ringraziamenti al relatore, il cui parere tiene conto delle risultanze del dibattito e delle audizioni svolte. Unico appunto: si cerca una soluzione interna a un problema di carattere europeo. Osserva infatti che nell'Unione europea manca l'obbligo, previsto in Italia, dell'indicazione del Paese da cui proviene il miele della miscela, norma suscettibile di generare concorrenza imperfetta all'interno dell'UE tra produttori di miele. Invita pertanto il Governo ad agire per evitare che si compia un percorso legislativo dannoso per le produzioni nazionali.

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL) ringrazia il relatore per il lavoro svolto. Rileva come anche in questo caso si dimostra che l'Europa non presta la stessa attenzione dell'Italia alla produzione del miele mentre dovrebbe imitarla anche per molte altre produzioni, con benefici per i consumatori e per le imprese europee. Ricorda ancora come sia stato giusto, come nel caso dei formaggi creati da latte in polvere, differenziarsi dal resto d'Europa. Preannuncia infine l'espressione di un voto favorevole del proprio gruppo.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime apprezzamento per il lavoro del

relatore e per il contenuto della sua proposta di parere. Quanto alle osservazioni fatte, rileva come il Governo sia sostanzialmente concorde: si tratterà poi di individuare le giuste modalità di intervento. Ricorda che il governo ha operato nella logica di mantenere un alto livello di trasparenza rispetto al miele italiano, indicando con precisione l'origine del prodotto, nell'ottica di tutelare, oltre al miele, l'insieme dei prodotti apistici.

Mino TARICCO (PD) propone una modifica di forma alla proposta di parere sostituendo, nella prima osservazione, l'espressione « la possibile contaminazione da piante trattate con organismi geneticamente modificati » con la seguente: « la possibile contaminazione da piante geneticamente modificate ».

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole anche su tale modifica.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, mette ai voti la proposta di parere come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.
(Atto n. 223).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2014, per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica parzialmente la precedente direttiva 2001/110/CE, già introdotta in Italia con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179;

le modifiche introdotte dalla direttiva UE riguardano principalmente l'etichettatura del miele e il ruolo del polline;

relativamente all'etichettatura del miele, la direttiva dispone la sola modifica della sigla « CE », con quella « UE » per le informazioni relative alle miscele;

L'Italia peraltro non si era avvalsa di questa facoltà, consentita dalla normativa europea: infatti l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedeva che « sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto ». Non è stata, infatti, introdotta la possibilità di fornire un'indicazione più generica, facendo riferimento alla miscela di mieli di provenienza UE e non UE;

questa previsione, riguardante purtroppo il solo miele confezionato in Italia, crea una situazione di insufficiente informazione ai consumatori italiani che non

sono messi in condizione di avere un quadro informativo completo per quanto concerne la provenienza del prodotto, in quanto questo, se non confezionato in Italia, può avvalersi della facoltà di indicazioni genericamente UE o non UE, come previsto dalla succitata direttiva in recepimento;

relativamente al polline, lo schema di decreto legislativo prevede la definizione del polline quale « componente naturale specifica del miele » e non « ingrediente » dello stesso, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea;

preso atto che:

relativamente al polline, l'inserimento della modifica si è reso necessario poiché, secondo dati scientifici, è presente naturalmente nel miele, e pertanto non può quindi considerarsi un « ingrediente », intendendo come tale la sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata;

lo schema in esame prevede che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 24 giugno 2015 possano comunque essere commercializzati, fino ad esaurimento scorte;

il decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004, recante « *Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele* » prevede specifici obblighi per il miele per cui sull'etichetta deve obbligatoriamente comparire: « 2) l'indicazione del Paese di origine; 3) la sede dello stabilimento di pro-

duzione o confezionamento, laddove questo sia differente dal nominativo del produttore già posto in etichetta »;

considerato che:

il ruolo insostituibile delle api nell'ecosistema e nel settore dell'agricoltura è messo a rischio tra l'altro anche da fattori ambientali e climatici, dall'azione dell'uomo, e dalla diffusione di predatori e parassitoidi quali la *Vespa velutina* e l'*Aethina tumida* che rischiano di minarne lo stato di salute e di diffusione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo, in fase attuativa, ad assicurare un'attenta opera di verifica

e di tracciabilità in ordine alla provenienza del polline, volta ad escludere informazioni distorte o incomplete ai consumatori ed in particolare la possibile contaminazione da piante trattate con organismi geneticamente modificati;

si invita il Governo, in un'ottica di promozione dei prodotti del settore, tra i quali la pappa reale e la propoli, ad adottare ulteriori iniziative volte a sostenere e dare impulso agli stessi anche dal punto di vista fiscale;

si invita il Governo a valutare la possibilità di dare maggiore risalto in etichetta al confezionamento effettuato in Italia, stante il fatto che questo garantisce maggiori informazioni ai consumatori.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.
(Atto n. 223).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2014, per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica parzialmente la precedente direttiva 2001/110/CE, già introdotta in Italia con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179;

le modifiche introdotte dalla direttiva UE riguardano principalmente l'etichettatura del miele e il ruolo del polline;

relativamente all'etichettatura del miele, la direttiva dispone la sola modifica della sigla « CE », con quella « UE » per le informazioni relative alle miscele;

l'Italia peraltro non si era avvalsa di questa facoltà, consentita dalla normativa europea: infatti l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedeva che « sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto ». Non è stata, infatti, introdotta la possibilità di fornire un'indicazione più generica, facendo riferimento alla miscela di mieli di provenienza UE e non UE;

questa previsione, riguardante pur troppo il solo miele confezionato in Italia, crea una situazione di insufficiente informazione ai consumatori italiani che non

sono messi in condizione di avere un quadro informativo completo per quanto concerne la provenienza del prodotto, in quanto questo, se non confezionato in Italia, può avvalersi della facoltà di indicazioni genericamente UE o non UE, come previsto dalla succitata direttiva in recepimento;

relativamente al polline, lo schema di decreto legislativo prevede la definizione del polline quale « componente naturale specifica del miele » e non « ingrediente » dello stesso, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea;

preso atto che:

relativamente al polline, l'inserimento della modifica si è reso necessario poiché, secondo dati scientifici, è presente naturalmente nel miele, e pertanto non può quindi considerarsi un « ingrediente », intendendo come tale la sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata;

lo schema in esame prevede che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 24 giugno 2015 possano comunque essere commercializzati, fino ad esaurimento scorte;

il decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004, recante « *Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele* » prevede specifici obblighi per il miele per cui sull'etichetta deve obbligatoriamente comparire: « 2) l'indicazione del Paese di origine; 3) la sede dello stabilimento di pro-

duzione o confezionamento, laddove questo sia differente dal nominativo del produttore già posto in etichetta »;

considerato che:

il ruolo insostituibile delle api nell'ecosistema e nel settore dell'agricoltura è messo a rischio tra l'altro anche da fattori ambientali e climatici, dall'azione dell'uomo, e dalla diffusione di predatori e parassitoidi quali la *Vespa velutina* e l'*Aethina tumida* che rischiano di minarne lo stato di salute e di diffusione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo, in fase attuativa, ad assicurare un'attenta opera di verifica

e di tracciabilità in ordine alla provenienza del polline, volta ad escludere informazioni distorte o incomplete ai consumatori ed in particolare la possibile contaminazione da piante geneticamente modificate;

si invita il Governo, in un'ottica di promozione dei prodotti del settore, tra i quali la pappa reale e la propoli, ad adottare ulteriori iniziative volte a sostenere e dare impulso agli stessi anche dal punto di vista fiscale;

si invita il Governo a valutare la possibilità di dare maggiore risalto in etichetta al confezionamento effettuato in Italia, stante il fatto che questo garantisce maggiori informazioni ai consumatori.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE. Atto n. 222 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. Atto n. 223 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Atto n. 241 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	29
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Atto n. 231 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	29
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. Atto n. 233 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	34
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE. Atto n. 237 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	38
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Nuovo testo C. 3303 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	41

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 14 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE.

Atto n. 222.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 novembre 2015.

BERGONZI Marco (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) rileva che si pone con le pile e gli accumulatori lo stesso problema che si è posto con le lampadine, ovvero si interdice la produzione di alcune tipologie di prodotti ma si consente lo smaltimento delle scorte, che continuano a circolare. Preannuncia quindi il suo voto contrario sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.

Atto n. 223.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 novembre 2015.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Atto n. 241.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2015.

Michele BORDO, *presidente*, rammenta che il relatore ha illustrato i contenuti dell'atto nella seduta dello scorso 3 dicembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

Atto n. 231.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015) e finalizzato all'attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

La decisione quadro 2008/947/GAI estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per assumere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro.

La nuova disciplina sostituisce le disposizioni corrispondenti della Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia con la legge 15 novembre 1973, n. 772.

Nel preambolo della decisione quadro sono puntualmente esplicitati gli obiettivi della disciplina: oltre a favorire il reinserimento sociale del condannato, consentendogli di mantenere i legami familiari, linguistici, sociali e culturali del Paese di origine o di quello di residenza o dimora, anche prevenire nuovi reati e proteggere le vittime.

Ricorda inoltre che la decisione quadro 2008/947/GAI – il cui termine per l'attuazione era fissato al 6 dicembre 2011 – fa parte di un pacchetto di misure legislative adottate nel 2008 e nel 2009 ai fini dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali.

Come infatti sottolineato dalla stessa Commissione, ogni anno decine di migliaia di cittadini sono sottoposti a procedimenti penali per presunti reati o condannati in un altro Stato membro dell'Unione europea. In uno spazio comune europeo di giustizia basato sulla fiducia reciproca, le istituzioni europee sono quindi intervenute

per garantire che le persone sottoposte a procedimento penale e non residenti nello Stato del processo non ricevano un trattamento diverso dai residenti, elemento che la Commissione sottolinea essere particolarmente importante alla luce del numero rilevante di cittadini dell'Unione detenuti in altri Stati membri.

Sul punto il 5 febbraio 2014 la Commissione europea ha pubblicato una Relazione «sull'attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare» (COM(2014) 57), in cui ha fra l'altro richiesto ai Paesi dell'UE che non avessero già adottato le misure necessarie per attuare le decisioni quadro di provvedere al più presto. Lo scopo della relazione era quello di valutare lo stato di attuazione delle decisioni quadro nel contesto del potere della Commissione di avviare procedure d'infrazione a decorrere dal 1° dicembre 2014, e di fornire quindi una valutazione preliminare delle legislazioni di recepimento nazionali comunicate alla Commissione.

La relazione evidenziava che il livello di attuazione era ancora insoddisfacente e sottolineava che « il recepimento parziale e incompleto ostacola l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nel settore della giustizia penale, tradendo peraltro le aspettative legittime dei cittadini dell'Unione – soprattutto quelli oggetto di mandato di arresto europeo in fase pre-processuale – che sono privati di uno strumento prezioso per ridurre l'impatto negativo sulla loro vita derivante dal fatto di essere indagati o imputati in un altro Stato membro. Parallelamente, tale situazione preclude la possibilità di conseguire l'obiettivo delle decisioni quadro, ossia garantire la giustizia favorendo nel contempo la riabilitazione sociale delle persone indagate o condannate ». Rilevava, infine, che « l'attuazione tardiva è depre-

cabile in quanto le decisioni quadro potrebbero comportare una riduzione delle pene detentive irrogate dai giudici ai non residenti, il che permetterebbe non soltanto una diminuzione del sovraffollamento carcerario – e quindi un miglioramento delle condizioni di detenzione – ma anche, di conseguenza, un risparmio notevole nei bilanci stanziati dagli Stati membri alle strutture detentive ».

Passando quindi ad illustrare il contenuto dello Schema di decreto, ricorda che il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, nell'ordinamento italiano, ha già ricevuto prime importanti applicazioni con la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri e con il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, contenente Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

In generale, nel campo delle norme processuali l'Unione Europea e gli Stati membri tendono ad adottare sempre più frequentemente il principio del reciproco riconoscimento.

Tuttavia, le suddette norme vigenti, in ragione dei rispettivi campi di applicazione ben definiti, non possono soddisfare adeguatamente le esigenze relative ai casi di pene non detentive irrogate nei confronti di persone aventi residenza legale e abituale al di fuori dello Stato che ha emesso la condanna, nonché di condanne con sospensione condizionale della pena e di liberazione condizionale le quali comportano obblighi di sorveglianza.

Per avere un'idea delle dimensioni del fenomeno complessivo delle condanne emesse da uno Stato membro dell'Unione europea nei confronti di persone che risiedono in uno residenti in un altro Stato membro, bastino alcuni dati che riguar-

dano direttamente l'Italia: nell'anno 2011, i cittadini residenti in altri Stati membri dell'Unione europea condannati nel nostro Paese sono stati 34.432 (di cui 28.154 uomini e 6.728 donne).

Introducendo la possibilità di trasferire la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive tra uno Stato membro e l'altro, si intende da un lato favorire il reinserimento e la riabilitazione sociale del condannato rispettando il suo diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e, d'altro lato, migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 4 Capi, 18 articoli e due Allegati.

Il capo I (articoli da 1 a 4) riguarda le disposizioni generali; il capo II (articoli da 5 a 8) riguarda la trasmissione all'estero. Il capo III (articoli da 9 a 16) riguarda la trasmissione all'estero; il capo IV (articoli 17 e 18) riguarda le disposizioni transitorie e finali).

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo (Disposizioni di principio e ambito di applicazione) individua l'oggetto del medesimo decreto, consistente nell'attuazione nell'ordinamento interno della decisione quadro 2008/947/GAI.

L'articolo 2 riguarda le definizioni, così come l'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI.

Vi sono peraltro alcune differenze.

Segnala, in particolare, che – laddove si fa riferimento alla « liberazione condizionale » – secondo la decisione quadro si tratta di liberazione anticipata di un condannato dopo che questi abbia scontato parte della pena detentiva o della misura privativa della libertà, mentre nello schema di decreto legislativo è assente il riferimento alla misura privativa della libertà. Inoltre, nella decisione quadro si definiscono misure di sospensione condizionale gli obblighi e prescrizioni nei confronti di una persona fisica in relazione ad una sospensione condizionale della pena, a una liberazione condizionale o a una condanna condizionale; nello schema di de-

creto manca il riferimento all'ipotesi di condanna condizionale. Occorre valutare infine l'opportunità che lo schema di decreto legislativo individui quali siano le « sanzioni sostitutive », diverse dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria.

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo individua le autorità competenti di parte italiana per il perseguimento delle finalità della decisione quadro nonché della norma attuativa nazionale: esse sono il Ministero della Giustizia e l'autorità giudiziaria.

L'articolo 4, composto da un solo comma, elenca dettagliatamente obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale e, nella sostanza, può dirsi coincidente con il testo dell'articolo 4, comma 1, della decisione quadro.

Gli articoli 5 e 6 dello schema di decreto legislativo, nella Tabella di concordanza che accompagna lo schema di decreto legislativo, sono posti in corrispondenza con l'articolo 5 della decisione quadro 2008/947/GAI sui Criteri per la trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale.

L'articolo 7 dello schema di decreto legislativo regola il procedimento di trasmissione. Esso prevede che il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero sia inviato, unitamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e al certificato, al Ministero della Giustizia che, a sua volta, lo inoltra all'autorità competente dello Stato di esecuzione.

L'articolo 8 dello schema di decreto corrisponde all'articolo 7 della decisione quadro 2008/947/GAI. Concerne i riconoscimenti di sentenze o decisioni italiane da parte di uno Stato membro di esecuzione e stabilisce che, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa l'Italia dell'avvenuto riconoscimento della sentenza o decisione di liberazione condizionale, la nostra autorità giudiziaria non è più tenuta ad adottare provvedimenti ai

fini della sorveglianza degli obblighi e delle disposizioni impartiti (salvo in un caso: il ritiro del certificato).

L'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, viceversa, riguarda la competenza a livello italiano sulle richieste di riconoscimento e trasferimento della sorveglianza, trasmesse dall'estero. In questi casi, la competenza a decidere sul riconoscimento dei provvedimenti pervenuti e sul trasferimento della sorveglianza è attribuita alla corte d'appello nel cui distretto la persona condannata risiede o dimora.

L'articolo 12 – il cui contenuto è strettamente connesso con quello dell'articolo 9 – disciplina il procedimento di riconoscimento, stabilendo la competenza della corte d'appello, che si pronuncia sulle richieste di riconoscimento provenienti da altri Stati membri.

Le condizioni per il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale formano l'oggetto dell'articolo 10, che le elenca.

L'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, così come il corrispondente articolo 10 della Decisione quadro 2008/947/GAI, reca una lunga serie di deroghe al principio della doppia punibilità. In base al suddetto principio, ai fini dell'estradizione passiva il fatto deve costituire reato per la legge penale sia dello Stato richiedente, che di quello concedente, indipendentemente dalla diversità dei regimi sanzionatori.

L'articolo 13 verte sui numerosi casi nei quali la corte d'appello italiana può rifiutare il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale che le sono pervenuti.

L'articolo 14 è dedicato agli effetti del riconoscimento. Il comma 1 afferma che quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la sorveglianza è disciplinata dalla legge italiana. Inoltre si applicano le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia.

L'articolo 15 disciplina i casi di cessazione della competenza dell'autorità giudiziaria italiana sull'esecuzione. La competenza sull'esecuzione cessa qualora la

persona condannata si sottragga all'osservanza sugli obblighi e sulle prescrizioni o non ha residenza legale e abituale nello Stato italiano.

Osserva che, in base al comma 1 dell'articolo 15 dello schema di decreto legislativo, se la persona condannata si sottrae all'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni che le sono stati impartiti o non ha la residenza legale e abituale nel territorio italiano, il nostro Stato considera automaticamente cessati i suoi poteri di sorveglianza. Invece, in base al comma 1 dell'articolo 20 della Decisione quadro 2008/947/GAI, la possibilità di ritrasferire allo Stato di emissione la competenza in ordine alla sorveglianza è prevista solo per i casi di inosservanza di obblighi e prescrizioni da parte della persona condannata (non vi sono riferimenti a cambi di residenza e di dimora abituale). Inoltre, anche con riguardo al comma 1 dell'articolo 15 dello schema di decreto legislativo, non sono presenti riferimenti all'Allegato II appositamente predisposto per le segnalazioni di violazione di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva nonché di altri elementi conoscitivi.

Le spese per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sul territorio nazionale sono poste dall'articolo 16 dello schema di decreto legislativo a carico dell'Italia. Ciò è in linea con le previsioni dell'articolo 22 della Decisione quadro 2008/947/GAI.

Sulla questione delle spese, la Relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto legislativo segnala la possibilità di ricorrere alle risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente iscritte sull'U.d.V. 1.1 Amministrazione penitenziaria – Interventi, con particolare riferimento al capitolo 1761. Il capitolo indicato reca uno stanziamento pari a 88,19 milioni di euro per l'anno 2015, di 86,09 milioni per il 2016 e i 85,82 per il 2017.

Sempre in materia di spese, l'articolo 17 dello schema di decreto legislativo reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 18 stabilisce che, per quanto non previsto dallo schema di decreto, si

applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

L'Allegato I, menzionato all'articolo 3 e all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, consiste in un certificato da usare per lo scambio delle informazioni salienti relative ad ogni singolo caso. Tale Allegato I, in pratica, è un complesso di voci, campi da riempire e caselle da barrare. L'Allegato II è un modulo per le segnalazioni di violazioni di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva nonché di altri elementi conoscitivi.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) chiede chiarimenti al relatore in ordine all'effettivo ambito di applicazione del provvedimento in esame, con particolare riferimento alla portata delle misure recate, anche al fine di comprendere se si applichino o meno a specifiche fattispecie connesse con i fenomeni migratori.

Esprime quindi soddisfazione per il fatto che le decisioni quadro abbiano ormai assunto un carattere assai più stringente che in passato, potendo la Commissione europea, in caso di mancato recepimento, avviare una procedura di infrazione nei confronti dello Stato inadempiente. Ritiene peraltro, più in generale, opportuna una comunitarizzazione sempre più estesa dell'area della giustizia e della sicurezza, al fine di pervenire ad una maggiore armonizzazione tra legislazioni e ad un controllo più penetrante da parte dell'Unione europea.

Proprio in tema di armonizzazione, evidenzia quindi, con riferimento all'atto in esame, la difficoltà di conciliare le previsioni della decisione quadro con l'ordinamento interno, con riferimento – ad esempio – alle misure privative della libertà personale, o alle sanzioni sostitutive.

Richiama infine i contenuti dell'articolo 15, laddove, al comma 1, si prevede che se la persona condannata si sottrae all'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni che le sono stati impartiti o non ha la residenza legale e abituale nel territorio italiano, il nostro Stato considera automa-

ticamente cessati i suoi poteri di sorveglianza. Esprime perplessità in ordine a tale previsione, che configura un eccessivo scarico di responsabilità da parte dello Stato italiano e che appare a suo avviso difficilmente accoglibile in sede europea.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

Atto n. 233.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015) – è volto all'attuazione della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

La decisione quadro stabilisce le norme per il reciproco riconoscimento delle misure cautelari da parte dei Paesi dell'Unione europea (UE) nel corso di procedimenti penali. L'articolo 1 della decisione specifica che tali norme disciplinano il riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari, la sorveglianza delle misure cautelari e la consegna dell'interessato che viola le misure cautelari impostegli.

Le misure di cui alla decisione quadro mirano a rafforzare la protezione dei cittadini in generale, consentendo a una

persona residente in uno Stato membro ma sottoposta a procedimento penale in un secondo Stato membro di essere sorvegliata dalle autorità dello Stato in cui risiede in attesa del processo, di contro al previgente regime, con due sole alternative, la detenzione cautelare o la circolazione non sottoposta a controllo.

Ricorda inoltre che la decisione quadro 2009/829/GAI – il cui termine per l'attuazione era fissato al 1° dicembre 2012 – fa parte di un pacchetto di misure legislative adottate nel 2008 e nel 2009 ai fini dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali.

Come infatti sottolineato dalla stessa Commissione, ogni anno decine di migliaia di cittadini sono sottoposti a procedimenti penali per presunti reati o condannati in un altro Stato membro dell'Unione europea. In uno spazio comune europeo di giustizia basato sulla fiducia reciproca, le istituzioni europee sono quindi intervenute per garantire che le persone sottoposte a procedimento penale e non residenti nello Stato del processo non ricevano un trattamento diverso dai residenti, elemento che la Commissione sottolinea essere particolarmente importante alla luce del numero rilevante di cittadini dell'Unione detenuti in altri Stati membri.

Sul punto il 5 febbraio 2014 la Commissione europea ha pubblicato una Relazione «sull'attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare» (COM(2014) 57), in cui ha fra l'altro richiesto ai Paesi dell'UE che non avessero già adottato le misure necessarie per attuare le decisioni quadro di provvedere al più presto. Lo scopo della relazione era quello di valutare lo stato di attuazione delle decisioni quadro nel contesto del potere della Commissione di avviare procedure d'infrazione a decorrere dal 1° dicembre 2014, e di fornire quindi una

valutazione preliminare delle legislazioni di recepimento nazionali comunicate alla Commissione.

La relazione evidenziava che il livello di attuazione era ancora insoddisfacente e sottolineava che « il recepimento parziale e incompleto ostacola l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nel settore della giustizia penale, tradendo peraltro le aspettative legittime dei cittadini dell'Unione – soprattutto quelli oggetto di mandato di arresto europeo in fase pre-processuale – che sono privati di uno strumento prezioso per ridurre l'impatto negativo sulla loro vita derivante dal fatto di essere indagati o imputati in un altro Stato membro. Parallelamente, tale situazione preclude la possibilità di conseguire l'obiettivo delle decisioni quadro, ossia garantire la giustizia favorendo nel contempo la riabilitazione sociale delle persone indagate o condannate ». Rilevava, infine, che « l'attuazione tardiva è deprecabile in quanto le decisioni quadro potrebbero comportare una riduzione delle pene detentive irrogate dai giudici ai non residenti, il che permetterebbe non soltanto una diminuzione del sovraffollamento carcerario – e quindi un miglioramento delle condizioni di detenzione – ma anche, di conseguenza, un risparmio notevole nei bilanci stanziati dagli Stati membri alle strutture detentive ».

Passando quindi ad illustrare il contenuto dello Schema di decreto, ricorda innanzitutto che nell'ordinamento italiano, il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ha già ricevuto prime importanti applicazioni con la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri e con il decreto legislativo del 7 settembre 2010, n. 161, contenente Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà per-

sonale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Inoltre, il suddetto principio di reciproco riconoscimento informa anche lo schema di decreto legislativo attualmente sottoposto al parere parlamentare che reca Disposizioni per conformare il diritto intorno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa al principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (Atto n. 231, testé illustrato dal collega Guerini), con il quale l'A.G. 233 ha varie analogie.

Le norme dell'ordinamento italiano appena richiamate e l'A.G. 231, però, disciplinano situazioni processuali penali diverse da quella di chi, essendo residente in uno Stato, sia sottoposto in un altro Stato membro a procedimento penale in relazione al quale vi siano necessità di sorveglianza in attesa della celebrazione del processo.

Pertanto, la Decisione Quadro 2009/829/GAI e l'Atto del Governo n. 233 che è volto a recepirli nell'ordinamento italiano, costituiscono uno strumento nuovo, ovvero una terza possibilità rispetto alle due sole finora previste per situazioni di questo genere: detenzione cautelare oppure circolazione senza controllo.

Secondo quanto prefigurato dalla Decisione Quadro 2009/829/GAI e l'A.G. 233, lo Stato membro che ha in corso un procedimento giudiziario contro una persona può trasmettere la decisione sulle misure cautelari, che impone obblighi e prescrizioni, allo Stato membro in cui la persona in parola ha la residenza legale o la dimora abituale, ai fini del relativo riconoscimento e sorveglianza. Con le nuove disposizioni in materia, viene perseguito l'obiettivo di sorvegliare i movimenti di un imputato, di assicurare in tal modo il regolare corso della giustizia, la comparizione dell'interessato in giudizio e di migliorare la Protezione delle vittime e della collettività. Inoltre, si intende rafforzare il diritto alla libertà e la presunzione di innocenza con il ricorso, ove sussistano le condizioni per farlo, a misure non

detentive come alternativa alla detenzione cautelare. Le nuove disposizioni, inoltre, sono volte a evitare una disparità di trattamento tra coloro che risiedono nello Stato del processo, giacché attualmente la persona non residente potrebbe per ciò solo ricevere un trattamento peggiore, ovvero essere assoggettata a misure di custodia cautelare che invece sarebbero risparmiate a persona residente.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo (Disposizioni di principio e ambito di applicazione) individua l'oggetto dello schema di decreto ovvero sia l'attuazione della Decisione Quadro 2009/829/GAI.

L'articolo 2 consiste in una serie di definizioni. Esso corrisponde perciò al contenuto dell'articolo 4 della Decisione Quadro, con poche differenze di scarso rilievo.

Ai sensi dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, le autorità competenti di parte italiana sono il Ministero della Giustizia e l'autorità giudiziaria.

L'articolo 4 dello schema di decreto, composto da un unico comma, elenca dettagliatamente obblighi e prescrizioni impartiti con la decisione sulle misure cautelari alla persona sotto processo. Tale elenco riproduce l'analogo elenco di cui all'articolo 8, comma 1, della Decisione Quadro.

Gli articoli 5 e 6 dello schema in esame si occupano della competenza interna per le trasmissioni all'estero delle decisioni sulle misure cautelari e delle condizioni delle trasmissioni stesse.

L'articolo 7 dello schema di decreto regola il procedimento di trasmissione. Esso prevede che il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero sia inviato, unitamente alla decisione sulle misure cautelari e al certificato debitamente compilato di cui all'Allegato I, al Ministero della Giustizia che, a sua volta, lo inoltra all'autorità competente dello Stato di esecuzione.

L'articolo 8 riguarda gli effetti del riconoscimento (o della cessazione di competenza dopo il riconoscimento) delle de-

cisioni sulle misure cautelari assunte dall'autorità giudiziaria italiana da parte di uno Stato membro.

Osserva che, che mentre l'articolo 11 della Decisione Quadro 2009/829/GAI prevede al comma 3 che, nei precedenti casi di cessazione di competenza da parte dello Stato di esecuzione, quest'ultimo e lo Stato di missione si consultano al fine di evitare ogni interruzione di sorveglianza delle misure cautelari, lo schema di decreto italiano non fa riferimento espresso a consultazioni del genere. In base alla tabella di concordanza che correde lo schema di decreto legislativo, l'omissione sarebbe volontaria, in quanto è stato ritenuto superfluo tradurre l'indicazione del predetto comma 3 in una disposizione normativa interna, nel presupposto che si tratti « di una procedura di comune applicazione in tale materia ».

L'articolo 9 dello schema di decreto riguarda la competenza a livello nazionale sulle richieste di riconoscimento e di sorveglianza provenienti dall'estero, attribuita alla corte d'appello nel cui distretto la persona interessata ha la propria residenza oppure ha espresso l'intenzione di volersi trasferire in vista dell'esecuzione delle misure domiciliari.

Sul punto, l'articolo 12 fissa inoltre la competenza della corte d'appello che si pronuncia sulle richieste di riconoscimento provenienti da altri Stati.

L'articolo 10 dello schema elenca le condizioni per il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari. Tali condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, sono tre. La prima è che la persona interessata abbia la residenza legale o abituale nello Stato italiano o abbia manifestato la volontà di stabilirvisi in vista dell'esecuzione delle misure cautelari. La seconda è che il fatto per cui è stata emessa la decisione sulle misure cautelari costituisca reato anche secondo l'ordinamento italiano. La terza è che la durata e la natura degli obblighi e prescrizioni impartiti con le misure cautelari siano compatibili con la legislazione italiana.

L'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, così come il corrispondente

articolo 14 della Decisione Quadro 2009/829/GAI, reca una lunga serie di deroghe al principio della doppia punibilità. In base al suddetto principio, ai fini dell'estradizione passiva il fatto deve costituire reato per la legge penale sia dello Stato richiedente, che di quello concedente, indipendentemente dalla diversità dei regimi sanzionatori.

L'articolo 13, comma 1, dello schema indica i casi nei quali la corte d'appello italiana può rifiutare il riconoscimento delle decisioni sulle misure cautelari che le sono pervenute.

Osserva che, nell'elencazione dei motivi di rifiuto del riconoscimento elencati dall'articolo 13 dello schema, sussiste una differenza rispetto alle disposizioni del corrispondente articolo 14, comma 1, lettera *d*), della decisione quadro 2009/829/GAI. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, l'esecuzione della decisione non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione diverge dalla legislazione dello Stato di emissione.

L'articolo 14 dello schema in esame è dedicato agli effetti del riconoscimento.

Con l'articolo 15, lo schema di decreto disciplina i casi di cessazione della competenza dell'autorità giudiziaria italiana sull'esecuzione: lo Stato italiano considera cessati i suoi poteri di sorveglianza in una serie di ipotesi. La prima è che l'interessato abbia stabilito la residenza legale e abituale fuori dall'Italia. La seconda riguarda il caso in cui non si trovi più sul territorio italiano. La terza riguarda il caso in cui lo Stato di emissione abbia modificato gli obblighi e le prescrizioni impartiti in modo tale che essi non rientrino più fra quelli previsti dalla nostra legislazione e, di conseguenza, la nostra autorità giudiziaria abbia rifiutato di esercitare i nuovi obblighi e prescrizioni richiesti. La quarta riguarda la scadenza dei termini massimi di sorveglianza delle misure cautelari previsti dalla legislazione italiana. La quinta e ultima riguarda il caso in cui lo Stato di emissione non abbia dato risposta entro termini ragionevoli a

comunicazioni di parte italiana circa l'inosservanza da parte della persona interessata di obblighi e prescrizioni, tale da comportare il riesame o la revoca della decisione sulle misure cautelari o quanto meno la modifica degli obblighi e delle prescrizioni impartiti.

Rammenta che, mentre l'articolo 11, comma 3, della decisione quadro prevede che il ritorno della competenza sulla sorveglianza delle misure cautelari dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione comporta una consultazione tra i due Stati al fine di evitare, per quanto possibile, ogni interruzione della sorveglianza delle misure cautelari, in base allo schema di decreto la cessazione da parte italiana dell'esecuzione della sorveglianza risulta automatica e non si fa riferimento alla suddetta consultazione con le autorità dello Stato di emissione.

L'articolo 16 dello schema di decreto pone a carico dell'Italia le spese per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sul territorio nazionale, uniformandosi alla regola dettata dall'articolo 25 della Decisione Quadro 2009/829/GAI. Sulla questione delle spese, la Relazione tecnica di natura economico-finanziaria che accompagna lo schema di decreto segnala la possibilità di ricorrere alle risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente iscritte sull'U.d.V. 1.1 Amministrazione penitenziaria – Interventi, con particolare riferimento al capitolo 1761. Il capitolo indicato reca uno stanziamento pari a 88,19 milioni di euro per l'anno 2015, di 86,09 milioni per il 2016 e i 85,82 per il 2017.

A sua volta, l'articolo 17 dello schema in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, ovvero esclude l'insorgenza di nuovi oneri a carico dello Stato.

L'articolo 18 (Norme applicabili) stabilisce che, per quanto non previsto dal decreto legislativo, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

L'Allegato I, menzionato dagli articoli 3 e 7 dello schema, consiste in un certificato da usare per la comunicazione delle in-

formazioni salienti relative ad ogni singolo caso (l'Allegato I, in sostanza, è un insieme di voci, campi da riempire e caselle da barrare).

L'Allegato II, citato all'articolo 14 dello schema di decreto legislativo, è un modulo ideato appositamente per le comunicazioni relative alla violazione di obblighi e prescrizioni inerenti alle misure cautelari oppure alla sussistenza di altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di ulteriori decisioni.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE.

Atto n. 237.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

BERGONZI Marco (PD), *relatore*, ricorda che con lo schema di decreto legislativo in oggetto si attua il recepimento nella legislazione nazionale della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua.

La delega per il recepimento della direttiva 2013/53/UE è prevista nella legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea 2014). Il termine fissato per il recepimento è il 18 gennaio 2016, ma è previsto un regime transitorio fino al 18 gennaio 2017 per consentire la messa sul mercato di prodotti conformi alla vecchia direttiva 94/25/CE.

Il testo dello schema di decreto in esame è integrato da nuove disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi incaricati della valutazione della conformità CE, attualmente regolata dal decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175,

da tempo divenuto obsoleto in quanto attuativo delle sole disposizioni contenute nella originaria direttiva 94/25/CE sulla nautica da diporto (superata dalla direttiva 2003/44/CE).

In tal senso lo schema di decreto legislativo elaborato prevede l'abrogazione del decreto ministeriale n. 175/2003 nonché l'abrogazione o la sostituzione delle precedenti disposizioni di recepimento della direttiva 94/25/CE e successivi emendamenti, che erano state inserite nella legislazione nazionale con il decreto legislativo 8 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto).

Ricorda che la originaria direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni riguardanti le imbarcazioni da diporto era stata adottata nel quadro della realizzazione del mercato interno al fine di armonizzare le caratteristiche di sicurezza delle imbarcazioni da diporto in tutti gli Stati membri e di rimuovere gli ostacoli al commercio di tali beni. Successivamente, la direttiva 2003/44/CE, ha modificato la direttiva 94/25/CE, estendendone l'ambito di applicazione alle moto d'acqua, e vi ha integrato requisiti di protezione ambientale.

Gli sviluppi tecnologici del mercato, tuttavia, hanno sollevato nuovi problemi riguardo ai requisiti ambientali della direttiva 94/25/CE. Per tenere conto di tali sviluppi e chiarire il quadro relativo alla commercializzazione, nonché rivedere e migliorare alcuni aspetti della direttiva 94/25/CE, è stata adottata la direttiva 2013/53/UE in esame, che sostituisce la precedente.

Per assicurare la coerenza alla normativa che instaura un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti vi sono alcuni aspetti della direttiva (gli obblighi generali degli operatori economici, la presunzione di conformità, le norme sulla marcatura CE, le prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, nonché le disposizioni riguardanti le procedure relative a prodotti che comportano rischi) che vengono adeguati e coordinati con i principi comuni e le disposizioni di rife-

rimento sul quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (di cui alla Decisione 768/2008).

La direttiva 2013/53/UE fissa infatti i requisiti essenziali dei prodotti, gli obblighi dei fabbricanti per quanto riguarda le procedure di fabbricazione, la documentazione tecnica e le informazioni da fornire al consumatore. Inoltre la direttiva definisce gli obblighi degli importatori, anche privati, e dei distributori.

Gli operatori economici interessati dall'applicazione della direttiva, redigendo la dichiarazione di conformità alla normativa europea richiesta si assumono la responsabilità della conformità del prodotto. Ai prodotti dichiarati conformi possono essere apposti i contrassegni di marcatura CE che garantiscono che i prodotti siano conformi. La direttiva regola inoltre le procedure di valutazione della conformità applicabili, i requisiti di progettazione e costruzione relativi anche ai dispositivi di controllo dell'inquinamento (scarichi, dispositivi acustici, ecc...) e contiene norme sulla valutazione post-costruzione delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua da parte o dei fabbricanti stessi o dei distributori. Ai fini di chiarezza, la direttiva specifica in quali situazioni si può utilizzare la valutazione post-costruzione.

La direttiva reca infine disposizioni sugli organismi che effettuano la valutazione sulla conformità dei prodotti in tutti gli Stati membri e sulle autorità nazionali di controllo. Gli Stati devono inoltre assicurare, attraverso apposite autorità l'attività di vigilanza del mercato, soprattutto in caso di rischi per la salute, la sicurezza o l'ambiente.

Gli Stati membri devono fare in modo che gli operatori economici, se necessario, adottino le misure correttive richieste e possono adottare disposizioni per il ritiro dal mercato del prodotto non conforme. La Commissione può verificare se tale misura sia giustificata o meno. Nella direttiva comunque sono indicati i casi di non conformità formale che giustificano il ritiro dal mercato dei prodotti o il divieto della loro importazione.

Al fine di controllo della adeguatezza dei requisiti ambientali la direttiva prevede che a partire dal 2021 e successivamente ogni cinque anni gli Stati membri forniscano alla Commissione una serie di informazioni sull'applicazione della direttiva e che la Commissione a sua volta presenti una relazione al Parlamento. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni, che possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi, applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione.

Per quanto concerne i contenuti dello schema di decreto, elaborato di concerto tra le competenti direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dello Sviluppo economico, ricorda che si compone di 48 articoli, che riproducono quasi esattamente l'articolato della direttiva e di 17 allegati tecnici.

Lo schema traspone le disposizioni della Direttiva stabilendo i requisiti per la progettazione e la fabbricazione delle unità da diporto, le norme sulla loro libera circolazione nel mercato, un sistema di responsabilità a carico di fabbricanti, rappresentanti, importatori e distributori.

Classificando in maniera chiara tutti coloro che intervengono nel ciclo dell'immissione in commercio delle unità da diporto si individuano tutti i soggetti coinvolti: dal fabbricante agli operatori successivi nella catena di distribuzione, individuandone, in dettaglio, i ruoli e le responsabilità.

Il provvedimento è finalizzato, altresì, ad ampliare l'ambito di applicazione della normativa di settore estendendola anche per quanto concerne la valutazione di conformità postcostruzione, alle moto d'acqua destinate ad attività sportive e ricreative. Si conferma altresì l'esclusione dall'ambito di applicazione di alcune tipologie di mezzi tra i quali canoe, kayak e mezzi anfibi.

Con il provvedimento vengono inoltre previsti requisiti stringenti di protezione ambientale, adottando limiti di emissione

di gas di scarico e limiti di rumorosità dei motori sia ad accensione spontanea che ad accensione comandata.

Inoltre viene ribadita l'efficacia del principio di presunzione di conformità dei prodotti immessi in commercio all'interno dell'UE disciplinando i criteri per l'apposizione della marcatura CE e disciplinando il potere di vigilanza sul mercato attribuito alle Autorità nazionali prevedendo norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazioni.

Il sistema della marcatura CE per tali unità era già previsto (normativa di recepimento della precedente direttiva) e pertanto il sistema di verifica e dei controlli va solamente adeguato e non costituito *ex novo*. Obiettivo della normativa CE è quello di assicurare il libero scambio dei prodotti all'interno del mercato europeo in condizioni di sicurezza per i consumatori e di libera concorrenza nel mercato. Assumono particolare rilievo ai fini del rispetto della normativa europea le disposizioni relative agli organismi incaricati della valutazione della conformità. Essi sono sottoposti alle procedure di valutazione e di notifica istituite dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Lo stesso Ministero dello Sviluppo economico è l'autorità alla quale deve essere presentata domanda di notifica da parte di un organismo di valutazione della conformità.

L'intervento normativo prevede inoltre (articolo 31, co. 3) che il Ministero dello Sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto interministeriale da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, stabiliscano le modalità e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione nei confronti degli organismi che vogliono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità delle imbarcazioni da diporto.

Le amministrazioni vigilanti, con decreto da adottare entro il medesimo termine di 90 giorni, stabiliscono le modalità

e i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti (articolo 39, co. 2).

Il provvedimento persegue, altresì, l'obiettivo di introdurre semplificazioni, correttivi e strumenti agili di controllo che incentivino positivamente le dinamiche concorrenziali di mercato e al contempo rafforzino la tutela degli interessi di ordine pubblico sia la tutela degli interessi economici di tutti gli operatori del settore.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 14 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2015.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento, attualmente all'esame della Commissione Affari sociali, non reca profili problematici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) chiede chiarimenti in ordine alla fase dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito.

Michele BORDO, *presidente*, rammenta che il provvedimento in discussione è un testo unificato, come modificato dagli emendamenti approvati presso la Commissione Affari sociali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Nuovo testo C. 3303 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Guerini, illustra i contenuti del provvedimento. Rammenta che il disegno di legge si compone di 9 articoli e prevede la ratifica, ed esecuzione, delle seguenti convenzioni internazionali:

Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;

Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;

Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;

Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;

Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Per una descrizione analitica dei contenuti delle Convenzioni internazionali, oggetto del disegno di legge, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera (dossier n. 368 – Schede di lettura).

Brevemente, ricorda che la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (Varsavia – 2005) è finalizzata ad accrescere l'efficacia degli strumenti internazionali esistenti, favorendo gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo. Essa indica due modi per raggiungere tale obiettivo: anzitutto, definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo – quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento e, in secondo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno (politiche nazionali di prevenzione), sia internazionale (modifica degli accordi esistenti in materia di estradizione). Segnalo che – ai fini della Convenzione – è reato di terrorismo uno qualsiasi dei reati definiti nei dieci trattati universali delle Nazioni Unite contro il terrorismo (elencati nell'allegato alla Convenzione).

Quanto al Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, ricorda che l'urgenza di contrasto al terrorismo internazionale derivante dagli eventi dell'11 settembre 2001 è il retroterra della relativa firma, avvenuta il 15 maggio 2003 a Strasburgo. Al fine di rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani, il Protocollo modifica il testo della Convenzione europea del 1977 per la repressione del terrorismo – in vigore in Italia dal

1986 (legge n. 719 del 1985) – nel senso di ampliare l'elenco dei reati da «depolitizzare», sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (Varsavia – 2005) rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Essa prevede all'aggiornamento e all'ampliamento della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato di Strasburgo del 1990 (ratificata dall'Italia con legge n. 328 del 1993), finalizzato al prendere in considerazione non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.

La Convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare (New York – 2005) è lo strumento attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati per perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, inserendosi nell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale. Ai sensi della Convenzione le fattispecie considerate reato sono individuate nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni o nel danneggiamento di impianto, precisando altresì che anche la sola minaccia di commettere un reato così definito è considerata un reato, come pure lo è la complicità.

Infine, il recente Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga lo scorso 22 ottobre 2015, ha la

finalità di integrare le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (Varsavia – 2005) per consentire una coordinata ed efficace attività di prevenzione e repressione delle partenze dei combattenti stranieri, promuovendo un'interpretazione comune dei reati collegati alle attività dei combattenti stranieri e l'elaborazione di una risposta comune agli stessi, facilitando le indagini e il perseguimento degli atti di natura preparatoria che possono portare alla commissione di reati di terrorismo, e agevolando la cooperazione internazionale attraverso un rafforzato scambio di informazioni. A tal fine, il Protocollo qualifica come reato i seguenti atti: partecipazione a un'associazione o a un gruppo a fini terroristici (articolo 2); atto di ricevere un addestramento a fini terroristici (articolo 3); viaggi all'estero a fini terroristici (articolo 4); finanziamento di viaggi all'estero a fini terroristici (articolo 5); organizzazione o agevolazione di viaggi all'estero a fini terroristici (articolo 6).

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge concernono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e la clausola di esecuzione delle Convenzioni internazionali, di cui si chiede al Parlamento l'autorizzazione alla ratifica.

L'articolo 3 contiene una serie di definizioni relative ai termini ricorrenti nel testo del disegno di legge, tra cui «materia radioattiva»; «materie nucleari» – più specificamente riguardanti il plutonio e l'uranio (anche nella versione arricchita), «impianto nucleare», che comprende anche i reattori di propulsione per natanti aeromobili, così come qualunque impianto o mezzo di trasporto utilizzato per produrre, immagazzinare, trattare o trasportare materia radioattiva; «ordigno nucleare» che comprende qualunque congegno esplosivo nucleare, ma anche qualunque dispositivo capace di disperdere materia radioattiva o di emettere radiazioni, sì da causare gravi danni alle persone, ai beni e all'ambiente; viene infine menzionato l'ISIN, ovvero l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la

radioprotezione, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014.

L'articolo 4 del disegno di legge modifica il codice penale inserendovi – tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato – nuove fattispecie di terrorismo internazionale e – tra i delitti contro la personalità interna dello Stato – la fattispecie di terrorismo nucleare.

In particolare, la lettera *a*) dell'articolo 4 inserisce nel codice penale nuove fattispecie penali relative a condotte di finanziamento o sostegno del terrorismo internazionale. Viene istituita una figura autonoma di reato che punisce il finanziamento del terrorismo. Il disegno di legge inserisce infatti nel codice penale l'articolo 270-*quinquies*.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo) che punisce con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati – in tutto o in parte – al compimento di atti con finalità terroristica. La fattispecie penale trova applicazione al di fuori delle ipotesi di associazione con finalità di terrorismo (articolo 270-*bis*) e di organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo (articolo 270-*quater*.1) e indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi raccolti.

Segnala che nella formulazione della definizione di finanziamento si è tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, richiamata dall'articolo 1 della Convenzione del 16 maggio 2005, nonché dall'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Inoltre, si inserisce nel codice penale l'articolo 270-*quinquies*.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro) che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque sottrae, distrugge, disperde, sop-

prime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo internazionale.

La lettera *b*) dell'articolo 4 inserisce nel codice penale l'articolo 270-*septies*, con il quale è resa obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. Se la confisca di tali beni non è possibile, la disposizione autorizza la confisca per equivalente, cioè la confisca di altri beni di cui il reo ha disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto. La confisca non potrà riguardare i beni che appartengono a terzi estranei al reato.

La lettera *c*) dell'articolo 4 interviene sul capo del codice penale relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, per inserire la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare (articolo 280-*ter*).

L'articolo 5 del disegno di legge individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005. Conseguentemente, in relazione ai procedimenti penali per il delitto di atti di terrorismo nucleare, di cui all'articolo 280-*ter* c.p., dovranno essere effettuate le seguenti comunicazioni al Ministero:

il PM dovrà comunicare l'esercizio dell'azione penale;

il PM dovrà comunicare l'esecuzione di una misura di custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari), allegando copia dell'ordinanza;

l'autorità giudiziaria dovrà comunicare l'esito definitivo del procedimento e il luogo dove i beni sequestrati sono custoditi, nonché le modalità di loro conservazione.

Tutte queste informazioni dovranno essere trasmesse dal Ministro della giustizia agli Stati parte della Convenzione, tramite

il Segretario generale delle Nazioni Unite. Dell'ubicazione e conservazione dei beni sequestrati è data comunicazione anche al direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

L'articolo 6 disciplina la sorte dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare, prevedendo (comma 1) che l'autorità giudiziaria debba informare del sequestro il prefetto (e il Ministero della giustizia, come previsto dall'articolo 5, comma 4); che il prefetto debba a sua volta informare i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della salute, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio; che il prefetto, su parere dell'ISIN – Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, debba adottare i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi (eventualmente provvedendo autonomamente in caso d'urgenza).

Ricordo che l'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) è stato istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, di attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi) quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione.

I beni sequestrati sono conferiti alla Società gestione impianti nucleari (Sogin S.p.a.), in veste di operatore nazionale individuato dal decreto legislativo n. 52 del 2007, o all'ENEA, in veste di gestore del Servizio integrato previsto dallo stesso decreto legislativo (comma 2). Laddove si tratti di beni mobili da restituire ad altro Stato che sia parte della Convenzione internazionale, provvede il Ministero dello Sviluppo economico, sentiti, oltre che l'ISIN, anche i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente (comma 3).

L'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 230 del 1995, di attuazione di una serie di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, l'articolo 156-*bis* che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, della salute, delle infrastrutture e previo parere dell'ISIN, l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia. Il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 8 designa l'UIF – Unità di informazione finanziaria, istituita dal decreto legislativo n. 231 del 2007 sul riciclaggio, come autorità di intelligence finanziaria in base alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (Varsavia – 2005). L'autorità centrale prevista dalla medesima convenzione è individuata invece nel Ministero dell'economia e delle finanze.

In base al comma 2 – introdotto nel corso dell'esame in sede referente – il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza è individuato quale punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni, ai sensi del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (Riga – 2015); l'attività deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvederà mediante appositi provvedimenti legislativi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Presidente del Sindacato Italiano Balneari Lazio, Fabrizio Fumagalli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45
Audizione del Presidente dell'associazione Volare, don Franco De Donno e del referente per Roma dell'associazione Libera, Marco Genovese (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45

Lunedì 14 dicembre 2015. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 18.35.

Rosy BINDI, *presidente*, ricorda preliminarmente che l'ordine del giorno odierno reca lo svolgimento delle audizioni già previste nell'ambito della missione che una delegazione della Commissione ha svolto ad Ostia lo scorso 9 dicembre.

Propone pertanto che, se non vi sono obiezioni, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento interno, il resoconto stenografico della seduta odierna sarà conservato agli atti della Commissione come riservato, al pari dei resoconti di missione, fino a nuova deliberazione.

La Commissione concorda.

Audizione del Presidente del Sindacato Italiano Balneari Lazio, Fabrizio Fumagalli.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce, quindi, l'audizione di Fabrizio Fumagalli,

presidente del Sindacato Italiano Balneari Lazio.

Fabrizio FUMAGALLI, *presidente del Sindacato Italiano Balneari Lazio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Andrea VECCHIO (SCpI), Celeste COSTANTINO (SEL), nonché i senatori Franco MIRABELLI (PD), Stefano ESPOSITO (PD), Giuseppe LUMIA (PD), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il signor Fumagalli per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente dell'associazione Volare, don Franco De Donno e del referente per Roma dell'associazione Libera, Marco Genovese.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione di don Franco De Donno, Presi-

dente dell'associazione Volare, e di Marco Genovese, referente per Roma dell'associazione Libera, accompagnato da Davide Pati dell'Ufficio di Presidenza di Libera.

Don Franco DE DONNO, *presidente dell'associazione Volare*, e Marco GENOVESE, *referente per Roma dell'associazione Libera*, svolgono un intervento sul tema oggetto dell'audizione, cui fornisce un contributo anche Davide PATI, *dell'Ufficio di Presidenza di Libera*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Andrea VECCHIO (SCpI), Celeste COSTANTINO (SEL), nonché i senatori Franco MIRABELLI (PD), Stefano ESPOSITO (PD), ai quali rispondono gli auditi.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia Don Franco De Donno, presidente dell'associazione Volare, Marco Genovese, referente per Roma dell'associazione Libera, e Davide Pati dell'Ufficio di Presidenza di Libera per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Prima di togliere la seduta, avverte che, alla luce del fitto calendario dei lavori parlamentari di questa settimana, la programmata missione a Perugia è rinviata ad altra data.

Poiché inoltre è intenzione di alcuni componenti della Commissione presentare quanto prima un progetto di legge sui testimoni di giustizia, rinnova l'invito ai commissari presenti che lo desiderino a sottoscrivere tale progetto di legge.

La seduta termina alle 21.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti di Enel (*Svolgimento e conclusione*) 47

Lunedì 14 dicembre 2015. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 17.45.

Audizione di rappresentanti di Enel.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti dell'Enel. È presente l'ingegnere Giuseppe Molina, accompagnato dal dottor Giuseppe Meduri e dal dottor Alessandro Zerboni, che ringrazia per la presenza.

Giuseppe MOLINA, *rappresentante di Enel*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S) e Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE) nonché i deputati Miriam COMINELLI (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giuseppe MOLINA, *rappresentante di Enel*, Giuseppe MEDURI, *rappresentante di Enel*, e Alessandro ZERBONI, *rappresentante di Enel*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 19.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	140
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti 1.1, 9-bis.13, 16.293, 18.106, 28.92, 33.429, 33.430, 38.134, 40.80 e 43.70 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	248
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti 3.46, 4.259, 10.100, 16.294, 16.295, 18.107, 21.82, 21-ter.8, 24.82, 27.234, 27-quinquies.5, 28.93, 30.59, 32-ter.3, 33.431, 33.432, 33.433, 36.11, 37-bis.9, 39.48, 40.82, 41-bis.12 e 43.71 dei Relatori e relativi subemendamenti</i>)	293
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti 2.1, 3.1 e Tab. 2.8 del Governo</i>)	311
ALLEGATO 5 (<i>Emendamento 19.141 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	312
ALLEGATO 6 (<i>Emendamento 19.142 dei Relatori e relativi subemendamenti</i>)	323

SEDE REFERENTE

Lunedì 14 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianclaudio Bressa.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che la deputata Patrizia Maestri sottoscrive il subemendamento 0.1.1.1; il deputato Latronico sottoscrive l'emendamento De Girolamo 6.111, l'emendamento Terzoni 6.97 nuova formulazione e l'emen-

damento Lanfranco 8.3; il deputato Parini sottoscrive l'emendamento Sanna 9.47; il deputato Mazzoli sottoscrive l'emendamento Grassi 31.14; il deputato Garavini sottoscrive l'emendamento Pagano 17.60; la deputata Ascani sottoscrive l'emendamento Boccadutri 17.118 e il subemendamento Boccadutri 0.10.100.1; i deputati Latronico e Melilla sottoscrivono l'emendamento Vignali 17.123; i deputati Verini e Antezza sottoscrivono l'emendamento Schirò 25.55; il deputato Coppola sottoscrive l'emendamento Boccadutri 33.76 e il subemendamento Boccadutri 0.10.100.1; la deputata Bonomo sottoscrive il subemendamento Marcon 0.1.1.42; i deputati Rampi, Narduolo e Manzi sottoscrivono il subemendamento Vacca 0.1.1.84; i deputati Narduolo e Rampi sottoscrivono l'emendamento Marcon 0.1.1.42, la deputata Camani sottoscrive l'emendamento 19-bis.25; i deputati Ginato e Berretta sottoscrivono l'emendamento Camani 32.14; il deputato Capone sottoscrive l'emendamento 30.42 Carnevali; la deputata Carloni sottoscrive l'emendamento Di Salvo 12.57; la deputata Camani sottoscrive l'emendamento Ginato 19.5; la deputata Fregolent sottoscrive l'emendamento della deputata Giuliani 39.15; il deputato Placido sottoscrive l'emendamento della deputata Antezza 22.39 e della deputata Dorina Bianchi 22.21; il deputato Berretta sottoscrive l'emendamento della deputata Giuliani 39.15; la deputata Moretto sottoscrive l'emendamento Martella 33.128; il deputato Borghi sottoscrive l'emendamento Plangger 47.73, la deputata Sgambato sottoscrive l'emendamento Covello 40-ter.6; le deputate Sgambato e Rocchi sottoscrivono l'emendamento Piccione 16.88; i deputati Venitelli, Lenzi e Ginefra sottoscrivono l'emendamento Carnevali 30.42; il deputato Alfreider sottoscrive gli emendamenti Pagano 5.7 e Arlotti 5.14; il deputato Riccardo Gallo sottoscrive gli emendamenti Minardo 27-ter.3 e Pagano 22.9. Comunica inoltre che il deputato Causi ritira il suo subemendamento 0.39.48.1; la deputata Rubinato ritira il suo subemendamento 0.1.1.117; la deputata Mariani

ritira il suo emendamento 33.173; il deputato Sammarco ritira i suoi subemendamenti 0.19.141.19 e 0.19.141.18. Le deputate Piccione, Albanella, Burtone e Zappulla ritirano la propria firma dall'emendamento 16.88, che diventa a prima firma Sgambato.

Avverte inoltre che, con riguardo alle proposte emendative presentate dai relatori e dal Governo nel corso della seduta di ieri e pubblicate in allegato al *Bollettino delle Giunte e Commissioni* della seduta del 13 dicembre 2015, risultano inammissibili, in ragione della materia trattata, le seguenti:

6-bis.14 dei relatori, il quale con interpretazione autentica intende modificare il calcolo del corrispettivo delle aree cedute in proprietà dal comune, rendendo obbligatoria la vigente facoltà del comune stesso di abbatte il valore fino al 50 per cento;

27-bis.5 dei relatori, limitatamente al comma 257-ter, che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della prefettura dei provvedimenti di nomina e determinazione dei compensi degli amministratori e degli esperti emanati dai prefetti in caso di adozione, su proposta dell'ANAC, delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese finalizzate alla prevenzione della corruzione;

39.49 dei relatori, che proroga dal 1° gennaio 2016 al 1° luglio 2016 l'obbligo nel processo amministrativo di sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti processuali del giudice, dei suoi ausiliari, del personale di cancelleria e delle parti; inoltre, in coordinamento con la citata proroga, aggiunge all'articolo 13 delle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010 un comma 1-bis che, presso TAR e Consiglio di Stato prevede – a decorrere dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua le regole del processo amministrativo telematico, non ancora adottato, fino al 30 giugno 2016 – la graduale sperimentazione della nuova di-

disciplina secondo le modalità attuative stabilite dagli organi della giustizia amministrativa;

40.81 dei relatori, in quanto volto a modificare l'articolo 1, comma 354, della legge n. 228 del 2012 che reca la disciplina dei tassi di interesse per il recupero di aiuti di Stato illegittimi concessi sotto forma di sgravio in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia (Regolamento CE 794/2004, capo V). Tale emendamento, inoltre, riproduce gli effetti dell'emendamento Venittelli 40.30, già dichiarato inammissibile per estraneità di materia e per mancanza copertura nella seduta del 1° dicembre 2015, e successivamente, non riammesso in sede di ricorso;

28.91 del Governo, che introduce una deroga alla disciplina dell'acquisto di immobili pubblici (articolo 12, decreto-legge n. 98 del 2011) prevedendo che alla Scuola superiore della Magistratura non si applichino le disposizioni che subordinano la possibilità dell'acquisto di immobili alla prova documentale circa l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'operazione (articolo 12, comma 1-ter). L'emendamento è da ritenersi estraneo al contenuto proprio della legge di stabilità, in quanto recante una norma di carattere ordinamentale, nonché microsettoriale.

In conclusione, chiarisce che le restanti proposte emendative dei relatori e del Governo sono da ritenersi ammissibili in quanto riguardano materie già trattate nel corpo del disegno di legge di stabilità in esame.

Roberto SIMONETTI (LNA) manifesta perplessità in ordine al giudizio di ammissibilità relativo all'emendamento 43.71 dei relatori, che disciplina i piani di sviluppo aeroportuale degli aeroporti finanziati o cofinanziati dallo Stato e considerati di interesse nazionale. Evidenzia come tale proposta emendativa abbia carattere procedurale, in particolare nella parte in cui prevede, apportando modifiche alle venti regole paesaggistiche e urbanisti-

che, che il parere favorevole espresso dalle regioni interessate sui piani di sviluppo degli aeroporti comprende e assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica e paesaggistica delle singole opere inserite nei piani stessi. Contesta, in particolare, la disposizione di cui al comma 495-*quater*, volta a prevedere che, in assenza dell'espressione del parere delle regioni interessate, il Consiglio dei ministri possa procedere, in difformità alla procedura ordinaria, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Nel rilevare come tale disposizione possa prestarsi a scelte arbitrarie da parte dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, ricorda, in particolare, la vicenda relativa al prolungamento della pista dell'aeroporto di Firenze, la cui realizzazione risulta attualmente sospesa a causa di ulteriori chiarimenti richiesti dai competenti organi di valutazione ambientale e i cui giudizi, qualora entri in vigore la disposizione in commento, potranno essere facilmente superati.

Laura CASTELLI (M5S) chiede chiarimenti in ordine ai giudizi di inammissibilità testé resi dal presidente, ritenendo che, a suo avviso, analoga valutazione negativa avrebbero dovuto ricevere anche altre proposte emendative presentate nella seduta di ieri dai relatori e dal Governo, per le quali è da ravvisare una estraneità di materia rispetto al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità. Evidenzia infatti come gran parte delle proposte emendative in esame, giudicate ammissibili, abbiano in realtà natura ordinamentale o microsettoriale e non rispettino i criteri fissati dalla legge di contabilità pubblica. Nel lamentare una mancanza di oggettività nel giudizio di ammissibilità degli emendamenti da parte del Presidente, chiede che tutte le proposte emendative in esame – ed in particolare l'emendamento 1.1 del Governo – siano correlate da una relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Da ultimo, nel segnalare come gran parte delle proposte emendative in discussione non sia accompagnata dalla

relativa relazione tecnica, chiede, con riguardo all'emendamento 43.71 dei relatori, che siano chiaramente elencate le infrastrutture interessate da tale disposizione.

Maino MARCHI (PD) chiede al presidente di riconsiderare il parere di inammissibilità sull'emendamento 6-bis.14 dei relatori, pur rimettendosi, in ogni caso, alle sue valutazioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, si dichiara disposto ad approfondire le motivazioni dei giudizi di inammissibilità su emendamenti specifici, ma rileva che tali giudizi dipendono dalla riconducibilità o meno degli emendamenti stessi all'impianto del disegno di legge di stabilità, senza la considerazione degli effetti, anche indiretti, che gli emendamenti possano recare. Conferma quindi i pareri espressi sugli emendamenti riferiti alla sezione 1 e, rivolgendosi all'onorevole Marchi, rileva che un emendamento di tenore analogo a quello dell'emendamento 6-bis.14 dei relatori è già stato dichiarato inammissibile. Si riserva comunque di svolgere un ulteriore approfondimento sulla questione.

Dà quindi conto delle sostituzioni.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega relatore Paolo Tancredi, esprime i pareri sugli emendamenti relativi alle sezioni da 2 a 8 del fascicolo principale. In particolare, fa presente che rimane accantonato l'emendamento Librandi 4.119, ai fini di una sua riformulazione, come anche l'emendamento Sammarco 4.110. Esprime parere contrario sugli emendamenti Fraccaro 4.189, Grimaldi 4.55, Alberti 4.179. Esprime parere favorevole sull'emendamento Guidesi 4.101, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sull'emendamento Guidesi 4.104 e invita al ritiro dell'emendamento De Girolamo 4.37, in quanto relativo al tema già trattato delle calamità naturali e quindi assorbito dagli emendamenti approvati. Esprime parere favorevole all'emendamento Sottanelli

4.118, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) e parere contrario sull'emendamento Sandra Savino 4.29. Invita al ritiro dell'emendamento Misiani 4-ter.1, altrimenti il parere è contrario. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Vignali 4-quater.9, Matarrese 4-quater.10 e Marchi 4-quater.12, ai fini di una loro riformulazione. Esprime parere favorevole sull'emendamento Latronico 4-quater.17, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Paola Bragantini 4-sexies.7 ed invita al ritiro dell'emendamento De Girolamo 4-sexies.5, in quanto relativo al tema già trattato delle calamità naturali e quindi assorbito dagli emendamenti approvati. Fa presente che rimangono accantonati gli emendamenti Guidesi 5.9 e 5.10 e Lo Sacco 5.55, al fine di approfondire i temi da essi trattati quando sarà esaminato l'emendamento 1.1 del Governo in materia di sicurezza. Fa presente, inoltre, che rimangono accantonati gli emendamenti Pagano 5.7 e Arlotti 5.14, ai fini di un approfondimento della questione dei lavoratori stagionali. Fa presente, quindi, che rimangono accantonati gli emendamenti Librandi 6.54, Baldelli 6.19, Russo 6.36, Simonetti 6.31 e Baldelli 6.20, al fine di approfondire i temi da essi trattati quando sarà esaminato l'emendamento 1.1 del Governo in materia di sicurezza. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 6.56 e Petrini 6.57, purché riformulati nei termini che si riserva a breve di illustrare. Esprime parere favorevole sull'emendamento De Girolamo 6.111, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) e fa presente che rimangono accantonati gli emendamenti Terzoni 6.97 e Zanin 6.66, ai fini di una loro riformulazione. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Laffranco 8.3 e Marco Di Maio 8.45, in materia di cooperative artigiane, purché riformulati identicamente nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Fa quindi presente che l'emendamento Fantinati 8.30 rimane accantonato.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fraccaro 4.189 e Grimoldi 4.55.

Dino ALBERTI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 4.179, chiede ai relatori di dettagliare i motivi del parere contrario da loro espresso. L'emendamento, infatti, modificando il testo originario del disegno di legge di stabilità, limita a tre anni la sospensione del versamento della TASI per gli immobili non locati o non venduti, restringendo inoltre la platea degli immobili oggetto della sospensione a quelli con una prestazione energetica migliore del 50 per cento rispetto ai limiti di legge. La ripresa dei versamenti è prevista alla scadenza del triennio per gli immobili rimasti invenduti. A suo avviso, si tratta di un emendamento coerente anche con le conclusioni della recente Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici. Le stesse motivazioni riguardano il suo emendamento 4.179, che introduce il medesimo meccanismo sospensivo con riferimento al versamento dell'IMU.

Rocco PALESE (Misto-CR) interviene per sottoscrivere l'emendamento Alberti 4.179 e segnala che il suo emendamento 27.201 non compare erroneamente nel fascicolo degli emendamenti segnalati, pur riguardando un impegno del Governo su un progetto di ricerca presentato alla recente Conferenza di Parigi sul clima.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento segnalato dall'onorevole Palese 7.201, per un errore materiale, non è stato compreso nel fascicolo dei segnalati.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega relatore Paolo Tancredi, rispondendo all'onorevole Alberti, rileva che la contrarietà del parere al suo emendamento 4.179 discende dall'eccessiva penalizzazione della sopratassa da versare

dopo il triennio ed osserva che la mancata vendita dell'immobile non sempre è riconducibile alla volontà del proprietario.

Dino ALBERTI (M5S) propone di riformulare il suo emendamento 4.179, sopprimendo la previsione della sopratassa.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, mantiene il parere contrario, in considerazione della macchinosità del meccanismo previsto, che rende l'emendamento di difficile applicazione.

La Commissione respinge l'emendamento Alberti 4.179.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, rileva che l'emendamento Guidesi 4.101, come riformulato, è finalizzato a premiare i comuni virtuosi che, relativamente all'anno 2015, hanno ridotto l'aliquota di base della TASI sull'abitazione principale. Rileva, inoltre, che non è stato possibile estendere il riferimento alle seconde case per la mancanza di dati necessari.

Roberto SIMONETTI (LNA), Barbara SALTAMARTINI (LNA), Maino MARCHI (PD) e Mauro GUERRA (PD) sottoscrivono l'emendamento Guidesi 4.101 e ne accettano la riformulazione proposta dai relatori.

La Commissione approva l'emendamento Guidesi 4.101, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Roberto SIMONETTI (LNA) sottoscrive l'emendamento Guidesi 4.104 e lo ritira.

Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che l'emendamento De Girolamo 4.37 risulta assorbito dall'approvazione delle precedenti proposte emendative riferite all'articolo 26, che forniscono un quadro di sistema rispetto ai rinvii degli adempimenti fiscali da parte dei soggetti residenti in territori colpiti da calamità naturali.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, nell'illustrare la riformulazione dell'emendamento Sottanelli 4.118, sottolinea che essa è volta a dare certezza al pagamento degli oneri previdenziali.

Il viceministro Enrico MORANDO ricorda che la proposta emendativa in esame riprende un testo lungamente elaborato dalle Commissioni competenti di Camera e Senato e fa presente che la riformulazione aggiunge una clausola riguardo agli oneri previdenziali volta ad eliminare eventuali problemi di transizione dal vecchio al nuovo regime.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno accolto la riformulazione dell'emendamento Sottanelli 4.118.

La Commissione approva l'emendamento Sottanelli 4.118, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) chiede le motivazioni del parere contrario sull'emendamento Sandra Savino 4.29, che potrebbe invece ritenersi assorbito dall'approvazione di precedenti proposte emendative.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che l'emendamento Sandra Savino 4.29 si può ritenere assorbito solo in parte.

La Commissione respinge l'emendamento Sandra Savino 4.29.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Misiani 4-ter.1 è stato ritirato.

La Commissione approva l'emendamento Paola Bragantini 4-sexies.7 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento De Girolamo 4-sexies.5 è stato ritirato.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento De Girolamo 6.111 e ne accoglie la riformulazione proposta dai relatori.

La Commissione approva l'emendamento De Girolamo 6.111, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la riformulazione dell'emendamento Terzoni 6.97.

Rocco PALESE (Misto-CR), Generoso MELILLA (SI-SEL), Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALA-MAIE), Barbara SALTAMARTINI (LNA), Gianfranco LIBRANDI (SCpI), Giovanni PALLADINO (SCpI), Alberto GIORGETTI (FI-PdL), Luca PASTORINO (Misto-AL-P), Enrico BORGHI (PD) e Gianluca BENAMATI (PD) sottoscrivono l'emendamento Terzoni 6.97.

La Commissione approva l'emendamento Terzoni 6.97, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, fa presente che la riformulazione degli emendamenti Laffranco 8.3 e Marco Di Maio 8.45 è volta ad espungere la copertura finanziaria, non necessaria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno accolto la riformulazione degli emendamenti Laffranco 8.3 e Marco Di Maio 8.45.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Laffranco 8.3, come riformulato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Laffranco 8.3 e Marco Di Maio 8.45, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, nel rendere i pareri sulle proposte emendative riferite alle sezioni da 9 a 12, esprime parere favorevole sull'emendamento Sanga 9.44, a

condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*). Fa presente che rimangono accantonati gli emendamenti Scanu 9.126, Latronico 9.151, Rabino 9.70. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Vecchio 9.76, esprimendo altrimenti parere contrario. Fa presente che rimangono accantonati altresì gli emendamenti Fantinati 9.103 e Francesco Sanna 9.47. Esprime parere contrario sull'emendamento Luigi Gallo 10.53. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Pagano 10.39, Benamati 10.45 e Anzaldi 10.78, assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 10.99 del Governo. Fa presente che rimane accantonato l'emendamento Castricone 10.98, che ha ad oggetto disposizioni non pertinenti al canone RAI. Fa presente che gli identici emendamenti Peluffo 10.43 e 10.93 della VII Commissione, come anche l'emendamento Sammarco 10.44, risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 10.99 del Governo. Fa presente che l'emendamento Fregolent 10.3 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 10.99 del Governo. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Laforgia 10.67, esprimendo altrimenti parere contrario. Fa presente che gli identici emendamenti Peluffo 10.92 e Pagano 10.97 devono considerarsi assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.99 del Governo. Invita quindi i presentatori al ritiro degli emendamenti Altieri 10.81 e Caparini 10.15. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pagano 10-bis.6, Meta 10-bis.17, Boccadutri 10-bis.19 e Peluffo 10-bis.18, a condizione che vengano riformulati nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*). Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Castricone 11.61, esprimendo altrimenti parere contrario. Fa presente che rimangono accantonati gli emendamenti Pizzolante 12.20, gli identici emendamenti Simonetti 12.19, Di Salvo 12.57 e 12.112 della XI Commissione.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Simonetta RUBINATO (PD) accoglie la riformulazione dell'emendamento Sanga 9.44, di cui è cofirmataria.

Rocco PALESE (Misto-CR), Cosimo LATRONICO (Misto-CR) e Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottoscrivono l'emendamento Sanga 9.44, come da ultimo riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Sanga 9.44, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Vecchio 9.76.

Mirella LIUZZI (M5S), intervenendo sull'emendamento Luigi Gallo 10.53, fa presente che esso è volto ad emettere due distinti bollettini, uno per l'energia elettrica e uno per il canone RAI, ai fini di una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Non comprende pertanto le motivazioni del parere contrario, trattandosi di una modifica di modesto rilievo, che peraltro non comporta oneri.

La Commissione respinge l'emendamento Luigi Gallo 10.53.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Pagano 10.39, Benamati 10.45 e Anzaldi 10.78, gli identici emendamenti Peluffo 10.43 e 10.93 della VII Commissione, nonché l'emendamento Sammarco 10.44 devono intendersi assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.99 del Governo. Avverte, altresì, che l'emendamento Fregolent 10.3 risulta precluso a seguito dell'approvazione del medesimo emendamento.

Francesco LAFORGIA (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 10.67, invitando il Governo ad assumere un'iniziativa sui temi da esso affrontati, che sollecitano una revisione complessiva anche a livello sovranazionale della normativa fiscale.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel far presente che, al momento, il Governo non è in grado di accogliere la proposta formulata nell'emendamento Laforgia 10.67, rileva che il tema della tassazione dell'economia digitale sarà oggetto di iniziativa governativa sia sul piano nazionale sia su quello europeo al fine di definire entro l'anno 2016 i termini essenziali di una soluzione. Segnala, inoltre, che, per quanto attiene alla fatturazione elettronica vi è la possibilità per il Governo di intervenire in sede di adozione di disposizioni integrative e correzione del decreto legislativo in materia. Fa presente, in questo contesto, che un intervento volto a prevedere l'obbligatorietà del ricorso alla fatturazione elettronica potrebbe essere suscettibile di determinare una emersione di base imponibile IVA, che potrebbe comportare una disattivazione almeno parziale delle clausole di salvaguardia ancora previste a partire dal 2018. Nel ricordare, tra l'altro, che la questione è stata oggetto di un ordine del giorno accolto al Senato, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 10.67, ribadendo che le soluzioni proposte sono sostanzialmente condivise dal Governo e dalla maggioranza, ma necessitano ulteriori approfondimenti, anche sul piano tecnico.

Giulio MARCON (SI-SEL) sottoscrive l'emendamento Laforgia 10.67, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sullo stesso, lamentando, inoltre, che, già l'anno scorso era stato approvato un ordine del giorno sulla medesima materia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel manifestare condivisione sul contenuto dell'emendamento Laforgia 10.67, considerato, altresì, l'impegno manifestato dal rappresentante del Governo di intervenire sulla questione, invita i colleghi a non insistere per la votazione della proposta emendativa. Ricorda peraltro come a livello europeo sia ormai maturata una comune sensibilità su questi temi, segnalando in particolare la chiara presa di posizione dell'OCSE e i dibattiti svoltisi nell'ambito del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea.

Giulio MARCON (SI-SEL) tenendo presente che il suo gruppo ha già presentato un'ulteriore proposta emendativa sulla stessa materia, dichiara che non insisterà per la votazione dell'emendamento Laforgia 10.67, da lui sottoscritto.

Francesco LAFORGIA (PD), a fronte dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo, che ha assicurato che il Governo intende intervenire sulla questione nel corso del prossimo anno, ritira l'emendamento 10.67, auspicando che finalmente sia possibile introdurre modifiche alla normativa fiscale che giudica non più rinviabili.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), nel condividere il contenuto dell'emendamento Laforgia 10.67 testé ritirato dai presentatori, osserva che, nonostante l'impegno costante della Commissione sui temi della tassazione dell'economia digitale, non sembra che tali questioni rientrino tra le priorità del Governo, che ne rinvia costantemente l'esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Peluffo 10.92 e Pagano 10.97 devono intendersi assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.99 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Altieri 10.81 e Caparini 10.15.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la nuova formulazione degli identici emendamenti Pagano 10-bis.6, Meta 10-bis.17, Boccadutri 10-bis.19 e Peluffo 10-bis.18, proposta dai relatori, è stata accettata dai presentatori.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Pagano 10-bis.6, come da ultimo riformulato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pagano 10-bis.6, Meta 10-bis.17, Boccadutri 10-bis.19 e Peluffo 10-bis.18, così come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Castricone 11.61 è stato ritirato dai presentatore. Avverte, altresì, che è in distribuzione la nuova formulazione degli identici emendamenti Vignali 6.56 e Petrini 6.57 (*vedi allegato 1*).

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), considerata l'ampiezza della nuova formulazione proposta, chiede una breve sospensione della seduta al fine di poterne valutare meglio la portata e verificarne l'impatto in termini finanziari.

Maino MARCHI (PD), pur ritenendo comprensibile l'esigenza prospettata dal collega Alberto Giorgetti, fa presente che la nuova formulazione degli identici emendamenti Vignali 6.56 e Petrini 6.57 determina un incremento di gettito e non necessita, pertanto, di copertura finanziaria.

La seduta, sospesa alle 12.55, riprende alle 13.10.

Il viceministro Enrico MORANDO, considerato che il deputato Alberto Giorgetti ha richiesto chiarimenti in ordine al contenuto della nuova formulazione degli identici emendamenti Petrini 6.57 e Vignali 6.56, relativi ai contratti di locazione finanziaria di immobili da adibire ad abitazione principale, e a suoi effetti finanziari, sottolinea in primo luogo come tale proposta determini, complessivamente, un effetto positivo in termini di gettito. Rileva infatti come, sebbene vi sia un effetto negativo derivante dal minor gettito in termini di imposizione diretta, crescente nel tempo, esso sarà più che compensato dal maggior gettito in termini di imposizione indiretta.

Daniele PESCO (M5S), nel condividere sostanzialmente lo spirito delle proposte emendative, come riformulate, esprime tuttavia il timore che le banche puntino in modo deciso sul contratto di locazione finanziaria di immobili, il quale garantisce l'effetto di un aumento del loro patrimonio immobiliare, a scapito della stipula dei contratti di mutuo ipotecario ordinari. Nel

sottolineare come ciò potrebbe verificarsi, in primo luogo, nei confronti dei giovani e di coloro che non sono in grado di offrire idonee garanzie patrimoniali, esprime quindi le sue perplessità circa le possibili ricadute negative per i cittadini, i quali, stipulando tale genere di contratti di finanziamento, si troverebbero ad essere in sostanza affittuari degli immobili che intendono acquistare.

Raffaello VIGNALI (AP), con riferimento all'intervento del deputato Pesco, osserva come le proposte emendative in esame, come riformulate, intendano introdurre misure a favore dei giovani che non hanno la possibilità di accedere a contratti di mutuo ipotecario, mettendo a disposizione degli istituti finanziari una ulteriore forma di finanziamento bancario. A tale proposito segnala infatti come, a differenza degli ordinari contratti di mutuo, i contratti di locazione finanziaria di immobili non comporterebbero per le banche tempi lunghi e costi elevati per il recupero del patrimonio immobiliare né avrebbero effetti sulla quantificazione del loro patrimonio. Alla luce di ciò ritiene che gli istituti risulterebbero incentivati a erogare maggiori finanziamenti, con conseguente sostegno a quanti al momento non accedono al mercato dei mutui e con positivi effetti in termini di ripresa del mercato immobiliare nel nostro Paese.

Raccomanda quindi l'approvazione degli identici emendamenti in esame, i quali recano l'introduzione di una misura che avrà effetti positivi non soltanto per le fasce di popolazione più giovani, ma anche a beneficio dell'intera economia del Paese.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le deputate Rubinato e Cenni sottoscrivono l'emendamento Petrini 6.57, come da ultimo riformulato, e il deputato Abrignani sottoscrive l'emendamento Vignali 6.56, come da ultimo riformulato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Petrini 6.57 e Vignali 6.56, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative accantonate riferite alle sezioni 15 e 16, segnala la necessità che esse rimangano ancora accantonate, ai fini di una loro più compiuta valutazione.

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente come, ai fini di un più ordinato prosieguo dell'esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge di stabilità, sarebbe opportuno che la presidenza sospendesse la seduta in attesa delle nuove formulazioni che i relatori e il Governo si apprestano a predisporre sulle proposte emendative accantonate.

Giovanni PALLADINO (SCpI) invita la presidenza a considerare la possibilità di passare all'esame dell'emendamento Rabinò 9.70, di cui è cofirmatario, in quanto gli risulta che i relatori ed il Governo avrebbero concordato su una proposta di sua riformulazione.

Rocco PALESE (Misto-CR) si associa alla richiesta formulata dalla deputata Castelli, chiedendo di passare all'esame delle sole sezioni per le quali i relatori ed il Governo abbiano concordato i pareri di competenza e le eventuali proposte di riformulazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, alla luce delle osservazioni sollevate e ai fini di un più lineare svolgimento dei lavori, dispone la sospensione della seduta fino alle ore 14.30.

La seduta, sospesa alle 13.30, riprende alle 14.45.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione riprenderà l'esame delle proposte emendative accantonate relative alle sezioni 15 e 16.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, intervenendo anche a nome del collega Tancredi, con riferimento alle proposte emendative riferite alla sezione 15, rappresenta l'esi-

genza di mantenere accantonati gli emendamenti Laforgia 15.38, Capua 15.8 e Dambruoso 15.9.

Con riferimento alle proposte emendative riferite alla sezione 16, conferma la richiesta di mantenere accantonati l'emendamento Rocchi 16.117, gli identici emendamenti Ferrari 16.99 e 16.289 della I Commissione, gli emendamenti Carocci 16.115, Campana 16.65, Causi 16.95, Abrignani 16.76, nonché gli identici emendamenti Scanu 16.64 e Pili 16.225.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Marchi 16.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Formula, invece un invito al ritiro degli identici emendamenti Dellai 16.213 e Alfreider 16.238, degli emendamenti Marchi 16.3 e Incerti 16.56, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Esprime, infine, parere contrario sugli identici emendamenti Mazziotti Di Celso 16.68 e 16.291 della I Commissione e sugli identici emendamenti Palazzotto 16.145 e Fassina 16.280.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme ai relatori. Precisa, con riferimento al contenuto dell'emendamento Incerti 16.56, che il Governo ha intenzione quanto prima di affrontare la questione individuando all'uopo un'idonea copertura, non rinvenibile in questa sede, al fine di sanare il grave danno che ha subito il personale docente, coinvolto nel processo di mobilità con l'INPS, la cui pensione, per ragioni di carattere tecnico, risulta fortemente decurtata. Segnala, infatti, che gli oneri sono sensibilmente maggiori rispetto a quelli indicati nella proposta emendativa.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Dellai 16.216 è stato ritirato dal presentatore e che l'emendamento Alfreider 16.239 si intende respinto ai fini di consentirne la ripresentazione in Assemblea. Prende atto, quindi, che la nuova formulazione dell'emendamento Marchi 16.2 è stata accettata dal presentatore.

La Commissione approva l'emendamento Marchi 16.2, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Antonio MISIANI (PD) invita il Governo a rivedere il parere espresso sull'emendamento Marchi 16.3, del quale richiama le finalità, richiamando l'esigenza di una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle province, al fine sia di tutelare i lavoratori interessati sia di assicurare la continuità dei servizi assicurati alla cittadinanza.

Il viceministro Enrico MORANDO conferma l'invito al ritiro dell'emendamento Marchi 16.3, sottolineando il suo carattere asistematico.

Maino MARCHI (PD), pur cogliendo le criticità rappresentate dal collega Misiani, ritira l'emendamento a sua prima firma 16.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Mazziotti Di Celso 16.68 e 16.291 della I Commissione, nonché gli identici emendamenti Palazzotto 16.145 e Fassina 16.280.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Incerti 16.56 è stato ritirato dai presentatori.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, intervenendo anche a nome del collega Tancredi, con riferimento alle proposte emendative accantonate riferite alla sezione 17 propone nuove formulazioni dell'emendamento Vignali 17.123 e degli identici emendamenti Boccadutri 17.118 e Palese 17.119 (*vedi allegato 1*). Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Lupi 17.43.

Segnala, poi, la necessità che permangano accantonati gli identici emendamenti Crimi 17.76, 17.189 della VII Commissione, gli identici emendamenti Di Gioia 17.171 e Mongiello 17.194, gli identici emendamenti Ghizzoni 17.103 e 17.190 della VII Commissione, nonché gli emendamenti Vignali 17.125, Vaccaro 17.19, Pagano 17.60 e Sanga 17.40.

Invita, infine, al ritiro dell'emendamento Gigli 17.117 e degli identici emendamenti D'Ottavio 17.98 e 17.193 della VII Commissione, avvertendo che, altrimenti, il parere su tali proposte emendative deve intendersi contrario.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di comprendere la logica degli accantonamenti, che cercano di non frazionare la trattazione della medesima materia, ma evidenzia che, nonostante la Commissione stia ormai lavorando da diversi giorni, bisogna affrontare ancora alcune importanti questioni. Non ritiene, pertanto, che in questa fase sia possibile continuare ad accantonare emendamenti che riguardano materie eterogenee, anche perché tale andamento dei lavori non corrisponde agli accordi presi tra i gruppi parlamentari e non comprende, pertanto, come la Commissione possa continuare i lavori secondo la programmazione stabilita.

Chiede, quindi, di capire le modalità di lavoro che la maggioranza e il Governo intendano seguire prima di proseguire oltre nella seduta.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), nell'associarsi nelle considerazioni svolte dal collega Alberto Giorgetti, sottolinea che la pazienza fin qui dimostrata dal suo gruppo ha un limite e che l'atteggiamento fin qui adottato dalla maggioranza e dal Governo non potrà essere sostenuto oltre.

Francesco BOCCIA, *presidente*, evidenzia come, passando da una sezione all'altra del fascicolo degli emendamenti segnalati, è naturale che si debbano necessariamente accantonare alcune proposte emendative che verranno esaminate nel momento in cui saranno affrontati temi fondamentali quali quelli della sicurezza e della cultura, trattati dagli emendamenti del Governo, o saranno riprese in considerazione non appena i relatori saranno

pronti a proporre eventuali riformulazioni. Pur comprendendo le difficoltà segnalate dai colleghi circa la difficoltà di seguire i continui cambi di argomento, ritiene che non sia opportuno riaprire continuamente la discussione sul metodo di esame adottato, non essendo possibile individuarne uno migliore.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel ribadire la necessità che siano effettivamente esaminati anche gli emendamenti delle opposizioni, osserva che sarebbe stato preferibile non interrompere l'esame delle proposte segnalate dai gruppi per dare priorità alle proposte emendative via via presentate dai relatori e dal Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ribadisce la necessità che vengano preliminarmente esaminati gli emendamenti accantonati relativi alla sezione 17, in materia di università, scuola e ricerca, prima di passare all'esame delle proposte emendative del Governo e dei relatori.

Francesco CARIELLO (M5S), con riferimento alla procedura di esame delle residue proposte emendative, chiede se sia possibile disporre di una lista degli emendamenti accantonati e di un elenco di quelli per i quali sono state effettuate proposte di riformulazione e che quindi sono pronti per essere esaminati dalla Commissione. Ciò consentirebbe ai deputati interessati di essere presenti al momento della votazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, conferma quanto già dichiarato in ordine all'organizzazione dei lavori della giornata odierna, ribadendo che, dopo la pausa per le votazioni del Parlamento in seduta comune, si dovrebbe procedere alla votazione dell'emendamento 1.1 del Governo e dei relativi subemendamenti.

Fabio MELILLI, *relatore*, ribadisce l'opportunità di proseguire l'esame delle proposte emendative riferite alla sezione 17.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le nuove formulazioni dell'emendamento Vignali 17.123 e degli identici emendamenti Boccadutri 17.118 e Palese 17.119 sono state accettate dai presentatori. Fa presente, altresì, che il deputato Palese ha sottoscritto l'emendamento Vignali 17.123, come da ultimo riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 17.123, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Antimo Cesaro 17.74 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Lupi 17.43 (*vedi allegato 1*), respinge l'emendamento Gigli 17.117 e approva gli identici emendamenti Boccadutri 17.118 e Palese 17.119, come da ultimo riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento D'Ottavio 17.98 è stato ritirato dai presentatori, mentre l'emendamento 17.193 della VII Commissione deve intendersi respinto al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Essendo imminente l'avvio della chiama dei deputati per l'elezione dei giudici della Corte costituzionale, sospende, quindi, la seduta, che riprenderà al termine della seconda chiama dei deputati.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 18.05.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il carattere meramente propagandistico di gran parte delle misure previste nella manovra economica in discussione. Alla luce del probabile slittamento dei lavori dell'Assemblea, in una condizione di costante incertezza sul prosieguo dei lavori della Commissione, ritiene che tutto ciò sia addebitabile unicamente alla situazione di

stallo che sta attraversando il Governo, a fronte di una totale disponibilità delle forze politiche di opposizione che, lungi dal porre in essere manovre ostruzionistiche, con responsabilità si sono fatte carico di presentare sostanziali proposte alternative.

Nell'esprimere un giudizio fortemente negativo sull'inserimento delle più disparate proposte all'interno dei provvedimenti economici varati dal Governo, divenuti, ormai, provvedimenti *omnibus*, ritiene improduttivo procedere stancamente e rinviare ad nutum l'inizio dell'iter dei provvedimenti in esame in Assemblea e, pertanto, propone di affrontare in quella sede le proposte emendative non ancora esaminate dalla Commissione, anche al fine di evitare che il Governo ponga la questione di fiducia su un testo totalmente differente da quello originario, comprimendo eccessivamente i tempi di discussione. Fa appello, quindi, alla sensibilità del presidente e al suo ruolo di mediatore, al fine di evitare che la manovra finanziaria in esame, che ritiene finanziata in *deficit*, sia poi sottoposta a un voto parlamentare di fiducia, rivelandosi un danno per il Paese e, soprattutto, per le giovani generazioni.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori e in considerazione del fatto che non sono state ancora affrontate dalla Commissione questioni di primaria importanza come la sicurezza, il *welfare* e le pensioni, che stanno a cuore a tutto il Paese, si associa alla richiesta formulata dall'onorevole Alberto Giorgetti in ordine all'opportunità di sospendere la discussione in Commissione, al fine di affrontare le questioni più rilevanti direttamente in Assemblea. Evidenzia, inoltre, che, responsabilmente, i gruppi di opposizione si sono resi disponibili a soddisfare le innumerevoli richieste della maggioranza, senza mai assumere intendimenti ostruzionistici.

Laura CASTELLI (M5S) stigmatizza le continue inversioni di marcia che il Governo e la sua maggioranza stanno impo-

nendo alla manovra economica in discussione, che, ormai, si sostanzia in provvedimenti a suo giudizio *omnibus*. Ritiene indispensabile, a questo punto, attendere una pronuncia motivata dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulle radicali modifiche alle quali il provvedimento è stato sinora sottoposto.

Maino MARCHI (PD) riconduce alla normalità il percorso sinora seguito dalla Commissione, pur evidenziando la sussistenza di situazioni a carattere straordinario che hanno giustificato radicali interventi, con riferimento, ad esempio alla sicurezza sul versante internazionale.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che l'Ufficio parlamentare di bilancio debba al più presto pronunciarsi su tutte le modifiche sinora intervenute al testo originario dei provvedimenti in esame. Giudica plausibile la proposta, formulata dall'onorevole Alberto Giorgetti, di affrontare le tematiche più rilevanti direttamente in Assemblea, stigmatizzando i continui accantonamenti e le frequenti sospensioni, unitamente alla presentazione di un'ingente quantità di subemendamenti. Auspica, quindi, che il Governo, con responsabilità, si dimostri disponibile a concludere l'esame dei provvedimenti, proseguendone l'esame nel corso di tutta la notte.

Giulio MARCON (SI-SEL) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi in ordine sia all'opportunità di proseguire con i lavori della Commissione ad oltranza, anche nel corso della notte, al fine di concludere nel più breve tempo possibile l'esame dei provvedimenti, sia alla necessità di una pronuncia dell'Ufficio parlamentare di bilancio in ordine ai radicali cambiamenti intervenuti sul testo originario, con riferimento ai quali appare necessario verificare la coerenza con i rimedi individuati a livello nazionale ed europeo.

Vincenzo CASO (M5S), nel condividere le osservazioni sin qui svolte dai colleghi, ritiene che l'emendamento 1.1 del Governo

sia da considerare inammissibile, alla stregua dei numerosi subemendamenti ad esso riferiti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiarandosi grande sostenitore della funzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, diventato in poco tempo un punto di riferimento come autorità terza, rileva la correttezza della procedura seguita nella seduta di ieri con la lettura in Commissione da parte del viceministro Morando della comunicazione sull'utilizzo degli ulteriori margini di flessibilità del saldo di indebitamento netto. Ovviamente, l'impatto di tale utilizzo sarà oggetto della valutazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio e tale valutazione discussa in Assemblea dalla maggioranza e dalla opposizione. Ricorda che, su tale possibilità, la Commissione europea non ha mai espresso esplicitamente la sua contrarietà né la sua approvazione. Si tratta, infatti, di una decisione del Governo su cui la Commissione europea si esprimerà in primavera. Ribadisce che le procedure seguite sono corrette e che le valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio non possono incidere sull'*iter* di approvazione del disegno di legge di stabilità.

Osserva quindi che l'onorevole Marchi, sintetizzando, ha ricordato che sulla seconda lettura del disegno di legge di stabilità normalmente si scaricano tutte le aspettative del Paese, ma, a suo avviso, spesso le iniziative del Governo in tale fase nascono, per esempio, dall'inerzia delle pubbliche amministrazioni, che possono portare anche all'apertura di procedure di infrazione, eventualità da scongiurare con la presentazione di specifici emendamenti in tale sede.

Nel ricordare poi che nel 2016 si approverà per la prima volta la legge di bilancio unificata secondo quanto previsto dalla legge sul pareggio di bilancio, auspica che, in tale occasione, possa dimostrarsi tutta la coerenza delle forze politiche e del Governo espressa nel corso della specifica indagine conoscitiva delle Commissioni bilancio di Camera e Senato sulla riforma del bilancio. Propone, pertanto, di prose-

guire nella seduta per giungere al chiarimento di tutte le questioni rimaste in sospeso, dichiarandosi certo che il Governo in Assemblea dimostrerà la stessa disponibilità alla discussione dimostrata in Commissione.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) eccepisce la disparità di trattamento riservata dalla presidenza alle opposizioni. Infatti, se è vero che gli emendamenti sono ammissibili se sono coerenti con i saldi di finanza pubblica, è anche vero che al Governo è stata data la possibilità di modificarli. Pertanto, non condivide l'opinione del presidente sul carattere produttivo e partecipato del lavoro svolto in Commissione.

Francesco CARIELLO (M5S) osserva che, se è vero che nella nota letta nella seduta di ieri dal viceministro Morando si fa riferimento alla utilizzazione dei margini di flessibilità, tuttavia nulla è detto sul percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine da raggiungere nel 2018, a differenza di quanto invece riportato nella Nota di aggiornamento al DEF. Il viceministro non ha chiarito, infatti, se e in che misura tale utilizzo possa impattare sull'indebitamento strutturale. Si tratta, tuttavia, di una questione che dovrà essere valutata dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha già dichiarato la sua disponibilità.

Renato BRUNETTA (FI-PdL) rileva l'asimmetrico comportamento della presidenza, che ha dichiarato ammissibili gli emendamenti del Governo e della maggioranza che impattano sui saldi, e inammissibili quelli dell'opposizione. Si tratta, a suo avviso, di un precedente pericoloso, che incide sul corretto rapporto tra le istituzioni.

Evidenzia quindi che i valori di riferimento macroeconomici, sui quali si è costruita la legge di stabilità per il 2016, che consistono, in particolare, nel PIL reale del Paese e nel tasso di inflazione – i quali, sommati, danno luogo al PIL nominale – si discostano in maniera eclatante da quelli previsti. Difatti i dati sta-

tistici più recenti riguardanti le grandi città danno conto di tassi di inflazione negativi, che fanno presagire una prossima gelata deflazionistica, che influirà negativamente sia sul tasso di inflazione programmato per il 2015, sia, l'effetto di trascinamento, su quello programmato per il 2016.

In particolare i dati macroeconomici indicati a settembre, che prevedevano per il 2015 un incremento del PIL reale dello 0,9 per cento e un tasso di inflazione dello 0,3 per cento, si sono rivelati erronei, risultando molto probabile che il PIL reale sarà quest'anno solo dello 0,7-0,8 per cento, mentre il tasso di inflazione risulterà nullo, o, addirittura negativo, con un -0,1 per cento. Ritiene quindi che, a fronte di una previsione, per il 2016, di un incremento del PIL reale dell'1,6 per cento e di un'inflazione dell'1 per cento per il medesimo periodo, vi sarà un PIL nominale per il prossimo anno probabilmente di solo l'1,2 per cento, invece del 2,6 per cento come originariamente previsto.

Propone, pertanto, di proseguire la discussione in Assemblea, sulla base di una specifica relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che dia conto del cambiamento della congiuntura e delle aspettative economiche e di quanto tale nuova situazione impatti sui saldi di finanza pubblica.

Renato BRUNETTA (FI-PdL), dal momento che considera l'approvazione di una legge di stabilità in *deficit* un atto irresponsabile, di fronte all'affacciarsi di una nuova recessione, si appella nuovamente al presidente per interrompere i lavori di Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in risposta alle osservazioni dei deputati del Movimento 5 Stelle e del deputato Occhiuto, rileva che non vi è stata alcuna asimmetria nelle decisioni sulle ammissibilità degli emendamenti adottate dalla presidenza. Infatti, nella prima parte dell'esame del disegno di legge, il margine di flessibilità effettivamente utilizzato era pari al 2,2 per cento dell'indebitamento netto. Pertanto

gli emendamenti modificativi dei saldi sono stati dichiarati inammissibili. Invece, nel momento in cui il Governo ha scelto di utilizzare un ulteriore 0,2 per cento di flessibilità, gli emendamenti che modificano i saldi precedentemente indicati dal disegno di legge sono da considerarsi ammissibili. È d'accordo con coloro che affermano che non vi sono precedenti, ma ricorda che, comunque, sarà necessario attendere il parere della Commissione europea sulla effettiva possibilità di utilizzo dei margini di flessibilità. Rileva di essere preoccupato, al pari dell'onorevole Brunetta, dalla gelata dei prezzi, ma osserva che tale preoccupazione non può influire sulle procedure di ammissibilità, che sono state correttamente seguite. Auspica anche lui che l'Ufficio parlamentare di bilancio fornisca una ulteriore valutazione sull'impatto sui saldi della legge di stabilità, su cui dovrà svolgersi un approfondito dibattito.

Il viceministro Enrico MORANDO rileva che il Governo ha seguito correttamente la procedura prevista, con la comunicazione da lui letta nella seduta di ieri della Commissione. In tale sede, con riferimento all'emendamento del Governo 1.1 sul tema della sicurezza e della cultura, si è assunto la responsabilità politica di utilizzare tutti i margini possibili di flessibilità, fino al limite massimo di indebitamento netto del 2,4 per cento. La proposta dell'emendamento 1.1 rimane all'interno di tale margine. Osserva poi che, una volta letta tale comunicazione, lo spazio finanziario utilizzato dal Governo può essere utilizzato da tutte le forze politiche a copertura di proprie proposte emendative. Pertanto, i subemendamenti all'emendamento 1.1 del Governo non possono essere dichiarati inammissibili per carenza di compensazione se il loro impatto rimane all'interno di tali margini. Si dichiara anch'esso soddisfatto del prestigio raggiunto dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che svolge il ruolo svolto in altri Paesi europei dai rispettivi *fiscal council*, avendo acquisito autorità, legittimazione e autorevolezza per merito di chi ne fa parte

e di chi lo dirige. Ovviamente, l'Ufficio parlamentare di bilancio valuterà la legge di stabilità, una volta approvata, anche se è consapevole che esso potrà esprimere valutazioni diverse da quelle del Governo. Osserva poi che, nel corso della discussione, sono stati approvati emendamenti migliorativi del disegno di legge di stabilità, anche proposti dall'opposizione. Ad esempio, non vede differenze qualitative tra il credito d'imposta automatico per gli investimenti nel Meridione, approvato dalla Commissione, e l'analoga misura proposta dai gruppi di opposizione. Ritiene che ciò dimostri che, quando si devono compiere scelte su problemi di grande rilievo, il Governo tiene conto anche delle proposte delle opposizioni. Lo stesso è avvenuto sull'emendamento relativo alla decontribuzione rafforzata delle assunzioni a tempo indeterminato nel Meridione, mentre, invece, sul terzo strumento proposto da Forza Italia relativo al super ammortamento, il Governo ha scelto di seguire un'altra strada.

Renato BRUNETTA (FI-PdL) ribadisce la necessità di non proseguire nell'esame di un disegno di legge di stabilità costruito su un impianto di finanza pubblica che si è notevolmente aggravato e che, per questo, potrebbe comportare anche l'apertura di un contenzioso con l'Unione europea. A suo avviso, infatti, la Commissione europea non potrà accettare una legge di stabilità che utilizza un ammontare di risorse in deficit non sostenibile a fronte del peggioramento del tasso di crescita programmato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone di accogliere la proposta dell'onorevole Palese di proseguire ad oltranza la seduta della Commissione, fino al termine dell'esame di tutti gli emendamenti.

Avverte che sono in distribuzione i subemendamenti relativi agli emendamenti 1.1, 9-bis.13, 16.293, 18.106, 28.91, 28.92, 33.429, 33.430, 38.134, 40.80 e 43.70 del Governo (*vedi allegato 2*) e agli emendamenti 3.46, 4.259, 6-bis.14, 10.100, 16.294, 16.295, 16.296, 17.214, 18.107,

21.82, 21-ter.8, 24.82, 27.234, 27-bis.5, 27-quinquies.5, 28.93, 28.94, 30.59, 32-ter.3, 33.431, 33.432, 33.433, 36.11, 37-bis.9, 39.48, 39.49, 40.81, 40.82, 40.83, 41-bis.12 e 43.71 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Avverte altresì che la Commissione passerà ora all'esame degli emendamenti 1.1, 9-bis.13, 16.293, 18.106, 28.91, 28.92, 33.429, 33.430, 38.134, 40.80 e 43.70 del Governo e dei relativi subemendamenti, a partire dal cosiddetto « pacchetto sicurezza » del Governo.

Comunica che sono stati ritirati i subemendamenti Vignali 0.1.1.61, Rubinato 0.1.1.117, Verini 0.1.1.120 e Causi 0.1.1.115. Quanto a quest'ultimo fa presente che i relatori hanno elaborato una proposta di riformulazione di un emendamento che deve ancora essere posto in votazione che assorbe il contenuto del subemendamento stesso.

Avverte quindi che sono da ritenersi inammissibili per estraneità di materia i seguenti subemendamenti:

Alberto Giorgetti 0.18.106.4 e 0.18.106.5, in quanto dispongono in ordine alle quote del trattamento di reversibilità spettanti ai figli minori;

Sammarco 0.18.106.1, in quanto dispone in merito alla classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali e assistenziali.

Avverte altresì che risultano inammissibili per carenza o inidoneità della copertura finanziaria i subemendamenti Artini 0.1.1.14, Nesci 0.1.1.77, Librandi 0.1.1.7, Nesci 0.1.1.93, Melilla 0.16.293.12, Pastorino 0.16.293.4, Crippa 0.16.293.20, Liuzzi 0.16.293.24, Melilla 0.16.293.13, Melilla 0.16.293.11.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, nel rendere, anche a nome del collega Melilli, i pareri sulle proposte emendative relative al cosiddetto « pacchetto sicurezza », esprime parere favorevole sul subemendamento Simoni 0.1.1.118. Esprime parere contrario sui subemendamenti Vacca 0.1.1.85, Marcon 0.1.1.67 e Simonetti 0.1.1.28. Esprime parere favorevole sul

subemendamento Sgambato 0.1.1.71. Esprime parere contrario sui subemendamenti Vito 0.1.1.110 e 0.1.1.109 e Lombardi 0.1.1.75. Esprime parere favorevole sul subemendamento Marcon 0.1.1.40, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sul subemendamento Gasparini 0.1.1.112, nonché sui subemendamenti Tofalo 0.1.1.91 e 0.1.1.90, Lombardi 0.1.1.74 e 0.1.1.76, sugli identici subemendamenti Marcon 0.1.1.38, Fiano 0.1.1.73, Librandi 0.1.1.9, Latronico 0.1.1.32, Arlotti 0.1.1.46, Alfreider 0.1.1.50 e Sammarco 0.1.1.60, sui subemendamenti Vito 0.1.1.111 e Marcon 0.1.1.36. Esprime parere favorevole sul subemendamento Fiano 0.1.1.31, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sui subemendamenti Vito 0.1.1.108, Labriola 0.1.1.49, Artini 0.1.1.54, Tofalo 0.1.1.92, Nicola Molteni 0.1.1.15 e Vito 0.1.1.102. Esprime parere favorevole sul subemendamento Artini 0.1.1.5, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Fa presente che si tratta del primo di una serie di emendamenti volti a ricomprendere anche il corpo delle Capitanerie di porto tra i soggetti che hanno diritto al *bonus* di 80 euro mensili e fa presente che pertanto risulterebbero assorbiti, a seguito dell'approvazione del testo riformulato del subemendamento Artini 0.1.1.5, gli identici subemendamenti Librandi 0.1.1.11, Latronico 0.1.1.34, Arlotti 0.1.1.43, Alfreider 0.1.1.53, Sammarco 0.1.1.59 e Vito 0.1.1.106, gli identici emendamenti Librandi 0.1.1.12, Arlotti 0.1.1.45, Alfreider 0.1.1.51, Latronico 0.1.1.35, Sammarco 0.1.1.58, Vito 0.1.1.105 e Librandi 0.1.1.10, nonché gli identici emendamenti Vito 0.1.1.107, Sammarco 0.1.1.57, Arlotti 0.1.1.44, Alfreider 0.1.1.52 e Latronico 0.1.1.33. Esprime parere contrario sui subemendamenti Galati 0.1.1.48, Marchetti 0.1.1.113, Pellegrino 0.1.1.65, Costantino 0.1.1.66, Nesci 0.1.1.78 e Cenni 0.1.1.69. Esprime quindi parere favorevole sui subemendamenti Marcon 0.1.1.42, Coscia 0.1.1.68 e Vignali 0.1.1.55. Invita il pre-

sentatore al ritiro del subemendamento Narduolo 0.1.1.63, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sui subemendamenti Marcon 0.1.1.72, Abrignani 0.1.1.13 e Simonetti 0.1.1.24, quest'ultimo in ragione del fatto che nel testo dell'emendamento del Governo è già previsto il concerto tra Presidenza del Consiglio e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Esprime, altresì, parere contrario sui subemendamenti Simonetti 0.1.1.25 e 0.1.1.19, nonché sui subemendamenti Lombardi 0.1.1.79, Simonetti 0.1.1.22, 0.1.1.20 e 0.1.1.21, Lombardi 0.1.1.80, Simonetti 0.1.1.23, Marcon 0.1.1.64, Simonetti 0.1.1.18 e 0.1.1.26. Invita il presentatore al ritiro del subemendamento Antezza 0.1.1.119, invitandolo alla presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a destinare risorse alla città di Matera. Esprime parere contrario sui subemendamenti Marcon 0.1.1.37, Gelmini 0.1.1.101, 0.1.1.100, 0.1.1.99, 0.1.1.96, 0.1.1.97 e 0.1.1.98, Marcon 0.1.1.41, Molteni 0.1.1.16, Simonetti 0.1.1.17 e 0.1.1.27. Esprime parere favorevole sul subemendamento Luigi Gallo 0.1.1.89, a condizione che venga riformulato espungendo tutte le lettere ad eccezione della lettera *c*) e prevedendo una modifica della stessa lettera *c*) con la quale si preveda che l'utilizzo della carta elettronica per monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali non sia sostitutivo all'utilizzo per mostre ed eventi culturali, ma integrativo del medesimo. Fa presente che la medesima riformulazione vale anche per le proposte emendative successive che propongono, seppur in lettere diverse ed insieme ad altre, la medesima disposizione e in particolare per i subemendamenti Luigi Gallo 0.1.1.88, Vacca 0.1.1.86 e 0.1.1.84, sulle quali quindi esprime parere favorevole a condizione che vengano riformulate come sopra detto. Esprime parere contrario sui subemendamenti Librandi 0.1.1.8 e Ascani 0.1.1.70. Propone l'accantonamento del subemendamento Ferro 0.1.1.1, in quanto presenta profili problematici nella parte relativa alla copertura. Esprime parere contrario sui subemendamenti Baldelli 0.1.1.103 e

0.1.1.104, Vacca 0.1.1.87, Verini 0.1.1.181, Nesci 0.1.1.81 e Simonetti 0.1.1.30. Esprime parere favorevole sul subemendamento Librandi 0.1.1.6, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sui subemendamenti Frusone 0.1.1.94 e Luigi Gallo 0.1.1.83. Esprime parere favorevole sul subemendamento Vignali 0.1.1.56. Esprime parere contrario sui subemendamenti Luigi Gallo 0.1.1.82, Marcon 0.1.1.39 e Lenzi 0.1.1.62. Infine raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.1 dei relatori.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori. Fa presente che la valutazione fatta da Governo e maggioranza ha portato ad esprimere parere favorevole su quei subemendamenti che, presentati da una larga parte dei gruppi, intendevano riconoscere il *bonus* di 80 euro anche al Corpo delle Capitanerie di porto, che, seppur modificando la scelta operata dal Governo, sono stati accolti in quanto ritenuti un tema di forte attenzione per il Parlamento. Sottolinea altresì come siano state valutate negativamente, in quanto ritenute incompatibili, tutte le altre proposte emendative che di fatto proponevano soluzioni alternative all'impianto definito dal Governo.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) giudica gravi le affermazioni del viceministro che, in sostanza, confermano una valutazione di natura meramente politica e non tecnica delle proposte emendative presentate dall'opposizione. Stigmatizza la totale chiusura di maggioranza e Governo sui temi posti dalle opposizioni in riferimento a questo come ad altri emendamenti proposti dal Governo e ritiene che, in questa fase dell'esame, in cui soltanto al Governo e ai relatori sono dati gli strumenti per poter modificare il testo del disegno di legge di stabilità, ci dovrebbe essere una maggiore apertura nei confronti delle richieste delle opposizioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che le affermazioni del viceministro an-

davano esattamente nel senso contrario da quanto esposto dal collega Alberto Giorgetti.

Giulio MARCON (SI-SEL), nel condividere le considerazioni del collega Alberto Giorgetti, sottolinea anch'egli la totale chiusura di Governo e maggioranza sulle proposte emendative presentate dalle opposizioni e stigmatizza l'assenza di una dialettica costruttiva tra le forze parlamentari.

Gianluca VACCA (M5S) chiede chiarimenti riguardo al parere espresso sul proprio subemendamento 0.1.1.84.

Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che, per una serie di proposte emendative tra le quali quella del deputato Vacca, è stata proposta una identica riformulazione volta, nel caso del subemendamento Vacca 0.1.1.84, a ricomprendere la sola lettera *b*), modificata in modo tale che l'utilizzo della *card* per l'accesso a monumenti, gallerie ed aree archeologiche non sia sostitutivo dell'ingresso a mostre ed eventi culturali, ma aggiuntivo.

Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo sul complesso degli emendamenti riferiti al « pacchetto sicurezza » stigmatizza la totale chiusura di maggioranza e Governo rispetto ai temi proposti dalle opposizioni su un tema a suo giudizio di estrema rilevanza e grande delicatezza che dovrebbe essere considerato una priorità assoluta del Governo, che lo riduce alla sola emergenza terrorismo. Osserva, infatti, che al di là degli eventi terroristici occorsi, è di molto aumentata la microcriminalità e in particolare il numero dei reati predatori, e ritiene necessario pertanto un tavolo di confronto nel quale affrontare la questione nel suo complesso, al quale far partecipare anche le sigle sindacali delle forze di polizia. Giudica la risposta data dal Governo con l'emendamento 1.1 totalmente insufficiente rispetto alle esigenze di sicurezza del Paese, come sottolineato anche dal comunicato stampa di dura condanna dei sindacati di polizia,

e segnatamente di quelli storicamente filogovernativi e vicini al Governo in carica. Fa presente che il proprio gruppo ha presentato alcune limitate proposte emendative, che vanno nella direzione di quanto chiesto dai citati sindacati con le quali si chiede, in primo luogo, di rendere strutturale il *bonus* di 80 euro, che invece rappresenta ad oggi una misura una tantum, per permettere alle forze di polizia di recuperare dignità rispetto al ruolo che svolgono. Al riguardo, sottolinea che tale *bonus* rappresenta un escamotage per non ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale con la quale si stabilisce la necessità del rinnovo del contratto delle forze di polizia e giudica lo stanziamento di 74 milioni di euro all'uopo destinato all'interno del disegno di legge di stabilità insufficiente a permettere un vero rinnovo del contratto, potendo essere assegnati per ciascuna unità solo 3 o 4 euro. A tal fine le proposte emendative del proprio gruppo chiedono, in secondo luogo, che i 500 milioni di euro previsti dall'emendamento 1.1 del Governo siano destinati integralmente a tale rinnovo contrattuale. Ritiene inoltre indifferibile intervenire per modificare il blocco del *turn over*, attualmente fissato al 55 per cento, con un tasso di sostituzione di 55 unità per ogni 100 che vanno in pensione. Rileva una preoccupante carenza di organico nelle forze di polizia e una insufficienza di risorse che impedisce di garantire una dotazione organica, strutturale e strumentale adeguata.

Angelo TOFALO (M5S), nell'esaminare l'emendamento del Governo sul cosiddetto pacchetto sicurezza, non può far altro che constatare come il Governo sia privo di idee.

Ricorda come il suo gruppo aveva presentato al Senato ben altre proposte, mentre gli 80 euro inseriti in questo emendamento per le Forze dell'ordine a suo giudizio rappresentano un'offesa. Sarebbe stato preferibile stanziare ulteriori risorse finanziarie per dotare le Forze dell'ordine di strumentazioni adeguate al fine di ammodernare gli attuali equipaggiamenti. Si tratta di una misura che si affianca a

quella dei 500 euro prevista per i diciottenni che invece poteva essere sostituita da interventi più efficaci come nuove borse di studio.

Stigmatizza il fatto che si stanziino nuove risorse per la sicurezza, peraltro irrisorie, solo dopo il verificarsi dei tragici fatti di Parigi e solo perché la città di Roma deve poter gestire l'evento del Giubileo.

Ritiene che il Movimento 5 Stelle abbia mostrato, in questo passaggio, grande maturità e senso di responsabilità, nell'affrontare il dibattito relativo a tali emergenze, ma non può esimersi dall'evidenziare come occorrono interventi sistematici che garantiscano la sicurezza dei cittadini e prevengano il verificarsi di eventi terroristici anche nel nostro Paese.

Si riserva, quindi, di intervenire nel merito sui singoli emendamenti presentati dal suo gruppo.

Roberto SIMONETTI (LNA) intervenendo sul complesso degli emendamenti e sul contenuto dell'emendamento presentato dal Governo in materia di sicurezza, evidenzia come esso contenga delle misure finalizzate anche alla riqualificazione delle periferie urbane. Stigmatizza la presentazione da parte del Governo dell'emendamento sulle banche così come dell'emendamento che esclude l'ENIT dalla *spending review*, scelte che non si possono che attribuire alla responsabilità del Presidente del Consiglio. Evidenzia quindi il carattere elettorale della manovra finanziaria in esame, dal momento che nella prossima primavera sono previste importanti elezioni amministrative che coinvolgono molti comuni e città importanti.

Stigmatizza da ultimo il fatto che molti emendamenti qualificanti presentati dal suo gruppo sono stati cassati dai relatori e dal Governo, che avrebbe potuto destinare maggiori risorse a favore dell'ammmodernamento della strumentazione delle Forze dell'ordine. Si riserva, infine, di entrare successivamente nel merito degli emendamenti presentati.

Fabio RAMPELLI (FdI-AN) non può che esprimere notevoli perplessità sul-

l'emendamento presentato dal Governo in materia di sicurezza e si definisce in parte anche indignato per l'atteggiamento del Governo, che si limita a convocare periodicamente il Consiglio dei Ministri sui temi della sicurezza, riconoscendo quindi il carattere emergenziale della situazione, ma non adotta poi i conseguenti provvedimenti.

Sottolinea, quindi, che appare chiara la percezione di un contesto di estrema insicurezza anche dovuta alla fragilità sociale derivante dalla lunga crisi economica, dal ruolo svolto dalla criminalità organizzata e dai massicci flussi migratori che hanno assunto negli ultimi tempi una portata eccezionale e che sono ormai fuori controllo. Definisce esplosiva, pertanto, la situazione creatasi nel nostro Paese, che richiederebbe misure emergenziali assai diverse e stanziamenti di ben altra portata. Auspica quindi un atteggiamento davvero costruttivo da parte del Governo e la volontà di garantire per il comparto della sicurezza misure che affrontino le reali necessità. Cita ad esempio il tema dei rinnovi contrattuali, per i quali la misura degli 80 euro non può certo rappresentare una risposta seria e credibile.

Ricorda, altresì, la necessità dell'assunzione di almeno 500 vigili del fuoco per il comparto del soccorso e più in generale di procedere a nuove assunzioni per tutte le Forze dell'ordine, al fine di un reale e non più rinviabile rafforzamento degli organici.

Sottolinea, inoltre, la necessità dell'ammodernamento degli equipaggiamenti per garantire l'efficienza degli strumenti a loro disposizione anche rispetto a quelli a disposizione delle cellule dei terroristi. Si chiede se su queste tematiche siano stati consultati i sindacati di settore maggiormente rappresentativi. Le medesime considerazioni devono essere fatte anche per il settore della polizia e della sicurezza postale.

Ribadisce infine la necessità che il Governo fornisca risposte adeguate e misure realistiche proprie di una classe

dirigente che vuole essere all'altezza delle responsabilità che è chiamata ad assolvere.

Invita pertanto il Governo ad una maggiore riflessione e non a convocare solo riunioni periodiche del Consiglio dei ministri e delle forse di maggioranza ed opposizione. Al riguardo ritiene come in tale contesto occorra condividere le scelte tra maggioranza e opposizione così come all'epoca è stato fatto in occasione del terrorismo delle brigate rosse. Deve essere il Governo a dare una prospettiva vera e le risposte affinché l'emergenza dei flussi migratori, della criminalità e del terrorismo internazionale siano affrontate con gli interventi più adeguati al fine di garantire la sicurezza dei cittadini nel nostro Paese.

Giulio MARCON (SI-SEL) ritiene che l'emendamento del Governo che riguarda il cosiddetto « pacchetto sicurezza » possa essere definito come un esercizio lessicale discutibile. Osserva, infatti, che le misure da esso recate sono eterogenee e inefficaci.

Si sofferma, quindi, sulla disposizione che introduce un *bonus* di ottanta euro per il personale del comparto difesa e sicurezza, rilevando che tale intervento rappresenta più un *spot* pubblicitario che un efficace sostegno alla crescita del reddito da lavoro del personale interessato perché non viene minimamente toccato il problema dell'adeguamento contrattuale. In secondo luogo evidenzia che anche le misure sull'edilizia scolastica e sulle borse di studio sono insufficienti.

Quanto, poi, al fondo per le periferie, critica l'approccio centralistico con il quale viene affrontata la questione sottolineando, in particolare, l'impatto discutibile di tale scelta. Sarebbe stato preferibile un coinvolgimento degli enti locali e una maggiore concertazione.

Conclude con uno spunto riferito allo stanziamento di risorse per la *card* cultura che, essendo distribuita a tutti i giovani indipendentemente dal loro reddito, non avrà alcun effetto di promozione dell'istruzione presso le fasce meno abbienti, agendo piuttosto in funzione di misura a carattere elettorale.

Emanuele FIANO (PD) ringrazia tutti i colleghi intervenuti per i loro spunti e condivide con loro l'attenzione che il Paese deve dare al tema della sicurezza e del contrasto ai pericoli derivanti dal terrorismo.

Non può, tuttavia, esimersi dal riportare una serie di dati che testimoniano la positiva azione svolta recentemente dal Governo in vari provvedimenti e, da ultimo, anche con le misure proposte dall'emendamento sul « pacchetto sicurezza ».

Evidenzia innanzitutto come con tale intervento nella legge di stabilità di stanzi 1 miliardo di euro per la sicurezza e si domanda che cosa le opposizioni avrebbero detto se tale misura non fosse stata prevista. Rivendica che oggi, per la prima volta, 500 mila lavoratori la cui dinamica salariale è stata congelata dal 2010 si vedono aumentare la loro busta paga di 80 euro e se tale misura non è strutturale, come è stato criticato, ciò non significa che non possa diventarlo in seguito così come già accaduto per un altro analogo intervento a favore della scuola. Ciò è dunque un segnale importante che il Governo ha posto al centro della sua agenda la valorizzazione del personale del comparto sicurezza.

Sottolinea, poi, come il Governo abbia stanziato, da un lato, 300 milioni di euro per gli investimenti al fine di ammodernare le dotazioni strumentali del personale del comparto e, dall'altro, 150 milioni di euro per la *cyber security*. Rammenta, inoltre, al collega Molteni che dal prossimo anno il personale del comparto sicurezza che uscirà dagli organici a causa dei pensionamenti potrà essere integralmente sostituito dai nuovi ingressi: infatti la percentuale di *turnover*, grazie a un provvedimento del Governo, tornerà al livello massimo. Ricorda inoltre che lo sforzo, peraltro, prosegue con le nuove misure che autorizzano 5.000 assunzioni straordinarie, anticipandole rispetto ai tempi originariamente previsti.

Non si possono, quindi, definire tutte queste misure in modo riduttivo e dispregiativo, rilevando peraltro che si è provveduto a reintegrare tutti i tagli che erano

stati operati in altri tempi e per questa ragione ritiene che sia corretto chiedere a tutte le forze di manifestare l'unità di intenti nel contrasto al terrorismo. Conclude ribadendo lo sforzo straordinario del Governo nel venire incontro alle esigenze di sicurezza del Paese.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo 1.1.

Il viceministro Enrico MORANDO propone una riformulazione del subemendamento Simoni 0.1.1.118 (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, concorda con la proposta di riformulazione del subemendamento Simoni 0.1.1.118 avanzata dal viceministro Morando.

Elisa SIMONI (PD) accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.1.1.118 proposta dal viceministro Morando.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Simoni 0.1.1.118 (*vedi allegato 1*) e respinge i subemendamenti Vacca 0.1.1.85, Marcon 0.1.1.67 e Simonetti 0.1.1.28. Indi, con distinte votazioni, approva il subemendamento Sgambato 0.1.1.71 (*vedi allegato 1*) e respinge i subemendamenti Vito 0.1.1.110 e 0.1.1.109.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra il subemendamento 0.1.1.75, a sua prima firma, esprimendo il proprio disappunto per l'emendamento del Governo, in quanto avrebbe come effetto quello di svuotare la categoria del personale della polizia postale, rendendolo meno professionale. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo subemendamento, che destina una quota delle risorse stanziato per la *cyber security* all'aggiornamento professionale del personale della polizia postale.

La Commissione respinge il subemendamento Lombardi 0.1.1.75.

Giulio MARCON (SI-SEL) accetta la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.1.1.40, avanzata dai relatori in sede di espressione dei pareri.

La Commissione approva il subemendamento Marcon 0.1.1.40, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD) sottoscrive il subemendamento Gasparini 0.1.1.112 e chiede di rivedere il parere contrario espresso su tale proposta emendativa, volta a prevedere che sia sentito espressamente il Ministro dell'interno nonostante il fatto che esso sia anche membro del CISR.

Il viceministro Enrico MORANDO si dichiara disposto a rivedere il parere sul subemendamento 0.1.1.112 in ragione delle delucidazioni offerte dal deputato Fiano.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, rivede in senso favorevole il parere espresso sul subemendamento 0.1.1.112.

La Commissione approva il subemendamento Gasparini 0.1.1.112 (*vedi allegato 1*).

Angelo TOFALO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.1.1.91, sottolineando l'opportunità di prevedere un maggior ruolo per le strutture tecnologiche impegnate nel contrasto agli attacchi cibernetici. Ricorda che è vitale preservare la sicurezza in questo campo, posto che ormai gran parte della vita economica e sociale del Paese si svolge attraverso la rete. Auspica un maggiore impegno dei membri del Governo su questo tema, segnalando che il Ministro Padoan non ha ancora risposto alla richiesta del Copasir di audirlo in relazione alle fonti di finanziamento dei gruppi terroristici.

Maino MARCHI (PD) sottolinea la propria contrarietà al subemendamento Tofalo 0.1.1.91, ricordando l'opportunità di

utilizzare il meno possibile la previsione di un concerto tra i diversi rami della pubblica amministrazione, per evitare rischi di paralisi.

La Commissione respinge il subemendamento Tofalo 0.1.1.91.

Angelo TOFALO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.1.1.90, che mira a rafforzare il ruolo del Copasir, segnalando come che tale organismo stia operando nella legislatura in corso in maniera unitaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Tofalo 0.1.1.90 e Lombardi 0.1.1.74.

Dalila NESCI (M5S), nel ricordare che intervenendo sul complesso delle proposte emendative il suo gruppo ha segnalato l'inadeguatezza dei fondi destinati alla strumentazione delle Forze dell'ordine, raccomanda l'approvazione del subemendamento Lombardi 0.1.1.76, con il quale si intende concentrare le risorse per le Forze di polizia operanti sul territorio nazionale.

Il viceministro Enrico MORANDO segnala che il tema è stato affrontato nel corso di un confronto con i relatori ma che si è ritenuto opportuno mantenere la formulazione originaria dell'emendamento del Governo, riflettendo anche sull'impiego di membri delle Forze armate in operazioni come quella denominata « Strade sicure ».

Emanuele FIANO (PD) osserva che la soppressione delle parole « alle Forze armate » prevista dalla lettera *a*) del subemendamento Lombardi 0.1.1.76, così come dal suo subemendamento 0.1.1.73, non pregiudica le finalità della proposta emendativa del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO, alla luce delle considerazioni svolte dal deputato Fiano, esprime disponibilità nel senso di rivedere il parere espresso sul subemendamento Lombardi 0.1.1.76, rendendolo quindi favorevole, a condizione che

sia riformulato limitandolo al contenuto della sola lettera *a*). Manifesta, quindi, analoga disponibilità anche in relazione ai successivi subemendamenti Marcon 0.1.1.38 e Fiano 0.1.1.73, che risulterebbero identici al subemendamento Lombardi 0.1.1.76 qualora venisse accettata la riformulazione proposta.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Melilli, modifica il proprio parere sul subemendamento Lombardi 0.1.1.76, esprimendo quindi parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini illustrati dal viceministro Morando, nonché sugli identici subemendamenti Marcon 0.1.1.38 e Fiano 0.1.1.73.

Dalila NESCI (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Lombardi 0.1.1.76, di cui è cofirmataria, proposta dal rappresentante del Governo e condivisa dai relatori.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Lombardi 0.1.1.76, come riformulato, Marcon 0.1.1.38 e Fiano 0.1.1.73 (*vedi allegato 1*), indi, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Librandi 0.1.1.9, Latronico 0.1.1.32, Arlotti 0.1.1.46, Alfreider 0.1.1.50, Sammarco 0.1.1.60 e Vito 0.1.1.111 e il subemendamento Marcon 0.1.1.36.

Emanuele FIANO (PD) accoglie la riformulazione del suo emendamento 0.1.1.31 proposta dai relatori.

Dalila NESCI (M5S) chiede la votazione per parti separate del subemendamento Fiano 0.1.1.31, come riformulato, ponendo in votazione prima la parte relativa alle lettere *a*), *b*) e *c*) e quindi la parte relativa alla lettera *d*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, acconsentendo alla richiesta avanzata dalla deputata Nesci, pone in votazione il subemendamento Fiano 0.1.1.31, limitatamente alle parti ricomprendente le lettere *a*), *b*) e *c*).

La Commissione approva il subemendamento Fiano 0.1.1.31, come riformulato, limitatamente alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Dalila NESCI (M5S) precisa di avere richiesto la votazione per parti separate in ragione del fatto che la lettera *d*) non prevede il ricorso alle graduatorie di concorsi precedenti prima dell'indizione di un nuovo concorso relativo alla Polizia di Stato. Pertanto, il suo gruppo non esprimerà un voto favorevole con riferimento a tale lettera.

La Commissione approva la restante parte, ricomprendente la lettera *d*), del subemendamento Fiano 0.1.1.31, come riformulato (*vedi allegato 1*), che quindi risulta integralmente approvato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il subemendamento Causi 0.1.1.115 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Vito 0.1.1.108, Labriola 0.1.1.49, Artini 0.1.1.54.

Angelo TOFALO (M5S), nell'illustrare il suo subemendamento 0.1.1.92, finalizzato a definire le forze speciali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, chiede la motivazione del parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO conferma il parere contrario espresso sulla proposta emendativa in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Tofalo 0.1.1.92 e Galati 0.1.1.47. Approva quindi il subemendamento Garavini 0.1.1.116 (*vedi allegato 1*).

Nicola MOLTENI (LNA) illustra le finalità del suo subemendamento 0.1.1.15, volto a rendere il finanziamento destinato alle forze dell'ordine da *una tantum* a strutturale per gli anni 2016, 2017 e 2018, sottolineando che si tratta di una misura

richiesta dalle rappresentanze delle forze dell'ordine, e rispondente anche ad un preciso impegno del Governo, in attuazione di una sentenza della Corte costituzionale. Osserva, quindi, che si tratta di una misura dovuta perché finalizzata a dare il giusto riconoscimento al lavoro e all'impegno delle predette forze dell'ordine.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Molteni 0.1.1.15 e Vito 0.1.1.102.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, illustra la proposta di riformulazione (*vedi allegato 1*) predisposta in relazione ai seguenti subemendamenti: Artini 0.1.1.5; identici Librandi 0.1.1.11, Latronico 0.1.1.34, Arlotti 0.1.1.43, Alfreider 0.1.1.53, Sammarco 0.1.1.59 e Vito 0.1.1.106; identici Librandi 0.1.1.12, Arlotti 0.1.1.45, Alfreider 0.1.1.51, Latronico 0.1.1.35, Sammarco 0.1.1.58 e Vito 0.1.1.105; identici Librandi 0.1.1.10, Vito 0.1.1.107, Sammarco 0.1.1.57, Arlotti 0.1.1.44, Alfreider 0.1.1.52 e Latronico 0.1.1.33; Artini 0.1.1.14 e Nesci 0.1.1.93. In caso di accoglimento da parte dei presentatori della riformulazione proposta, i predetti subemendamenti diventerebbero, quindi, tutti identici.

Vincenzo CASO (M5S) chiede chiarimenti in merito alla copertura individuata nella proposta di riformulazione.

Il viceministro Enrico MORANDO chiarisce che la copertura individuata corrisponde alla natura delle Capitanerie di porto, che attiene al tempo stesso alla difesa e alle infrastrutture.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene che sarebbe stata preferibile la presentazione di una nuova proposta emendativa da parte dei relatori, dal momento che la riformulazione predisposta si allontana notevolmente dal testo originario degli emendamenti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che in realtà la novità presente nella proposta di riformulazione dei relatori

concerne la copertura finanziaria, registrandosi una sostanziale condivisione tra i gruppi per quanto riguarda il merito.

Dalila NESCI (M5S) illustra le ragioni che avevano indotto il suo gruppo a presentare il subemendamento 0.1.1.93, di cui è prima firmataria, privo di copertura, dal momento che quella individuata dall'emendamento di riferimento era ritenuta sufficiente. Fa presente, inoltre, che sarebbe opportuno conoscere il numero delle persone interessate dalla proposta emendativa in oggetto, così come riformulata, per valutare la copertura individuata.

Il viceministro Enrico MORANDO ribadisce la *ratio* della copertura individuata dal Governo.

Francesco CARIELLO (M5S) obietta che da un punto di vista formale tale copertura non sembra fattibile.

Angelo TOFALO (M5S) ribadisce che non è chiaro a quante unità delle forze dell'ordine siano destinati i 500 milioni di euro previsti, evidenziando che, a suo avviso, la quantificazione effettuata appare poco congrua.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) chiede chiarimenti in merito all'utilizzo della copertura, rilevando come non sia chiaro il motivo per cui si attinga a risorse di due ministeri.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, rileva come la copertura individuata dall'emendamento del Governo sia stata verificata, come attesta la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato.

Federica DIENI (M5S) chiede ulteriori chiarimenti, con specifico riferimento al subemendamento Nesci 0.1.1.93.

Francesco BOCCIA, *presidente*, evidenzia come il subemendamento Nesci 0.1.1.93 fosse stato dichiarato inammissibile in quanto privo di copertura. Qualora

fosse accolta la proposta di riformulazione avanzata dai relatori, tale proposta emendativa sarebbe riammessa e, quindi, posta in votazione, insieme agli altri subemendamenti.

Il viceministro Enrico MORANDO, pur rilevando che la discussione presenta aspetti paradossali poiché si riferisce a proposte emendative su cui è stato espresso parere favorevole, rileva tuttavia quanto la questione posta sia seria. Ribadisce, quindi, che la copertura relativa alle Capitanerie di porto è stata posta a carico di due ministeri differenti a causa dei molteplici compiti svolti dalle stesse Capitanerie.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la riformulazione dei subemendamenti Artini 0.1.1.5, Librandi 0.1.1.11, Latronico 0.1.1.34, Arlotti 0.1.1.43, Alfreider 0.1.1.53, Sammarco 0.1.1.59, Vito 0.1.1.106, Librandi 0.1.1.12, Arlotti 0.1.1.45, Alfreider 0.1.1.51, Latronico 0.1.1.35, Sammarco 0.1.1.58, Vito 0.1.1.105, Librandi 0.1.1.10, Vito 0.1.1.107, Sammarco 0.1.1.57, Arlotti 0.1.1.44, Alfreider 0.1.1.52, Latronico 0.1.1.33, Artini 0.1.1.14 e Nesci 0.1.1.93 è stata accolta dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Artini 0.1.1.5, Arlotti 0.1.1.43, Alfreider 0.1.1.51, Vito 0.1.1.105, Librandi 0.1.1.10, Sammarco 0.1.1.57, Latronico 0.1.1.33 e Nesci 0.1.1.93, come riformulati dai rispettivi presentatori (*vedi allegato 1*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Berretta 0.1.1.4 (*vedi allegato 1*) e respinge il subemendamento Galati 0.1.1.48.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i subemendamenti Marchetti 0.1.1.114 e 0.1.1.113 sono stati ritirati.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Pellegrino 0.1.1.65 e Costantino 0.1.1.66.

Dalila NESCI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.1.1.78, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Nesci 0.1.1.78.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato il subemendamento Cenni 0.1.1.69.

Simonetta RUBINATO (PD) sottoscrive i subemendamenti Marcon 0.1.1.42 e Vignali 0.1.1.55.

La Commissione approva, con distinte votazioni, i subemendamenti Marcon 0.1.1.42, Coscia 0.1.1.68 e Vignali 0.1.1.55 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato il subemendamento Narduolo 0.1.1.63.

Giulio MARCON (SI-SEL) illustra la sua proposta emendativa 0.1.1.72, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Marcon 0.1.1.72, Abrignani 0.1.1.13, Simonetti 0.1.1.24, 0.1.1.25 e 0.1.1.19, Lombardi 0.1.1.79, Simonetti 0.1.1.22, 0.1.1.20, 0.1.1.21, Lombardi 0.1.1.80, Simonetti 0.1.1.23, Marcon 0.1.1.64, Simonetti 0.1.1.18 e 0.1.1.26.

Maria ANTEZZA (PD) dopo aver illustrato la *ratio* del suo subemendamento 0.1.1.119, lo ritira, riservandosi di presentare un apposito ordine del giorno in Assemblea.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) si augura che l'impegno del Presidente del Consiglio dei ministri, nel senso di reperire adeguate risorse per celebrare Matera quale capitale europea della cultura possa trovare concreta attuazione. Chiede, inoltre, ai relatori e ai rappresentanti del Governo di esaminare favorevolmente il

contenuto di taluni emendamenti, contenuti nella sezione 22, che intervengono su questo tema.

Francesco BOCCIA, *presidente*, apprezza l'intenzione della collega Antezza di presentare un apposito ordine del giorno di indirizzo al Governo.

La Commissione respinge il subemendamento Marcon 0.1.1.37.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il subemendamento Rubinato 0.1.1.117 è stato ritirato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Gelmini 0.1.1.101 e 0.1.1.100.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) contesta il parere negativo del Governo e dei relatori sui subemendamenti, a prima firma Gelmini, riferiti all'emendamento 1.1 del Governo, illustrandone la *ratio* e il contenuto, che rappresenta una visione alternativa del suo gruppo a quella del Governo, relativamente alle iniziative a favore dello sviluppo culturale dei giovani. Si riferisce, in particolare, ai subemendamenti Gelmini 0.1.1.101 e 0.1.1.100, testé respinti e ai restanti subemendamenti 0.1.1.99, 0.1.1.96, 0.1.1.97 e 0.1.1.98.

Il viceministro Enrico MORANDO, replicando alla deputata Prestigiacomo, osserva che le predette proposte emendative, e in particolare il subemendamento Gelmini 0.1.1.101, rispondono ad una medesima logica effettivamente alternativa a quella del Governo, sottolineando che entrambe le visioni, legittime, hanno l'obiettivo di una riaffermazione della condizione specifica della nostra civiltà, con approcci profondamente diversi.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) ribadisce la bontà delle proposte contenute nei citati subemendamenti, in particolare nel subemendamento 0.1.1.99, che riconosce nei confronti dei diciottenni un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero.

Simone BALDELLI (FI-PdL) concorda con le osservazioni della collega Prestigiacomo, con riferimento a proposte emendative che sono alternative ad una sorta di « manchetta » offerta dal Governo ai giovani.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Gelmini 0.1.1.99, 0.1.1.96, 0.1.1.97 e 0.1.1.98, Marcon 0.1.1.41, Molteni 0.1.1.16, Simonetti 0.1.1.17 e 0.1.1.27.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, illustra una proposta di riformulazione con riferimento ai subemendamenti Luigi Gallo 0.1.1.89 e 0.1.1.88 e Vacca 0.1.1.86 e 0.1.1.84 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che l'intento dei relatori potrebbe essere raggiunto anche mediante il ritiro dei subemendamenti Luigi Gallo 0.1.1.89 e 0.1.1.88 e Vacca 0.1.1.86, con la votazione del solo subemendamento Vacca 0.1.1.84, ove venisse riformulato nel senso indicato dai relatori.

Luigi GALLO (M5S), nell'illustrare il subemendamento a sua prima firma 0.1.1.89, volto a estendere l'utilizzo delle risorse anche a copertura delle tasse universitarie, insiste per la votazione di tale proposta emendativa, mentre ritira il subemendamento a sua prima firma 0.1.1.88 e il subemendamento Vacca 0.1.1.86. Accoglie, inoltre, la riformulazione del subemendamento Vacca 0.1.1.84, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge il subemendamento Luigi Gallo 0.1.1.89.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sul subemendamento Vacca 0.1.1.84, come riformulato.

La Commissione approva il subemendamento Vacca 0.1.1.84, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) raccomanda l'approvazione del subemenda-

mento a sua prima firma 0.1.1.8, sottolineando come la previsione della « espressa richiesta dell'avente diritto » sia a costo zero.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, conferma il parere contrario sul subemendamento Librandi 0.1.1.8.

Il viceministro Enrico MORANDO ribadisce la contrarietà alla proposta contenuta nel subemendamento Librandi 0.1.1.8, sottolineando come sia necessario mobilitare energie culturali migliori per rispondere alle minacce alle quali oggi è sottoposta la nostra cultura.

Simone BALDELLI (FI-PdL), intervenendo sul subemendamento Librandi 0.1.1.8, del quale condivide la previsione della « espressa richiesta dell'avente diritto », afferma di discordare dalla visione del viceministro in quanto appare a suo avviso maggiormente orientata all'acquisizione del consenso dei diciottenni in ragione del fatto che costoro acquisiscono il diritto di voto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) evidenzia come in realtà i giovani hanno bisogno di posti di lavoro piuttosto che di un contributo economico temporaneo.

Vincenzo CASO (M5S) propone che l'incentivo venga assegnato prima dei diciotto anni, considerato che l'orientamento culturale dei giovani si forma molto prima di quell'età. Sottolinea, inoltre, come sarebbe più serio aggiornare i programmi di insegnamento delle scuole.

Marco CAUSI (PD) evidenziando come i giovani, nella fascia di età che precede l'avvio all'attività lavorativa, siano i più grandi consumatori di prodotti culturali, sottolinea l'importanza delle misure volte a supportare il consumo culturale.

Angelo TOFALO (M5S), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, osserva come, a suo avviso,

l'investimento nella sicurezza rappresenti oggi sia la misura più importante da prevedere.

Giulio MARCON (SI-SEL), intervenendo sul subemendamento Librandi 0.1.1.8, dichiara di non condividere la misura introdotta dal Governo.

Raffaello VIGNALI (AP), con riferimento al subemendamento Librandi 0.1.1.8, evidenzia che gli interventi previsti dal Governo in tale ambito sono la corretta risposta alla gravità della situazione attuale.

Luigi GALLO (M5S) evidenzia come la misura prevista dal Governo costituisca una « manciata » elargita ai giovani che oggi non hanno prospettive lavorative.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sul subemendamento Librandi 0.1.1.8, chiede se la misura si applica ai giovani che hanno già compiuto i diciotto anni o anche a coloro che li compiranno, sottolineando come tale dato sia rilevante ai fini della comprensione o meno nelle liste elettorali dei destinatari di tale beneficio.

La Commissione respinge il subemendamento Librandi 0.1.1.8.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che il subemendamento Ascani 0.1.1.70 è stato ritirato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una riformulazione del subemendamento Ferro 0.1.1.1, precedentemente accantonato in ragione di criticità relative alla copertura finanziaria, che con la predetta riformulazione risulterebbero superate.

Luigi GALLO (M5S) evidenzia che con il subemendamento Ferro 0.1.1.1, come riformulato, si vuole introdurre misure localistiche e microsettoriali. Sottolinea, inoltre, che fra i beneficiari vi è una fondazione diretta dalla moglie del deputato Causi e che la proposta emendativa riguarda anche la Fondazione MAXXI, di

cui è presidente una ex deputata del PD. Ricorda che in sede di VII Commissione il suo gruppo si è sempre battuto per evitare le commistioni tra politica e cultura in relazione alla destinazione delle risorse.

Laura CASTELLI (M5S) stigmatizza fortemente la circostanza che con la legge di stabilità il Parlamento preveda un finanziamento per una fondazione diretta dalla moglie di un deputato. In proposito, rammenta che nel corso dell'esame della legge di stabilità per il 2015 si era impedito il finanziamento di una fondazione presieduta da un deputato.

Maino MARCHI (PD) segnala che è irragionevole che non possano essere previsti finanziamenti in favore di un'istituzione culturale meritoria, solo in ragione di un legame di parentela tra membri degli organi direttivi e singoli deputati.

Roberto RAMPI (PD) ricorda che la Fondazione Romaeuropa gestisce una importante manifestazione culturale e che quindi il previsto finanziamento non costituisce in alcun modo un favoritismo.

Riccardo NUTI (M5S), nel rilevare che la legge di stabilità rappresenta sempre più frequentemente un mezzo attraverso il quale le risorse pubbliche sono assegnate secondo una logica meramente « spartitocratica », ribadisce l'inopportunità di prevedere un finanziamento in favore di una fondazione diretta dalla moglie di un deputato. Nel ricordare che il subemendamento in discussione è stato presentato da un deputato del PD, dichiara che il Movimento 5 Stelle non ha alcun interesse per il finanziamento del teatro Regio di Parma, anch'esso presente nella proposta emendativa, in quanto non ha mai preso in considerazione quelle che possono essere considerate « marchette » in ambito culturale. Chiede pertanto il ritiro del subemendamento Ferro 0.1.1.1.

Simone BALDELLI (FI-PdL) preannuncia un voto contrario sul subemendamento Ferro 0.1.1.1 in ragione di una contrarietà

di principio a interventi microsettoriali, al di là di possibili legami tra dirigenti degli enti finanziati e singoli deputati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara di convenire con le considerazioni del collega Baldelli, ricordando tuttavia che proposte emendative di tale genere sono ammissibili, in quanto il testo all'esame della Commissione purtroppo già contiene disposizioni di carattere microsettoriale.

Fabio RAMPELLI (FdI-AN) rileva che prima di procedere ad un finanziamento sarebbe doveroso avere una visione complessiva degli enti culturali potenzialmente interessati, al fine di valutarne la rilevanza. Nel caso specifico, osserva che prima della Fondazione Romaeuropa vi sarebbero altri enti maggiormente meritori di un finanziamento. Giudica in ogni caso scandaloso che deputati di maggioranza e relatori si facciano promotori di tale tipo di interventi, manifestando inoltre profondo disagio per il fatto che il Governo abbia presentato proposte emendative estremamente complesse nelle ultimissime fasi dell'esame del disegno di legge di stabilità.

Giulio MARCON (SI-SEL) chiede il ritiro del subemendamento Ferro 0.1.1.1, preannunciando altrimenti il voto contrario del suo gruppo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel prendere atto del dibattito testé svoltosi, dispone che il subemendamento Ferro 0.1.1.1 resti accantonato, ai fini di una sua eventuale riformulazione.

Simone BALDELLI (FI-PdL) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.1.1.103, sottolineando l'opportunità di prevedere la piena detraibilità delle spese per assicurare la sicurezza delle abitazioni. Osserva che, in tal modo, si può consentire alle Forze dell'ordine di concentrarsi sul contrasto ad altre forme di criminalità. Nel ricordare che il tema della detrazione d'imposta per gli interventi per la sicu-

rezza della casa era oggetto di numerose proposte emendative del suo gruppo, dichiara che avrebbe preferito un accoglimento delle stesse, eventualmente riformulate, in luogo della loro parziale assunzione all'interno di un emendamento del Governo.

Paolo TANCREDI (AP) segnala che il tema richiamato dal collega Baldelli è stato valutato meritevole di considerazione e che essendo oggetto di proposte emendative di Forza Italia, della Lega e di altri gruppi di opposizione, si è preferito presentare una nuova proposta emendativa come momento di sintesi.

Federica DIENI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul subemendamento Baldelli 0.1.1.103, osservando che con tale proposta, di fatto, si favoriscono i soggetti a reddito medio-alto, mentre la sicurezza dell'abitazione deve essere garantita a tutti i cittadini.

La Commissione respinge il subemendamento Baldelli 0.1.1.103.

Simone BALDELLI (FI-PdL), nell'illustrare il subemendamento a sua prima firma 0.1.1.104, di contenuto analogo a quello appena respinto, sottolinea come lo stesso sia ispirato a ragioni di assoluto buon senso, e non sia certo finalizzato a favorire i cittadini più abbienti, diversamente da quanto asserito dalla collega Dieni. Rammenta, inoltre, che le risorse stanziare dal Governo siano piuttosto esigue e debbano essere oggetto di incremento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Baldelli 0.1.1.104, Vacca 0.1.1.87, Nesci 0.1.1.81 e Simonetti 0.1.1.30.

La Commissione approva il subemendamento Librandi 0.1.1.6 (*vedi allegato 1*).

Luca FRUSONE (M5S), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.1.94, ne illustra le finalità.

Giulio MARCON (SI-SEL), intervenendo anch'egli sul subemendamento Frusone 0.1.1.94, preannuncia sullo stesso il voto favorevole del gruppo Sinistra Ecologia Libertà.

La Commissione respinge il subemendamento Frusone 0.1.1.94.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che il subemendamento Rostan 0.1.1.2 è stato ritirato.

La Commissione respinge il subemendamento Luigi Gallo 0.1.1.83.

Francesco BOCCIA, *presidente*, con riferimento al subemendamento Vignali 0.1.1.56, osserva come non sia possibile prevedere, nell'ambito di una norma di rango primario, l'emanazione di una circolare da parte dell'Agenzia delle entrate, con la quale definire le specifiche modalità attuative del credito di imposta in discussione. Invita pertanto i presentatori al ritiro della predetta proposta subemendativa.

Raffaello VIGNALI (AP) non accede alla proposta di ritiro del suo subemendamento 0.1.1.56.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del relatore Melilli, propone di riformulare il subemendamento Vignali 0.1.1.56, prevedendo che le modalità attuative della disposizione siano stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (*vedi allegato 1*).

Raffaello VIGNALI (AP) accetta la riformulazione testé proposta dai relatori.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione dei relatori.

La Commissione approva il subemendamento Vignali 0.1.1.56, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Luigi Gallo 0.1.1.82 e Marcon 0.1.1.39.

Donata LENZI (PD) ritira il suo subemendamento 0.1.1.62.

Giulio MARCON (SI-SEL), pur prendendo atto del ritiro del subemendamento 0.1.1.62 da parte della presentatrice, dichiara di dividerne le finalità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che i subemendamenti Vignali 0.1.1.61 e Berretta 0.1.1.3 sono stati ritirati.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del relatore Melilli, presenta e illustra il subemendamento 0.1.1.121 dei relatori (*vedi allegato 1*), volto ad apportare una correzione formale all'emendamento 1.1 del Governo, raccomandandone l'approvazione.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sul subemendamento 0.1.1.121 dei relatori.

Davide CRIPPA (M5S) nell'evidenziare che non si tratta di correzione meramente formale, stigmatizza le modalità di presentazione di tale proposta emendativa.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ribadisce che la proposta emendativa testé presentata dai relatori ha carattere eminentemente formale.

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sul subemendamento 0.1.1.121 dei relatori, chiede che il rappresentante del Governo fornisca chiarimenti in ordine alla *ratio* della proposta subemendativa in discussione.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel rispondere alla richiesta di chiarimento della deputata Castelli, evidenzia come la presentazione del subemendamento sia stata necessitata dall'impossibilità di correggere non un mero errore di *drafting*, ma un vero e proprio errore di contenuto

dell'emendamento del Governo, dovendo lo stesso riferirsi non esclusivamente all'anno 2018, ma anche a quelli successivi.

La Commissione approva il subemendamento dei relatori 0.1.1.121 (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del relatore Melilli, propone una ulteriore nuova formulazione del subemendamento Ferro 0.1.1.1, precedentemente accantonato (*vedi allegato 1*).

Riccardo NUTI (M5S), intervenendo sul subemendamento Ferro 0.1.1.1, come riformulato, evidenzia come alcune delle misure proposte vadano nella direzione di favorire enti amministrati da parenti di alcuni esponenti politici del PD.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), nel rilevare l'incongruenza del Governo, che ingiustificatamente esclude alcuni enti dal processo di *spending review*, chiede quale sia la logica adottata dal Governo in merito.

Maino MARCHI (PD), nel replicare alla collega Saltamartini, sottolinea che la scelta di individuare il MAXXI quale unico destinatario delle disposizioni di cui al subemendamento Ferro 0.1.1.1, così come riformulato, corrisponde ad una scelta politica nei confronti di una grande istituzione culturale.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) ricorda di aver lasciato la maggioranza per entrare nei ranghi dell'opposizione, proprio perché non ha ritenuto condivisibili le scelte effettuate dalla stessa maggioranza e dal Governo, che sovente sono state improntate a criteri non certo di massima trasparenza.

Angelo TOFALO (M5S) ritiene non condivisibile la riformulazione del subemendamento Ferro 0.1.1.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene legittima la scelta politica del Governo e

dei relatori di escludere la fondazione MAXXI dalle norme di contenimento delle spese a carico dei soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, in considerazione dell'alta valenza culturale della predetta fondazione.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) osserva che il presidente pare assumersi la responsabilità politica di scelte in realtà riferibili ai relatori e al Governo.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, evidenzia che con la riformulazione del subemendamento Ferro 0.1.1.1, si riduce ad una sola istituzione di alto valore culturale il novero dei destinatari delle disposizioni del subemendamento *de quo*.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che il parere favorevole dei relatori e del Governo sul subemendamento Ferro 0.1.1.1 sia stato originariamente espresso sulla sua formulazione iniziale e che, solo in base alle forte opposizione svolta dai colleghi del suo gruppo, la proposta emendativa è stata riformulata nel senso di prevedere quale destinataria la sola fondazione MAXXI.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il subemendamento Ferro 0.1.1.1, nella sua formulazione originaria, era stato accantonato per verificare aspetti problematici concernenti la sua copertura finanziaria, pur avendo espresso un parere tendenzialmente favorevole sullo stesso sia il Governo sia i relatori. Rammenta, quindi, che solo all'esito di tali verifiche si è dato luogo alla sua riformulazione, giustificata in base ad una scelta politica di priorità.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce che il parere dei relatori e del Governo era sin dall'inizio favorevole sul testo originario del subemendamento Ferro 0.1.1.1, non dovendosi quindi imputare esclusivamente al suo presentatore responsabilità che invece sono riferibili ad altri. Chiede, infine,

alla presidenza di vigilare affinché non si verifichino più situazioni come quella testé descritta.

Fabio RAMPELLI (FdI-AN) si dichiara non soddisfatto della riformulazione del subemendamento Ferro 0.1.1.1, in quanto la stessa asseconda ugualmente quella pratica scorretta di presentare disposizioni puntuali, denominate in gergo «marchette», che non dovrebbero trovare spazio all'interno del disegno di legge di stabilità. Osserva, poi, che tra tanti siti culturali presenti nella nostra capitale, quale, ad esempio, il cosiddetto Colosseo quadrato all'EUR, il quale è stato sostanzialmente ceduto ad una società francese per un prezzo irrisorio, si è scelto invece con il predetto subemendamento, così come riformulato, di sostenere il MAXXI: ciò, senza prima determinare un oggettivo ordine di priorità tra gli enti culturali da privilegiare nell'intervento pubblico.

Riccardo NUTI (M5S) ricorda che, per quanto a sua conoscenza, la Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, indicata tra i soggetti da sostenere nella formulazione originaria del citato subemendamento Ferro 0.1.1.1, è presieduta dalla moglie del deputato Causi, e che la stessa siede anche nel consiglio di amministrazione del MAXXI, unico soggetto culturale contemplato nella riformulazione del predetto subemendamento. Chiede quindi se sia corretto che si presentino proposte emendative su enti nel cui consiglio di amministrazione, a vario titolo, sieda la moglie di un parlamentare.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non ritiene che si debba sempre fare un'analisi di coloro che appartengono agli organi direttivi di enti interessati da disposizioni legislative. Ribadisce, quindi, che la scelta della nuova formulazione del subemendamento Ferro 0.1.1.1 è stata effettuata esclusivamente in base ad una valutazione di opportunità politica riferita all'eccellenza dell'istituzione interessata. Avverte

poi che i relatori e i rappresentanti del Governo hanno confermato il loro avviso favorevole sul subemendamento Ferro 0.1.1.1 così come riformulato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, il subemendamento Ferro 0.1.1.1, come riformulato, e l'emendamento 1.1 del Governo, come modificato dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, nel passare all'esame dell'emendamento del Governo 9-*bis*.13, anche a nome del collega Tancredi, esprime sullo stesso parere favorevole, invitando al ritiro del subemendamento Rubinato 0.9-*bis*.13.1 ad esso riferito.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA raccomanda l'approvazione dell'emendamento del Governo 9-*bis*.13. Esprime, inoltre, parere conforme a quello del relatore sul subemendamento Rubinato 0.9-*bis*.13.1

Simonetta RUBINATO (PD) illustra il suo subemendamento 0.9-*bis*.13.1, chiedendo ai relatori e al rappresentante del Governo di riconsiderare l'avviso contrario testé espresso.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA conferma l'invito al ritiro del subemendamento Rubinato 0.9-*bis*.13.1 .

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.9-*bis*.13.1.

La Commissione approva l'emendamento 9-*bis*.13 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 16.293 del Governo, avverte che sono da ritenersi inammissibili per carenza o inidoneità della copertura i subemendamenti Melilla 0.16.293.12, Pastorino 0.16.293.4, Crippa 0.16.293.20, Liuzzi 0.16.293.24, Melilla 0.16.293.13, Melilla 0.16.293.11.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, nel passare all'esame dell'emendamento 16.293 del Governo e dei subemendamenti allo stesso riferite, esprime, anche a nome del collega Tancredi, parere contrario sui subemendamenti Da Villa 0.16.293.26 e Melilla 0.16.293.10. Invita poi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Sammarco 0.16.293.2. Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti Melilla 0.16.293.15, Stella Bianchi 0.16.293.37, Simonetti 0.16.293.9, Melilla 0.16.293.16, Simonetti 0.16.293.8, Melilla 0.16.293.17 e 0.16.293.14. Invita poi al ritiro del subemendamento Sammarco 0.16.293.1, esprimendo inoltre parere contrario sul subemendamento Zaratti 0.16.293.18, sugli identici subemendamenti Pastorino 0.16.293.5 e Liuzzi 0.16.293.21, sui subemendamenti Zaratti 0.16.293.19, Simonetti 0.16.293.7, Liuzzi 0.16.293.22, Stella Bianchi 0.16.293.36, Liuzzi 0.16.293.25 e Zolezzi 0.16.293.34. Invita poi al ritiro del subemendamento Braga 0.16.293.35 ed esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Pastorino 0.16.293.6 e Liuzzi 0.16.293.23, sugli emendamenti Liuzzi 0.16.293.29, 0.16.293.28, 0.16.293.27, 0.16.293.32, 0.16.293.31, 0.16.293.30 e 0.16.293.33 e Sammarco 0.16.293.3. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 16.293 del Governo.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 16.293 del Governo, esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sul subemendamento Da Villa 0.16.293.26, evidenzia come lo stesso sia volto sostanzialmente a sostituire integralmente l'emendamento 16.293 del Governo riguardo le trivellazioni e chiede che venga riconsiderato il parere contrario testé espresso, vista l'ineccepibilità della formulazione della proposta emendativa.

Generoso MELILLA (SI-SEL) interviene sul complesso delle proposte emendative

presentate dal suo gruppo all'emendamento 16.293 del Governo, raccomandandone l'approvazione. Sottolinea come tali proposte emendative, a differenza degli interventi proposti dalla maggioranza, siano state, in numerosi casi, dichiarate inammissibili oppure oggetto di parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo. Esprime, in ogni caso, apprezzamento sulla svolta del Governo in merito alle trivellazioni, pur sottolineando la presenza di incongruenze circa la valutazione dell'impatto ambientale, e si augura che tale cambio di rotta non sia dettato solo dal timore circa l'esito dei quesiti referendari sulle trivellazioni al momento al vaglio della Corte Costituzionale. Ribadendo la necessità di puntare sul risparmio e l'efficientamento energetico, auspica che la politica energetica non si fondi sul solo sfruttamento degli idrocarburi, promuovendo invece interventi in favore delle energie rinnovabili e dell'efficientamento energetico. Augurandosi infine che la svolta del Governo non venga smentita dal rilascio dell'autorizzazione alla società inglese Rockhopper, attualmente al vaglio del Ministero dello sviluppo economico, ribadisce la contrarietà del suo gruppo alle trivellazioni petrolifere entro le 12 miglia.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottolineando come l'emendamento 16.293 del Governo rischi di essere una norma tattica, orientata più al consenso immediato che all'introduzione di una organica strategia ambientale, auspica lo svolgimento del *referendum* sulle trivellazioni.

Giulio MARCON (SI-SEL), esprimendo apprezzamento per il cambio di rotta del Governo, auspica che ciò sia di insegnamento per il futuro.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) esprimendo soddisfazione sulla scelta del Governo di fare marcia indietro rispetto alle previsioni del decreto-legge «sblocca Italia», volte alla cancellazione delle norme approvate nel 2010, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 16.293

del Governo. Si augura, infine, che non vengano accelerati i procedimenti relativi ai titoli abilitativi in fase di rilascio.

Mirella LIUZZI (M5S), intervenendo sul subemendamento Da Villa 0.16.296.26, rileva la necessità che il titolo abilitativo relativo al progetto petrolifero Ombrina 2 non venga rilasciato, cosa che a suo avviso renderebbe vano il nuovo orientamento del Governo circa le trivellazioni.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sul subemendamento Da Villa 0.16.293.26, chiede ai relatori e al Governo di rivalutare il comma 129-ter.1 della proposta emendativa presentata, volto ad estendere il divieto di attività di ricerca, prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi anche alle aree limitrofe i parchi nazionali e regionali e alle aree protette. Dichiarandosi inoltre allibito per la menzione delle sole attività *upstream* contenuta nella relazione illustrativa all'emendamento 16.293 del Governo e non anche di quelle *downstream*, preannuncia la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 16.293 del Governo. Chiede inoltre una verifica relativa al giudizio di ammissibilità con riferimento ad alcuni subemendamenti presentati dal suo gruppo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, assicura che gli uffici stanno verificando le pronunce di inammissibilità segnalate dal deputato Crippa.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA, nel ringraziare i colleghi intervenuti nel dibattito, riconosce che l'emendamento 16.293 del Governo ricalca alcuni contenuti di emendamenti presentati, tra gli altri, dai deputati Melilla e Prestigiacomo, precisando tuttavia che è apparsa più opportuna una riformulazione complessiva, per assicurare quella coerenza interna difficile da realizzare accogliendo singoli emendamenti. Osserva che gli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle sono invece basati su una impostazione alternativa.

Francesco BOCCIA, *presidente*, precisa che le pronunce di inammissibilità di alcuni subemendamenti riferiti all'emendamento 16.293 del Governo sono state determinate dal fatto che per la revoca di titoli abitativi già in essere, rispetto ai quali si assume esistente un flusso di risorse allo Stato per canoni di concessione, sarebbe stata necessaria la previsione di una copertura finanziaria.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che si fa conclusione fra titoli abilitativi e canoni di concessione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dopo aver sottolineato che i subemendamenti in oggetto affrontano un tema particolarmente complesso, ritiene che vi siano gli estremi per riammettere i subemendamenti Melilla 0.16.293.11, Crippa 0.16.293.20, Pastorino 0.16.293.4 e Liuzzi 0.16.293.24.

La Commissione respinge il subemendamento Da Villa 0.16.293.26.

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si interroga su cosa ci si debba aspettare da quella che appare come una sorta di contrattazione concernente la riformulazione di emendamenti accantonati, che sta avvenendo fuori dall'Aula della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Melilla 0.16.293.10 e 0.16.293.11.

Davide CRIPPA (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.16.293.20, ribadendo la distinzione fra titoli abilitativi e titoli concessori e ricordando che questi ultimi possono essere conseguiti solo al termine di uno specifico percorso di valutazione. Ritiene che senza la modifica proposta la retromarcia del Governo rispetto alle trivellazioni in mare possa essere solo di facciata. Coglie l'occasione per ricordare che il collega Realacci ha manifestato contrarietà in relazione a tali pratiche

dopo aver contribuito a renderle possibili votando favorevolmente le relative proposte normative, in occasione dell'esame del decreto-legge cosiddetto « Sblocca Italia ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Crippa 0.16.293.20, Pastorino 0.16.293.4 e Liuzzi 0.16.293.24.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che il subemendamento Sammarco 0.16.293.2 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Melilla 0.16.293.13 e 0.16.293.15.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che il subemendamento Stella Bianchi 0.16.293.37 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Simonetti 0.16.293.9, Melilla 0.16.293.16, Simonetti 0.16.293.8, Melilla 0.16.293.17 e 0.16.293.14, Sammarco 0.16.293.1 e Zaratti 0.16.293.18.

Davide CRIPPA (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Liuzzi 0.16.293.21, di cui è cofirmatario, osservando che con la formulazione proposta la dichiarazione di pubblica utilità appare una conseguenza, e non una causa, come invece dovrebbe essere, del rilascio del titolo abilitativo. Chiede pertanto chiarimenti a riguardo.

Gianclaudio BRESSA (PD) non condivide l'interpretazione fornita dal deputato Crippa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Pastorino 0.16.293.5 e Liuzzi 0.16.293.21 e i subemendamenti Zaratti 0.16.293.19, Simonetti 0.16.293.7 e Liuzzi 0.16.293.22.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il subemendamento Stella Bianchi 0.16.293.36 è stato ritirato.

Mirella LIUZZI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.16.293.25, segnalando che con l'abrogazione del comma 1-*bis* dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014, prevista dalla lettera *b*) del comma 129-*ter*, inserito dall'emendamento del Governo, si fa venire meno la previsione di un piano delle aree. Si interroga sulle ragioni di tale scelta.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea l'importanza di un coinvolgimento delle regioni nella predisposizione di un piano delle aree, anche in considerazione del fatto che, con la riforma costituzionale voluta dalla maggioranza, verrebbe meno di fatto la possibilità per esse di avere voce in capitolo sulle trivellazioni in mare.

Generoso MELILLA (SI-SEL) intervenendo sul subemendamento Liuzzi 0.16.293.25, rileva l'irrazionalità della proposta governativa, sostenendo il subemendamento della deputata Liuzzi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che il subemendamento Braga 0.16.293.35 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Liuzzi 0.16.293.25, Zolezzi 0.16.293.34 e gli identici subemendamenti Pastorino 0.16.293.6 e Liuzzi 0.16.293.23.

Mirella LIUZZI (M5S), intervenendo sul suo subemendamento 0.16.293.29, ne illustra le finalità, volte a ridurre la durata delle concessioni governative, sottolineando che la sua proposta emendativa è volta a dare un segnale forte, anche alla luce dei recenti sviluppi sul tema ambientale registratisi recentemente alla conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici.

La Commissione respinge il subemendamento Liuzzi 0.16.293.29.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sul subemendamento Liuzzi 0.16.293.28, ne illustra la *ratio*, evidenziando come un

Paese come l'Italia, che dovrebbe stanziare molte più risorse a tutela del turismo, non possa permettersi di rilasciare concessioni di estrazione di idrocarburi per un periodo così lungo. Raccomanda, quindi, l'approvazione della proposta emendativa in esame, volta a ridurre la durata delle concessioni.

Giulio MARCON (SI-SEL) sottoscrive il subemendamento Liuzzi 0.16.293.28.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Liuzzi 0.16.293.28, 0.16.293.27, 0.16.293.32, 0.16.293.31 e 0.16.293.30.

Mirella LIUZZI (M5S), nell'illustrare il suo subemendamento 0.16.293.33, evidenzia come l'articolo 5 del decreto-legge cosiddetto «Sblocca Italia» prevedesse la possibilità di prorogare la durata delle concessioni, mentre l'emendamento 16.293 del Governo non parla di proroghe. Ritiene, pertanto, che i relatori dovrebbero precisare se abbiano ritenuto pleonastico il suo subemendamento, non ipotizzando l'eventualità di proroga delle concessioni, oppure se, al contrario, non intendono limitare tale possibilità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Liuzzi 0.16.293.33 e Sammarco 0.16.293.3.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'emendamento 16.293 del Governo, ne richiede la votazione per parti separate, nel senso di votare separatamente il comma 129-*bis* e, quindi, con una successiva votazione, i commi 129-*ter*, 129-*quater* e 129-*quinquies*. Intervenendo sul contenuto dell'emendamento del Governo, ne evidenzia alcune contraddittorietà, in quanto il comma 129-*bis* sembra ispirarsi a una politica ambientalista, nettamente smentita dai commi successivi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene che tale richiesta possa essere accolta.

Mirella LIUZZI (M5S), con riferimento all'emendamento 16.293 del Governo, osserva come, secondo l'interpretazione fornita dal rappresentante del Governo, il *referendum* sarebbe da ritenersi « assorbito » dalla proposta emendativa del Governo. Ritene, tuttavia, che non si possa accedere a tale interpretazione, anche perché in contrasto con alcune pronunce della Corte costituzionale.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la parte dell'emendamento 16.293 del Governo aggiuntiva del comma 129-*bis* e, quindi, la parte del medesimo emendamento riferita ai commi 129-*ter*, 129-*quater* e 129-*quinquies* (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'emendamento 18.106 del Governo e dei subemendamenti ad esso riferiti. Ricorda che i subemendamenti Alberto Giorgetti 0.18.106.4 e 0.18.106.5 e Sammarco 0.18.106.1 sono inammissibili.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Tancredi, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, del subemendamento Ferro 0.18.106.6, esprime parere contrario sul subemendamento Ferro 0.18.106.7 e sul subemendamento Sammarco 0.18.106.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 18.106 del Governo.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i subemendamenti Ferro 0.18.106.6 e 0.18.106.7 sono stati ritirati dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Sammarco 0.18.106.2 e approva l'emendamento 18.106 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'emendamento 28.92 del Governo, con riferimento al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Tancredi, esprime parere favorevole sull'emendamento 28.92 del Governo.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 28.92 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 28.92 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'emendamento 33.429 del Governo e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Tancredi, esprime parere contrario sui subemendamenti Franco Bordo 0.33.429.7, De Lorenzis 0.33.429.3, 0.33.429.1 e 0.33.429.2, Franco Bordo 0.33.429.10 e 0.33.429.8, De Lorenzis 0.33.429.4, sugli identici subemendamenti De Lorenzis 0.33.429.5 e Franco Bordo 0.33.429.9 e sul subemendamento De Lorenzis 0.33.429.6. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 33.429 del Governo.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 33.429 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Franco Bordo 0.33.429.7 e De Lorenzis 0.33.429.3.

Diego DE LORENZIS (M5S) illustra il suo subemendamento 0.33.429.1, evidenziandone la *ratio*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti De Lorenzis

0.33.429.1 e 0.33.429.2 e Franco Bordo 0.33.429.10 e 0.33.429.8.

Diego DE LORENZIS (M5S) illustra il suo subemendamento 0.33.429.4, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento De Lorenzini 0.33.429.4, gli identici subemendamenti De Lorenzini 0.33.429.5 e Franco Bordo 0.33.429.9 e il subemendamento De Lorenzini 0.33.429.6. Approva quindi l'emendamento 33.429 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'emendamento 33.430 del Governo, con riferimento al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Tancredi, esprime parere favorevole sull'emendamento 33.430 del Governo.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 33.430 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 33.430 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'emendamento 38.134 del Governo, con riferimento al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Tancredi, esprime parere favorevole sull'emendamento 38.134 del Governo.

Il Sottosegretario Gianclaudio BRESSA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 38.134 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 38.134 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'emendamento 40.80 del Governo e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Tancredi, esprime parere contrario sul subemendamento Franco Bordo 0.40.80.4, sui subemendamenti Castelli 0.40.80.6, 0.40.80.7, 0.40.80.8, sugli identici subemendamenti Guidesi 0.40.80.1 e Franco Bordo 0.40.80.5. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici subemendamenti Arlotti 0.40.80.2 e Alfreider 0.40.80.3 e sull'emendamento 40.80 del Governo.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Franco Bordo 0.40.80.4, approva gli identici subemendamenti Arlotti 0.40.80.2 e Alfreider 0.40.80.3 (*vedi allegato 1*) e respinge il subemendamento Castelli 0.40.80.6.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento 40.80 del Governo, ne intende sottolineare le contraddizioni.

Laura CASTELLI (M5S) e Emanuele COZZOLINO (M5S) illustrano la *ratio* del subemendamento Castelli 0.40.80.6, che intende evitare arbitri del Presidente del Consiglio ministri, rilevando, inoltre, che una normativa di tal guisa non doveva essere inserita all'interno del disegno di legge di stabilità.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA, dopo aver ricordato che il CIPE è un comitato di ministri, sottolinea come l'emendamento del Governo 40.80 intenda verificare l'utilizzo dei finanziamenti e delineare le procedure e le modalità di definanziamento degli interventi che non si è riusciti a realizzare, sottolineando

come vi siano centinaia di milioni di euro non spesi, che si intende utilizzare proficuamente.

Emanuele COZZOLINO (M5S) evidenzia che l'emendamento del Governo 40.80, alla lettera *b*), capoverso 1-*ter*, prevede la proposta del Presidente del Consiglio, il quale assume un ruolo determinante.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA ricorda che la procedura ivi indicata si concretizza nell'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per cui è connaturato a tale atto il ruolo svolto dal Presidente del Consiglio.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rispondendo alla deputata Prestigiacomo, conferma il suo giudizio di ammissibilità – in senso favorevole – sull'emendamento del Governo 40.86, osservando che l'unico elemento astrattamente di natura ordinamentale, trascurabile nel contesto generale della proposta emendativa, è un riferimento, presente al comma 2 della stessa lettera *a*), alle parole « presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri ».

Barbara SALTAMARTINI (LNA) evidenzia altre parti dell'emendamento 40.80 del Governo che, a suo avviso, sarebbero ordinamentali, dovendosi quindi considerare inammissibile l'intero emendamento. Rileva, poi, che il Presidente Renzi dovrebbe prendere atto che il rapporto tra Presidente del Consiglio e ministri è diverso da quello tra sindaco e i suoi assessori, restituendo quindi dignità al ruolo degli altri componenti del Consiglio dei ministri.

Francesco BOCCIA, *presidente*, sottolinea come una disposizione presente nell'emendamento del Governo 40.80, indicata dalla collega Saltamartini quale ordinamentale, poiché abroga la non delegabilità di talune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ad altri ministri, in realtà opera una semplificazione delle

procedure andando in senso opposto a quello indicato dalla stessa collega.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Castelli 0.40.80.6, 0.40.80.7 e 0.40.80.8, gli identici subemendamenti Guidesi 0.40.80.1 e Franco Bordo 0.40.80.5. Approva, infine, l'emendamento 40.80 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita i relatori e il Governo a esprimere i pareri sui subemendamenti riferiti all'emendamento 43.70 del Governo e sul medesimo emendamento.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, esprime parere contrario sul subemendamento Franco Bordo 0.43.70.11. Esprime, quindi, parere favorevole sul subemendamento Borghi 0.43.70.19, subordinatamente ad una sua riformulazione, che illustra (*vedi allegato 1*). Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti De Lorenzis 0.43.70.5 e 0.43.70.4, Franco Bordo 0.43.70.15, 0.43.70.14, 0.43.70.12 e 0.43.70.13, De Lorenzis 0.43.70.2, Franco Bordo 0.43.70.16, De Lorenzis 0.43.70.3, 0.43.70.9 e 0.43.70.8, Franco Bordo 0.43.70.17 e 0.43.70.18, Guidesi 0.43.70.10, De Lorenzis 0.43.70.6, 0.43.70.7 e 0.43.70.1.

Esprime, inoltre, parere favorevole sul subemendamento Ginato 0.43.70.20 e sull'emendamento 43.70 del Governo.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Enrico BORGHI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori del suo subemendamento 0.43.70.19.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Bordo 0.43.70.11 e approva il subemendamento Borghi 0.43.70.19, come riformulato (*vedi allegato 1*). Respinge poi, con distinte votazioni, i subemendamenti De Lorenzis 0.43.70.5 e 0.43.70.4, Franco Bordo

0.43.70.15, 0.43.70.14, 0.43.70.12 e 0.43.70.13, De Lorenzis 0.43.70.2, Franco Bordo 0.43.70.16, De Lorenzis 0.43.70.3, 0.43.70.9 e 0.43.70.8, Franco Bordo 0.43.70.17 e 0.43.70.18, Guidesi 0.43.70.10, De Lorenzis 0.43.70.6, 0.43.70.7 e 0.43.70.1. Approva quindi, con distinte votazioni, il subemendamento Ginato 0.43.70.20 e l'emendamento 43.70 del Governo (*vedi allegato 1*).

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una sospensione di dieci minuti, per consentire l'arrivo dei colleghi esperti della materia del *welfare*, che sta per essere trattata.

Edoardo FANUCCI (PD), *vicepresidente*, accogliendo la proposta della deputata Castelli, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 2.35, è ripresa alle 3.

Edoardo FANUCCI (PD), *presidente*, avverte che la Commissione passerà all'esame dell'emendamento 19.141 del Governo e dei relativi subemendamenti, che sono in distribuzione (*vedi allegato 5*). Comunica, altresì, che sono stati ritirati i subemendamenti Sammarco 0.19.141.19 e 0.19.141.18, Ferro 0.19.141.8, Verini 0.19.141.23 e Ferro 0.19.141.7 .

Avverte che risultano inammissibili per estraneità di materia i seguenti subemendamenti:

Ferro 0.19.141.8 e Sammarco 0.19.141.18, in quanto intervengono sulla classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali ed assistenziali;

Simonetti 0.19.141.15, in quanto interviene sulla riduzione dei trattamenti pensionistici anticipati liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere le penalizzazioni applicate in attuazione della normativa vigente al momento del pensionamento;

Galati 0.19.141.6, in quanto prevede la predisposizione, per il 2016, di una

campagna informativa da parte del Dipartimento dell'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri al fine di promuovere l'adesione volontaria a forme di previdenza integrativa;

Sammarco 0.19.141.19, in quanto interviene sui massimali del nuovo regime fiscale dei premi di produttività corrisposti a seguito di contrattazione aziendale (regime fiscale previsto dai commi 87-95 del disegno di legge di stabilità);

Verini 0.19.141.23, in quanto interviene sulla disciplina delle casse previdenziali private, prevedendo l'obbligo di istituire un fondo per la concessione di aiuti finanziari agli iscritti di età inferiore ai 40 anni.

Risultano inoltre inammissibili per carenza di compensazione i subemendamenti Simonetti 0.19.141.10, Simonetti 0.19.141.16 e Airaudo 0.19.141.21.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, esprime parere contrario sui subemendamenti Simonetti 0.19.141.13 e 0.19.141.14, Tripiedi 0.19.141.12, Polverini 0.19.141.5, 0.19.141.3, 0.19.141.4 e 0.19.141.1, Tripiedi 0.19.141.11, Brunetta 0.19.141.2, Simonetti 0.19.141.15, Galati 0.19.141.6, Airaudo 0.19.141.21, Gribaudo 0.19.141.9, Airaudo 0.19.141.20, Pellegrino 0.19.141.22, Simonetti 0.19.141.17 e Marcon 0.19.141.24 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 19.41 del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 19.141 del Governo ed esprime parere conforme a quello dei relatori sui relativi subemendamenti. Ritiene vi possa essere una generale soddisfazione per la previsione, inserita nella prima parte dell'emendamento del Governo, di scongiurare in via definitiva un adeguamento in negativo delle pensioni nel caso di deflazione, rilevando che rispetto a tale norma non è stata presentato alcun subemendamento.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul complesso dei subemendamenti presentati, osserva che l'intervento proposto dal Governo appare assai lacunoso in quanto mancante di molte misure concrete richieste all'interno della Commissione lavoro anche da parte dei colleghi di maggioranza.

In primo luogo, richiama il tema della sperimentazione definita « opzione donna », introdotta con la legge n. 243 del 2004 su iniziativa dell'allora Ministro Maroni. Ricorda che con circolari interpretative l'INPS ha ridotto di fatto la possibilità per molte donne di avvalersi di tale opzione e che il Governo ha finora trovato una soluzione solo parziale, che diverrebbe definitiva con l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.19.141.10, sottolineando che il suo gruppo politico si è impegnato con vigore su questo tema, anche attraverso iniziative che hanno portato all'espulsione dall'aula di alcuni deputati. Ricorda inoltre che sentenze del TAR hanno dato ragione alle donne che reclamavano i loro diritti.

Manifesta il timore che il tema da lui segnalato possa trovare soluzione, dopo la bocciatura del proprio subemendamento, tramite l'accoglimento, in una fase successiva dell'esame, di una proposta emendativa presentata da deputati del Partito Democratico che potrebbe in tal modo rivendicarne il merito. Come altri temi, segnala quelli, oggetto di specifiche proposte emendative, della copertura integrale della NASPI per i lavoratori stagionali e dell'ingiusta penalizzazione dei lavoratori andati in pensione nel triennio 2012-2014 con 40 anni contributivi e un'età inferiore ai 62 anni.

Renata POLVERINI (FI-PdL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ricorda che la Commissione lavoro ha sempre assunto una posizione unitaria per offrire una prospettiva chiara ai pensionati e a coloro che dovranno andare in pensione in un immediato futuro, anche in relazione ai temi appena illustrati dal collega Simonetti. Ricorda con rammarico che nel corso di una seduta tenuta prima

della pausa estiva i rappresentanti del Governo avevano assicurato la soluzione delle questioni riguardanti la sperimentazione « opzione donna », ma che poi ciò non è accaduto. La Commissione lavoro ha quindi approvato un emendamento in tal senso alla legge di stabilità.

Segnala la presentazione di subemendamenti riferiti alla cosiddetta « quota 96 », osservando che in tal modo si potrebbe lasciare spazio a giovani insegnanti motivati, e al blocco delle indicizzazioni delle pensioni, che ha finora trovato una risposta solo parziale. Ricorda, inoltre, la presentazione di subemendamenti per assicurare una pensione di 800 euro a tutti i soggetti sopra i 70 anni e per la concessione, anche ai pensionati, del *bonus* degli 80 euro, come promesso dal Presidente del Consiglio Renzi subito prima delle elezioni europee. In conclusione, auspica un ripensamento dettato dal buon senso, osservando che in sede di legge di stabilità sono state individuate risorse per destinazioni meno meritorie di quelle da lei illustrate.

Marisa NICCHI (SI-SEL), nell'apprezzare lo sforzo compiuto dal Governo, rispetto al quale si dichiara molto soddisfatta, per l'intenzione di intervenire riguardo ad una problematica complessa, e confermando quanto detto dai colleghi Polverini e Simonetti, ribadisce l'impegno costante sul tema da parte della Commissione Lavoro. Nel rammentare altresì alcuni strumenti normativi già predisposti, ritiene che anche una riformulazione dell'emendamento potrebbe essere idonea allo scopo. Giudica inoltre importante la verifica del numero di persone che andranno in pensione, rammentando come dall'esame del testo del disegno di legge di stabilità come pervenuto al Senato si percepisse un impiego minore delle risorse rispetto a quelle già stanziare dalla legge n. 228 del 2012. Osserva, in conclusione, che occorre lavorare in maniera unitaria affinché si ripristinino degli equilibri all'interno del sistema previdenziale penalizzato dalla cosiddetta riforma Fornero, ribadendo come il suo gruppo tenga molto

a proseguire nella linea intrapresa. Ribadisce, infine, che l'azione del Governo è in ogni caso da ritenersi molto positiva.

Chiara GRIBAUDO (PD) nel valutare positivamente le aperture in merito alla DIS-COLL, ritira il suo subemendamento 0.19.141.9, con l'impegno a presentare un ordine del giorno in materia.

Davide TRIPIEDI (M5S), nello stigmatizzare che temi di tale importanza vengano discussi in una seduta notturna che si protrae sino alla mattina, osserva che spesso il lavoro svolto dalle Commissioni parlamentari nel corso dell'esame della legge di stabilità non trovi poi effettivo riscontro concreto nella stessa legge di stabilità. Rammentando altresì l'atteggiamento ondivago del Governo, che prima della sospensione estiva dei lavori del Parlamento aveva assicurato l'esistenza di adeguati stanziamenti per gli esodati e che alla ripresa dei lavori negava tale esistenza, ribadisce che non si possono trattare temi di tale importanza alle 3.30 di mattina. Ricordando inoltre che gli errori più gravi sono stati spesso compiuti per disattenzione, e che non si sta continuando a dare le dovute risposte a molte categorie di lavoratori, invita a proseguire nella discussione per individuare misure concrete, evidenziando ancora che si sta discutendo di temi estremamente delicati che coinvolgono la stessa vita delle persone.

Giulio MARCON (SI-SEL), nel ritenere condivisibili i contenuti dell'accorato intervento del collega Tripiedi, invita a migliorare il testo presentato dal Governo. Ricorda quindi alcune proposte avanzate dal gruppo Sinistra Ecologia Libertà, con particolare riferimento alla proroga dei contratti di solidarietà oltre il 31 dicembre 2015, all'aumento della dote finanziaria per la DIS-COLL e alla proroga del regime dell'assegno di disoccupazione anche a quei lavoratori che, vicini all'età pensionabile, non hanno ancora raggiunto i requisiti per maturare il diritto alla pensione.

Carlo DELL'ARINGA (PD) apprezza lo sforzo compiuto dalla Commissione Lavoro, osservando come, in tale ambito, sia sempre stato dato un contributo importante per risolvere i problemi determinati dalla cosiddetta riforma Fornero. Osserva altresì come sia necessario affrontare la questione pensionistica in modo diverso, condividendo in particolare l'approccio prospettato dal Ministro Padoan e ricordando come la riforma avrebbe dovuto prevedere delle forme transitorie di applicazione. Sottolinea altresì la necessità di guardare al futuro, anche alla luce degli impegni assunti dal Governo a creare ammortizzatori di carattere universale, facendo notare come saranno comunque necessari ulteriori aggiustamenti e una fase di assestamento. Nel ritenere gradualmente esaurita la fase di allarme del sistema pensionistico, osserva come il tema molto delicato, connesso al ricambio generazionale, sia estremamente oneroso in termini finanziari.

Rilevando come ulteriori provvedimenti potrebbero essere adottati dal Governo, che nelle condizioni attuali ha adottato misure assai incisive, richiama l'attenzione sul fatto che il settore pensionistico non potrà comunque, per il futuro, essere destinatario di risorse assai ingenti.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) chiede quali siano le modalità di organizzazione e svolgimento dei lavori della Commissione per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, replicando all'onorevole Prestigiacomo, ritiene che la Commissione possa proseguire l'esame delle proposte subemendative riferite all'emendamento 19.141 del Governo, per poi successivamente valutare, eventualmente nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le modalità di prosecuzione dei lavori.

Giulio MARCON (SI-SEL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di convocare il prima possibile un ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che organizza la restante parte del lavoro, la quale appare ancora consistente.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ritiene che sia opportuno andare avanti nell'esame dei subemendamenti dell'emendamento del Governo 19.141, che affronta l'importante tema previdenziale, per poi valutare come proseguire i lavori della Commissione, insieme al presidente Boccia.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) concorda con l'affrontare subito la questione previdenziale, pur sottolineando che la tempistica che si è adottata ha permesso un ridotto dibattito su questo importantissimo tema, che peraltro difficilmente potrà essere comunicato all'esterno, considerata l'ora notturna in cui esso si svolge.

Roberto SIMONETTI (LNA) illustra il suo subemendamento 0.19.141.13, raccomandandone l'approvazione, chiedendo che si proceda eventualmente a una sua riformulazione con riferimento alla copertura finanziaria.

Il viceministro Enrico MORANDO, intervenendo in linea generale sui subemendamenti all'emendamento del Governo 19.141 e, in particolare, sul subemendamento Simonetti 0.19.141.13, osserva che l'adeguamento all'aspettativa di vita dell'accesso al trattamento pensionistico, che è stata progressivamente introdotta a partire dagli anni 1992-1995 sino ad oggi, non può essere stravolto, per una questione di sostenibilità finanziaria. Deve quindi risultare chiara l'eccezionalità di un sostegno alla cosiddetta « opzione donna ». Dopo non aver escluso ulteriori interventi in questo settore, ove dovessero verificarsi le condizioni necessarie da un punto di vista finanziario, ricorda che il Governo ha stanziato, in questo contesto, 500 milioni di euro per il 2016, e ha anticipato, dal 2017 al 2016, l'innalzamento della *no tax area* per i pensionati che si trovano in una condizione più debole, con un intervento

che vale oltre 146 milioni di euro. Sottolinea quindi che un'eventuale reiezione dell'emendamento del Governo 19.141 priverebbe molte persone dei benefici derivanti dalle predette misure. Evidenzia, inoltre, la disposizione di cui al comma 165-*quater* del predetto emendamento del Governo, relativo all'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetta DIS-COLL).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Simonetti 0.19.141.13 e 0.19.141.14.

Roberto SIMONETTI (LNA) chiede al presidente di rivalutare la dichiarazione di inammissibilità, per carenza di compensazione, riferita al subemendamento a sua firma 0.19.141.10, segnalando che – a suo avviso – la copertura finanziaria dello stesso è reperita al comma 155 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità.

Il viceministro Enrico MORANDO osserva, pensando di interpretare anche la valutazione espressa in merito dalla presidenza, che la predetta proposta emendativa Simonetti 0.19.141.10 viola sia il principio dell'unicità del bilancio sia quello dell'annualità dello stesso.

Davide TRIPIEDI (M5S), considerata l'importanza del tema sotteso al subemendamento Simonetti 0.19.141.10, chiede ai relatori e al Governo di valutare la possibilità di intervenire nel senso ivi indicato con la predisposizione di un'adeguata copertura finanziaria alternativa.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ritiene che non vi siano le condizioni per non confermare il giudizio di inammissibilità espresso dalla presidenza sul subemendamento Simonetti 0.19.141.10.

Davide TRIPIEDI (M5S) illustra la ratio del subemendamento a sua prima firma 0.19.141.12, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Tripiedi 0.19.141.12, Polverini 0.19.141.5, 0.19.141.3, 0.19.141.4 e 0.19.141.1, nonché i subemendamenti Tripiedi 0.19.141.11, Brunetta 0.19.141.2, Simonetti 0.19.141.15, e Galati 0.19.141.6.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, dopo aver ricordato che il subemendamento Airaudò 0.19.141.21 è stato dichiarato inammissibile, avverte che il subemendamento Gribaudo 0.19.141.9 è stato ritirato.

La Commissione, respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Airaudò 0.19.141.20, Pellegrino 0.19.141.22 e Simonetti 0.19.141.17.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, prende atto che i subemendamenti Verini 0.19.141.23 e Ferro 0.19.141.7 sono stati ritirati.

Giulio MARCON (SI-SEL) illustra il suo subemendamento 0.19.141.24, raccomandandone l'approvazione.

Davide TRIPIEDI (M5S) interviene a favore del subemendamento Marcon 0.19.141.24, ricordando che presso l'altro ramo del Parlamento è stato approvato un ordine del giorno di indirizzo al Governo che va nella direzione indicata dalla predetta proposta emendativa.

La Commissione respinge il subemendamento Marcon 0.19.141.24.

La Commissione approva l'emendamento 19.141 del Governo (*vedi allegato 1*).

Edoardo FANUCCI, *presidente*, dispone una pausa tecnica di qualche minuto per recuperare il fascicolo 8 con gli emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti.

La seduta, sospesa alle 4.30, è ripresa alle 4.35.

Roberto SIMONETTI (LNA) interviene per sollecitare l'inammissibilità dell'emen-

damento 43.71 dei relatori, in quanto a suo avviso recante disposizioni estranee per materia, minacciando interventi ostruzionistici su ogni proposta emendativa.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, riferisce che l'emendamento 43.71 dei relatori resta al vaglio della Commissione.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) interviene per sollecitare l'inammissibilità dell'emendamento 43.71 dei relatori chiedendo delucidazioni circa la valutazione di ammissibilità, considerato che si tratta di interventi microsettoriali e territoriali e che vanno a favorire esclusivamente l'aeroporto di Firenze.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), nel ricordare la sua precedente richiesta rivolta alla presidenza di completare l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 43 al fine di valutare con lucidità e attenzione l'emendamento 43.71 dei relatori, evidenzia come Governo e maggioranza siano in evidente difficoltà sul tema e ricorda che la norma sarebbe in contrasto con le direttive europee in materia aeroportuale.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, annuncia il ritiro degli emendamenti 16.295, 36.11 e 40.82 dei relatori.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che, a seguito del ritiro degli emendamenti 16.295, 36.11 e 40.82 dei relatori, si intendono decaduti i relativi subemendamenti.

Mirella LIUZZI (M5S) interviene per sollecitare il ritiro dell'emendamento 43.71 dei relatori.

Giulio MARCON (SI-SEL) chiede di affrontare subito la questione dell'ammissibilità dell'emendamento 43.71 dei relatori, paventando in caso contrario interventi del suo gruppo su ogni proposta emendativa.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) si associa alla richiesta dei colleghi che lo hanno preceduto, sottolineando come peraltro l'emendamento 43.71 dei relatori è privo di relazione illustrativa.

Rocco PALESE (Misto-CR) invita formalmente a un supplemento di indagine tecnica sull'ammissibilità dell'emendamento 43.71 dei relatori, anche sulla base dei nuovi elementi di valutazione emersi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, giudicando la richiesta del deputato Palese responsabile e opportuna, invita la Commissione a proseguire frattanto nell'esame delle proposte emendative contenute nel fascicolo dei relatori.

Rocco PALESE (Misto-CR) ribadisce che si rischia l'avvio di una procedura di infrazione europea con l'approvazione dell'emendamento 43.71 dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, garantisce un supplemento serio di verifica dell'ammissibilità dell'emendamento 43.71 dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in relazione al fascicolo 8, comunica che risultano inammissibili per estraneità di materia i seguenti subemendamenti:

Busin 0.3.46.1 in quanto interviene sull'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato;

Caon 0.27-*quinquies*.5.1 in quanto prevede assunzioni di personale delle polizie provinciali per garantire attività di vigilanza ittico-venatoria;

Rubinato 0.27-*quinquies*.5.2, in quanto proroga al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore della direttiva del sottosegretario alla presidenza del consiglio 18 giugno 2017.

Avverte altresì che risulta inammissibile per carenza di compensazione il subemendamento Minnucci 0.28.93.2.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.46 dei relatori.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.46 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 3.46 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.259 dei relatori.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.259 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 4.259 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel passare all'esame dell'emendamento 10.100 dei relatori e relativi subemendamenti, avverte che il subemendamento Ferro 0.10.100.7 è stato ritirato.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sui subemendamenti Boccadutri 0.10.100.1 e Marchi 0.10.100.6 ed esprime parere contrario sui subemendamenti De Lorenzis 0.10.100.3, Franco Bordo 0.10.100.2 e De Lorenzis 0.10.100.4 e 0.10.100.5. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 10.100 dei relatori.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 10.100 dei relatori e parere conforme a quello dei relatori sui restanti subemendamenti.

Mirella LIUZZI (M5S), precisando di intervenire sull'emendamento 10.100 dei relatori, manifesta forti perplessità sul contenuto della lettera c) del comma 79-septies che viene introdotto, non comprendendo le ragioni di destinare specifiche

risorse a una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico. Dichiarò altresì, che quanto previsto dalla successiva lettera *d*) favorisce di fatto le aree in cui è già presente una connessione veloce mentre andrebbero sostenute le aree a fallimento di mercato. Apprezza in ogni caso il parere favorevole espresso in relazione al subemendamento Boccadutri 0.10.100.1. Preannuncia, quindi, un voto d'astensione del Movimento 5 Stelle sull'emendamento 10.100 dei relatori.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, dichiara di non comprendere le perplessità manifestate dalla collega Liuzzi in quanto a suo, avviso, dovrebbero apparire condivisibili tutte le finalità a cui sono destinate le maggiori entrate derivanti dall'assegnazione delle frequenze.

La Commissione respinge il subemendamento De Lorenzis 0.10.100.3.

Giulio MARCON (SI-SEL) raccomanda l'approvazione del subemendamento Franco Bordo 0.10.100.2, che mira a favorire la permanenza degli uffici postali nei piccoli comuni.

La Commissione respinge il subemendamento Franco Bordo 0.10.100.2.

Giulio MARCON (SI-SEL) preannuncia un voto favorevole sul subemendamento De Lorenzis 0.10.100.4.

La Commissione respinge il subemendamento De Lorenzis 0.10.100.4.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, a seguito di una lettura più attenta, propone una riformulazione del subemendamento Boccadutri 0.10.100.1, sostituendo, in fine, le parole « banda ultra larga esistenti » con « banda ultra veloce » (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta.

Sergio BOCCADUTRI (PD) riconosce che la riformulazione proposta dal relatore Tancredi appare più appropriata.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive il subemendamento Boccadutri 0.10.100.1.

La Commissione approva il subemendamento Boccadutri 0.10.100.1, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Luca PASTORINO (Misto-AL-P), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se vi sono novità sull'approfondimento richiesto in ordine all'emendamento 43.71 dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, assicura che il tema rimane all'attenzione della presidenza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento De Lorenzis 0.10.100.5 ed approva il subemendamento Marchi 0.10.100.6 (*vedi allegato 1*). Approva quindi l'emendamento 10.100 dei relatori, nel testo risultante dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere contrario sul subemendamento Ciprini 0.16.294.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 16.294 dei relatori.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 16.294 dei relatori e parere conforme a quello dei relatori sul relativo subemendamento.

Francesco CARIELLO (M5S) dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sul subemendamento Ciprini 0.16.294.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Ciprini 0.16.294.1 ed approva l'emendamento 16.294 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 18.107 dei relatori.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 18.107 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 18.107 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere contrario sul subemendamento Pannarale 0.21.82.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 21.82 dei relatori.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 21.82 dei relatori e parere conforme a quello dei relatori sul relativo subemendamento.

La Commissione approva l'emendamento 21.82 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 21-ter.8 dei relatori.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 21-ter.8 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 21-ter.8 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 24.82 dei relatori.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 24.82 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 24.82 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 27.234 dei relatori.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 27.234 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 27.234 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 27-quinquies.5 dei relatori.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 27-quinquies.5 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 27-quinquies.5 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sul subemendamento Mazziotti Di Celso 0.28.93.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 28.93 dei relatori, riformulato eliminando la lettera c) (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 28.93 dei relatori, come riformulato, e sul relativo subemendamento.

Rocco PALESE (Misto-CR) chiede chiarimenti in ordine alla formulazione del subemendamento Mazziotti Di Celso 0.28.93.1.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, precisa che con tale subemendamento si intende coordinare il testo dell'emendamento 28.93 dei relatori con una proposta emendativa approvata in precedenza.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.28.93.1 e l'emendamento 28.93 dei

relatori, come riformulato, nel testo risultante dal subemendamento approvato (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del relatore Melilli, esprime parere contrario sui subemendamenti Grillo 0.30.59.1 e 0.30.59.2, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 30.59 dei relatori.

Giulia GRILLO (M5S) chiede le motivazioni del parere contrario espresso dal Governo sul suo subemendamento.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, chiarisce le ragioni del parere contrario, con particolare riferimento al fatto che il subemendamento Grillo è fuori dalle finalità previste dalla norma.

Rocco PALESE (Misto-CR) si sofferma su alcune caratteristiche della normativa in questione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Grillo 0.30.59.1 e 0.30.59.2.

La Commissione approva l'emendamento 30.59 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del relatore Melilli, esprime parere contrario sui subemendamenti Grillo 0.32-ter.3.8, 0.32-ter.3.7, 0.32-ter.3.10 e 0.32-ter.3.12, Alfreider 0.32-ter.3.6, Grillo 0.32-ter.3.9, Galati 0.32-ter.3.2, Grillo 0.32-ter.3.11 e Galati 0.32-ter.3.1. Esprime parere favorevole sui subemendamenti Dorina Bianchi 0.32-ter.3.5, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), Lenzi 0.32-ter.3.3, Lenzi 0.32-ter.3.4, Marchi 0.32-ter.3.14 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 32-ter.3 dei relatori.

Giulia GRILLO (M5S) rileva come non siano state date spiegazioni tecniche riguardo all'emendamento 32-ter.3 dei relatori, ritenendolo non condivisibile, poiché interviene su materia di competenza prettamente regionale, peraltro senza una pre-

ventiva analisi del fabbisogno, stigmatizzando una proposta emendativa che avrebbe quale probabile unico scopo quello di favorire la sanità privata a danno di quella pubblica.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel ricordare come la materia su cui interviene la proposta emendativa dei relatori investa un ambito di competenza esclusiva delle regioni, rileva l'inopportunità di una proposta orientata a favorire gli istituti di cura privati.

Donata LENZI (PD) interviene a favore dell'emendamento dei relatori 32-ter.3 dei relatori, che incide – modificando l'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, concernente la cosiddetta *spending review* – sulla mobilità interregionale riferita alla sanità privata. Rileva, a questo proposito, che vi è una tendenza in atto a costruire strutture sanitarie di proprietà privata ai confini regionali, al fine di aumentare la capacità di attrattiva di pazienti anche dalle regioni limitrofe. Ricorda poi come la normativa vigente abbia costretto a ridurre le spese soprattutto le regioni che debbono effettuare un piano di rientro, portando in uno stato di crisi le strutture sanitarie private soprattutto di talune regioni quali il Lazio e la Campania, a discapito dei pazienti, i quali, insieme al personale sanitario delle predette strutture, si sono visti invogliati a trasferirsi verso ospedali privati del Nord Italia, in regioni che non presentano particolari difficoltà di bilancio. Concorda inoltre con il collega Palese sulle sue osservazioni relative alla necessità di non fare riferimento ai pronto soccorso di strutture private, riconoscendo comunque che questi ultimi non sono numerosi. Illustra infine la *ratio* dei suoi subemendamenti 0.32-ter.3.3 e 0.32-ter.3.4, dei quali raccomanda l'approvazione.

Renata POLVERINI (FI-PdL) condivide in gran parte l'intervento dei colleghi Lenzi e Palese, sottolineando che nella regione Lazio, che lei ben conosce dal punto di vista sanitario, si sta verificando

lo spostamento delle prestazioni dalla sanità pubblica a quella privata, con un *trend* che si è avviato in occasione dell'introduzione dei *ticket* sanitari per le prestazioni presso le strutture pubbliche. Ritiene però che l'emendamento dei relatori 32-ter.3 introduca una norma pericolosa che, a parte la questione dei pronto soccorso privati, sui quali condivide quanto sostenuto dai deputati Lenzi e Palese, sposti verso il settore privato ambiti cruciali e complessi della sanità come la ricerca.

Laura CASTELLI (M5S) ricorda che, da anni, il suo gruppo denuncia la tendenza a promuovere lo spostamento verso il privato delle prestazioni sanitarie che dovrebbero essere garantite ai cittadini. Evidenza, inoltre, che l'apposizione nell'emendamento dei relatori in discussione di una clausola d'invarianza finanziaria comporta che le regioni devono assolvere alle proprie funzioni – in questo caso nel cruciale settore della salute delle persone – senza che vengano aggiunte risorse a tal fine. Osserva infine che il suddetto emendamento dei relatori appare ordinamentale, per cui non dovrebbe essere considerato ammissibile dalla presidenza.

Anna Margherita MIOTTO (PD) interviene a sostegno dell'emendamento dei relatori 32-ter.3, esponendo i motivi per i quali lo stesso non sposta dal settore pubblico a quello privato l'erogazione delle prestazioni sanitarie, osservando inoltre che la predetta proposta emendativa dà alle regioni la possibilità di riorganizzarsi, e non l'obbligo, introducendo quindi una norma di grande flessibilità. Osserva infine che le piccole strutture private potrebbero soffrire dal combinato disposto della normativa che le vede quali destinatarie.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Grillo 0.32-ter.3.8 e 0.32-ter.3.7.

Giulia GRILLO (M5S) interviene sul subemendamento a sua prima firma 0.32-ter.3.10, rilevando come l'emendamento 32-ter.3 favorisce indirettamente la sanità privata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Grillo 0.32-ter.3.10 e 0.32-ter.3.12.

Dorina BIANCHI (AP) accoglie la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.32-ter.3.5.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sul subemendamento Dorina Bianchi 0.32-ter.3.5, come riformulato, nel sottolineare che la valutazione del fabbisogno spetta alle regioni e che gli *standard* valgono per tutta l'Italia, invita la presentatrice a ritirare il subemendamento in quanto non coerente con il modello di sistema sanitario italiano.

Giulia GRILLO (M5S) si associa alla richiesta della deputata Miotto in merito al subemendamento Dorina Bianchi 0.32-ter.3.5, come riformulato, evidenziando come si tratti di una riformulazione inaccettabile.

Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALAMAIE) interviene dichiarandosi a favore del subemendamento Dorina Bianchi 0.32-ter.3.5, come riformulato.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, conferma il parere favorevole sul subemendamento Dorina Bianchi 0.32-ter.3.5, purché riformulato.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Donata LENZI (PD) interviene sul subemendamento Dorina Bianchi 0.32-ter.3.5, chiedendone l'accantonamento in attesa della bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Dorina BIANCHI (AP), intervenendo a sostegno della serietà del suo subemendamento 0.32-ter.3.5, propone di mantenere la riformulazione fino alle parole « IRCCS », considerato che per quella parte la Ragioneria generale dello Stato ha espresso parere favorevole.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, propone l'accantonamento del subemendamento Dorina Bianchi 0.32-ter.3.5.

Francesco BOCCIA, *presidente*, acconsente all'accantonamento del subemendamento Dorina Bianchi 0.32-ter.3.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Alfreider 0.32-ter.3.6 e Grillo 0.32-ter.3.3.9, approva i subemendamenti Lenzi 0.32-ter.3.3 e 0.32-ter.3.4 (*vedi allegato 1*), respinge il subemendamento Grillo 0.32-ter.3.11 e approva il subemendamento Marchi 0.32-ter.3.14 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la proposta emendativa Galati 0.32-ter.3.1 deve intendersi respinta ai fini della sua ripresentazione in Assemblea.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, conferma il parere favorevole sul subemendamento Dorina Bianchi 0.32-ter.3.5, come riformulato nella sua interezza.

Il viceministro Enrico MORANDO, esprime parere conforme a quello espresso dai relatori, evidenziando come il parere contrario dalla Ragioneria generale dello Stato sulla parte del subemendamento Dorina Bianchi 0.32-ter.3.5 relativa alle prestazioni a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza in realtà non pongesse problemi di copertura.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il subemendamento Dorina Bianchi 0.32-ter.3.5, nella sua nuova formulazione, sarà posto in votazione nel testo integrale, comprensivo quindi delle parole « a favore di cittadini residenti in regioni diverse da

quelle di appartenenza ricomprese negli accordi di cui ai successivi commi 330-ter e 330-quater ».

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede chiarimenti in ordine all'intervento testé reso dal viceministro Morando, il quale, dopo aver precisato che la Ragioneria generale dello Stato ha espresso parere contrario con riferimento al subemendamento Dorina Bianchi 0.32-ter.3.5, come riformulato, ha poi dichiarato che, a suo avviso, la suddetta proposta emendativa non presenta problemi di copertura finanziaria.

Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALAMAIE) evidenzia come il subemendamento Dorina Bianchi 0.32-ter.3.5, nel testo riformulato, garantendo l'invarianza degli effetti finanziari, non presenta problemi di copertura ma riguarda soltanto i criteri di alternanza delle prestazioni di assistenza ospedaliera.

Il viceministro Enrico MORANDO chiarisce come l'emendamento 32-ter.3 dei relatori faccia esplicito riferimento nel corpo del testo, in particolare alla lettera *b*), al rispetto degli obiettivi di riduzione, nonché dell'invarianza dell'effetto finanziario, dettando in tal modo una clausola di salvaguardia. Rileva che, nonostante la Ragioneria generale dello Stato abbia richiesto che dal testo del subemendamento Dorina Bianchi 0.32-ter.3.5, come riformulato, fosse espunto l'inciso relativo alle prestazioni a favore dei cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese, tale proposta emendativa risulta, a suo giudizio, conforme alla suddetta clausola di salvaguardia anche nella sua versione integrale.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Dorina Bianchi 0.32-ter.3.5, come riformulato, e l'emendamento 32-ter.3 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, per effetto della approvazione della

nuova formulazione del subemendamento Dorina Bianchi 0.32-ter.3.5, è conseguente assorbito il subemendamento Galati 0.32-ter.3.2. Avverte, altresì, che la Commissione procede all'esame dell'emendamento dei relatori 33.431 e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, nel procedere all'espressione dei pareri sui subemendamenti riferiti all'emendamento 33.431 dei relatori, di cui raccomanda l'approvazione, anche a nome dell'onorevole Melilli, esprime parere favorevole sul subemendamento Oliverio 0.33.431.2. Esprime poi parere contrario sul subemendamento Guidesi 0.33.431.4. Esprime parere favorevole sul subemendamento Guidesi 0.33.431.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime, infine, parere favorevole sul subemendamento Oliverio 0.33.431.1.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), sottoscrivendo il subemendamento Guidesi 0.33.431.3, accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Oliverio 0.33.431.2 (*vedi allegato 1*) e respinge il subemendamento Guidesi 0.33.431.4. Approva quindi il subemendamento Guidesi 0.33.431.3, come riformulato (*vedi allegato 1*), il subemendamento Oliverio 0.33.431.1 e l'emendamento 33.431 dei relatori.

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sull'organizzazione dei lavori della Commissione, chiede chiarimenti in ordine alla prosecuzione dei lavori della seduta odierna, in particolare in riferimento all'emendamento 43.71 dei relatori, sottolineando come, a suo avviso, tale proposta emendativa debba essere ritirata.

Giulio MARCON (SI-SEL) si associa alla richiesta formulata dall'onorevole Ca-

stelli sia con riguardo all'andamento dei lavori di Commissione sia in ordine all'emendamento 43.71 dei relatori, anche alla luce del tempo già trascorso dal momento in cui esso è stato presentato.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nell'associarsi a sua volta alle considerazioni e alle richieste dei colleghi testé intervenuti, rileva come la maggioranza abbia finora provveduto esclusivamente ad operare una sintesi di interventi di natura settoriale di proprio interesse, realizzando una manovra in deficit e respingendo costantemente le richieste avanzate dall'opposizione su tematiche di notevole rilievo politico generale, che però sono da considerare pregiudiziali ad un'accelerazione dei tempi di esame.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) chiede preliminarmente una risposta definitiva sulle sorti dell'emendamento 43.71 dei relatori, ribadendo la volontà del proprio gruppo affinché tale proposta emendativa venga ritirata per ragioni di opportunità, ritenendo non del tutto chiariti i profili di ammissibilità. Evidenzia come alla luce delle modifiche apportate dalla sola maggioranza sia stato stravolto l'impianto originario del disegno di legge di stabilità e siano state sistematicamente respinte tutte le questioni politiche a cuore delle opposizioni, in particolare quelle attinenti alla materia della sicurezza e delle pensioni per quanto concerne il suo gruppo. Nel rilevare come non sia più possibile procedere all'approvazione di ulteriori interventi mirati di spesa e come non ci siano più le condizioni per proseguire con il clima collaborativo che ha caratterizzato finora l'esame delle proposte emendative, chiede chiarimenti in ordine alla prosecuzione dei lavori della Commissione.

Rocco PALESE (Misto-CR), associandosi alle richieste già avanzate dai colleghi, ritiene che, qualora non venga depositata una relazione tecnica riferita all'emendamento 43.71 dei relatori, che ne valuti l'impatto sia finanziario sia procedurale, tale proposta emendativa debba essere

ritirata dai relatori. Ritiene altresì opportuna la sospensione della seduta fino a tale momento.

Maino MARCHI (PD), nel sottolineare come la Commissione abbia sin qui condotto un apprezzabile lavoro al fine di esaminare le innumerevoli questioni trattate nell'ambito del disegno di legge di stabilità, osserva che il provvedimento in esame è stato adottato sì in deficit, ma si tratta del deficit più contenuto rispetto a quello registrabile in analoghi provvedimenti degli ultimi anni. Inoltre, la manovra che si va realizzando si caratterizza per un equilibrio responsabile a fronte di quanti proponevano uno sfioramento del parametro del 3 per cento. Rilevando come gran parte dell'esame sia già stato svolto, auspica che i lavori di Commissione procedano celermente al fine di concludere la discussione dei provvedimenti in titolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, alla luce del confronto svolto tra i gruppi nel corso della seduta e al fine di un proficuo andamento dei lavori, invita i relatori al ritiro dell'emendamento 43.71, anche alla luce dubbi profili di ammissibilità in merito a specifiche parti di esso e chiedendo conseguentemente ai gruppi il rispetto dell'impegno assunto per addivenire ad una celere conclusione dei lavori. Si associa al collega Marchi nel sottolineare la necessità di concludere il lavoro nell'interesse del Paese e nel ritenere che alla caratterizzazione del provvedimento abbia anche contribuito l'opposizione.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, pur evidenziando come nell'emendamento 43.71 dei relatori siano ravvisabili finalità e obiettivi assolutamente condivisibili, accoglie l'invito al ritiro dello stesso formulato dal presidente per venire incontro alle richieste dei gruppi e per facilitare l'approvazione del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito del ritiro dell'emendamento

43.71 dei relatori sono da intendersi decaduti i relativi subemendamenti.

Rocco PALESE (Misto-CR) propone una breve sospensione dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene preferibile proseguire fino all'esaurimento del fascicolo 8 per poi consentire ai deputati una breve pausa. Invita i relatori a procedere nell'espressione dei pareri alle successive proposte emendative.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, auspica l'approvazione dell'emendamento 33.432 dei relatori.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole all'emendamento dei relatori 33.432.

La Commissione approva l'emendamento 33.432 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere contrario sui subemendamenti Guidesi 0.33.433.2 e Busin 0.33.433.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 33.433 dei relatori, recante la proroga delle esenzioni fiscali per i cittadini di Lampedusa.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guidesi 0.33.433.2 e Busin 0.33.433.1 e approva l'emendamento 33.433 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sul subemendamento Marchi 0.37-bis.9 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 37-bis.9 dei relatori.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Marchi 0.37-bis.9.1 e l'emendamento 37-bis.9 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 39.48 dei relatori.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 39.48 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 39.48 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Laura VENITTELLI (PD) chiede alla Presidenza di riconsiderare il giudizio di inammissibilità sul suo emendamento 40.30, riguardante il recupero degli aiuti di Stato illegittimi concessi sotto forma di sgravio in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, ai sensi del regolamento CE 794/2004. Ricorda che, a seguito della condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, tali imprese devono restituire, non solo il capitale, ma anche gli interessi, calcolati su base composta. Trattandosi di importi assai cospicui, di cui i due terzi costituiti dagli interessi e un terzo dal capitale, le imprese sono riuscite a restituire solo il capitale. Il Consiglio di Stato, dopo essersi rivolto alla Corte di giustizia europea per un chiarimento sulle modalità del calcolo degli interessi, ha stabilito che questi debbano essere calcolati sulla base dell'articolo 1283 del codice civile, per i periodi antecedenti l'entrata in vigore del regolamento CE 794/2004, e su base composta solo per i periodi decorrenti dal 2004. Il suo emendamento, pertanto, è finalizzato a consentire all'Inps di recuperare le somme dovute e alle imprese di non fallire, a fronte della condanna della Corte di giustizia europea che impone all'Italia, per il mancato recupero, il pa-

gamento di 12 milioni di euro ogni sei mesi, che si aggiungono al pagamento della somma forfettaria di 36 milioni di euro. Chiede, pertanto, alla presidenza di rivalutare il giudizio di inammissibilità dell'emendamento, prendendo in considerazione l'eventualità di una sua riformulazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, riconoscendo l'esistenza del problema, che ha costituito oggetto di una proposta da parte dei relatori rileva che il giudizio di inammissibilità discendeva dalla impossibilità di conoscere la quota di risorse recuperate scontate nel bilancio dell'Inps. Propone, pertanto, di accantonare la questione per consentire ai relatori e al Governo di condurre un'ulteriore approfondimento.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 41-bis.12 dei relatori.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 41-bis.12 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 41-bis.12 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALAMAIE) propone una breve sospensione della seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Abri gnani, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 7.40, è ripresa alle 8.45.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame delle proposte emendative accantonate contenute nelle sezioni dalla 4 alla 9 del fascicolo degli emendamenti segnalati.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, esprime parere favorevole sugli emendamenti Librandi

4.119 e Sammarco 4.110, a condizione che vengano identicamente riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime, altresì, parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 4-*quater*.9, Matarrese 4-*quater*.10 e Marchi 4-*quater*.12, a condizione che vengano riformulati che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sull'emendamento Latronico 4-*quater*.17. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Pagano 5.7 e Arlotti 5.14, a condizione che vengano identicamente riformulati nei termini che precisa. Esprime parere contrario sull'emendamento Zanin 6.66. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Fantinati 8.30, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Latronico 9.151 e Rabino 9.70. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fantinati 9.103, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), nonché sull'emendamento Francesco Sanna 9.47, a condizione che venga anch'esso riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno accolto l'identica riformulazione degli emendamenti Librandi 4.119 e Sammarco 4.110.

La Commissione approva gli emendamenti Librandi 4.119 e Sammarco 4.110, come riformulati in modo identico (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Misiani 4-*ter*.1 è stato ritirato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i proponenti hanno accolto la riformulazione degli identici emendamenti Vignali 4-*quater*.9, Matarrese 4-*quater*.10 e Marchi 4-*quater*.12.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vignali 4-*quater*.9, Matarrese 4-*quater*.10 e Marchi 4-*quater*.12, come riformulati (*vedi allegato 1*). Respinge quindi l'emendamento Latronico 4-*quater*.17.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) chiede al presidente Boccia le motivazioni per le quali non è stato reso il parere sugli emendamenti Guidesi 5.9 e 5.10, precedentemente accantonati in quanto relativi al tema della sicurezza.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa presente di non aver reso i pareri sugli emendamenti segnalati dalla collega Saltamartini, avendo ritenuto conclusa la discussione sul tema della sicurezza. In ragione delle considerazioni testé espresse, invita pertanto i presentatori al ritiro degli emendamenti Guidesi 5.9 e 5.10, esprimendo altrimenti parere contrario.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) insiste per la votazione degli emendamenti.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Guidesi 5.9 e 5.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guidesi 5.9 e 5.10.

Tiziano ARLOTTI (PD) ritiene poco chiara l'identica riformulazione proposta per il proprio emendamento 5.14 e per l'emendamento Pagano 5.7, dal momento che la *ratio* posta alla base della proposta emendativa è costituita dalla possibilità di applicare la deduzione al lavoratore stagionale che abbia lavorato almeno 120 giorni in due annualità. Osserva inoltre che un lavoratore stagionale potrebbe aver lavorato 120 giorni anche nel corso di una singola annualità e chiede quindi di poter espungere, dalla riformulazione, la dizione « a decorrere dal secondo contratto stipulato ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene condivisibile la prima delle osser-

vazioni formulate dal deputato Arlotti e propone, quindi, una ulteriore formulazione delle due proposte emendative, volta a sostituire le parole « nel periodo di imposta » con le seguenti « per due periodi di imposta » (*vedi allegato 1*). Quanto alla seconda richiesta formulata, osserva che il suo accoglimento violerebbe il principio di non ripetitività imposto per tali lavoratori dalla normativa europea.

Tiziano ARLOTTI (PD) condivide il chiarimento dato dal sottosegretario Baretta e accoglie la ulteriore proposta di riformulazione da lui testé avanzata.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i proponenti hanno accolto l'identica riformulazione degli emendamenti Pagano 5.7 e Arlotti 5.14.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pagano 5.7 e Arlotti 5.14, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Librandi 6.54 è stato ritirato dai presentatori.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) insiste per la votazione dell'emendamento Baldelli 6.19, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baldelli 6.19 e Russo 6.36.

Nicola MOLTENI (LNA), a nome del suo gruppo, insiste per la votazione dell'emendamento Simonetti 6.31, del quale richiama le finalità connesse alla estensione della detrazione per quelle piccole imprese, come ad esempio le tabaccherie, che sono più colpite da fenomeni di piccola criminalità.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 6.31.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), a nome del suo gruppo, insiste per la votazione dell'emendamento Baldelli 6.20.

La Commissione respinge l'emendamento Baldelli 6.20.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Zanin 6.66, già accantonato, è stato ritirato dai presentatori.

Mattia FANTINATI (M5S) esprime perplessità sul parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento 8.30 a sua prima firma, del quale richiama le finalità, analoghe ad un emendamento simile riguardante i medici.

Il viceministro Enrico MORANDO evidenzia l'insostenibilità degli effetti finanziari che deriverebbero dall'approvazione dell'emendamento in esame e ricorda all'onorevole Fantinati di avere espresso parere favorevole sulla proposta emendativa da lui richiamata in quanto riferita ad una categoria professionale del tutto particolare, quali i medici in *intra moenia*.

La Commissione respinge l'emendamento Fantinati 8.30.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Scanu 9.126 e insiste per la sua votazione, ricordandone le finalità connesse alla estensione al Corpo delle Capitanerie di porto-guardia costiera delle misure in tema di assunzioni.

Fabio MELILLI (PD) ricorda che l'emendamento Scanu 9.126, vertendo sul tema della sicurezza, era stato accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Scanu 9.126 e Latronico 9.151.

Fabio MELILLI (PD) propone l'accantonamento dell'emendamento Rabino 9.70, su cui il sottosegretario Baretta conviene.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento Rabino 9.70.

Mattia FANTINATI (M5S) accetta la nuova formulazione proposta dai relatori dell'emendamento a sua prima firma Fantinati 9.103 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva l'emendamento Fantinati 9.103, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori accettano la nuova formulazione proposta dai relatori dell'emendamento Francesco Sanna 9.47 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva l'emendamento Francesco Sanna 9.47, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte quindi che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative accantonate riferite alle sezioni dalla 10 alla 18.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Castricone 10.98, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Fa presente che l'emendamento Sammarco 10.44 risulta assorbito dalle votazioni degli emendamenti riferiti alla sezione relativa al sistema radiotelevisivo. Esprime parere contrario sugli emendamenti Caparini 10.15 e Pizzolante 12.20. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Simonetti 12.19, Di Salvo 12.57 e 12.112 della XI Commissione, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime, altresì, parere favorevole, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sugli emendamenti Ghizzoni 15.10 e Laforgia 15.38. Fa presente che l'emendamento Capua 15.8 risulta assorbito dall'emendamento Ghizzoni 15.10 ed esprime parere favorevole, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sull'emendamento Rocchi 16.117, sugli identici emendamenti Ferrari 16.99 e 16.289 della I Commissione. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Campana 16.65, purché riformulato I

Commissione, e fa presente che l'emendamento Causi 19.95 rimane momentaneamente accantonato. Esprime parere favorevole sull'emendamento Abrignani 16.76 e parere contrario sugli identici emendamenti Scanu 16.64 e Pili 16.225. Fa presente che gli identici emendamenti Ghizzoni 17.103 e 17.190 della VII Commissione risultano assorbiti dalle votazioni degli emendamenti riferiti alla sezione relativa al tema della sicurezza. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Vaccaro 17.19, Pagano 17.60 e Sanga 17.40, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Fanucci 18.47, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), avvertendo che l'emendamento Famiglietti 18.95 risulterebbe assorbito dalla nuova formulazione dell'emendamento Fanucci 18.47, qualora approvato.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che è stata accettata la riformulazione dell'emendamento Castricone 10.98.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Castricone 10.98, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Caparini 10.15.

Sergio PIZZOLANTE (AP) ritira l'emendamento a sua prima firma 12.20.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che è stata accettata la riformulazione gli identici emendamenti Simonetti 12.19 e Di Salvo 12.57.

Rocco PALESE (Misto-CR) e Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALA-MAIE) sottoscrivono gli identici emendamenti Simonetti 12.19 e Di Salvo 12.57, come riformulati nei termini testé illustrati dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Simonetti 12.19 e Di Salvo 12.57, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 12.112 della XI Commissione deve intendersi respinto ai fini della sua ripresentazione in Assemblea.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, chiede l'accantonamento dell'emendamento Ghizoni 15.10.

I deputati Rocco PALESE (Misto-CR), Cosimo LATRONICO (Misto-CR), Francesco CARIELLO (M5S), Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALA-MAIE), Federico GINATO (PD) e Carlo DELL'ARINGA (PD) sottoscrivono l'emendamento Laforgia 15.38 e ne accettano la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Laforgia 15.38, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Colomba MONGIELLO (PD) sottoscrive l'emendamento Rocchi 16.117 e ne accetta la riformulazione.

Rocco PALESE (Misto-CR) esprime un giudizio critico sull'emendamento Rocchi 16.117, che presenta a suo avviso profili di incostituzionalità.

La Commissione approva l'emendamento Rocchi 16.117, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Alan FERRARI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 16.99.

La Commissione approva l'emendamento Ferrari 16.99, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che l'emendamento della 16.289 della I Commissione e l'emendamento Carocci 16.115 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Ferrari 16.99, come riformulato.

Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALA-MAIE), sottolineando la gravità del problema dell'identificazione degli immigrati presenti sul territorio italiano, sottoscrive l'emendamento Campana 16.65, accogliendone la riformulazione.

Nicola MOLTENI (LNA) annuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Campana 16.65, come riformulato, con il quale vengono stanziati 5 milioni di euro per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alle attività istruttorie in materia di asilo, cittadinanza e immigrazione di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Ritiene che a tali questioni siano già state destinate sufficienti risorse.

Maino MARCHI (PD) fa presente che, con la riformulazione presentata dai relatori, tale stanziamento non è più previsto.

Nicola MOLTENI (LNA) ricorda che lo Stato italiano è oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, motivata dalla mancata identificazione – la cui responsabilità deve essere attribuita proprio al Dipartimento che l'emendamento intende premiare – di un altissimo numero di immigrati; nel 2015, infatti, oltre 100.000 soggetti si sono sottratti all'identificazione obbligatoria.

La Commissione approva l'emendamento Campana 16.65, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALA-MAIE), pur confermando il rilievo del proprio emendamento 16.76, accoglie l'invito al ritiro formulato dai relatori e dal Governo. Annuncia quindi la propria intenzione di presentare sul punto un ordine del giorno in Assemblea, che auspica il Governo potrà accogliere.

Rocco PALESE (Misto-CR), nell'intervenire sull'emendamento Abrignani 16.76, ne sottolinea l'importanza, ricordando che

tale proposta emendativa riguarda, tra l'altro, il crollo che ha interessato la scuola pubblica del comune di San Giuliano, in Molise. Auspica che il Governo intervenga su tale rilevante questione in futuri provvedimenti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia come il problema in discussione sia noto al Governo, essendo stato a più riprese affrontato con le comunità locali. Ricorda che l'emendamento Abrignani 16.76 è volto a dettare disposizioni in grado di far fronte, tra l'altro, alla situazione di dissesto finanziario che ha interessato il comune di San Giuliano, a seguito della condanna subita per il crollo della scuola, avvenuto a causa di un evento sismico. Nel confermare l'impegno del Governo sul tema, si dichiara disponibile ad accogliere l'eventuale ordine del giorno che sarà presentato in Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori accettano la riformulazione proposta dai relatori relativamente agli emendamenti Pagano 17.60, Vaccaro 17.19. e Sanga 17.40, divenuti identici a seguito della suddetta riformulazione.

Rocco PALESE (Misto-CR) dichiara, anche a nome del collega Latronico, di sottoscrivere gli identici emendamenti Pagano 17.60, Vaccaro 17.19. e Sanga 17.40, come riformulati.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pagano 17.60, Vaccaro 17.19 e Sanga 17.40, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte l'emendamento Incerti 18.62 è stato ritirato e che l'identico emendamento 18.92 della XI Commissione, sul quali i relatori hanno espresso altrimenti parere contrario, si intende respinto ai fini della sua ripresentazione in l'Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Incerti 18.63 e 18.91 della XI Commissione, sui quali i

relatori hanno espresso parere contrario, si intendono respinti ai fini della loro ripresentazione in l'Assemblea.

Roberto SIMONETTI (LNA) dichiara di non accedere all'invito al ritiro formulato dai relatori sull'emendamento a sua prima firma 18.16.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 18.16.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori degli emendamenti Fanucci 18.47, Famiglietti 18.95, Tullo 20.29, Placido 19-*bis*.15 e D'Agostino 19-*bis*.17 hanno accolto la riformulazione proposta dai relatori.

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sugli identici emendamenti Fanucci 18.47, Famiglietti 18.95, Tullo 20.29, Placido 19-*bis*.15 e D'Agostino 19-*bis*.17, come riformulati, nei termini proposti dal relatore, ne sottolinea la rilevanza, in quanto volti a dettare disposizioni per porre fine all'ingiustizia che ha interessato i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, spesso esposti a malattie a causa del lavoro svolto. Nel ricordare come sussista un notevole contenzioso su tale argomento, ribadisce di condividere le finalità sottese agli emendamenti, dichiarando di sottoscrivere tali proposte emendative e preannunciando sulle stesse il voto favorevole della propria componente politica.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) dichiara di sottoscrivere gli identici emendamenti Fanucci 18.47, Famiglietti 18.95, Tullo 20.29, Placido 19-*bis*.15, D'Agostino 19-*bis*.17, come riformulati nei termini proposti dal relatore.

Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALAMAIE) dichiara di sottoscrivere gli identici emendamenti Fanucci 18.47, Famiglietti 18.95, Tullo 20.29, Placido 19-*bis*.15, D'Agostino 19-*bis*.17, come riformulati nei termini proposti dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Fanucci 18.47, Famiglietti 18.95, Tullo 20.29, Placido 19-*bis*.15, D'Agostino 19-*bis*.17, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco CARIELLO (M5S), ai fini di una maggiore chiarezza nel prosieguo dei lavori della Commissione, chiede che i relatori procedano all'espressione dei pareri di competenza in relazione ad ogni singola proposta emendativa, per poi procedere all'esame della stessa.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, accoglie la richiesta testé formulata dall'onorevole Cariello.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome dell'onorevole Melilli, esprime parere contrario sull'emendamento Nicchi 19.79.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 19.79.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome dell'onorevole Melilli, esprime parere contrario sull'emendamento Simonetti 19.86.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 19.86.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome dell'onorevole Melilli, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Damiano 19.61 e 19.113 della XI Commissione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Damiano 19.61 e 19.113 della XI Commissione.

Marialuisa GNECCHI (PD) fa presente che nel fascicolo in distribuzione, riferito alle sezioni da 19 a 20, manca la riformulazione dell'emendamento relativo alla cosiddetta opzione donna.

Francesco BOCCIA *presidente*, preso atto dell'osservazione dell'onorevole Gnechi, avverte che, dopo aver completato l'esame dell'intero fascicolo, si procederà alla discussione delle proposte emendative relative alla cosiddetta opzione donna.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome dell'onorevole Melilli, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Simonetti 19.19, Damiano 19.62 e 19.112 della XI Commissione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Simonetti 19.19, Damiano 19.62 e 19.112 dell'XI Commissione.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome dell'onorevole Melilli, esprime parere favorevole, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sugli identici emendamenti Pastorino 19.3, Sandra Savino 19.6, Laffranco 19.8, Squeri 19.11, Centemero 19.12, Allasia 19.15, Galgano 19.36, Vignali 19.37, Ginato 19.40, De Mita 19.41, Patrizia Maestri 19.54, Rigoni 19.56, Giovanna Sanna 19.60, Gnechi 19.63, Rizzetto 19.69, Paola Bragantini 19.97, Dellai 19.103, Romanini 19.104, Carrescia 19.108, Coppola 19.110, Cani 19.111, Dell'Aringa 19.114, Gebhard 19.117, Corsaro 19.128, Locatelli 19.130, Matteo Bragantini 19.134 e Pastorelli 19.138.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Rocco PALESE (Misto-CR) dichiara di sottoscrivere gli identici emendamenti Pastorino 19.3, Sandra Savino 19.6, Laffranco 19.8, Squeri 19.11, Centemero 19.12, Allasia 19.15, Galgano 19.36, Vignali 19.37, Ginato 19.40, De Mita 19.41, Patrizia Maestri 19.54, Rigoni 19.56, Giovanna Sanna 19.60, Gnecchi 19.63, Rizzetto 19.69, Paola Bragantini 19.97, Dellai 19.103, Romanini 19.104, Carrescia 19.108, Coppola 19.110, Cani 19.111, Dell'Aringa 19.114, Gebhard 19.117, Corsaro 19.128, Locatelli 19.130, Matteo Bragantini 19.134 e Pastorelli 19.138, come riformulati.

Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALAMAIE) dichiara di sottoscrivere gli identici emendamenti Pastorino 19.3, Sandra Savino 19.6, Laffranco 19.8, Squeri 19.11, Centemero 19.12, Allasia 19.15, Galgano 19.36, Vignali 19.37, Ginato 19.40, De Mita 19.41, Patrizia Maestri 19.54, Rigoni 19.56, Giovanna Sanna 19.60, Gnecchi 19.63, Rizzetto 19.69, Paola Bragantini 19.97, Dellai 19.103, Romanini 19.104, Carrescia 19.108, Coppola 19.110, Cani 19.111, Dell'Aringa 19.114, Gebhard 19.117, Corsaro 19.128, Locatelli 19.130, Matteo Bragantini 19.134 e Pastorelli 19.138, come riformulati.

Roberto SIMONETTI (LNA) chiede chiarimenti in ordine al parere formulato da relatori e Governo sull'emendamento a sua prima firma 19.19.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione è in attesa della riformulazione, da parte dei relatori, delle proposte emendative relative alla cosiddetta opzione donna e che le stesse saranno esaminate in coda alla discussione sul fascicolo in distribuzione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pastorino 19.3, Sandra Savino 19.6, Laffranco 19.8, Squeri 19.11, Centemero 19.12, Allasia 19.15, Galgano 19.36, Vignali 19.37, Ginato 19.40, De Mita 19.41, Patrizia Maestri 19.54, Rigoni 19.56, Giovanna Sanna 19.60, Gnecchi 19.63, Rizzetto 19.69, Paola Bragantini 19.97,

Dellai 19.103, Romanini 19.104, Carrescia 19.108, Coppola 19.110, Cani 19.111, Dell'Aringa 19.114, Gebhard 19.117, Corsaro 19.128, Locatelli 19.130, Matteo Bragantini 19.134 e Pastorelli 19.138, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome dell'onorevole Melilli, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dell'Aringa 19.116 e Ginato 19.5.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Dell'Aringa 19.116 e Ginato 19.5 (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome dell'onorevole Melilli, esprime parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 19.39, purché riformulato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Rocco PALESE (Misto-CR) chiede se, a seguito della riformulazione proposta dai relatori, la disposizione di cui all'emendamento Famiglietti 19.39 preveda che per i lavoratori poligrafici si applichino norme pensionistiche in deroga alla cosiddetta legge Fornero.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che i lavoratori poligrafici usufruiscono di un apposito fondo che consente agli stessi di anticipare il collocamento a riposo.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) chiede se, dalla risposta del sottosegretario Baretta ai chiarimenti posti dall'onorevole Palese con riguardo all'emendamento Famiglietti 19.39, come riformulato, possa evincersi che, in materia pensionistica, ai lavoratori poligrafici non si applica alcuna deroga alla legge cosiddetta Fornero.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma quanto testé affermato dall'onorevole Saltamartini.

La Commissione approva l'emendamento Famiglietti 19.39, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD) chiede chiarimenti in ordine al parere dei relatori sull'emendamento Fabbri 19.43.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, ricorda che sull'emendamento Fabbri 19.43 è stato formulato un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel confermare il parere espresso dai relatori sull'emendamento Fabbri 19.43, pur riconoscendo la rilevanza della questione oggetto della proposta emendativa, fa presente che il Governo è contrario a introdurre tale disposizione nel testo del disegno di legge di stabilità in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Fabbri 19.43 si intende respinto ai fini della sua ripresentazione in Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che gli emendamenti Damiano 19.77 e Rampelli 19.52 sono stati assorbiti dall'approvazione degli emendamenti del Governo.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sull'emendamento Simonetti 19.13, in un testo riformulato.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Simonetti 19.13, come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 19.124 della XI Commissione si intende respinto ai fini della

sua ripresentazione in Assemblea. Comunica inoltre che è in distribuzione la riformulazione dell'emendamento sulla cosiddetta opzione donna, bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bolognesi 19.64 e Simonetti 19.14, nel testo riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quelli dei relatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bolognesi 19.64 e Simonetti 19.14, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 19.123 della XI Commissione si intende respinto ai fini della sua ripresentazione in Assemblea. Comunica inoltre che l'emendamento Pizzolante 19-bis.9 è stato ritirato.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sull'emendamento Damiano 19-bis.25, nel testo riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Damiano 19-bis.25, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Incà 20.10, nel testo riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento D'Incà 20.10, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pagano 20.14, Taricco 20.55 e Corsaro 20.57.

Mino TARICCO (PD), dichiarando di ritirare il proprio emendamento 20.55, che rende strutturale, in caso di cambio di appalto, l'esonero dal versamento del contributo al licenziamento, previsto dall'articolo 2, comma 34, della legge n. 92 del 2012, invita il Governo a riaffrontare il tema della cosiddetta «tassa sui licenziamenti» nel corso dell'esame del prossimo decreto-legge di proroga dei termini.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA accoglie la richiesta dell'onorevole Taricco.

Francesco BOCCIA, *presidente* comunica che è stato ritirato l'emendamento Pagano 20.14.

La Commissione respinge l'emendamento Corsaro 20.57.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Simonetti 20.8 e 20.63 della XI Commissione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che è stato ritirato l'emendamento Baruffi 20.34.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Simonetti 20.8 e 20.63 della XI Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che è stato ritirato l'emendamento Di Salvo 20.23.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sugli identici emendamenti 20.9 a sua prima firma e 20.64 della XI Commissione, rileva che si tratta di proposte volte ad estendere a tutti gli eventi di disoccupazione verificatisi fino al dicembre del 2016 l'applicazione della disciplina transitoria recata dal comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede l'ampliamento della copertura dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori stagionali per il periodo di 12 mesi. Ne raccomanda pertanto l'approvazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Simonetti 20.9 e 20.64 della XI Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che l'emendamento Tullio 20.29 risulta assorbito da una precedente approvazione e che è stato ritirato l'emendamento Vignali 20.12.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sull'emendamento Sammarco 21.21.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Sammarco 21.21 (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere contrario sull'emendamento Luigi Gallo 21.60.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Luigi Gallo 21.60.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sull'emendamento 21.45 Bonac-

corsi, nel testo riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Bonaccorsi 21.45, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 21.75 della VII Commissione si intende respinto ai fini della sua rappresentazione in Assemblea.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sugli emendamenti Dorina Bianchi 22.21 e Antezza 22.39, nei testi riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che tali emendamenti, qualora approvati nei testi riformulati, assorbirebbero tutti gli altri emendamenti (Folino 22.77, Liuzzi 22.57, Speranza 22.59, Latronico 22.65 e 22.62, Dorina Bianchi 22.20 e Rampelli 22.50) aventi ad oggetto interventi in favore della città di Matera quale capitale europea della cultura per il 2019. Pertanto, invita i firmatari di tali emendamenti a sottoscrivere gli emendamenti Dorina Bianchi 22.21 (*nuova formulazione*) e Antezza 22.39 (*nuova formulazione*).

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di concedere una sospensione della seduta, a causa del ritardo dei lavori della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente* osserva che il ritardo lamentato dalla deputata Castelli è dovuto ad una incomprensione sulla riformulazione dell'emendamento sulla « Opzione donna ».

Cosimo LATRONICO (Misto-CR), intervenendo sugli emendamenti Dorina Bianchi 22.21 e Antezza 22.39, come riformulati, osserva che il finanziamento al comune di Matera previsto, pari a 5 milioni di euro annui per il quadriennio 2016-2019, risulta di entità troppo limitata rispetto alle necessità dell'attuazione del programma di restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi ed invita, pertanto, il Governo a riconsiderare il finanziamento di 30 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 proposto nel proprio emendamento 22.65. In alternativa ritiene che potrebbe essere destinata alle finalità richiamate una quota delle risorse stanziata per le aree degradate.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, evidenzia come le riformulazioni illustrate, frutto di un lavoro condiviso, individuino una soluzione nella quale appaiono convergere le numerose proposte emendative aventi ad oggetto interventi in favore della città di Matera quale capitale europea della cultura per il 2019.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Dorina Bianchi 22.21 e Antezza 22.39, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Maria ANTEZZA (PD) ringrazia il Governo e i relatori per l'attenzione riposta nei confronti della città di Matera, nonché per la destinazione di risorse al fine di consentire alla stessa città di governare e gestire il ruolo ad essa riconosciuto di capitale europea della cultura per il 2019. Auspica, altresì, che il Governo, nel corso dell'esame in Assemblea, accolga un suo ordine del giorno, del quale preannuncia la presentazione, impegnandosi a stanziare ulteriori risorse a favore della città di Matera.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato presentato l'emendamento 19.142 dei relatori (*vedi allegato 6*) e fissa per le ore 12.00 il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sugli emendamenti Pagano 22.9 e Rampelli 22.49, purché riformulati come in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori accolgono le riformulazioni proposte degli emendamenti Pagano 22.9 e Rampelli 22.49.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Pagano 22.9 e Rampelli 22.49, così come riformulati (*vedi allegato 1*).

Andrea CECCONI (M5S) interviene con riferimento all'emendamento Cesaro 22.25, che prevede lo stanziamento di 500 mila euro a favore dell'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli e, ricordando l'incidente recentemente verificatosi presso il Dipartimento di veterinaria dell'università statale della medesima città, evidenzia come sarebbe più opportuna la destinazione di risorse economiche a favore delle istituzioni scolastiche statali.

Silvia GIORDANO (M5S), associandosi alle osservazioni del collega Cecconi, richiama all'attenzione dei colleghi anche le pessime condizioni strutturali in cui versa l'Università degli studi di Napoli L'Orientale, uno degli istituti di istruzione più storici e rinomato al mondo.

Luigi GALLO (M5S) stigmatizza la mancata previsione di risorse a favore dell'edilizia universitaria, in ordine alla quale segnala l'opportunità che siano puntualmente definite le priorità degli interventi a realizzare.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) considera politicamente inopportuno inserire nei provvedimenti economici in discussione interventi microsettoriali e a carattere puramente localistico. Facendo appello alla sensibilità dei colleghi affinché, in tale sede, siano approfondite solo le

questioni di maggiore interesse per il Paese, auspica che i presentatori di proposte emendative di tale tenore le ritirino.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) auspica anch'egli, facendo appello alla sensibilità dei colleghi, che i presentatori di proposte emendative che prevedono destinazioni *ad personam* le ritirino.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che le proposte emendative citate non motivino adeguatamente gli interventi di carattere localistico in essi previsti.

Francesco CARIELLO (M5S) sottopone all'attenzione dei colleghi l'emendamento Vico 22-bis.2, che prevede l'autorizzazione della spesa di 5 milioni di euro per la riqualificazione e rigenerazione territoriale della provincia di Barletta-Andria-Trani. Sottolinea, in proposito, che ben diversi interventi sarebbero necessari al fine della riqualificazione e rigenerazione territoriale delle realtà pugliesi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, tiene a precisare che tale destinazione di risorse è definita tramite accordo di programma sullo stato di erosione delle coste, sottoscritto dalla regione Puglia e dai Ministeri interessati.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), alla luce dell'andamento dei lavori della Commissione, paventa un ulteriore slittamento dell'inizio dell'*iter* dei provvedimenti in esame in Assemblea. Chiede, pertanto, chiarimenti sul prosieguo dell'esame dei provvedimenti in Commissione, anche tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo e responsabile sinora garantito dai gruppi politici di opposizione.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo con riferimento all'emendamento Cesaro 22.25, ne stigmatizza il contenuto, tale da giustificare una pronuncia di inammissibilità dello stesso. Rileva infatti che il presentatore, onorevole Antimo Cesaro, risulta uno dei docenti dell'istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli, a favore del quale l'emendamento prevede la destinazione di 500 mila euro.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ascrive alle responsabilità del singolo presentatore il contenuto di proposte emendative di tale tenore, delle quali dichiara di non condividere lo spirito.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), dopo aver precisato che la Fondazione Istituto Suor Orsola Benincasa gestisce un museo e una biblioteca storici, ritira l'emendamento Cesaro 22.25.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) sottopone all'attenzione dei colleghi l'emendamento Fedi 23.ter.7, che destina risorse finanziarie alla società Dante Alighieri, tra i cui organi direttivi figurano personaggi noti quali Gianni Letta e Paolo Peluffo. Auspica, pertanto, che i presentatori ritirino tale proposta emendativa.

Francesco BOCCIA, *presidente*, tiene a ribadire che la responsabilità politica delle proposte emendative è ascrivibile unicamente ai singoli presentatori.

Laura GARAVINI (PD), dopo aver precisato che la società Dante Alighieri offre un servizio di istruzione di elevatissimo tenore culturale, indirizzato agli italiani residenti all'estero, ritiene che le considerazioni svolte dai colleghi siano il frutto di speculazioni a suo avviso strategiche.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere contrario sull'emendamento Morani 22.41 precedentemente accantonato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Morani 22.41 deve intendersi ritirato.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 22.42.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, ricorda che sull'emendamento Malpezzi 22.15 era stato già espresso un parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento Malpezzi 22.15.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sugli emendamenti Mottola 22.7 e Carocci 22-*quater*.7, riformulati come in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mottola 22.7 e Carocci 22-*quater*.7, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cinzia Maria Fontana 22.70 e Occhiuto 22.8, riformulati come in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Cinzia Maria Fontana 22.70 e Occhiuto 22.8, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sull'emendamento Bonaccorsi 22.47 nonché sull'emendamento Blažina 22.13, riformulati come in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bonaccorsi 22.47 e l'emendamento Blažina 22.13, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 22.73 della VII Com-

missione deve intendersi respinto ai fini della sua ripresentazione in Assemblea.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore* anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sull'emendamento Vico 22-bis.2, riformulato come in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Rocco PALESE (Misto-CR) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Vico 22-bis.2, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Vico 22-bis.2, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sull'emendamento Arlotti 22-ter.3, riformulato come in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

La Commissione approva l'emendamento Arlotti 22-ter.3, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Giulietti 22-ter.6 e Benamati 22-ter.9, riformulati come in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Giulietti 22-ter.6 e Benamati 22-ter.9, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario,

dell'emendamento Minnucci 22-*quater*.8, ed esprime parere contrario sull'emendamento 22-*quater*.16 della VII Commissione e sull'emendamento Peluffo 22-*quater*.6.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Minnucci 22-*quater*.8 è stato ritirato, mentre gli emendamenti 22-*quater*.16 della VII Commissione e Peluffo 22-*quater*.6 si intendono respinti ai fini della loro presentazione in Assemblea.

Alberto LOSACCO (PD), intervenendo in qualità di cofirmatario sull'emendamento 22-*quater*.6, insiste perché i relatori ed il Governo possano lavorare ad una riformulazione di tale emendamento.

Rocco PALESE (Misto-CR) si associa alla richiesta del collega Losacco, auspicando che possano essere individuate nuove risorse a favore dell'emittenza locale.

Il viceministro Enrico MORANDO ricorda come il Governo abbia lavorato in modo costruttivo con i relatori al fine di individuare una soluzione per la questione del canone Rai fissando i parametri per l'esenzione e prevedendo altresì un intervento a favore delle emittenti locali. Invita quindi i colleghi deputati a non insistere oltre per la votazione di emendamenti sulla materia.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) intervenendo sull'ordine dei lavori si vede costretta a ritornare sulla questione posta dal collega Giorgetti sottolineando come date le circostanze sarà necessario far slittare ulteriormente in avanti il termine per l'inizio della discussione generale della legge di stabilità in Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara che entro le 15 della giornata di oggi intende votare il mandato al relatore e dal momento che è stato fatto un ottimo lavoro vorrebbe riuscire a completare l'esame di tutti gli emendamenti accantonati di cui i relatori hanno presentato le riformulazioni.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) chiede se la presidenza si assuma l'impegno di rispettare il termine delle 15 per la chiusura dei lavori della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel far presente che auspica che tutti i gruppi parlamentari sentano tale impegno come impegno comune, ritiene ci possano essere le condizioni per rispettare tale termine.

Passando agli emendamenti accantonati alla sezione 22-*quater*, avverte che devono ritenersi assorbiti dall'emendamento sul canone Rai gli identici emendamenti Pa- lese 22-*quater*.3 e Centemero 22-*quater*.4.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sull'emendamento Mongiello 23.36, riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede ai relatori ovvero al primo firmatario dell'emendamento di chiarire quali siano i destinatari delle risorse previste dall'emendamento in questione.

Colomba MONGIELLO (PD) evidenzia come si tratti del progetto comunicazione anticontraffazione nel settore agroalimentare. Dichiarò di accettare, anche se con rammarico, la proposta di riformulazione dei relatori che prevede solo 1 milione di euro per l'anno 2016. Precisa che non c'è nessuna associazione particolare destinataria di tali risorse ma che si tratta di un fondo gestito dal MISE.

La Commissione approva l'emendamento Mongiello 23.36, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pa- gano 23.12 e Fassina 23.23, mentre invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere

contrario, degli identici emendamenti Fedi 23.27 e 23.31 della III Commissione. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 23.30 della III Commissione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pagano 23.12 e Fassina 23.23.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte altresì l'emendamento Benamati 23.17 deve ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento del Governo sulla sicurezza; comunica che gli emendamenti 23.31 e 23.30 della III Commissione sono respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Laura GARAVINI (PD) ritira l'emendamento 23.27 in qualità di cofirmatario.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere contrario sull'emendamento Tacconi 23-*ter*.11, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Fitzgerald 23-*ter*.2 e Garavini 23-*ter*.4, come riformulati (*vedi allegato 1*). Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Fedi 23-*ter*.12, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Fitzgerald 23-*ter*.2 e Garavini 23-*ter*.4, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) interviene per esprimere il suo apprezzamento per le criticità sollevate relativamente alla società Dante Alighieri, ma ribadisce che non comprende i motivi per il quale sia stato scelto di destinare risorse aggiuntive a tale scuole piuttosto che ad altro e si chiede se ciò sia dovuto se la vicinanza di tale società ad ambienti politici di una certa notorietà.

Laura GARAVINI (PD), nel giudicare strumentali le affermazioni del deputato Sorial, insiste per la votazione dell'emendamento Fedi 23-ter.12, di cui è cofirmataria, sottolineando l'impegno dei deputati eletti all'estero al fine di reperire risorse destinate ai corsi di lingua e cultura italiana che si svolgono fuori dal territorio nazionale.

Dopo interventi dei deputati CECCONI (M5S) e SORIAL (M5S) e precisazioni del Presidente BOCCIA, la Commissione approva l'emendamento Fedi 23-ter.12, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 23-ter.13 della III Commissione si intende respinto ai fini della sua ripresentazione in Assemblea.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Lenzi 24.19.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 24.19 (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, invita al ritiro degli identici emendamenti Carnevali 25.89 e 25.100 della XII Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Avverte, altresì, che l'emendamento Carnevali 25.89 è stato ritirato e che l'emendamento 25.100 della XII Commissione s'intende respinto ai fini della sua ripresentazione in Assemblea.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Lenzi 25.43.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 25.43 (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Silvia Giordano 25.77, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Silvia GIORDANO (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore sul suo emendamento 25.77, pur lamentando la carenza di risorse destinate al Fondo previsto nella sua proposta emendativa.

La Commissione approva l'emendamento Silvia Giordano 25.77, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Riccardo Gallo 25.6 e Francesco Saverio Romano 25.50, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) ritira l'emendamento Riccardo Gallo 25.6.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che la nuova formulazione dell'emendamento Francesco Saverio Romano 25.50 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Francesco Saverio Romano 25.50, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Binetti 25.29 e Sammarco 25.41 sono stati ritirati dai presentatori.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Argentin 25.79, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Argentin 25.79.

La Commissione approva l'emendamento Argentin 25.79, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 25.26, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Carnevali 25.26.

La Commissione approva l'emendamento Carnevali 25.26, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che il contenuto degli emendamenti Locatelli 25.98 e Monchiero 25.36 deve ritenersi assorbito dall'emendamento Carnevali 25.26, come riformulato.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Santerini 25.52.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Santerini 25.52.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, esprime parere favorevole, sull'emendamento Schirò 25.55, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Schirò 25.55, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, esprime parere favorevole, sull'emendamento Gribaudo 25.45, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Gribaudo 25.45, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI, *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Capelli 25.90 e Campana 25.34, nonché parere favorevole sull'emendamento Parisi 25.51.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Capelli 25.90 e Campana 25.34 ed approva l'emendamento Parisi 25.51 (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fanucci 26-*quater*. 14, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Dopo gli interventi dei deputati Roberto SIMONETTI (LNA), Rocco PALESE (Misto-CR) e Guido GUIDESI (LNA) sull'emendamento Fanucci 26-*quater*.14, la Commissione lo approva, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che il contenuto degli identici emendamenti Librandi 26-*quater*. 18 e Martella 26-*quater*. 20, degli emendamenti Cirielli 27.114, Vito 27.43 e Labriola 27.204, degli identici emendamenti Russo 27. 34, Dorina Bianchi 27. 72 e Rizzetto 27.123, nonché degli emendamenti Cirielli 27.113 e 27.115 deve ritenersi assorbito dalle precedenti approvazioni.

Paolo TANCREDI, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Dell'Aringa 27.188.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Dell'Aringa 27.188.

Paolo TANCREDI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Nicchi 27.130.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 27.130.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che gli emendamenti Rampelli 27.109 e 27.108, Duranti 27.159, Rampelli 27.111 e Vito 27.42 devono ritenersi assorbiti da precedenti votazioni.

Paolo TANCREDI, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Lombardi 27.185.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Lombardi 27.185 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che il contenuto degli emendamenti Lombardi 27.182, Cirielli 27.112, Fiano 27.95 e 27.96 e Villarosa 27.176 deve considerarsi assorbito dall'approvazione dell'emendamento 27. 185. Dà atto che l'emendamento Fiano 27.100 è stato ritirato.

Paolo TANCREDI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Micillo 27.171 e parere favorevole sull'emendamento Pilozzi 27.192, come riformulato (*vedi allegato 1*). Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Gasparini 27.94 e sull'emendamento De Menech 27.101, come riformulati (*vedi allegato 1*). Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Villecco Calipari 27.71, Gianluca Pini 27.29 e 27.27. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pizzolante 27.46, come riformulato (*vedi allegato 1*), ed invita al ritiro dell'emendamento Gianluca Pini 27.25.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Micillo 27.171.

Alberto ZOLEZZI (M5S) preannuncia l'astensione dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Pilozzi 27.192, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Pilozzi 27.192, come riformulato, e l'emendamento Gasparini 27.94 (*vedi allegato 1*).

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'emendamento De Menech 27.101.

La Commissione approva l'emendamento De Menech 27.101, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che l'emendamento Villecco Calipari 27.71 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianluca Pini 27.29 e 27.27.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che l'emendamento Tofalo 27.187 è stato assorbito da precedenti votazioni.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) chiede che gli emendamenti Bergamini 27.8 e Gianluca Pini 27.25 vengano riformulati in maniera identica alla riformulazione proposta dai relatori per l'emendamento Pizzolante 27.46.

Paolo TANCREDI, *relatore*, si dichiara disponibile ad accettare tale richiesta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Claudia MANNINO (M5S) dichiara il proprio voto contrario.

Paolo TANCREDI (AP) chiarisce che l'emendamento Pizzolante 27.46 non consiste in una sanatoria.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) obietta che, al contrario, si tratta di una regalia ai titolari di concessioni demaniali che già pagano canoni risibili. Preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Pizzolante 27.46, come riformulato.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, replicando, precisa che non si tratta di una proroga dei termini per il pagamento dei canoni per concessioni demaniali, ma di un intervento limitato nel tempo e volto ad evitare gli sfratti.

La Commissione approva, quindi, in un identico testo, l'emendamento Pizzolante 27.46, nonché gli emendamenti Bergamini 27.8 e Gianluca Pini 27.45 così come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita il relatore Tancredi a formulare il parere sugli emendamenti relativi alla sezione n. 27-ter.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Minardo 27-ter.3, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Guido GUIDESI (LNA) preannuncia il voto contrario sull'emendamento Minardo 27-ter.3, così come riformulato.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che l'intervento riguarda la sola Regione siciliana perché per la Regione Sardegna tale misura è stata già introdotta durante l'esame al Senato.

Giuseppe BERRETTA (PD) sottoscrive l'emendamento Minardo 27-ter.3.

La Commissione approva l'emendamento Minardo 27-ter.3, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Busin 27-*quater*.1 e Sbroellini 27-*quater*. 3, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva, quindi, gli identici emendamenti Busin 27-*quater*.1 e Sbroellini 27-*quater*. 3, così come riformulati (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Mazziotti Di Celso 28.36 e sugli identici emendamenti Occhiuto 28.27, Sammarco 28.41, De Menech 28.45, De Mita 28.46, Cirielli 28.55, D'Ottavio 28.81, Borghi 28.86 e Pastorelli 28.89. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Simoni 28.47, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento 28.36 a sua prima firma.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti De Menech 28.45, D'Ottavio 28.81 e Borghi 28.86 sono stati ritirati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Occhiuto 28.27, Sammarco 28.41, De Mita 28.46, Cirielli 28.55 e Pastorelli 28.89. Approva, quindi, l'emendamento Simoni 28.47, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula parere favorevole sull'emendamento Fregolent 29.1, nonché sull'emendamento Causi 29.15, come riformulati (*vedi allegato 1*). Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Liuzzi 29.23.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Silvia FREGOLENT (PD) e Marco CAUSI (PD) accettano le riformulazioni proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Fregolent 29.1 e Causi 29.15, così come riformulati (*vedi allegato 1*); indi, respinge l'emendamento Liuzzi 29.23.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, quanto all'emendamento Lenzi 30.40, rileva che l'obiettivo normativo perseguito può essere raggiunto – più che con la soppressione dei commi 303 e 304 del disegno di legge – con il testo che ritiene di proporre alla stregua di una riformulazione. Esprime, quindi, parere contrario all'emendamento Artini 30.5 e parere favorevole sugli identici emendamenti Marazziti 30.38 e Carnevali 30.42, purché riformulati come in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime inoltre, parere favorevole sull'emendamento Lenzi 30.43. Infine, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Binetti 30.21 e 30.57 della XII Commissione, nonché sull'emendamento Galati 30.7.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere espresso dai relatori.

Donata LENZI (PD) apprezza le considerazioni dei relatori.

Andrea CECCONI (M5S) denuncia la gravità procedurale di quanto sta avvenendo. L'emendamento Lenzi 30.40 è volto a sopprimere i commi 303 e 304 dell'articolo 1 della legge di stabilità, per cui non può essere oggetto di alcuna riformulazione testuale. Ritiene quindi che la proposta dei relatori altro non sia che un loro ennesimo emendamento, per cui il presidente Boccia dovrebbe permettere la presentazione di subemendamenti.

Donata LENZI (PD) dissente, evidenziando che quello dei relatori è un lodevole sforzo che serve a conciliare due posizioni diverse.

Guido GUIDESI (LNA) concorda con il collega Cecconi.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, non condivide tale tesi.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) invita i relatori a non negare l'evidenza.

Rocco PALESE (Misto-CR) concorda con i deputati Guidesi e Fedriga.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive l'emendamento Carnevali 30.42.

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 30.40 e 30.42.

Donata LENZI (PD) ritira il proprio emendamento 30.40.

Francesco BOCCIA, *presidente*, la ringrazia la deputata Lenzi per la sensibilità e avverte che l'emendamento Carnevali 30.42 rimane accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi l'emendamento Artini 30.5 ed approva l'emendamento Lenzi 30.43 (*vedi allegato 1*). Respinge, inoltre, l'emendamento Binetti 30.21.

Ignazio ABRIGNANI (MISTO-ALAMAIE) domanda le ragioni del parere contrario sull'emendamento Galati 30.7 ed invita a svolgere un'ulteriore riflessione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma il parere contrario sull'emendamento Galati 30.7 e si dichiara disponibile ad accantonarlo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Galati 30.7 deve intendersi ulteriormente accantonato.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, formula un invito al ritiro sull'emendamento Sbrollini 31.17.

Daniela SBROLLINI (PD) insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Sbrollini 31.17.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, con riferimento alle proposte emendative alla sezione 32, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Binetti 32.15 e 32.52 della XII Commissione. Esprime, altresì, parere favorevole sugli identici emendamenti Mi-

lanato 32.10, Sammarco 32.11, Camani 32.14, De Mita 32.19, Tagliatela 32.21, Abrignani 32.22, Cenni 32.46, Fauttilli 32.47 e Di Lello 32.50, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro degli emendamenti Calabrò 32.9 e Carfagna 32.3. Esprime parere contrario sugli emendamenti 32.51 e 32.53 della XII Commissione e Russo 32.8.

Con riferimento alle proposte emendative alla sezione n. 32-*bis*, esprime parere contrario sugli emendamenti Grillo 32-*bis*.7 e Lorefice 32-*bis*.9.

Con riferimento alle proposte emendative alla sezione n. 32-*quater*, esprime parere favorevole sull'emendamento Tullo 32-*quater*.18 e sugli identici emendamenti Miotto 32-*quater*.31 e 32-*quater*.41 della XII Commissione, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Miotto 32-*quater*.30 e 32-*quater*.40 della XII Commissione.

Con riferimento alle proposte emendative alla sezione 33, esprime parere favorevole sull'emendamento Boccadutri 33.76. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Busin 33.73 e Guerra 33.301, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro dell'emendamento Lenzi 33.137, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti Rampelli 33.147, Prodani 33.370, Sandra Savino 32.15, Palese 33.191 e Caruso 33.325. Fa presente che gli identici emendamenti Misiani 33.49, Placido 33.195, Barbanti 33.326 e Latronico 33.366 rimangono accantonati. Infine, si rimette al parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti successivi.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nell'esprimere parere conforme a quello dei relatori, fa presente che gli emendamenti De Mita 33.121, Zappulla 33.188, nonché gli identici emendamenti Piccone 33.92 e De Mita 33.120, risultano assorbiti da una proposta emendativa che inter-

viene, riducendolo, sul taglio dei patronati. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Parisi 33.55.

Bruno TABACCI (PI-CD) esprime perplessità per il parere contrario espresso sull'emendamento Caruso 33.325.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti 33.332 della II Commissione, Verini 33.98, Nicoletti 33.123, Porta 33.305, Cecconi 33.286, De Lorenzis 32.348 e Crippa 33.243. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Fauttilli 33.348, Sammarco 33.113, Bueno 33.17, Martella 33.128, Benamati 33.141 e sugli identici emendamenti Pagano 33.101 e Garavini 33.307, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Fa presente che l'emendamento Dambroso 33.109 e gli identici emendamenti Gasparini 33.134 e 33.338 della I Commissione risultano assorbiti da precedenti votazioni, mentre sull'emendamento 33.339 della I Commissione il parere è contrario. Invita al ritiro dell'emendamento Zoggia 33.337, degli identici emendamenti Misuraca 33.118 e Mariani 33.173, degli emendamenti Fauttilli 33.167, Alfreider 33.377, Abrignani 33.12 e Schullian 33.387, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bueno 33.18, 33.389 della VII Commissione, Busin 33.33, Guidesi 33.52, Della Valle 33.249, Falcone 33.169 e Pagano 33.72, nonché sugli identici emendamenti Misuraca 33.68 e De Mita 33.106.

Giulio MARCON (SI-SEL) rileva che non è stato espresso il parere sul suo emendamento 33.229.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Marcon 3.229 resta per il momento ancora accantonato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea la rilevanza degli emendamenti 32.51 e 32.53 della XII Commissione, auspicando la loro approvazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Milanato 32.10, Sammarco 32.11, Camani 32.14, De Mita 32.19, Tagliatela 32.21, Abrignani 32.22, Cenni 32.46, Fauttilli 32.47 e Di Lello 32.50 accettano le proposte di riformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 33.51 della XII Commissione, approva gli identici emendamenti Binetti 32.15 e 32.52 della XII Commissione (*vedi allegato 1*), respinge l'emendamento 32.53 della XII Commissione, approva gli identici emendamenti Milanato 32.10, Sammarco 32.11, Camani 32.14, De Mita 32.19, Tagliatela 32.21, Abrignani 32.22, Cenni 32.46, Fauttilli 32.47 e Di Lello 32.50, come riformulati (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Russo 32.8.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Calabro 32.9 è stato ritirato e che l'emendamento Carfagna 32.3 risulta assorbito dall'approvazione di un altro emendamento.

Matteo MANTERO (M5S) illustra l'emendamento Grillo 32-*bis*.7, di cui è cofirmatario, disapprovando il parere contrario espresso su di esso dal relatore e Governo.

Giulia GRILLO (M5S) sottolinea la rilevanza della questione trattata nell'emendamento a sua prima firma 32-*bis*.7.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 32-*bis*.7.

Marialucia LOREFICE (M5S) illustra le finalità dell'emendamento 32-*bis*.9. Ricorda che si tratta di una proposta normativa già discussa in passato e sulla quale c'è un orientamento favorevole del Ministero della salute.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 32-*bis*.9.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che la proposta di nuova formulazione dell'emendamento Tullo 32-*quater*.18 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Tullo 32-*quater*.18, come riformulato (*vedi allegato 1*) e respinge gli identici emendamenti Miotto 32-*quater*.30 e 32-*quater*.40.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che la proposta di nuova formulazione dell'emendamento Miotto 32-*quater*.31, identico all'emendamento 32-*quater*.41 della XII Commissione, è stata accettata dalla presentatrice.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 32-*quater*.31, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 32-*quater*.41 della XII Commissione si intende respinto ai fini della sua ripresentazione in Assemblea.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, presenta un'ulteriore proposta di nuova formulazione dell'emendamento Busin 33.73, nonché una proposta di nuova formulazione dell'emendamento Guerra 33.301.

Guido GUIDESI (LNA) chiede chiarimenti in merito all'ulteriore proposta di nuova formulazione.

Mauro GUERRA (PD), nell'accettare la proposta di riformulazione del suo emendamento, evidenzia che tale formulazione – coincidente con la nuova formulazione proposta dai relatori al presentatore dell'emendamento Busin 33.73 – comporta una diversa articolazione della spesa tra gli anni.

Enrico BORGHI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Guerra 33.301 come riformulato.

Guido GUIDESI (LNA) dichiara di sottoscrivere, anche a nome del collega Mol-

teni, l'emendamento Busin 33.73, accettando la riformulazione proposta.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Busin 33.73 e Guerra 33.301, come riformulati (*vedi allegato 1*), nonché l'emendamento Boccadutri 33.76 (*vedi allegato 1*), mentre respinge gli emendamenti Rampelli 33.147, Prodani 33.370, Sandra Savino 33.15 e Palese 33.191.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Misiani 33.99, Placido 33.195, Barbanti 33.326 e Latronico 33.366 sono assorbiti dall'emendamento Fauttilli 33.348 nella nuova formulazione proposta dal relatore. Prende atto che i presentatori dell'emendamento 33.348 accettano la proposta di riformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Fauttilli 33.348, come riformulato, Parisi 33.55, 33.332 della II Commissione, Verini 33.98, Nicoletti 33.123, nonché gli identici emendamenti Bueno 33.17 e Porta 33.305, come riformulati (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Bueno 33.18.

Maria MARZANA (M5S), intervenendo sull'emendamento 33.389 della VII Commissione, stigmatizza il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo. Sottolinea che l'emendamento prevede corsi di formazione per gli alunni portatori di handicap. Ricorda come in questa legge di stabilità siano state stanziare risorse per le scuole paritarie e per le scuole all'estero e si stupisce che non si vogliano stanziare risorse per i corsi di formazione per il personale che presta assistenza agli alunni disabili. Auspica che anche i colleghi vogliano sostenere la proposta emendativa e che il Governo decida di cambiare la sua posizione su di essa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 33.389 della VII Commissione, gli identici emendamenti Gasparini 33.134 e 33.338 della I Com-

missione, e l'emendamento Busin 33.33. Approva quindi l'emendamento Cecconi 33.286, nonché l'emendamento Martella 33.128, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), con riferimento all'emendamento 33.339 della I Commissione, vertente in materia di promozione dei diritti e delle pari opportunità, propone che al relativo Fondo siano destinati almeno 2,5 milioni di euro per l'anno 2016. Considerato che l'emendamento della Commissione non può essere oggetto di riformulazione, suggerisce che i relatori presentino un emendamento a tal fine.

Il sottosegretario Pierpaolo BARETTA esprime parere favorevole sulla proposta avanzata dal collega Marchi, proponendo che la copertura finanziaria sia reperita a valere sul Fondo ISPE.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, presenta l'emendamento 33.434.

Guido GUIDESI (LNA) ricorda che per votare subito l'emendamento dei relatori occorre che i gruppi rinuncino alla facoltà di presentare subemendamenti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che non vi sono obiezioni a che si voti l'emendamento 33.434 dei relatori senza fissare un termine per i subemendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 33.434 dei relatori (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Guidesi 33.52.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Misuraca 33.118 e Mariani 33.173 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento De Lorenzis 33.248.

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti al Governo in merito alla riformulazione proposta per il suo emendamento 33.243. In particolare chiede di

conoscere quale interpretazione debba darsi della parte in cui, con riferimento alle procedure selettive da indire ai fini delle risorse del fondo, si fa riferimento alla valorizzazione del coinvolgimento di istituti di ricerca, ovvero di università o istituzioni scolastiche. Ritiene infatti concreto il rischio che tale previsione comporti eccessivi elementi di rigidità dei bandi di selezione.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel ribadire il parere favorevole del Governo all'emendamento Crippa 33.243, chiarisce le ragioni per la richiesta di riformulazione.

Davide CRIPPA (M5S) accoglie la riformulazione proposta per il suo emendamento 33.243.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che i deputati Benamati e Palese sottoscrivono l'emendamento Crippa 33.243, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Crippa 33.243, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Fauttilli 33.167 è stato ritirato.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, rivedendo il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento Falcone 33.169, esprime parere favorevole.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Della Valle 33.249 e approva l'emendamento Falcone 33.169 (*vedi allegato 1*). Respinge quindi gli identici emendamenti Misuraca 33.68 e De Mita 33.106 e approva l'emendamento Benamati 33.141, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Alfreider 33.377 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Abrignani 33.12.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Schullian 33.387 e Pagano 33.72 sono stati ritirati.

Giulio MARCON (SI-SEL) chiede al rappresentante del Governo una nuova valutazione del suo emendamento 33.229, sul quale è stato espresso parere contrario. Sottolinea come la sua proposta emendativa sia tesa a salvaguardare la possibilità per i giovani di espletare il servizio civile, attraverso la riduzione del definanziamento del servizio stesso. In tale contesto si dichiara disponibile a limitare la portata emendativa della sua proposta, accettando una riduzione del rifinanziamento.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel fare presenti i problemi di copertura finanziaria connessi all'emendamento in esame, conferma il parere contrario del Governo su di esso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Marcon 33.229 e approva l'emendamento Sammarco 33.113, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite alla sezione 35 precedentemente accantonate.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sull'emendamento Cenni 35.174, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Marguerettaz 35.220.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Fragomeli 35.113 è stato ritirato.

Susanna CENNI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori per il suo emendamento 35.174.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Cenni 35.174, come riformulato (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Marguerettaz 35.220.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che l'emendamento Fragomeli 35.113 viene ritirato. Avverte quindi che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite alla sezione 36 precedentemente accantonate.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, esprime parere contrario sull'emendamento Coppola 36.6.

La Commissione respinge l'emendamento Coppola 36.6.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite alla sezione 38 precedentemente accantonate.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 38.67, a condizione che sia riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Verini 38.55 e Berretta 38.110, a condizione che siano riformulati nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Borghi 38.67 e gli identici emendamenti Verini 38.55 e Berretta 38.110, come riformulati (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento 38.93 della II Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Berretta 38.113 è stato ritirato.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sull'emendamento Marchi 38.34, a condizione che sia riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva l'emendamento Marchi 38.34, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite alla sezione 39 precedentemente accantonate.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, esprime parere favorevole sui tre identici emendamenti Verini 39.14, Berretta 39.39 e 39.33 della II Commissione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Verini 39.14, Berretta 39.39 e 39.33 della II Commissione (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, esprime parere favorevole sull'emendamento Rossomando 39.47, a condizione che sia riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva l'emendamento Rossomando 39.47, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 39.34 della II Commissione si intende respinto per la ripresentazione in Assemblea.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, esprime parere contrario sull'emendamento Colletti 39.27, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Giuliani 39.15, a condizione che sia riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento della II Commissione 39.35, identico all'emendamento Giuliani

39.1, si intende ritirato ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Colletti 39.27 e approva l'emendamento Giuliani 39.15, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 39.35 della II Commissione si intende ritirato ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Verini 39.17 e Berretta 39.41, a condizione che vengano riformulati.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i proponenti hanno accolto la riformulazione degli emendamenti Verini 39.17 e Berretta 39.41.

La Commissione approva gli identici emendamenti Verini 39.17 e Berretta 39.41, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 39.37 della II Commissione si intende respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Verini 39.16 e Berretta 39.40, a condizione che siano riformulati nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i proponenti hanno accolto la riformulazione degli emendamenti Verini 39.16 e Berretta 39.40.

La Commissione approva gli identici emendamenti Verini 39.16 e Berretta 39.40, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 39.36 della II Commissione, identico ai predetti emendamenti Verini 39.16 e Berretta 39.40, si intende respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, avverte che gli emendamenti Occhiuto 40.16 e 40.17 e Palese 40.62, gli identici emendamenti De Girolamo 40.3 e Palese 40.61, nonché l'emendamento Prestigiaco 40.20, sono assorbiti dalle proposte emendative aventi ad oggetto il Mezzogiorno. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Daga 40.51.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Daga 40.51.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, fa presente che rimane accantonato l'emendamento Borghi 40.34, sul quale è in corso un approfondimento volto a proporre una riformulazione. Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti 40.59 della XIV Commissione e Camani 40.67.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che l'emendamento Camani 40.67 è stato ritirato. Avverte che l'emendamento 40.59 della XIV Commissione si intende respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, fa presente che rimane accantonato l'emendamento Braga 40.33, sul quale è in corso un approfondimento volto a proporre una riformulazione. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Castricone

40.28 e Palese 40.36. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Catanoso 40.8 e 40.10.

La Commissione approva gli identici emendamenti Castricone 40.28 e Palese 40.36 (*vedi allegato 1*). Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Catanoso 40.8 e 40.10.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che l'emendamento Covello 40-ter.6 è stato ritirato.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, esprime parere favorevole sull'emendamento Ferro 41.12. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Sottanelli 41.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Benamati 42.24, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Ferro 41.12 (*vedi allegato 1*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) insiste per la votazione del suo emendamento 41.7.

La Commissione respinge l'emendamento Sottanelli 41.7.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno accolto la riformulazione dell'emendamento Benamati 42.24.

La Commissione approva l'emendamento Benamati 42.24, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, fa presente che rimane accantonato l'emendamento Pelillo 42.23, sul quale è in corso un approfondimento volto a proporre una riformula-

zione. Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Gelmini 42.4 e Giampaolo Galli 42.22.

Giampaolo GALLI (PD) ritira il proprio emendamento 42.22, sottolineando però il rischio che la formulazione di cui alla lettera *b*) del comma 490 generi danno per le imprese che lavorano nell'indotto.

La Commissione respinge l'emendamento Gelmini 42.4.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, esprime parere contrario sull'emendamento Rampelli 42.29, nonché sugli identici emendamenti Rampelli 42.28, Galgano 42.18 e Vignali 42.20.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Raffaello VIGNALI (AP) ritira il proprio emendamento 42.20.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rampelli 42.29 e gli identici emendamenti Rampelli 42.28 e Galgano 42.18.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, fa presente che rimangono accantonati gli emendamenti Mannino 42.46 e Pastorelli 43.63, sui quali è in corso un approfondimento volto a proporre una riformulazione. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cristian Iannuzzi 43.36 e Catalano 43.68. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Dell'Orco 43.46. Invita, infine, i presentatori al ritiro degli emendamenti Minnucci 43.27 e Giulietti 43.25.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Minnucci 43.27 e Giulietti 43.25.

La Commissione approva gli identici emendamenti Cristian Iannuzzi 43.36 e Catalano 43.68 (*vedi allegato 1*). Respinge quindi l'emendamento Dell'Orco 43.46.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, fa presente che rimangono accantonati gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 43.12, Simonetti 43.16 e Fanucci 43.21, sui quali è in corso un approfondimento volto a proporre una riformulazione. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Dell'Orco 43.41.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Dell'Orco 43.41.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, fa presente che l'emendamento Boccuzzi 43.26 risulta assorbito dall'approvazione dalle precedenti proposte emendative aventi ad oggetto il tema dell'amianto. Fa presente che rimane accantonato l'emendamento Abrignani 44.23, sul quale è in corso un approfondimento volto a proporre una riformulazione. Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 44.6, Giampaolo Galli 44.12, Abrignani 44.26 e Donati 44.42.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giampaolo GALLI (PD), nel ritirare il proprio emendamento 44.12 e tutti i successivi aventi ad oggetto lo stesso tema, sottolinea la necessità di rafforzare le garanzie per evitare che i crediti si tramutino in sofferenze, al fine di aiutare sia le imprese che gli istituti di credito.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Abrignani 44.26 e Donati 44.42.

La Commissione respinge l'emendamento Alberto Giorgetti 44.6.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 44.11, Giampaolo Galli 44.19 e Marco Di Marco 44.37, sull'emendamento Ruocco 44.33, nonché sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 44.5, Giampaolo Galli 44.15, Abrignani 44.25 e Donati 44.41.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Marco Di Maio 44.37, Donati 44.25 e Abrignani 44.41 sono stati ritirati. Ricorda inoltre che erano stati già ritirati dal collega Galli anche gli emendamenti a sua firma 44.19 e 44.15.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alberto Giorgetti 44.11, Ruocco 44.33, nonché l'emendamento Alberto Giorgetti 44.5.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 44.4, Giampaolo Galli 44.16, Abrignani 44.24 e Donati 44.40.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 44.4, Giampaolo Galli 44.16, Abrignani 44.24 e Donati 44.40.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 44.8, Giampaolo Galli 44.14, Dorina Bianchi 44.21 e Abrignani 44.28, a condizione che vengano riformulati.

Il viceministro Enrico MORANDO propone che la riformulazione degli identici emendamenti Alberto Giorgetti 44.8, Giampaolo Galli 44.14, Dorina Bianchi 44.21 e Abrignani 44.28 venga integrata con una disposizione volta a consentire l'utilizzo delle quote del Fondo di garanzia riservate alle imprese del Mezzogiorno che, ad una verifica annuale al 30 settembre non siano state utilizzate (*vedi allegato 1*). Osserva che la determinazione di quote rigide rischia di generare giacenze inutilizzate e quindi di non permettere al Fondo di essere impiegato con la massima efficienza.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, nel concordare con il viceministro Morando, propone che si accantoni l'esame degli identici emendamenti Alberto Giorgetti 44.8, Giampaolo Galli 44.14, Dorina Bianchi 44.21 e Abrignani 44.28, al fine di permettere ai proponenti una valutazione della proposta del rappresentante del Governo.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 40.33, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno accolto la riformulazione dell'emendamento Braga 40.33.

La Commissione approva l'emendamento Braga 40.33, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 40.34.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Borghi 40.34 (*vedi allegato 1*).

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) si dichiara perplesso per l'andamento dei la-

vorì della Commissione e deluso per l'atteggiamento del Governo e della sua maggioranza, che stanno imponendo una repentina accelerazione all'*iter* dei provvedimenti, respingendo numerose proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione, i quali, al contrario, hanno finora assunto un atteggiamento responsabile. Ritiene, pertanto, inverosimile che la discussione in Assemblea possa avere inizio a partire dalla giornata di domani, ritenendo piú plausibile, invece, l'inizio dell'*iter* dei provvedimenti in esame in Assemblea nella giornata di giovedì, anche al fine di consentire ai colleghi di intervenire nella fase delle dichiarazioni di voto finale.

Rocco PALESE (Misto-CR) sia associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Alberto Giorgetti.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, avverte che resta accantonato l'emendamento Abrignani 44.23.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte, quindi, che l'emendamento Mottola 44.8 è da intendersi assorbito dagli identici emendamenti Giulietti 22-*ter*.6 e Benamati 22-*ter*.9.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sull'emendamento Boccadutri 46.28, esprime perplessità sulla riformulazione proposta dai relatori e dal Governo, con particolare riferimento all'espressione « casi di oggettiva impossibilità ».

Sergio BOCCADUTRI (PD) specifica che i « casi di oggettiva impossibilità » sono stati puntualmente definiti da una sentenza della Corte di Cassazione.

Dino ALBERTI (M5S) esprime alcune perplessità in merito alla coerenza della misura di cui al comma 512-*quater*, prevista dalla nuova formulazione dell'emendamento Boccadutri.

Sergio BOCCADUTRI (PD) svolge alcune precisazioni e accetta la riformula-

zione proposta dai relatori e dal Governo del suo emendamento 46.28.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Boccadutri 46.28, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro dell'emendamento Paglia 46.18.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) illustra il suo emendamento 46.18, finalizzato a rendere gratuite sia per l'acquirente che per il venditore le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione dei carburanti e le rivendite di genere di monopolio statale, evidenziando come tale questione sia stata piú volte discussa in seno alla Commissione finanze.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 46.18.

Fabio MELILLI (PD), *relatore* formula un invito al ritiro dell'emendamento Di Salvo 46.30.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che l'emendamento Di Salvo 46.30 è stato ritirato dai presentatori.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Sammarco 46.10, Tinagli 46.36, Mongiello 46.37 e Di Gioia 46.38.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva, quindi, gli identici emendamenti Sammarco 46.10,

Tinagli 46.36, Mongiello 46.37 e Di Gioia 46.38 (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Schullian 47.19 e 47.20, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva gli emendamenti Schullian 47.19 e 47.20, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Schullian 47.17 è stato ritirato dai presentatori.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Guidesi 47.24 e Oliverio 47.37, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), esprime parere favorevole sull'emendamento Plangger 47.73, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), mentre esprime parere contrario sull'emendamento Ricciatti 47.43.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Guidesi 47.24 e Oliverio 47.37 e l'emendamento Plangger 47.73, come riformulati (*vedi allegato 1*), e respinge l'emendamento Ricciatti 47.43.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 47.14, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 47.14, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro dell'emendamento Pastorino 47.2.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Pastorino 47.2 insistono per la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Pastorino 47.2.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Ribauda 49.35.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Ribauda 49.35 (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Garavini 49.34, identico all'emendamento 49.40 della III Commissione, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO condivide la riformulazione proposta dai relatori.

Laura GARAVINI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori.

La Commissione approva l'emendamento Garavini 49.34, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula parere contrario sull'emendamento Guidesi 49.12.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 49.12.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula parere favorevole sugli identici emendamenti Misiani 50-*bis*.4, Laffranco 50-*bis*.12, De Mita 50-*bis*.18, Marco Di Maio 50-*bis*.23 e Baruffi 50-*bis*.36.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Misiani 50-*bis*.4, Laffranco 50-*bis*.12, De Mita 50-*bis*.18, Marco Di Maio 50-*bis*.23 e Baruffi 50-*bis*.36 (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula parere contrario sull'emendamento Faenzi 50-*ter*.10.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Faenzi 50-*ter*.10.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula parere favorevole sull'emendamento Sbrozzini 50-*ter*.27, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO condivide la riformulazione proposta dai relatori.

Daniela SBROLLINI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Guido GUIDESI (LNA) preannuncia un voto contrario, non condividendo la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024.

La Commissione approva l'emendamento Sbrozzini 50-*ter*.27, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula parere favorevole sull'emendamento Nicoletti 50-*ter*.5, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO condivide la riformulazione proposta dai relatori.

Michele NICOLETTI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori.

La Commissione approva l'emendamento Nicoletti 50-*ter*.5, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, chiede ai relatori se sia pronta la riformulazione degli identici emendamenti Pagano 33.101 e Garavini 33.307.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula parere favorevole sugli identici emendamenti Pagano 33.101 e Garavini 33.307, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO condivide la riformulazione proposta dai relatori.

Laura GARAVINI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pagano 33.101 e Garavini 33.307, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, domanda ai relatori se sia pronta la riformulazione dell'emendamento Gigli 24.32.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula parere favorevole sull'emendamento Gigli 24.32, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO condivide la riformulazione proposta dai relatori.

Gian Luigi GIGLI (PI) accetta la riformulazione proposta dai relatori.

La Commissione approva l'emendamento Gigli 24.32, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, domanda ai relatori se sia pronta la riformulazione dell'emendamento Rabino 9.70.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula parere favorevole sull'emendamento Rabino 9.70, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva l'emendamento Rabino 9.70, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato tre proposte emendative riferite al disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede al deputato Causi di ritirare l'emendamento 16.95 ed alla deputata Rubinato di ritirare l'emendamento 35.4.

Marco CAUSI (PD) ritira il proprio emendamento 16.95, a sua prima firma, facendo tuttavia presente che esso affronta una questione molto rilevante per il comune di Roma, che necessita di una soluzione. Si dichiara, quindi, preoccupato per i risvolti negativi che la questione potrebbe assumere se trascurata e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno affinché nei primi mesi del nuovo anno si possano adottare le iniziative necessarie per garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa di Roma Capitale.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che il Governo è cosciente del problema cui fa riferimento l'emendamento e che vi sarà il massimo impegno da parte sua per trovarvi una soluzione nei prossimi mesi.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira l'emendamento 35.4, a sua prima firma, riservandosi di presentare un ordine del giorno, che si augura possa essere accolto.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 15.10, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO condivide la riformulazione proposta dai relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che la nuova formulazione proposta dai relatori dell'emendamento Ghizzoni 15.10 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 15.10, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO propone una nuova formulazione dell'emendamento Mannino 42.46.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sull'emendamento Mannino 42.46, nella riformulazione proposta dal Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che la nuova formulazione proposta dal Governo dell'emendamento Mannino 42.46 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Mannino 42.46, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO (PD) valuta favorevolmente l'emendamento 19.142 dei relatori, concernente la cosiddetta « opzione

donna », pur evidenziandone alcune criticità. Sottolinea che la sua valutazione è positiva sul presupposto, e anzi nella certezza, che le risorse stanziare per l'intervento in questione siano sovrastimate rispetto alle effettive esigenze e che i risparmi che si realizzeranno saranno destinati anch'essi ad interventi a tutela delle lavoratrici, compresa la prosecuzione della sperimentazione di cui si parla nell'emendamento. Rileva infine con soddisfazione che la proposta emendativa è il risultato dello sforzo condiviso dell'intera Commissione lavoro.

Tiziana CIPRINI (M5S), nel ricordare che il gruppo del Movimento 5 Stelle aveva presentato proposte emendative volte a far sì che eventuali risorse stanziare e non usate per le finalità dell'emendamento sull'« Opzione donna » rimanessero destinate alle lavoratrici, allo scopo di evitare quanto avvenuto in passato per altri provvedimenti, evidenzia come la formula adottata dai relatori sia alquanto fumosa nel parlare di « successivo provvedimento legislativo ». Ribadisce dunque che il suo gruppo sarà vigile per evitare che il Governo utilizzi i fondi destinati all'Opzione donna per altre misure.

Roberto SIMONETTI (LNA), dando atto del risultato raggiunto grazie all'impegno della Commissione lavoro, vede con favore l'adozione di quella che reputa una buona soluzione, ricordando anche le proposte emendative concernenti l'istituzione del contatore per qualificare i residui attivi. Ricordando altresì che nella nottata di ieri è stato giudicato inammissibile un suo subemendamento che il Governo riteneva suscettibile di intaccare l'unità di bilancio, invita a riflettere sul significato di « successivo provvedimento legislativo », paventando il rischio che i fondi stanziati non siano poi effettivamente utilizzati per la proroga dell'opzione donna. Nel concludere, evidenzia come il provvedimento sia stato richiesto dalla Lega già dieci anni orsono.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del relatore Melilli, esprime parere

contrario sui subemendamenti Polverini 0.19.142.1 e Ciprini 0.19.142.2, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 19.142 dei relatori (*vedi allegato 6*).

Il viceministro Enrico MORANDO, nell'evidenziare che la deputata Polverini, con la presentazione del suo subemendamento 0.19.142.1, ha colto la sostanza della discussione di ieri, esprime l'avviso che la proposta emendativa dei relatori non abbia bisogno di essere subemendata, in quanto idonea di per sé a raggiungere gli scopi prefissati. Esprime pertanto parere conforme a quello dei relatori.

Renata POLVERINI (FI-PdL), intervenendo sul suo subemendamento 0.19.142.1 e stigmatizzando il fatto che ci si occupi dei pensionati solo in tarda ora, apprezza il grande sforzo svolto in Commissione lavoro. Sottolinea che avrebbe preferito una norma ad attivazione automatica trattandosi di un diritto che deve essere riconosciuto. Ringrazia il presidente della XI Commissione, Cesare Damiano, oltre a tutti i colleghi della maggioranza, per la spinta forte che hanno dato al provvedimento. Auspica che sia spiegato bene l'effetto che da ottobre 2016 produrrà la normativa, affinché le persone interessate possano presentare domanda nel momento in cui maturano il relativo diritto. Conclusivamente giudica il risultato una risposta importante alle esigenze delle categorie predette.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Polverini 0.19.142.1 e Ciprini 0.19.142.2, ed approva l'emendamento 19.142 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del relatore Melilli, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 10-bis.22, 22-ter.14 e 33.435 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Davide CRIPPA (M5S) richiede tempo aggiuntivo per l'esame delle proposte emendative presentate, sul cui contenuto ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO spiega la *ratio* delle proposte emendative, con particolare riferimento alla prima, che è volta a sostenere Radio Radicale, che si trova in una situazione di particolare difficoltà in questo momento e che rappresenta un contributo importante per il pluralismo nella democrazia italiana. La seconda proposta non richiede spiegazioni. Quanto alla terza, è finalizzata ad alleviare le difficoltà della regione Calabria nel suo rapporto con i lavoratori socialmente utili.

Renato BRUNETTA (FI-PdL) si associa alle considerazioni volte dal viceministro sull'importanza di Radio Radicale e sulla necessità di sostenerla.

Bruno TABACCI (PI-CD) si associa anch'egli alle considerazioni positive del collega Brunetta con riferimento a Radio Radicale.

Guido GUIDESI (LNA), rilevando l'incomprensibilità della destinazione dei fondi ai lavoratori socialmente utili di alcune aree del Paese e giudicando imbarazzante tale proposta, invita i relatori al suo ritiro.

Riccardo NUTI (M5S), nel ritenere non convincente la motivazione addotta dal rappresentante del Governo a sostegno di Radio Radicale, osserva come anche lo scorso anno una norma dello stesso tenore fosse stata inserita nel disegno di legge di stabilità e successivamente ritirata. Pur manifestando rispetto per il lavoro di Radio Radicale, non ritiene che tale proposta emendativa sia corretta. Quanto ai lavoratori calabresi destinatari dei fondi per i lavori socialmente utili, si domanda quale sia l'innovazione, continuamente proclamata dal Governo, se si continuano a dare fondi a lavoratori socialmente utili affermando che servono per stabilizzare

tale personale. Ritiene che in realtà si stia continuando in tal modo a prendere in giro i lavoratori e il Parlamento. Nel chiedere pertanto ad altri colleghi di manifestare la propria opinione in merito e ribadendo che misure di tale tipo non possono dirsi prese al fine di stabilizzare posizioni lavorative, si domanda se non si sia piuttosto condizionati da un ricatto di tipo clientelare-elettorale.

Maino MARCHI (PD) ringrazia i relatori e il Governo per aver presentato proposte emendative su argomenti molto sensibili e molto importanti, quali il finanziamento della convenzione con Radio Radicale.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ricordare la riduzione, nel corso degli anni, dei fondi destinati ai lavoratori calabresi interessati dalla misura prevista nella proposta emendativa dei relatori, evidenzia come non si tratti di lavoratori socialmente utili, ma di operatori idraulico-forestali, sottolineando altresì che è necessario attribuire fondi ad aree della Calabria esposte al dissesto idrogeologico.

Riccardo NUTI (M5S) reitera l'invito rivolto ai relatori a ritirare l'emendamento sui lavoratori forestali, evidenziando come la Calabria riceva tali fondi da anni e, nonostante ciò, ogni anno si verificano disastri ambientali in tale regione.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), nel richiamare il fatto che nella sua regione vi è un numero di forestali molto minore di quello della Calabria ed evidenziare come, nonostante ciò, si riesca a tutelare molto meglio la situazione idrogeologica, esprime l'avviso che la proposta emendativa in discussione dovrebbe essere dichiarata inammissibile.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che l'ammissibilità per materia si basa sul testo che la Commissione esamina, comprese le modifiche apportate dal Senato, e che, secondo tale criterio, la proposta emendativa è ammissibile.

Riccardo NUTI (M5S) chiede che venga precisato se l'emendamento viene proposto per ragioni sociali o per far fonte al dissesto idrogeologico.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ricorda che lo scorso anno un emendamento analogo è stato considerato inammissibile non per estraneità di materia, ma per il suo carattere di settorialità. Ritiene che nel disegno di legge di stabilità non debbano ritenersi ammissibili misure di carattere settoriale, neanche se proposte dai relatori o dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 10-bis.22, 22-ter.14, 33.435 e 17.216 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che si devono ancora esaminare le ulteriori proposte emendative segnalate dai gruppi.

Laura CASTELLI (M5S) chiede al presidente quale sia l'origine delle nuove proposte emendative segnalate a cui fa riferimento il presidente e quando siano state presentate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che è stata data la possibilità ai gruppi di sostituire alcune proposte nell'ambito di quelle originariamente segnalate, in numero di tre per gruppo.

Andrea CECCONI (M5S) chiede al presidente di poter procedere preliminarmente all'esame delle identiche proposte emendative Castricone 25.53 e Palese 25.54, aventi ad oggetto l'indennizzo per i soggetti affetti da sindrome da talidomide, nonché degli identici emendamenti Maraziti 30.38 e Carnevali 30.42, volti a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari precedentemente accantonati in attesa di una riformulazione.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottolinea la rilevanza della problematica inerente al suo emendamento 25.54, ricordando che

la Camera si è già espressa in passato, peraltro all'unanimità, sulla necessità di riconoscere in indennizzo ai soggetti colpiti da sindrome da talidomide. Auspica, infine, che il Governo si assuma le proprie responsabilità al fine di intervenire sulla problematica evocata nella sua proposta emendativa.

Francesco BOCCIA, *presidente*, accoglie la richiesta del deputato Cecconi, ricordando che gli emendamenti aventi ad oggetto l'indennizzo per i soggetti affetti da sindrome da talidomide riprendono le disposizioni di una proposta di legge parlamentare condivisa da tutte le forze politiche e attualmente ferma al Senato per l'assenza di un accordo sulla quantificazione dei danni da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. Ritiene necessario che la Commissione si impegni a trovare una soluzione per tali soggetti e propone al Governo di destinare a tale scopo uno stanziamento che, anche se insufficiente a garantire un indennizzo per l'intera platea dei soggetti aventi diritto, possa costituire una base iniziale da poter rifinanziare con successivi interventi.

Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che la sua presenza costante all'interno della Commissione durante l'esame delle proposte emendative al disegno di legge di stabilità gli ha impedito di verificare eventuali ipotesi alternative a quelle proposte dagli emendamenti Castricone 25.53 e Palese 25.54. Nel condividere la soluzione proposta dal presidente, avanza l'ipotesi di predisporre un emendamento al disegno di legge di bilancio che fissi un volume di risorse da utilizzare nel 2016 e nelle due annualità successive, a disposizione di un intervento legislativo che affronti la questione oggetto degli emendamenti. Propone quindi che l'emendamento venga accantonato al fine di predisporre la proposta emendativa citata.

Andrea CECCONI (M5S) condivide la soluzione proposta dal presidente, così come declinata dal viceministro, che con-

sentirà alla Commissione competente del Senato di giungere celermente all'approvazione della proposta di legge.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, concorda con la proposta di accantonamento degli emendamenti Castricone 25.53 e Palese 25.54 avanzata dal viceministro Morando. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 44.8, Giampaolo Galli 44.14, Dorina Bianchi 44.21 e Abrignani 44.28, precedentemente accantonati in attesa di valutare una riformulazione proposta dal viceministro Morando, a condizione che vengano riformulati nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*).

Dorina BIANCHI (AP) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 44.21.

La Commissione approva gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 44.8, Giampaolo Galli 44.14, Dorina Bianchi 44.21 e Abrignani 44.28, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che nella seduta odierna sono state approvate nuove formulazioni dell'emendamento Simonetti 19.13, nonché degli identici emendamenti Bolognesi 19.64 e Simonetti 19.14, che recano disposizioni parzialmente coincidenti, presentando tuttavia coperture finanziarie diverse. La nuova formulazione dell'emendamento 19.13, che presenta un contenuto più ristretto, deve pertanto intendersi assorbita per effetto dell'approvazione degli identici emendamenti Bolognesi 19.64 e Simonetti 19.14, approvati in una nuova formulazione di identico tenore.

Avverte inoltre che, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 33.426 del Governo, avvenuta nella seduta del 12 dicembre scorso, il testo del comma 371 non contiene più le parole « percorsi ferroviari dismessi » ai quali fa riferimento l'emendamento De Lorenzis 33.248 approvato nella seduta odierna. Avverte per-

tanto che tale ultimo emendamento, ancorché approvato, deve intendersi precluso dall'approvazione dell'emendamento 33.426 del Governo.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Marazziti 30.38 e Carnevali 30.42, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mario MARAZZITI (PI-CD) e Elena CARNEVALI (PD) accettano la riformulazione proposta dei loro emendamenti 30.38 e 30.42.

Andrea CECCONI (M5S) giudica la riformulazione proposta dai relatori una vera e propria proposta emendativa nuova. Stigmatizza il comportamento dei relatori, che così facendo impediscono alle opposizioni di contribuire alla definizione di una norma così importante, e li invita a presentare una loro autonoma proposta emendativa, sulla quale le opposizioni possano intervenire con la presentazione di subemendamenti. Osserva che quella dei relatori rappresenta una vera e propria riforma del Sistema sanitario nazionale che dovrebbe essere oggetto di un'apposita proposta di legge da esaminarsi nell'ambito della Commissione competente. Non condivide il comportamento del Governo che da settimane ha annunciato la presentazione di un provvedimento volto a risolvere i gravi problemi che affliggono il personale sanitario e ritiene inadeguata e difforme da quanto promesso la soluzione individuata, che a suo giudizio non risponde efficacemente ai richiami mossi in sede europea. Giudica la proposta emendativa priva di contenuti reali, non essendo previsto alcuno stanziamento che renda possibile l'applicazione delle misure in esso contenute.

Guido GUIDESI (LNA) chiede alla presidenza di non consentire che nuovi emen-

damenti dei relatori passino come finte proposte di riformulazione e invita i relatori stessi a ritirare la riformulazione proposta, che, non contenendo alcuno stanziamento, rischia solo di esporre il Ministro della salute ad aspre critiche.

Davide CRIPPA (M5S), non volendo entrare nel merito della riformulazione proposta dai relatori degli identici emendamenti Marazziti 30.38 e Carnevali 30.42, concorda con i colleghi che l'hanno preceduto riguardo al metodo adottato dai relatori, ritenendo che la loro sia una proposta autonoma, sulla quale è necessario aprire i termini per i subemendamenti.

Rocco PALESE (Misto-CR) condivide quanto detto dai colleghi che l'hanno preceduto, ritenendo il comportamento dei relatori lesivo della competenza della XII Commissione e dei parlamentari dell'opposizione, cui viene reso impossibile contribuire nel merito con proposte migliorative. Chiede, inoltre, al presidente di chiarire che le ulteriori proposte emendative segnalate dal proprio gruppo non erano state pubblicate nel fascicolo originale delle proposte emendative segnalate per un mero errore materiale.

Elena CARNEVALI (PD), in qualità di prima firmataria di uno degli emendamenti di cui è stata proposta la riformulazione, ricorda che il tema oggetto dello stesso è richiamato in proposte emendative di colleghi del suo gruppo e di altre forze politiche, in ragione del suo carattere di urgenza. Sottolinea, infatti, la necessità di garantire la continuità assistenziale nelle strutture sanitarie nel rispetto della normativa europea che risale ormai al 2003. Ricorda che occorre affrontare le carenze di personale procedendo alle necessarie assunzioni e che l'emendamento a sua prima firma 30.42, anche con la riformulazione proposta, prevede di provvedervi con apposite risorse, in primo luogo attraverso risparmi sugli acquisti di beni e servizi. Si dice convinta che la riformulazione proposta è migliorativa ri-

spetto al testo iniziale ed offre garanzie sia per il rispetto dei livelli essenziali di assistenza che per la tutela del personale sanitario, osservando che in tal modo si può conseguire l'obiettivo di evitare ulteriori proroghe rispetto alla piena adesione alla normativa europea. Segnala, come punti caratterizzanti, anche la proroga dei contratti e la previsione di concorsi per il personale precario. Sottolinea, inoltre, l'importante richiamo alla gestione del rischio sanitario per consentire una maggiore appropriatezza dell'uso delle risorse disponibili. In conclusione ribadisce che la proposta emendativa offre un buon servizio per affrontare una problematica che riguarda un settore fondamentale della vita del Paese.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rispondendo al collega Palese, conferma che alcune proposte emendative da lui segnalate, accantonate nella seduta del 9 dicembre, devono essere esaminate. Esprime l'avviso che tutte le proposte segnalate andrebbero votate. Ricorda che si era convenuto sulla possibilità di segnalare alcuni emendamenti per il loro eventuale esame al termine dei lavori del disegno di legge di stabilità.

In relazione alla riformulazione degli emendamenti Marazziti 30.38 e Carnevali 30.42, osserva che ci sono numerosi precedenti di riformulazioni più articolate della proposta emendativa originaria e che in questo caso le finalità appaiono immutate. La riformulazione intende infatti superare ad un impianto parziale degli emendamenti originari ed assicurare la realizzazione dell'obiettivo.

Ritiene che la Commissione abbia svolto in questi giorni una discussione lunga e approfondita di tutte le proposte emendative, in un clima di sostanziale correttezza, pur con qualche momento anche aspro. Si assume la responsabilità di avere ammesso la riformulazione proposta, segnalando che anche il testo originario degli emendamenti presentava un impianto articolato. Ritiene in ogni caso possibile la trasformazione della riformulazione in un emendamento dei relatori

per consentire la presentazione di pochi subemendamenti e terminarne l'esame entro le ore 19, in base ad una sorta di *gentlemen agreement*, affrontando la questione nel merito, rispetto ad un problema che da anni attende una soluzione, senza inutili dibattiti procedurali.

Ricorda che si è assunto l'impegno di evitare la presentazione di nuovi fascicoli di emendamenti nelle ultime quarantotto ore di lavoro.

Davide CRIPPA (M5S) dichiara di sentirsi preso in giro in relazione al fatto che fascicoli, seppure di un numero ridotto di emendamenti, sono stati presentati fino a poche ore prima. Sottolinea che la maggioranza ha compiuto un'ingenuità in quanto il tema del personale sanitario si sarebbe potuto affrontare più correttamente con un emendamento dei relatori, con la conseguente presentazione di subemendamenti. Rileva che il testo proposto appare lacunoso e privo di copertura.

Guido GUIDESI (LNA) osserva che la proposta del presidente riconosce di fatto che non si è in presenza di una riformulazione e chiede che la proposta emendativa venga ritirata, segnalando nuovamente possibili problemi di copertura finanziaria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il viceministro Morando ha ritenuto che la proposta emendativa in discussione non necessiti di una copertura finanziaria.

Maino MARCHI (PD) ritiene che non vi sia più il tempo per esaminare le proposte emendative accantonate e che la Commissione si debba limitare ad esprimersi sulla nuova formulazione degli emendamenti Marazziti 30.38 e Carnevali 30.42 e a votare le proposte emendative relative alle tabelle allegate alla legge di stabilità e al disegno di legge di bilancio.

Dorina BIANCHI (AP) ringrazia il presidente per avere agevolato un lavoro complesso che ha portato ad un risultato complessivamente positivo. Riguardo alla

questione specifica oggetto degli emendamenti in discussione, osserva che si tratta di un tema delicato rispetto al quale il suo gruppo auspica che si giunga ad una votazione.

Rocco PALESE (Misto-CR) propone che la Commissione passi ad esaminare le proposte emendative da lui precedentemente segnalate e quelle relative alle tabelle allegate alla legge di stabilità e si convochi dopo la seduta per l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale per esaminare gli emendamenti sul personale sanitario.

Laura CASTELLI (M5S) insiste nella considerazione che la riformulazione proposta appare fantasiosa ed invita a presentarne una più attinente al testo originale degli emendamenti.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) ritiene che non vi sia più tempo per prolungare la discussione ed invita il Presidente ad assumersi le proprie responsabilità, decidendo se porre in votazione la nuova formulazione degli emendamenti in discussione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara di avere ascoltato con interesse tutti gli interventi e ritiene di avere effettuato ogni sforzo nei giorni passati per conciliare gli interessi dei deputati di maggioranza e di opposizione, anche nella difficile situazione creata in seguito alle numerose proposte che sono pervenute dalle amministrazioni centrali.

Nello specifico, ritiene che la riformulazione proposta incida su una materia importante che deve trovare una soluzione e ricorda che riformulazioni ampie di proposte emendative si sono verificate anche su altri temi, a cominciare dagli indennizzi per i danni causati dall'amianto.

Davide CRIPPA (M5S) insiste nel segnalare che la riformulazione proposta occupa ben tre pagine.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ribadisce che è frequente che le riformulazioni contengano elementi aggiuntivi.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che si stia compiendo un passo molto grave e chiede di sentire la Presidenza della Camera riguardo alla correttezza della riformulazione proposta.

Mario MARAZZITI (PI-CD), in qualità di presentatore di uno degli emendamenti riformulati, dichiara di riconoscersi pienamente nella riformulazione proposta e sottolinea ancora una volta l'importanza del tema oggetto della stessa.

Andrea CECCONI (M5S), nel ricordare che da almeno da tre settimane era nota l'intenzione del Governo di presentare un emendamento al disegno di legge di stabilità su queste materie, osserva che sarebbe stato opportuno prevedere una misura da inserire in un apposito provvedimento, evitando di presentare una proposta ampia e complessa al termine dell'esame in Commissione dello stesso disegno di legge di stabilità.

Passando al merito della misura, rileva come il nostro Paese da tempo usufruisca di una deroga rispetto alla normativa europea in materia e che, in media, medici e infermieri lavorano molto più rispetto alla normativa prevista. Ricorda, inoltre, che il ministro Lorenzin aveva promesso l'assunzione di tremila medici e tremila infermieri, con lo stanziamento di 300 milioni di euro.

Ritiene che la produzione delle necessarie economie derivanti dalla riorganizzazione della gestione del rischio sanitario sia altamente aleatoria e che, pertanto, in assenza di specifici stanziamenti non si potrà che produrre un incremento dell'indebitamento del sistema sanitario.

Ribadisce che, a suo avviso, se si fosse considerata l'urgenza della questione, si sarebbe dovuto adottare un decreto o, comunque, un altro provvedimento, dando comunque a tutti la possibilità di intervenire nel merito. Ricorda ancora che una proposta emendativa della collega Nicchi,

sebbene erroneamente collocata in un'altra sezione, era molto più completa e pertinente di quella presentata dalla collega Carnevali ed è stata respinta dalla Commissione.

Stigmatizza nuovamente il fatto che l'opposizione non sia stata messa in grado di intervenire su un tema cruciale come la riorganizzazione del sistema sanitario.

In conclusione, ritiene che la richiesta del collega Crippa debba essere inoltrata alla Presidenza della Camera affinché quest'ultima possa esprimere un parere sull'ammissibilità della riformulazione proposta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ribadisce che spetta al presidente di Commissione valutare l'ammissibilità delle riformulazioni delle proposte emendative presentate.

Riccardo NUTI (M5S) reitera la richiesta di sottoporre la questione dell'ammissibilità della riformulazione alla valutazione della Presidenza della Camera.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel riaffermare la correttezza del proprio operato, fa presente che, al di là, delle rimozioni dell'opposizione, occorre in ogni caso assicurare la possibilità di porre in votazione gli emendamenti presentati.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce la richiesta di sottoporre la questione dell'ammissibilità della riformulazione alla valutazione della Presidenza della Camera.

Francesco CARIELLO (M5S) ritiene che siano percorribili soltanto due soluzioni: o porre in votazione il testo originario degli identici emendamenti Marazziti 30.38 e Carnevali 30.42 o far presentare un emendamento da parte dei relatori, concedendo due ore di tempo per la presentazione dei subemendamenti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel sottolineare che l'impianto originario degli identici emendamenti Marazziti 30.38 e Carnevali 30.42 è analogo a quello della

riformulazione proposta dai relatori, si dichiara in ogni caso disposto a chiedere ai relatori di presentare un proprio emendamento, ma solo a condizione che ci sia l'impegno di tutti a concludere oggi stesso l'esame del provvedimento con il conferimento del mandato ai relatori. Nell'auspicare pertanto un approccio non pregiudiziale da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle, osserva che il suo impegno è stato sempre rivolto ad assicurare un esame serio e approfondito del disegno di legge di stabilità entro tempi certi. Qualora si percorresse la strada della presentazione di un emendamento dei relatori, quindi, vi dovrebbe essere l'impegno alla presentazione di un numero estremamente ridotto di subemendamenti.

Ettore ROSATO (PD), nel dichiarare che il Partito Democratico non ha problemi ad accedere alla proposta di mediazione avanzata dal presidente, fa presente tuttavia che il suo gruppo non intende sottostare al metodo del ricatto, che è stato utilizzato spesso in questi giorni. Nel sottolineare che il dialogo è possibile soltanto se si rispettano le regole del gioco, fa presente che occorre definire in modo chiaro i termini dell'accordo sul metodo per pervenire alla conclusione dell'esame dei provvedimenti.

Vincenzo CASO (M5S) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 19.45, in maniera da poter concludere l'esame del provvedimento entro le ore 22. Si dichiara inoltre disponibile a limitare il numero dei subemendamenti da presentare.

Guido GUIDESI (LNA) si dichiara disponibile a limitare le proposte emendative all'emendamento dei relatori che ri-prenderà il contenuto della nuova formu-

lazione degli identici emendamenti Marazziti 30.38 e Carnevali 30.42. Ricorda tuttavia che le difficoltà che si stanno riscontrando sono dovute anche ai ritardi che hanno caratterizzato le decisioni del Governo, che avrebbe dovuto presentare le proprie proposte emendative entro giovedì sera. In ogni caso, per rispettare le regole del gioco, chiede che siano messe ai voti le proposte emendative ancora accantonate.

Rocco PALESE (Misto-CR) avanza la proposta di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 20.30 e di concludere i lavori entro le ore 21.30 con il conferimento del mandato ai relatori.

Guido GUIDESI (LNA) insiste affinché sia votata almeno la sua proposta emendativa in materia di trasporto pubblico locale, per la quale dovrebbe essere stata predisposta una proposta di riformulazione.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, evidenzia l'esigenza di porre in votazione la proposta emendativa presentata dalla collega Duranti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, preso atto del dibattito svoltosi, preso atto che i relatori sono disponibili a presentare un proprio emendamento che riprenda i contenuti della riformulazione degli identici emendamenti Marazziti 30.38 e Carnevali 30.42 da loro proposta, fissa il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 19.45 di oggi. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo a una seduta da convocarsi alle ore 20.30 della giornata odierna, con l'impegno a concludere i lavori entro le 21.15.

La seduta termina alle 19.05 del 15 dicembre 2015.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera d), comma 36, primo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2018 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2018.

0. 1. 1. 121. I Relatori.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera e), sostituire le parole: 55.000.000 di euro per l'anno 2016 e di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 54.750.000 di euro per l'anno 2016 e di 4.750.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017;.

Conseguentemente, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) dopo il comma 139 aggiungere il seguente:

139-bis. A decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 250.000 euro annui.

0. 1. 1. 118. Simoni.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera f), dopo il comma 196-ter, aggiungere il seguente:

196-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotta di 4 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.

Conseguentemente:

alla tabella D, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, voce Istruzione, Università e Ricerca, sopprimere la seguente voce: legge n. 46 del 1991 – articolo 1: Contributo PRORA (3.4 – cap. 1678).

0. 1. 1. 71. Sgambato, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Famiglietti, Pilozi, Migliore, Manfredi, Impegno, Palma, Rostan, Cuomo, Paris, Capozzolo, Bossa, Valeria Valente, Valiante, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-ter, secondo periodo, dopo le parole: Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) aggiungere le seguenti: sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

0. 1. 1. 40. (Nuova formulazione) Marcon, Melilla.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-ter, secondo periodo, dopo le parole: Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) aggiungere le seguenti: sentito il Ministro dell'interno.

0. 1. 1. 112. Gasparini.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-quater, primo periodo, sopprimere le parole: alle forze armate.

*** 0. 1. 1. 76.** *(Nuova formulazione)* Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-quater, primo periodo, sopprimere le parole: alle forze armate.

*** 0. 1. 1. 38.** Marcon, Melilla.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-quater, primo periodo, sopprimere le parole: alle forze armate.

*** 0. 1. 1. 73.** Fiano.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-quater sostituire le parole da: e la sicurezza pubblica fino a: di contrasto al terrorismo con le seguenti: e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica.

Conseguentemente:

alla medesima lettera h), comma 548-sexies, primo periodo, sostituire le parole: a potenziare le capacità controllo del territorio e dello spazio aereo con le seguenti: a potenziare i sistemi di difesa territoriale e dello spazio aereo;

alla medesima lettera h), comma 548-septies, primo periodo, sostituire le parole: Per il con le seguenti: Nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate e per il;

alla medesima lettera h), comma 548-undecies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La polizia di Stato è altresì autorizzata, nei limiti degli eventuali ulteriori posti residui, a bandire, per l'anno

2016, un concorso ai sensi dello stesso articolo 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. ».

0. 1. 1. 31. *(Nuova formulazione)* Fiano.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), dopo il comma 548-sexies, aggiungere il seguente:

548-sexies.1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato, per l'anno 2016, alla spesa di euro 15 milioni per investimenti destinati ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all'estero.

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti modificazioni:

2016: – 15.000.000;

2017: –;

2018: –.

0. 1. 1. 116. Garavini.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-septies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: , ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente alla medesima lettera h), comma 548-quinquies, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 245 milioni di euro.

*** 0. 1. 1. 93.** (Nuova formulazione) Nesci, Frusone, Tofalo, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-septies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: , ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente alla medesima lettera h), comma 548-quinquies, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 245 milioni di euro.

*** 0. 1. 1. 5.** (Nuova formulazione) Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-septies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: , ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente alla medesima lettera h), comma 548-quinquies, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 245 milioni di euro.

*** 0. 1. 1. 10.** (Nuova formulazione) Librandi, Palladino, Monchiero.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-septies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: , ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente alla medesima lettera h), comma 548-quinquies, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 245 milioni di euro.

*** 0. 1. 1. 33.** (Nuova formulazione) Latronico, Palese.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-septies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: , ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente alla medesima lettera h), comma 548-quinquies, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 245 milioni di euro.

*** 0. 1. 1. 43.** (Nuova formulazione) Arlotti.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-septies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: , ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente alla medesima lettera h), comma 548-quinquies, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 245 milioni di euro.

*** 0. 1. 1. 51.** (Nuova formulazione) Alfreider.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-septies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: , ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente alla medesima lettera h), comma 548-quinquies, sostituire le pa-

role: 250 milioni di euro con le seguenti: 245 milioni di euro.

*** 0. 1. 1. 57.** (Nuova formulazione) Sammarco.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-septies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: , ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente alla medesima lettera h), comma 548-quinquies, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 245 milioni di euro.

*** 0. 1. 1. 105.** (Nuova formulazione) Vito, Brunetta, Alberto Giorgetti.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), dopo il comma 548-septies, aggiungere il seguente:

548-septies.1. All'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È altresì autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di euro 973.892 per l'anno 2017 e di euro 1.576.400 annui a decorrere dal 2018 da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni. ». In ogni caso re-

stano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della Giustizia apportare le seguenti variazioni:

2016: – 944.958;

2017: – 973.892;

2018 – 1.576.400.

0. 1. 1. 4. (Nuova formulazione) Berretta, Marchi, Misiani.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-octies, dopo le parole: allo sviluppo di pratiche inserire le seguenti: , come quelle del terzo settore e del Servizio civile,.

0. 1. 1. 42. Marcon, Costantino, Pellegrino, Zaratti, Melilla, Rubinato.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-octies, dopo le parole: sociali aggiungere le seguenti: e culturali,.

0. 1. 1. 68. Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-octies, dopo le parole: attività culturali aggiungere le seguenti: ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.

0. 1. 1. 55. Vignali, Rubinato.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-terdecies, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: e cinematografiche aggiungere le seguenti: , per l'acquisto di libri;

b) dopo le parole: mostre ed eventi culturali aggiungere le seguenti: monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

0. 1. 1. 84. (Nuova formulazione) Vacca, Sibilia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-quindecies, primo periodo, dopo le parole: videosorveglianza digitale aggiungere le seguenti: o allarme.

0. 1. 1. 6. (Nuova formulazione) Librandi, Palladino, Monchiero, Mazziotti Di Celso, Catalano.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-septiesdecies, sostituire l'ultimo periodo col seguente: Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito di imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

0. 1. 1. 56. (Nuova formulazione) Vignali, Cinzia Maria Fontana.

All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), dopo il comma 548-terdecies, aggiungere il seguente:

548-terdecies.1. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alla Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei

soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

0. 1. 1. 1. (Nuova formulazione) Ferro.

All'articolo 1, comma 1, sostituire l'allegato n. 1 con il seguente:

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>Descrizione del risultato differenziale</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	-35.400	-20.000	-11.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	278.400	295.000	260.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

All'articolo 1, sono apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 33, sopprimere la lettera a);
- b) al comma 34, sopprimere la lettera a);
- c) sopprimere il comma 35;
- d) sostituire il comma 36, con il seguente:

36. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 632,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 854,53 milioni di euro per l'anno 2017 ed è ridotto nella misura di 1,37 milioni di euro per l'anno 2018. Le dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5,

lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte nella misura 171,7 milioni di euro per l'anno 2018;

Borse di studio.

e) al comma 139, sostituire le parole: 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare.

f) dopo il comma 196, aggiungere i seguenti:

1. « 196-bis. Allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di

un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 548-*quinquies*. Le misure di aiuto di cui al presente comma sono erogate secondo le procedure previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25 e seguenti del medesimo regolamento.

196-*ter*. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le predette somme sono destinate all'istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare ».

Edilizia scolastica.

g) al comma 412, sopprimere l'ultimo periodo;

h) dopo il comma 548, inserire i seguenti:

Cyber security.

548-*bis*. Per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali nonché per le spese correnti connesse ai suddetti interventi, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016.

548-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione

del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti i responsabili del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), lo stanziamento del fondo di cui al comma 548-*bis*, è ripartito in via prioritaria tra tali organismi anche ai fini dell'attuazione, in coerenza con le direttive impartite ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di specifiche misure di rafforzamento delle attività di prevenzione e di contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. Di tale ripartizione è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Resta fermo, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate ai predetti organismi, quanto disposto dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 29 della citata legge n. 124 del 2007, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Strumentazione delle forze dell'ordine.

548-*quater*. Per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette

somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Investimenti difesa e sicurezza.

548-quinquies. Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, con specifico riferimento all'adeguamento delle capacità di contrasto del terrorismo, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per l'anno 2016.

548-sexies. Fermo restando quanto disposto dal comma 196-*bis*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al comma 548-*quinquies*, con particolare riguardo a quelli diretti a potenziare le capacità di controllo del territorio e dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a sviluppare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, ad ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Bonus 80 euro forze dell'ordine.

548-septies. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo na-

zionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate, ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresì, ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 36 della presente legge. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi.

Fondo periferie.

548-*octies*. Per l'anno 2016 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato « Programma », finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di *welfare* metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ».

548-*novies*. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 548-*octies*, entro il 1° marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al medesimo comma 548-*octies* alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

548-*decies*. Con il decreto di cui al comma 548-*novies* sono altresì definiti:

a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto

tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;

b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;

c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma di cui al comma 548-*octies*, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.

548-*undecies*. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel decreto di cui al comma 548-*novies*, con le correlative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 548-*duodecies*, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari all'espletamento dell'attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.

548-*duodecies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 548-*octies* a 548-*undecies*, per l'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", da trasferire al bi-

lancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

Card cultura giovani.

548-ter decies. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali compiono i diciotto anni di età nell'anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 548-quaterdecies, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

548-quater decies. Per le finalità di cui al comma 548-terdecies è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Credito imposta sistemi sicurezza.

548-quindecies. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale, nonché per quelle

connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe.

548-sedecies. Il contributo all'organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, è rideterminato in euro 17 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. La quota eccedente il contributo obbligatorio può essere destinata a programmi di ricerca realizzati in collaborazione con la predetta organizzazione internazionale.

Credito di imposta strumenti musicali.

548-septies decies. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, è concesso un contributo *una tantum* di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino

cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, il Ministro dell'economia e delle finanze; sono definiti le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

2 per mille associazioni culturali.

548-*octies decies*. Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di una associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al precedente periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il medesimo decreto

sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2016.

Assunzioni FFP.

548-*novies decies*. In relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di controllo dei territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° ottobre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° marzo 2016 ».

Conseguentemente,

al comma 353, allegato n. 6 è soppressa la voce « ESO – Legge 10 marzo 1982, n. 127 ».

Conseguentemente,

alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

anno 2016: – 9.000.000;

anno 2017: – 50.000.000;

anno 2018: – 30.000.000.

Conseguentemente,

alla Tabella B, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

anno 2016: – 1.370.000.

Conseguentemente,

alla Tabella E, missione: Sviluppo riequilibrio territoriale *programma:* Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 6: Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020 (sett.4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 Cap. 8000/P) *apportare le seguenti modifiche:*

2017

CP: – 15.000.000;

CP: – 15.000.000.

2018

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

1. 1. Il Governo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

3. 46. I Relatori.

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) eliminare le parole da: e dopo la lettera d) fino a:* il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera;

2) *dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 3, prima della lettera a), è inserita la seguente:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; ».

Conseguentemente:

al comma 15, lettere a) ed e) le parole: 3.746,75 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 3.767,45 milioni di euro;

al comma 16, le parole: 85,478 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 85.978 milioni di euro;

Il fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 369 è ridotto di 21,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

*** 4. 119.** (Nuova formulazione) Librandi.

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) eliminare le parole da: e dopo la lettera d) fino a:* il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera;

2) *dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 3, prima della lettera a), è inserita la seguente:

«0a) per le unità immobiliari. fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti

in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; ».

Conseguentemente:

al comma 15, lettere a) ed e) le parole: 3.746,75 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 3.767,45 milioni di euro;

al comma 16, le parole: 85,478 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 85.978 milioni di euro;

Il fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 369 è ridotto di 21,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

*** 4. 110.** *(Nuova formulazione) Sammarco.*

Al comma 15, lettera e), capoverso 380-sexies aggiungere, in fine, il seguente periodo:

A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.746,75 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale. La quota di 80

milioni di euro è ripartita in modo da garantire a ciascuno di tali comuni l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

4. 101. *(Nuova formulazione) Guidesi.*

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-bis. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ». La tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

24-ter. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato « decreto legislativo n. 58 del 1998 », sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di « organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari ». Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo del presente comma. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono abrogati. Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali de-

gli iscritti all'albo di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.

24-quater. L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di « albo unico dei consulenti finanziari ». All'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-*bis*, comma 1, e 18-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma.

24-quinquies. Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti all'albo di cui al comma 24-*quater* del presente articolo, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui al comma 24-*ter* e gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati termini e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti al-

l'albo di cui al comma 24-*quater* quando gli stessi operano in forma societaria.

24-sexies. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di « consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di « consulenti finanziari autonomi ». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-*quater*, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: « promotore finanziario » e « promotori finanziari », ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede » e « consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede » e agli articoli 18-*bis* e del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: « consulenti finanziari » e « consulente finanziario » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « consulenti finanziari autonomi » e « consulente finanziario autonomo ».

24-septies. L'organismo di cui al comma 24-*ter* si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale: resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del comma 1, del citato articolo 29-*bis* della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

24-octies. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma *24-ter*, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera *a)* del presente comma, all'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto all'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma *24-ter* e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce:

a) la data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;

b) la data di avvio di operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

24-novies. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma *24-bis* affluiscono, a decorrere dall'anno 2016, all'entrata del bilancio dello Stato.

24-decies. All'articolo 190-*ter* del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono abrogate;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle finanze può

sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti».

24-undecies. L'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è sostituito dal seguente:

«ART. 8. – (*Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori*). – 1. Al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, la CONSOB istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al citato articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a

consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori da parte della CONSOB, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.

2. Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, nei limiti di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998. L'impiego delle somme affluite al Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del citato decreto n. 58 del 1998, è condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5-ter dell'articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le occorrenti misure affinché gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscono, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della CONSOB, per essere destinate al Fondo ».

24-undecies.1. Al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, le parole: « fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investi-

tori » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori »;

b) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: « Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori »;

24-duodecies. Nelle more del coordinamento da effettuare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera u), della legge 9 luglio 2015, n. 114, e allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie, la CONSOB, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per rendere operativo l'organo di cui all'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 24-undecies del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché agli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.

24-terdecies. Gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al comma 5-ter dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. Il regolamento della CONSOB previsto dal citato comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 179 del 2007 prevede, altresì, le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al primo periodo.

24-quaterdecies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 24-bis a

24-terdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 118. (Nuova formulazione) Sottanelli, Librandi, Pelillo, Monchiero, Rabino, Palladino.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. Il termine di cui all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio.

4. 259. I Relatori.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 18,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, ed è

incrementato di 7,9 milioni di euro per l'anno 2027.

*** 4-quater. 10.** (Nuova formulazione) Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vargiu, Librandi.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 18,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, ed è incrementato di 7,9 milioni di euro per l'anno 2027.

*** 4-quater. 9.** (Nuova formulazione) Vignali.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al pre-

cedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 18,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, ed è incrementato di 7,9 milioni di euro per l'anno 2027.

*** 4-quater. 12.** (Nuova formulazione) Marchi, Benamati, Mariani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato.

Al comma 32, capoverso ART. 13, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.

4-sexies. 7. Paola Bragantini.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi di imposta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. ».

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 46,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 25,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

*** 5. 7.** (Nuova formulazione) Pagano, Sammarco.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi di imposta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. ».

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 46,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 25,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

*** 5. 14.** (Nuova formulazione) Arlotti, Benamati, Taranto, Bonaccorsi, Bargerò, Basso, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Ragosta, Scuvera, Senaldi, Tidei, Vico, Fanucci, Moretto.

Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

42-bis. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo, 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

42-ter. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria, si applica l'articolo 67, comma 3, lettera a), del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.

42-quater. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempiamento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.

42-quinquies. Per il contratto di cui al comma 42-bis l'utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto

è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 42-bis:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

42-sexies. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni di cui al comma 42-quater. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

42-septies. Per il rilascio dell'immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile.

42-octies. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-sexies*), sono aggiunte le seguenti:

« *i-sexies1*) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a

8.000 euro, ed il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);

*i-sexies*2) le spese di cui alla lettera *i-sexies*1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di loca-

zione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.»;

42-*novies*. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1-*bis*, le parole: «immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*ter*)», sono sostituite dalle seguenti «immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-*bis*) e 8-*ter*)»;

b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo:

« Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, ed ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-*bis*) e II-*sexies*):

1,5 per cento »;

c) alle note dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, in fine è aggiunta la seguente:

« II-*sexies*) Nell'applicazione della nota II-*bis*) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di

leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore ed, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.»;

d) all'articolo 8-*bis* della tariffa, parte prima, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-*bis*) e II-*sexies*) dell'articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

1,5 per cento

<p>1-ter. Atti, diversi da quelli cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:</p>	<p>9 per cento »;</p>
---	-----------------------

e) alla nota I) dell'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle parole: « di cui ai commi 1,1-bis e 1-ter ».

42-decies. Le disposizioni dei commi da 42-octies a 42-novies si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 161,640 milioni di euro per l'anno 2016, di 161,310 milioni di euro per l'anno 2017, di 155,310 milioni di euro per l'anno 2018, di 196,810 milioni di euro per l'anno 2019, di 191,210 milioni di euro per l'anno 2020, di 183,610 milioni di euro per l'anno 2021, di 189,310 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di 218,310 milioni di euro per l'anno 2027, di 206,900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, di 219,100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2035 e 2036, di 232,400 milioni di euro per l'anno 2037, di 240 milioni di euro per l'anno 2038, di 247,600 milioni di euro per l'anno 2039, di 255,200 milioni di euro per l'anno 2040, di 262,800 milioni di euro per l'anno 2041, di 257,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2042.

* **6. 56.** (Nuova formulazione) Abrignani, Vignali.

Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

42-bis. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo, 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

42-ter. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria, si applica l'articolo 67, comma 3, lettera a), del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.

42-quater. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere atualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l'interme-

diario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.

42-quinquies. Per il contratto di cui al comma *42-bis* l'utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di cui al comma *42-bis*:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

42-sexies. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni di cui al comma *42-quater*. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed

avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

42-septies. Per il rilascio dell'immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile.

42-octies. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-sexies*), sono aggiunte le seguenti:

« *i-sexies1*) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, ed il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera *b*);

i-sexies2) le spese di cui alla lettera *i-sexies1*), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. »;

42-novies. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1-*bis*, le parole: « immobili strumentali, anche da

costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter) », sono sostituite dalle seguenti « immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul va-

lore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter) »;

b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo:

« Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, ed ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies):	1,5 per cento »;
--	------------------

c) alle note dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, in fine è aggiunta la seguente:

« II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di

leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore ed, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria. »;

d) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:	1,5 per cento
1-ter. Atti, diversi da quelli cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:	9 per cento »;

e) alla nota I) dell'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle parole « di cui ai commi 1,1-bis e 1-ter ».

42-decies. Le disposizioni dei commi da 42-octies a 42-novies si applicano

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 161,640 milioni di euro per l'anno 2016, di 161,310 milioni di euro per l'anno 2017, di 155,310 milioni di euro per l'anno 2018, di 196,810 milioni di euro per l'anno 2019, di 191,210 milioni di euro per l'anno 2020, di 183,610 milioni di euro per l'anno 2021, di 189,310 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di 218,310 milioni di euro per l'anno 2027, di 206,900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, di 219,100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2035 e 2036, di 232,400 milioni di euro per l'anno 2037, di 240 milioni di euro per l'anno 2038, di 247,600 milioni di euro per l'anno 2039, di 255,200 milioni di euro per l'anno 2040, di 262,800 milioni di euro per l'anno 2041, di 257,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2042.

* **6. 57.** (Nuova formulazione) Petrinì, Cenni, Rubinato.

Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

42-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria « euro 0 », « euro 1 » o « euro 2 » con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad « euro 5 » della medesima tipologia, è concesso un contributo di euro 8.000 per veicolo acquistato. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito di imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le mo-

dalità attuative, ivi comprese quelle per usufruire del credito di imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

42-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre nell'anno 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 5 milioni di euro nell'anno 2016.

6. 111. (Nuova formulazione) De Girolamo, Palese.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, si applicano anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza energetica dell'utenza e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti; tali dispositivi devono presentare almeno le seguenti caratteristiche: essere in grado di mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, forniti mediante dati periodici; essere in grado di mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti sopra indicati; consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale da remoto degli impianti sopra indicati.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

6. 97. (Nuova formulazione) Terzoni, Mannino, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial, Palese, Marcon, Melilla, Abrignani, Saltamartini, Alberto Giorgetti, Pastorino, Librandi, Palladino.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

* **8. 3.** (Nuova formulazione) Laffranco.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

* **8. 45.** (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Donati, Gadda, Moretto, Vazio, Fregolent, Parrini, Fanucci, Patriarca, Piccoli Nardelli, Iori, Dallai, Lodolini, Fragonelli, Crimi, Morani, Galperti, Quartapelle Procopio, Ascani.

Sostituire il comma 60 con il seguente:

60. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 56 a 59, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

9. 44. (Nuova formulazione) Sanga, Palese, Latronico Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:

67-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2016 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2016 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 103. (Nuova formulazione) Fantinati, Caso, Crippa, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cancellieri, Vallascas.

Dopo il comma 67 aggiungere i seguenti:

67-bis. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

ART. 1.

1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo

comma dell'articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza dell'Agenzia delle Entrate di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

67-ter. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

ART. 43.

1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza dell'Agenzia delle Entrate di

nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.

67-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come risultanti dai commi precedenti del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data dei 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo, Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.

9. 70. *(Nuova formulazione)* Rabino, Librandi, Monchiero, Palladino.

Dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:

68-bis. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

68-ter. Ai fini di cui al comma 68-bis, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:

a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;

b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

68-quater. Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma precedente.

68-quinquies. Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del comma 68-bis in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.

68-sexies. A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive mo-

dificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

9. 47. (Nuova formulazione) Sanna, Rubinato, Sanga.

Dopo il comma 70 aggiungere il seguente:

70-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 39 le parole: « opere dell'ingegno » sono sostituite dalle seguenti: « software protetto da copyright »;

b) dopo il comma 42-bis è aggiunto il seguente:

« 42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis ».

9-bis. 13. Il Governo.

Dopo il comma 73 aggiungere i seguenti:

73-bis. Per assicurarne il contributo agli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, è concesso il diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo sul-

l'energia prodotta, con le modalità e condizioni di cui ai successivi commi 73-ter e 73-quater.

73-ter. L'incentivo è pari all'80 per cento di quello riconosciuto dal decreto interministeriale 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione di pari potenza, ed è erogato dal GSE, con le modalità previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualora questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1° gennaio 2016. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto di cui al comma 73-quater.

73-quater. Entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati dalle disposizioni di cui ai commi 73-bis e 73-ter forniscono al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di tecnico attestante il buon stato di uso e di producibilità dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 di cui alla comunicazione 2014/C200/01.

10. 98. (Nuova formulazione) Castricone, Palese.

All'emendamento dei Relatori 10.100, comma 79-bis, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) compiere interventi di infrastrutturazione di reti di banda ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultra veloce esistenti;

0. 10. 100. 1. (Nuova formulazione) Boccadutri, Losacco, Borghi.

All'emendamento dei Relatori 10.100, comma 79-ter, sostituire le parole: è determinata con le seguenti: sono determinate le effettive maggiori entrate rispetto a quelle previste nei saldi di finanza pubblica nonché.

0. 10. 100. 6. Marchi.

Dopo il comma 79, aggiungere i seguenti:

79-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz, secondo quanto previsto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del bilancio del Ministero dello sviluppo economico per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali e incentivare, per gli anni 2016 e 2017, nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale;

b) individuare idonee modalità di ristoro di eventuali spese connesse al cambio di tecnologia (*refarming*) sostenute dagli attuali assegnatari della suddetta banda;

c) realizzare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell'affidamento della concessione del medesimo servizio;

d) compiere interventi di infrastrutturazione per lo sviluppo della banda ultra larga e incentivare gli utenti finali che attivano i connessi servizi su reti a banda larga ultraveloci.

79-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi all'incasso delle entrate di cui al comma 79-bis, è determinata la ripartizione di tali risorse tra le finalità indicate al medesimo

comma. Con uno o più successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle suddette finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

10. 100. I Relatori.

All'articolo 1, dopo il comma 82 aggiungere il seguente:

82-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-bis. 22. I Relatori.

Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:

82-bis. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente legge, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 2

marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

82-ter. Il regime contributivo di cui al comma 82-*bis* si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.

82-quater. Dall'importo dei contributi di cui al comma 82-*bis* e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni.

82-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 82-*bis*, 82-*ter* e 82-*quater*, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alla data del 9 dicembre 2015, che restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

82-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 82-*bis* a 82-*quinquies*, entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

*** 10-bis. 6.** (Nuova formulazione) Pagano, Sammarco, Palese.

Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:

82-bis. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in

tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente legge, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-*quinqüies*, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

82-*ter*. Il regime contributivo di cui al comma 82-*bis* si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.

82-*quater*. Dall'importo dei contributi di cui al comma 82-*bis* e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni.

82-*quinqüies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 82-*bis*, 82-*ter* e 82-*quater*, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alla data del 9 dicembre 2015, che restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente ri-

duzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

82-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi da 82-*bis* a 82-*quinqüies*, entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

* **10-bis. 17.** (*Nuova formulazione*) Meta.

Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:

82-*bis*. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente legge, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-*quinqüies*, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

82-*ter*. Il regime contributivo di cui al comma 82-*bis* si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.

82-*quater*. Dall'importo dei contributi di cui al comma 82-*bis* e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015,

n. 115, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni.

82-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *82-bis*, *82-ter* e *82-quater*, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alla data del 9 dicembre 2015, che restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

82-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da *82-bis* a *82-quinquies*, entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

*** 10-bis. 18.** (Nuova formulazione) Pe-luffo.

Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:

82-bis. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente legge, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

82-ter. Il regime contributivo di cui al comma *82-bis* si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.

82-quater. Dall'importo dei contributi di cui al comma *82-bis* e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni.

82-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *82-bis*, *82-ter* e *82-quater*, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alla data del 9 dicembre 2015, che restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

82-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da *82-bis* a *82-quinquies*, entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

*** 10-bis. 19.** (Nuova formulazione) Bocca-dutri, Losacco.

Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:

87-bis. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità

**** 12. 19.** (Nuova formulazione) Simo-netti, Guidesi, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:

87-bis. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità

**** 12. 57.** *(Nuova formulazione)* Di Salvo, Gribaudo, Albanella, Baruffi, Stella Bianchi, Boccuzzi, Carnevali, Casellato, Cuomo, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnechi, Iacono, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Agostini, Locatelli, Galgano, Milanato, Polverini, Dorina Bianchi, Fabbri, Cominelli, Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella, Scuvera, Palese, Abrignani.

Sostituire i commi da 110 a 114 con i seguenti:

110. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito in via sperimentale, per finanziare chiamate dirette di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica esclusivamente secondo le procedure di cui al presente comma e ai commi da 111 a 113, un fondo speciale denominato « Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta », al quale sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

111. In deroga alle norme sul reclutamento dei professori universitari previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, il fondo di cui al comma 110 è destinato al reclutamento straordinario per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia selezionati secondo procedure nazionali e ai sensi dell'articolo 1, comma 9, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, così come da

ultimo modificato dal comma 111-bis della presente legge e nel rispetto dei criteri di cui al comma 112 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, ivi inclusi professori universitari già in servizio presso atenei italiani. Per i professori di prima e di seconda fascia già in servizio in atenei italiani, l'eventuale chiamata nella stessa fascia ai sensi della presente procedura, comporta obbligatoriamente il cambiamento della sede di appartenenza. Alle procedure di chiamata nella stessa fascia, e ai conseguenti trasferimenti, è annualmente destinata una somma di 5,1 milioni di euro nell'anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse di cui al comma 110.

111-bis. Ai fini delle chiamate dirette di cui al comma 111 della presente legge, all'articolo 1 comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono aggiunte, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: « ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica » e, alla fine del quarto periodo le seguenti parole: « o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo ».

112. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari, competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione, sono disciplinati:

a) i criteri per valutare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri dell'area scientifica di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produzione scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura;

b) le modalità per l'attivazione e lo svolgimento della procedura di selezione dei soggetti di cui al comma 111;

c) l'inquadramento in una classe stipendiale che comporti un avanzamento non inferiore a due classi rispetto a quella in godimento in caso di permanenza nella stessa fascia della qualifica di professore, e un inquadramento non inferiore alla seconda classe stipendiale della qualifica di riferimento in caso di promozione o di attribuzione della qualifica di professore di prima o di seconda fascia;

d) la nomina e il funzionamento di commissioni di valutazione, formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, con oneri a carico del fondo di cui al comma 110;

e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento straordinario di cui al comma 111, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, individuando altresì, all'interno di ciascuna fascia, il numero dei posti destinati a professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani, che concorrono per l'eventuale chiamata nella stessa fascia; i criteri per l'individuazione delle aree scientifiche di riferimento: tali criteri possono essere anche informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; il 50 per cento dei posti di professore universitario di prima e seconda fascia destinati al reclutamento straordinario di cui al comma 111 è attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;

f) le modalità di assegnazione all'ateneo, a valere sul Fondo di cui al comma 110 e a decorrere dalla data di assunzione in servizio, delle risorse necessarie a coprire gli oneri stipendiali, nonché l'eventuale concorso dell'ateneo alla copertura di tali oneri mediante risorse proprie; il numero massimo di chiamate dirette consentite ad ogni ateneo a valere sul Fondo di cui al comma 110;

113. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 111 cambino sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale, a valere sul fondo di cui al comma 110, sono conseguentemente assegnate all'ateneo di destinazione.

15. 10. (Nuova formulazione) Ghizzoni.

Dopo il comma 111 aggiungere il seguente:

111-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. A valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia, inclusi coloro che hanno ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, almeno il venti per cento delle risorse deve essere destinato a soggetti esterni all'ateneo chiamante. Le chiamate di cui al precedente periodo sono effettuate secondo le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, ovvero di cui all'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

15. 38. (Nuova formulazione) Laforgia, Parolo, Capone, Cassano, Antezza, Ventrucelli, Mariano, Pelillo, Mongiello, Grassi, Losacco, Massa, Palese, Latronico, Cariello, Abrignani, Dell'Aringa, Ginato.

Al comma 116, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 4, comma 9-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, al quarto periodo le parole: « per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2015 » e le parole: « fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2016 » e al quinto periodo le parole: « Per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2016 »;

Conseguentemente, dopo il comma 187 aggiungere il seguente:

187-bis. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) n. 2) le parole: « 1° gennaio 2016 » sono sostituite dalle parole: « 30 giugno 2016 »;

2) alla lettera b) le parole: « 1° gennaio 2016 » sono sostituite dalle parole: « 30 giugno 2016 ».

22. 9. (nuova formulazione) Pagano.

Dopo il comma 117, inserire i seguenti:

117-bis. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni sco-

lastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso ».

117-ter. All'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ».

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il

Fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

16. 117. *(Nuova formulazione)* Rocchi, Carocci, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Bossa, Coccia, Ghizzoni, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Mongiello.

Al comma 118 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli incarichi conferiti sui medesimi posti dirigenziali dopo la stessa data e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge, o da espletare a norma del comma 117, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma.

Conseguentemente, al comma 123, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca nonché, per le funzioni specifiche attribuite dalla legge, il personale preposto ai

posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

16. 99. *(Nuova formulazione)* Ferrari.

Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:

126-bis. Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al comma 424 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è formalmente reso noto sul portale mobilità, a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni come previsto dalla normativa vigente.

16. 2. *(Nuova formulazione)* Marchi, Miansani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Carlo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargerò, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragonelli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Gribaudo, Fabbri, Valeria Valente.

Al comma 125, terzo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiun-

gere le seguenti: nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente,.

16. 294. I Relatori.

Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:

129-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale »;

129-ter. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità, I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità »;

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un

programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent'anni salvo l'anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale ».

129-quater. All'articolo 57, comma 3-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: « con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-*bis*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché » sono soppresse.

129-quinquies. All'articolo 1, comma 8-*bis*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole « ai commi 7 e » sono sostituite dalle seguenti « al comma ».

16. 293. Il Governo.

Dopo il comma 134, aggiungere il seguente:

134-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 3 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

17. 123. (Nuova formulazione) Vignali, Calabrò, Capua, Fanucci, Ghizzoni, Malpezzi, Rubinato, Scuvera, Palese.

Al comma 140 sostituire la parola: 225.000.000 *con la seguente:* 228.000.000.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di

euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2027 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti*: di 131,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 136,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 178,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 207,510 per l'anno 2017 e 196,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.

17. 43. Lupi, Sammarco, Pagano, Binetti, Dorina Bianchi, Buttiglione.

Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:

140-bis. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il mantenimento in servizio è autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*** 17. 118.** *(Nuova formulazione)* Boccadutri.

Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:

140-bis Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua

straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il mantenimento in servizio è autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*** 17. 119.** *(Nuova formulazione)* Palese, Dorina Bianchi.

Sostituire il comma 142 con il seguente:

142. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il regime agevolativo di cui al presente articolo ».

**** 17. 60.** *(Nuova formulazione)* Pagano, Latronico, Palese.

Sostituire il comma 142 con il seguente:

142. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del

Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il regime agevolativo di cui al presente articolo ».

**** 17. 19.** *(Nuova formulazione)* Vaccaro, Bueno, Garavini, Latronico, Palese.

Sostituire il comma 142 con il seguente:

142. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il regime agevolativo di cui al presente articolo ».

**** 17. 40.** *(Nuova formulazione)* Sanga, Rubinato, Latronico, Palese.

Dopo il comma 144, aggiungere il seguente:

144-bis. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientato al design del prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e nei territori adriatici ad essa vicini è costituito l'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Pescara, mediante trasformazione dell'attuale sede decentrata dell'ISIA di Roma istituita con autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente Legge di Stabilità è adottato lo Statuto dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 feb-

braio 2003, n. 132. In sede di prima applicazione lo Statuto è deliberato da un Comitato costituito dal Presidente e dal Direttore in carica dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In sede di definizione del Regolamento Didattico dell'Istituto è sempre garantita la possibilità agli studenti iscritti ai Corsi Decentrati a Pescara dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, il completamento del percorso di studi previsto dall'Ordinamento in corso. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

17. 216. I Relatori.

Dopo comma 145, aggiungere il seguente:

145-bis. I lavoratori del comparto scuola e AFAM i quali, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 145 e che, in applicazione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

18. 107. I Relatori.

Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:

154-bis. Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

18. 106. Il Governo.

Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:

154-bis. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « nel corso dell'anno 2015, » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ».

154-ter. Per i lavoratori indicati dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le disposizioni ivi previste si applicano anche a quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella INPS derogando il disposto dell'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.

154-quater. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza entro l'anno 2018 dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

154-quinquies. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

154-sexies. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che siano deceduti a seguito di patologie asbesto-corre-

late per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali abbiano trovato applicazione la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento. Il Fondo concorre al pagamento in favore dei superstiti di coloro che siano deceduti per le patologie asbesto-correlate di quanto agli stessi superstiti dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

154-septies. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al precedente periodo è ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016, 26 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 22 milioni di euro per l'anno 2019, 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021, 10,5 milioni di euro per l'anno 2022.

* 18. 47. (Nuova formulazione) Fanucci, Palese, Latronico, Abrignani.

Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:

154-bis. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « nel corso dell'anno 2015, » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ».

154-ter. Per i lavoratori indicati dall'articolo 1, comma 117, della legge 23

dicembre 2014, n. 190 le disposizioni ivi previste si applicano anche a quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella INPS derogando il disposto dell'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.

154-quater. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza entro l'anno 2018 dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

154-quinquies. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni

di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

154-sexies. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che siano deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali abbiano trovato applicazione la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento. Il Fondo concorre al pagamento in favore dei superstiti di coloro che siano deceduti per le patologie asbesto-correlate di quanto agli stessi superstiti dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

154-septies. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al precedente periodo è ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016, 26 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per

l'anno 2018, 22 milioni di euro per l'anno 2019, 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021, 10,5 milioni di euro per l'anno 2022.

*** 18. 95. (Nuova formulazione)** Familietti, Palese, Latronico, Abrignani.

Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:

154-bis. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « nel corso dell'anno 2015, » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ».

154-ter. Per i lavoratori indicati dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le disposizioni ivi previste si applicano anche a quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella INPS derogando il disposto dell'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.

154-quater. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza entro l'anno 2018 dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

154-quinquies. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione

adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

154-*sexies*. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che siano deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali abbiano trovato applicazione la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento. Il Fondo concorre al pagamento in favore dei superstiti di coloro che siano deceduti per le patologie asbesto-correlate di quanto agli stessi superstiti dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le

procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

154-*septies*. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al precedente periodo è ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016, 26 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 22 milioni di euro per l'anno 2019, 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021, 10,5 milioni di euro per l'anno 2022.

* **19-bis. 15.** (Nuova formulazione) Placido, Palese, Latronico, Abrignani.

Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:

154-*bis*. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « nel corso dell'anno 2015, » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ».

154-*ter*. Per i lavoratori indicati dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le disposizioni ivi previste si applicano anche a quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella INPS derogando il disposto dell'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.

154-*quater*. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento

alla quiescenza entro l'anno 2018 dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

154-quinquies. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

154-sexies. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in fa-

vore degli eredi di coloro che siano deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali abbiano trovato applicazione la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento. Il Fondo concorre al pagamento in favore dei superstiti di coloro che siano deceduti per le patologie asbesto-correlate di quanto agli stessi superstiti dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

154-septies. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al precedente periodo è ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016, 26 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 22 milioni di euro per l'anno 2019, 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021, 10,5 milioni di euro per l'anno 2022.

*** 19-bis. 17.** (Nuova formulazione) D'Agostino, Palese, Latronico, Abrignani.

Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:

154-bis. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « nel corso dell'anno 2015, » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ».

154-ter. Per i lavoratori indicati dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le disposizioni ivi previste si applicano anche a quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella INPS derogando il disposto dell'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.

154-quater. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza entro l'anno 2018 dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

154-quinquies. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

154-sexies. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che siano deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali abbiano trovato applicazione la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento. Il Fondo concorre al pagamento in favore dei superstiti di coloro che siano deceduti per le patologie asbesto-correlate di quanto agli stessi superstiti dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

154-septies. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al precedente periodo è ridotto di un importo pari a 20 milioni di

euro per l'anno 2016, 26 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 22 milioni di euro per l'anno 2019, 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021, 10,5 milioni di euro per l'anno 2022.

*** 20. 29.** (Nuova formulazione) Tullo, Pa-
lese, Latronico, Abrignani.

*Dopo il comma 156 aggiungere il se-
guente:*

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, al comma 369 ag-
giungere, in fine, il seguente periodo:* Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 3.** Pastorino, Civati, Andrea Mae-
stri, Brignone, Matarrelli, Artini, Bal-
dassarre, Bechis, Segoni, Turco, Palese,
Abrignani.

*Dopo il comma 156 aggiungere il se-
guente:*

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, al comma 369 ag-
giungere, in fine, il seguente periodo:* Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 6.** Sandra Savino, Alberto Gior-
getti, Milanato, Prestigiaco, Palese,
Abrignani.

*Dopo il comma 156 aggiungere il se-
guente:*

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, al comma 369 ag-
giungere, in fine, il seguente periodo:* Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 8.** Laffranco, Palese, Abrignani.

*Dopo il comma 156 aggiungere il se-
guente:*

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo

sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 11.** Squeri, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 12.** Centemero, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo

sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 15.** Allasia, Simonetti, Invernizzi, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 36.** Galgano, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre la-

voratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 37.** Vignali, Pagano, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 40.** Ginato, Borghi, Falcone, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo

4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 41.** De Mita, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 54.** Patrizia Maestri, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per

l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 56.** Rigoni, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 60.** Giovanna Sanna, Casellato, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via speri-

mentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 63.** Gneccchi, Damiano, Incerti, Albanella, Giacobbe, Gribaudo, Paris, Di Salvo, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 69.** Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-*bis*. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 97.** Paola Bragantini, Brandolin, Bargerò, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-*bis*. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 103.** Dellai, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-*bis*. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 104.** Romanini, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-*bis*. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 108.** Carrescia, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 110.** Coppola, Boccadutri, Basso, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 111.** Cani, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 114.** Dell'Aringa, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 117.** Gebhard, Alfreider, Ottobre, Schullian, Plangger, Marguerettaz, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-*bis*. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 128.** Corsaro, Altieri, Bianconi, Capozzone, Chiarelli, Ciraci, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-*bis*. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il

Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 130.** Locatelli, Pastorelli, Milanato, Dorina Bianchi, Galgano, Rossomando, Polverini, Gribaudo, Fabbri, Cominelli, Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella, Maestri, Scuvera, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-*bis*. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 134.** Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Pratavia, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:

156-*bis*. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

**** 19. 138.** Pastorelli, Palese, Abrignani.

Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:

157-*bis*. All'articolo 41 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi che precedono, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del presente decreto, possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciuti i benefici contributivi di cui commi che precedono. ».

*** 19. 5.** Ginato, Misiani.

Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:

157-*bis*. All'articolo 41 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi che precedono, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del presente decreto, possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versa-

menti non sono riconosciuti i benefici contributivi di cui commi che precedono. ».

*** 19. 116.** Dell'Aringa.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 158 aggiungere i seguenti:

158-*bis*. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente, non può risultare inferiore a zero.

158-*ter*. Con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1° gennaio 2015, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015 non sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015; esse sono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016, ferme restando le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.

b) sostituire il comma 161 è con il seguente:

161. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 164 della presente legge, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato di 89 milioni di euro per l'anno 2017.

c) dopo il comma 164 aggiungere il seguente:

164-bis. In attuazione dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2016, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

d) dopo il comma 165 aggiungere i seguenti:

165-bis. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: « nel settore industriale » sono soppresse.

165-ter. All'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: « 12 agosto 1947 n. 869 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dell'articolo 3 »;

165-quater. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma, anche per l'anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL. Per gli episodi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gen-

naio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, non si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 22 del 2015. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, le disposizioni che hanno a riferimento l'anno solare sono da interpretarsi come riferite all'anno civile. La DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017, salvo quanto stabilito dall'ultimo periodo del presente comma. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*. Le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente comma nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017. Il limite di cui al quinto periodo del presente comma può essere incrementato in misura pari alle risorse residue destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da concludersi entro il 31 maggio 2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016, ai fini del predetto procedimento accertativo, per la loro intera durata teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 211 con il seguente:

211. Al Fondo di cui al comma 208 sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

b) dopo il comma 161 aggiungere seguenti:

161-bis. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2017.

161-ter. Per l'anno 2016 l'INPS versa all'entrata del bilancio dello Stato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota, pari a 52 milioni di euro, delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione professionale, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 52 milioni di euro per l'anno 2017.

19. 141. Il Governo.

Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:

161-bis. In deroga a quanto previsto dalla lettera g) dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2013, n. 157, le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattenenti pensionistici continuano ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 161-quater.

161-ter. Per le finalità di cui al comma 161-bis è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016, 3 milioni di euro per l'anno 2017, 3 milioni di euro per l'anno 2019.

161-quater. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 161-bis sono erogati, nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 161-ter, secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accorcio di procedura presso l'ente competente. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base dell'ordine cronologico di cui al primo periodo del presente comma, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 161-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti alla data di cui al comma 161-bis. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa di cui al comma 161-ter, l'ente previdenziale non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 161-bis".

Conseguentemente, alla tabella C, Missione: Comunicazione, programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, legge n. 67 del 198: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11,2 – Cap. 2183) *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000;

2017:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.00;

2018:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

19. 39. *(Nuova formulazione)* Famiglietti.

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

161-bis. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato e la relativa conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.

161-ter. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente: « 113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014 ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016.

161-*quater*. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 161-bis a 161-ter il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della

legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 15,1 milioni di euro per l'anno 2016, 15,4 milioni di euro per l'anno 2017, 15,8 milioni di euro per l'anno 2018, 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 16,5 milioni di euro per l'anno 2020, 16,9 milioni di euro per l'anno 2021, 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18 milioni di euro per l'anno 2024, 18,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni.

* **19. 64.** *(Nuova formulazione)* Bolognesi, Gnechi, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

161-bis. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato e la relativa conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.

161-ter. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente: « 113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014 ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016.

161-*quater*. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 161-bis a 161-ter il Fondo di cui

all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 15,1 milioni di euro per l'anno 2016, 15,4 milioni di euro per l'anno 2017, 15,8 milioni di euro per l'anno 2018, 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 16,5 milioni di euro per l'anno 2020, 16,9 milioni di euro per l'anno 2021, 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18 milioni di euro per l'anno 2024, 18,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni.

* **19. 14.** (Nuova formulazione) Simonetti, Guidesi.

Al comma 155 è aggiunto, infine, il seguente periodo: Sulla base dei dati di consuntivo e di monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine all'attuazione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione come disciplinata ai sensi del primo periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti dal primo periodo del presente comma con le relative previsioni di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al

presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione.

19. 142. I Relatori.

Dopo il comma 163, inserire il seguente:

163-bis. Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al primo periodo del presente comma si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della « Tabella danno biologico » di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000. Per il triennio 2016-2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 1 milione di euro nell'anno 2016, di 5 milioni di euro nell'anno 2017 e di 15 milioni di euro nell'anno 2018. A decorrere dal 2019, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma trovano copertura nell'ambito della revisione, di cui all'articolo 1 comma 128 legge 27 dicembre 2013, n. 147, delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. A decor-

rere dal 2019 l'efficacia delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni 2016-2018, è subordinata all'attuazione della predetta revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

19-bis. 25. *(Nuova formulazione)* Damiano, Boccuzzi, Gnechi, Albanella, Baruffi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Cinzia Maria Fontana, Amato, Capone, Coccia, Cominelli, Montroni, Basso, Antezza, Minnucci, Manzi, Pelluffo, Ventricelli, Gribaudo, Rizzetto, Venittelli, Mazzoli, Crivellari, Campana, Bini, Donati, Lavagno, Pes, Carra, Castricone, Zanin, Galati.

Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:

164-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 150 2015, n., è sostituito dal seguente:

« 1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti ».

20. 10. *(Nuova formulazione)* D'Incà, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Carriello.

Dopo il comma 173 aggiungere il seguente:

173-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 106 sono aggiunti i seguenti commi:

« 2-bis. Il credito d'imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al primo periodo comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

2-ter) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della "progettazione universale" e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale».

21. 21. Sammarco, Pagano, Dorina Bianchi, Antezza.

Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:

174-*bis*. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di dare efficace attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 17-*bis*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di garantire il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo Ministero.

21. 82. I Relatori.

Dopo il comma 181, inserire i seguenti:

181-*bis*. A fine di potenziare gli investimenti infrastrutturali nel settore della cultura, una quota delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 è destinata agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono approvati gli interventi da finanziare ai sensi del primo periodo e le modalità attuative anche prevedendo il ricorso ai Provveditorati interregionali delle opere pubbliche. Le risorse da destinare agli interventi previsti dal presente comma sono individuate con decreto del ministro delle infrastrutture di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni.

181-*ter*. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 i commi 4 e 4-*bis* sono abrogati.

21. 45. (Nuova formulazione). Bonaccorsi, Coscia, Ascani, Blažina, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.

All'articolo 1, sostituire il comma 183 con il seguente:

183. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto

titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

21-ter. 8. I Relatori.

Dopo il comma 187 inserire il seguente:

187-bis. Al fine di governare e di gestire il riconosciuto ruolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019, al Comune di Matera non si applicano fino al 31 dicembre 2019 le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Per garantire tale obiettivo in favore del Comune di Matera è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ogni anno del quadriennio 2016-2019.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 0,5 milioni di euro per ogni anno del quadriennio 2016-2019.

22. 21. (Nuova formulazione). Dorina Bianchi.

Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:

187-bis. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre

1986 n. 771, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019).

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

22. 39. (Nuova formulazione). Antezza, Covello, Speranza, Vico.

Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:

188-bis. Per ciascuno degli istituti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 marzo 2004, n. 92 è autorizzato un finanziamento di 70.000 euro annui per il 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

22. 49. (Nuova formulazione). Rampelli.

Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:

192-bis. Per la 72, è prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni n. 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono apportate le seguenti variazioni:

2016: – 5.800.000.

2017: – 5.800.000.

2018: – 5.800.000.

22. 15. Malpezzi, Garavini, Blažina.

Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:

192-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è incrementata di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

* **22. 7.** (nuova formulazione). Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:

192-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è incrementata di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

* **22-quater. 7.** (Nuova formulazione). Carrocci, Sereni, Ascani, Giulietti.

Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:

192-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un ulteriore contributo straor-

dinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

** **22. 70.** (Nuova formulazione). Cinzia Maria Fontana.

Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:

192-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

** **22. 8.** (Nuova formulazione). Occhiuto, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 192 aggiungere il seguente:

192-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i suc-

cessivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

22. 47. *(Nuova formulazione).* Bonaccorsi, Donati, Coscia, Ascani, Blažina, Carrocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgamato, Ventricelli, Carra, Bossa.

Dopo il comma 192, inserire il seguente:

192-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 524 è sostituito dal seguente: « 524. La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle iniziative stesse a favore della minoranza linguistica slovena a decorrere dall'anno 2016 le risorse per le attività di cui al presente comma sono stabilite in 10 milioni di euro annui. ».

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 650.420 euro per l'anno 2016 e 4.015.237 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Alla Tabella C, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma: Regolazioni contabili ed altri, trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 38 del 2001 : Norme a tutela, della minoranza linguistica slovena

della Regione Friuli-Venezia Giulia – articolo 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli Venezia Giulia) (2.3 – cap. 7513/p), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 5.104.167;

CS: – 5.104.167;

2017:

CP: – 5.104.167;

CS: – 5.104.167;

2018:

CP: – 5.104.167;

CS: – 5.104.167;”.

22. 13. *(Nuova formulazione)* Blažina.

Dopo il comma 193 aggiungere il seguente:

193-bis. Al fine della riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani programmata dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 11 novembre 2015 tra la Regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani, comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Frani è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

22-bis. 2. *(Nuova formulazione).* Vico, Castricone, Cassano, Capone, Michele

Bordo, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Ventricelli, Ginefra, Tino Iannuzzi, Antezza.

Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:

194-bis. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

22-ter. 3. (Nuova formulazione). Arlotti.

Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:

194-bis. Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate in apposita tabella le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che gli intermediari del servizio, di cui al presente comma, devono applicare.

* **22-ter. 9.** (Nuova formulazione). Benamati, Arlotti, Taranto, Bonaccorsi, Baggero, Basso, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Galperti, Ginefra, Impe-

gno, Martella, Montroni, Peluffo, Rago-sta, Scuvera, Senaldi, Tidei, Vico, Fanucci, Moretto.

Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:

194-bis. Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate in apposita tabella le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che gli intermediari del servizio, di cui al presente comma, devono applicare.

* **22-ter. 6.** (Nuova formulazione) Giuliotti.

Dopo il comma 194, inserire il seguente:

194-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è inserito il seguente:

« 2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, nei porti sede di autorità portuale presso i quali sia stato registrato nell'anno precedente un volume di traffico di contenitori movimentati in operazioni di trasbordo superiore all'ottanta per cento del volume complessivo dei contenitori movimentati in ciascuno di detti porti, alle navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea impiegate

in traffici internazionali che scalano i porti medesimi può essere ridotto o data l'esenzione del pagamento della tassa di ancoraggio. Le autorità portuali deliberano annualmente l'applicazione e il limite della misura. Alle autorità portuali che adottano i suddetti provvedimenti di esenzione è riconosciuto un contributo non superiore alla metà dell'onere residuale a loro carico. A tal fine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto generale delle autorità portuali interessate, è assegnata alle predette Autorità portuali la quota a carico dello Stato di copertura degli oneri di esenzioni richiamati, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro annui.

2-ter. Per i medesimi porti di cui al comma *2-bis*, le accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali ai trasbordo merci all'interno del porto, sono ridotte nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro. ».

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2016: – 4.8 milioni;
2017: – 4.8 milioni;
2018: – 4.8 milioni.

22-ter. 14. I Relatori.

Al comma 196, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 51 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro da assegnare all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 31 marzo 2005, n. 56, per le finalità indicate all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il

fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2016.

23. 36. *(Nuova formulazione)* Mongiello, Di Gioia, Oliverio, Vico, Ginefra, Porta, Montroni, Tentori, Mazzoli, Ginefra, Massa, Mariano, Capone, Venittelli, Dal Moro, Antezza.

Al comma 207, lettera a), sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 150.000.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni con le seguenti: 132,840 milioni.

23-ter. 2. Fitzgerald Nissoli.

Al comma 207, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per contributi alle scuole italiane non statali paritarie all'estero.

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

23-ter. 4. *(Nuova formulazione)* Garavini, Porta, La Marca, Fedi, Gianni Farina, Tacconi.

Al comma 207, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) per un ammontare pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della società Dante Alighieri per garantire la continuità delle loro iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero e per un ammontare pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della Fondazione « I Lincei per la scuola » presso l'Accademia nazionale dei Lincei.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura totale di 350.000 euro per gli anni 2016, 2017 e 2018.

23-ter. 12. (Nuova formulazione). Fedi, Cimbro, Porta, Garavani.

Al comma 209, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: figli minori aggiungere le seguenti: o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata.

24. 32. (Nuova formulazione) Gigli, Marazziti, Sberna.

Dopo il comma 217, aggiungere i seguenti:

217-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli »;

b) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, dopo le parole: « nel ruolo di cui al comma 3 » è aggiunto il seguente periodo: « Resta ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito sopradetto interviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro con CRI ovvero con l'Ente »;

c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, le parole: « fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 », sono soppresse e dopo le parole: « e il trattamento del corrispon-

dente personale civile della CRI come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi » sono aggiunte le seguenti: « e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi »;

d) all'articolo 6, i commi 6 e 7, sono sostituiti dai seguenti:

« 6. Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8 comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5 comma 5, secondo periodo. I processi di mobilità previsti del articolo 7 comma 2-bis della legge n. 192 del 2014, si applicano al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3 comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale.

7. Gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero ed ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a 5 anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del SSN erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio Sanitario Nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71 della legge n. 191 del 2009. Agli Enti e alle Aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale

assorbimento del personale di CRI ovvero dell'Ente sopradetto.

7-bis. I rapporti con gli Enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale »;

e) all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, dopo le parole: « 31 dicembre 2015 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 5 comma 6 »;

f) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo:

1) dopo le parole: « gestione liquidatoria » è aggiunto il seguente periodo: « Il personale già individuato nella previsione di fabbisogno ex articolo 3 comma 4, come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedimento del Presidente Nazionale di CRI ovvero dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle procedure previste dall'articolo 7 comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1° gennaio 2018 il suddetto personale viene trasferito con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso Pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero »;

2) le parole: « ; il predetto personale » sono sostituite dalle seguenti: « . Il personale, ad eccezione di quello funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al precedente capoverso, »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale di CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 7 comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 così come convertito dalla legge 27

febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1 comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico di CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo ».

217-ter. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427, 428 ».

24. 19. Lenzi, Prodani, Campana, Paola Boldrini, Patriarca, Amato, Argentin, Beni, Paola Bragantini, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Foscati, Gelli, Grassi, Mariano, Miotto, Murer, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini, Sbrollini.

Sostituire il comma 213 con il seguente:

213. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito il « Fondo per il contrasto della povertà educativa », alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 214.

Conseguentemente, al comma 215:

sostituire il terzo periodo con i seguenti: Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziata, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Del-

l'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso.

dopo il quinto periodo inserire il seguente: La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro.

24. 82. I Relatori.

Al comma 218, sostituire le parole da: presso il Ministero dell'economia e delle finanze *fino alla fine del periodo con le seguenti:* presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il secondo periodo.

25. 43. Lenzi, Carnevali.

Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:

218-bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 138, è istituito, presso il Ministero della Salute, un «Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

218-ter. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 218-bis.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo comma è ridotto

nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

25. 77. *(Nuova formulazione)* Silvia Giordano.

Al comma, 219, è aggiunto il seguente:

219-bis. È autorizzata la spesa di un milione di euro, per l'anno 2016, in favore dell'istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes, con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2016.

25. 50. *(Nuova formulazione)* Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 220 aggiungere il seguente:

220-bis. Al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave così come previsto dalla legge n. 162 del 1998 è stanziata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

25. 79. *(Nuova formulazione)* Argentin, Fossati, Albinì, Carnevali.

Sostituire il comma 223 con il seguente:

223. L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito dal seguente:

« ART. 2.

(Sperimentazioni cliniche con l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare).

1. Per lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche, concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare, da condurre nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo fino a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e fino a 4 milioni di euro per l'anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Al fine di garantire il più elevato potenziale terapeutico e il miglior standard scientifico, la selezione delle sperimentazioni da finanziare ai sensi del comma 1 avviene tramite procedura a evidenza pubblica, coordinata dall'Agenzia italiana del farmaco e dall'Istituto superiore di sanità, che possono avvalersi di un comitato di esperti esterni ai fini della valutazione delle predette sperimentazioni ».

223-bis. Il Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 134.340 milioni di euro per l'anno 2016, di 141.610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137.610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184.110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181.510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210.510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

25. 26. *(Nuova formulazione)* Carnevali, Cenni, Lenzi, Giorgis.

Dopo il comma 226, inserire i seguenti:

226-bis. È istituito in via sperimentale, presso il Ministero della giustizia, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017, il fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

226-ter. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 226-bis, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi che non abbia ricevuto l'assegno di cui all'articolo 156 del codice civile, per inadempimento del coniuge che vi era dovuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del Tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma di importo di ammontare fino all'entità dell'assegno medesimo. Il presidente del Tribunale, o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei successivi

trenta giorni valuta l'ammissibilità dell'istanza e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente delle risorse erogate. Quando il presidente del Tribunale, o un giudice da lui delegato, non ritiene i sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministro della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui ai periodi precedenti non è soggetto al contributo unificato.

226-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative dei commi 226-bis e 226-ter, con particolare riguardo alla individuazione dei Tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al fondo di solidarietà di cui al comma 226-bis delle somme recuperate ai sensi del secondo periodo del comma 226-ter.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, *con le seguenti:* 134,090 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,110 milioni di euro per l'anno 2017.

25. 55. *(Nuova formulazione)* Schirò.

Dopo il comma 226 aggiungere i seguenti commi:

226-bis. Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto

2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, è destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri una somma pari ad euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

25. 45. *(Nuova formulazione)* Gribaudo, Di Salvo, Rotta, Pollastrini, Rostellato, Marroni, Mongiello, Santerini, Iacono, Carnevali, Rubinato, Stella Bianchi, Mariano, Mucci, Labriola, Locatelli, Carloni, Mognato, Gregori, Miccoli, Iori, Mattiello, Giuliani, Piazzoni, Paris, Ghizzoni.

Dopo il comma 227 aggiungere il seguente:

227-bis. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dall'anno 2016 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui.

Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* di 133,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 141,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 138,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2020 al 2026, di 209,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 198,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

25. 51. Parisi, Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 245, aggiungere i seguenti:

245-bis. Al capo Dipartimento della Protezione Civile è assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno.

245-ter. Il sindaco del comune di Sarno, d'intesa con il capo dipartimento della Protezione Civile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 245-bis, individua i familiari delle vittime e determina la somma spettante nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime nonché la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate.

245-quater. Le elargizioni di cui comma 548-bis spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza dei coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f) al convivente more uxorio.

245-quinquies. Qualora sia intervenuto il decesso delle parti di cui al 245-quater, gli eredi avranno diritto al pagamento della medesima somma, previa presentazione di documentazione attestante la qualità di erede e la propria quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima.

245-sexies. Il capo dipartimento della Protezione Civile, in conformità con l'atto del sindaco del comune di Sarno di cui al comma 245-ter, adotta i provvedimenti di elargizione.

245-septies. L'indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute a qualsiasi titolo ai destinatari e tiene conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno. I contenziosi aperti sono dichiarati estinti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

245-octies. Le elargizioni di cui al 245-bis sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

245-novies. Al Comune di Sarno è riconosciuto un trasferimento straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a compensazione di quanto già erogato ai familiari delle vittime a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune stesso.

Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro

per l'anno 2017 con le seguenti: di 125,840 milioni di euro per l'anno 2016, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2017.

26-quater. 14. (Nuova formulazione) Fanucci, Agostini, Bossa, Capozzolo, Carloni, Famiglietti, Iannuzzi, Manfredi, Palma, Piccolo, Piccolo, Rostan, Sgambato, Tartaglione, Valente, Valiante.

Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:

247-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: « per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2 ».

b) all'articolo 41, comma 2 secondo periodo, sono soppresse le parole: « per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2 ».

c) all'articolo 41, comma 5, dopo le parole: « istituti comuni a più comparti », sono aggiunte le seguenti: « o che si applichino ad un comparto per il quale operano più Comitati di settore ».

27. 188. Dell'Aringa.

Dopo il comma 253, è inserito il seguente:

253-bis. Al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi di bonifica e massa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale Valle del Sacco, ed i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con priorità ai siti di interesse

nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono apportate le seguenti variazioni:

2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.

27. 192. (Nuova formulazione). Pillozzi.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-bis. All'articolo 39-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo le parole: « della legge 24 dicembre 2003, n. 350 » sono inserite le seguenti: « e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 25 dicembre 2006, n. 296 ».

27. 94. Gasparini.

Dopo il comma 254, inserire il seguente:

254-bis. Lo stanziamento di cui all'articolo 5, della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e successive modificazioni è fissato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 1 milione euro annui a decorrere dall'anno 2016.

27. 101. (Nuova formulazione). De Melech.

Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:

256-*bis*. Sino alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti la conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale.

* **27. 46.** (Nuova formulazione). Pizzolante, Arlotti.

Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:

256-*bis*. Sino alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti la conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale.

* **27. 8.** (Nuova formulazione). Bergamini.

Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:

256-*bis*. Sino alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti la conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale.

* **27. 25.** (Nuova formulazione). Gianluca Pini.

Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:

252-*bis*. Entro il 31 marzo 2016 il Ministro dell'interno provvede alla ricognizione del personale di polizia assegnato a funzioni di carattere amministrativo ovvero di scorta personale, onde valutarne, nel rispetto dell'ordinamento vigente e presso le sedi competenti, l'assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio, al fine di una gestione efficiente ed efficace delle risorse organiche, anche in relazione alle contingenti esigenze di sicurezza nazionale.

27. 185. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Luigi Di Maio, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Al comma 255, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

27. 234. I Relatori.

Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:

258-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla Regione Sicilia una somma di euro 20 milioni per l'anno 2016. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2016.

27-ter. 3. (Nuova formulazione). Minardo, Pagano, Misuraca, Garofalo, Bosco.

Al comma 259, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2013, come prorogata dal comma 364 dell'articolo 1 della 27 dicembre 2013, n. 147, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2016, anche al fine di attuare interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico cui provvede il Commissario straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto di cui all'articolo 10 del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

* **27-quater. 1.** (Nuova formulazione). Busin, Guidesi.

Al comma 259, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2013, come prorogata dal comma 364 dell'articolo 1 della 27 dicembre 2013, n. 147, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2016, anche al fine di attuare interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico cui provvede il Commissario straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

* **27-quater. 3.** (Nuova formulazione). Sbröllini, Zan, Martella, Miotto, Murer, Dal Moro, Zoggia, Rotta, Crivellari, Crimi, Casellato, Narduolo, Mognato, Camani, D'Arienzo, Rubinato, De Menech, Ginato, Moretto, Camani.

Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente alla tabella C, missione Agricoltura, politiche agroalimentari

e pesca, *programma* Politiche competitive, della qualità agro alimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge n. 267 del 1991 articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima *apportare le seguenti modifiche:*

2016:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti previsti sono ridotti nella misura seguente:

2016: – 3.000.000.

27-quinquies. 5. I Relatori.

Dopo il comma 278, aggiungere il seguente:

278-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione ed adeguamento prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, così come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decor-

renza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all'Autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro 30 giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.

28. 47. (Nuova formulazione). Simoni.

All'emendamento dei Relatori 28.93, alla parte consequenziale sostituire il numero 3) con il seguente:

3) *inserire, in fine, i seguenti periodi:* Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione che precede si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.

0.28.93.1 Mazziotti, Librandi, Palladino, Monchiero.

Al comma 267 apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sopprimere le parole: comma 3;

2) premettere alla lettera a) la seguente: 0a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 ».

3) alla lettera a), anteporre le parole: al comma 3;

4) alla lettera b), anteporre le parole: al comma 3;

5) alla lettera c), anteporre le parole: al comma 3;

6) alla lettera d) anteporre le parole: al comma 3.

Conseguentemente al comma 273:

1) al primo periodo, dopo le parole: di importo, inserire la seguente: unitario;

2) sopprimere l'ultimo periodo;

3) inserire, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.

28. 93. (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 268, capoverso 4-bis le parole: Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine sono sostituite dalle seguenti: Per

le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

28. 92. Il Governo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 262, dopo le parole: 10 per cento, aggiungere le seguenti: per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile, e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento;

b) al comma 279, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

29. 1. (Nuova formulazione). Fregolent, Pelillo, Marco Di Maio.

Sostituire il comma 282 con il seguente:

282. La procedura di cui ai commi 279 e 281 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 280, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono escluse dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88,

nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

Conseguentemente è soppresso il comma 288.

29. 15. (Nuova formulazione). Causi.

Al comma 305 dopo le parole: nelle regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale.

30. 43. Lenzi, Paola Bragantini, Miotto, Campana, Paola Boldrini, Patriarca, Amato, Argentin, Beni, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fosati, Gelli, Grassi, Mariano, Murer, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini, Sbroliini.

Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:

304-bis. Al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività di programmazione sanitaria, con particolare riguardo alle specifiche funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'attuazione dei piani di rientro regionali è autorizzata, a favore del Ministero della salute, la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 1.200.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 800.000.

30. 59. I Relatori.

Al comma 316, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) valuta che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA;

* **32. 15.** Binetti.

Al comma 316, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) valuta che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA.

* **32. 52.** La XII Commissione.

Dopo il comma 324, inserire i seguenti:

324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

325-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di

pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

**** 32. 10.** (Nuova formulazione) Milanato, Prestigiacomo, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 324, inserire i seguenti:

324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

325-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000,

numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

**** 32. 11.** (Nuova formulazione) Sammarco.

Dopo il comma 324, inserire i seguenti:

324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

325-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

**** 32. 14.** (Nuova formulazione) Camani.

Dopo il comma 324, inserire i seguenti:

324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

325-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

**** 32. 19.** *(Nuova formulazione)* De Mita.

Dopo il comma 324, inserire i seguenti:

324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive

modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

325-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

**** 32. 21.** *(Nuova formulazione)* Tagliamonte, Rampelli.

Dopo il comma 324, inserire i seguenti:

324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

325-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti indi-

viduati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

**** 32. 22.** *(Nuova formulazione)* Abrignani, Fauttilli, Di Lello.

Dopo il comma 324, inserire i seguenti:

324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

325-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura

superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

**** 32. 46.** *(Nuova formulazione)* Cenni.

Dopo il comma 324, inserire i seguenti:

324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

325-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

**** 32. 47.** (Nuova formulazione) Fauttilli, Di Lello, Di Gioia.

Dopo il comma 324, inserire i seguenti:

324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

325-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

**** 32. 50.** (Nuova formulazione) Di Lello, Di Gioia.

All'emendamento 32-ter.3 dei Relatori, comma 330-bis, lettera b), primo periodo, dopo le parole: l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità aggiungere le seguenti: , nonché di prestazioni erogate da parte di IRCSS a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi di cui ai successivi commi 330-ter e 330-quater.

0. 32-ter. 3. 5. (Nuova formulazione) Dorina Bianchi.

All'emendamento 32-ter.3 dei Relatori, comma 330-bis, lettera b), penultimo periodo, sostituire le parole: sono definite con le seguenti: e i relativi criteri di appropriatezza sono definiti.

0. 32-ter. 3. 3. Lenzi, Gelli, Miotto, Venittelli, Carnevali.

All'emendamento 32-ter.3 dei Relatori, comma 330-quater, sostituire le parole: sono obbligatori con le seguenti: devono essere obbligatoriamente conclusi.

0. 32-ter. 3. 4. Lenzi, Gelli, Miotto, Venittelli, Carnevali.

All'emendamento 32-ter.3 dei Relatori, comma 330-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 3,4 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni.

0. 32-ter. 3. 14. Marchi.

Dopo il comma 330, aggiungere i seguenti:

330-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi » sono sostituite dalle seguenti: « Ai contratti e agli accordi », e le parole: « percentuale fissa », sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 2015, n. 217, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-*quater*, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità sono definite

con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come "ad alta complessità" nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ».

330-ter. Gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con Intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), sono sanciti dalla medesima Conferenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

330-*quater*. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009 (rep. 243/CSR), sono obbligatori.

330-*quinquies*. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale applicano ai pazienti, residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti nella regione in cui sono ubicate le strutture. Le regioni individuano, nell'ambito del contratto stipulato con le strutture sanitarie, le misure sanzionatorie da applicare alle strutture che non rispettano la presente disposizione.

330-*sexies*. All'articolo 1, comma 171 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « importi tariffari diversi » sono sostituite dalle seguenti « livelli di remunerazione complessivi diversi ».

330-*septies*. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia na-

zionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicura, su richiesta della regione interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il necessario supporto agli enti interessati dai piani di rientro di cui ai commi da 296 a 304 e mette a disposizione, ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano ed il perseguimento dei suoi obiettivi, nonché per l'affiancamento, da parte dell'AGENAS con oneri a carico del bilancio della medesima Agenzia, degli enti del Servizio sanitario nazionale per tutta la durata dei piani di rientro.

32-ter. 3. I Relatori.

Dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:

332-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2016, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Conseguentemente:

il fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 369 è ridotto di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017;

alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

32-quater. 18. (Nuova formulazione)
Tullo.

Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:

332-bis. Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992 n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, de-

mandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto.

32-quater. 31. (Nuova formulazione)
Miotto, Rubinato, Carnevali, Amato, Capone, Mariano, Burtone, Sbrollini, Paola Bragantini.

Dopo il comma 334, aggiungere il seguente:

334-bis. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività concernenti l'allertamento, il monitoraggio e il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché l'adempimento degli impegni derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, continuano a produrre effetti le disposizioni in materia di riconoscimento delle integrazioni al trattamento economico accessorio di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

33. 430. Il Governo.

Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:

337-bis. Al comma 90 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « per ciascuno degli anni 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2015 ».

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il

Fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

* **33. 73.** (Nuova formulazione) Busin, Simonetti, Guidesi.

Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:

337-bis. Al comma 90 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « per ciascuno degli anni 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2015 ».

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

* **33. 301.** (Nuova formulazione) Guerra, Braga, Marantelli, Gadda, Senaldi.

Dopo il comma 338 aggiungere il seguente:

338-bis. All'articolo 201, comma 1-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera *g-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *g-bis*) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento; ».

33. 76. Boccadutri.

Dopo il comma 339 aggiungere il seguente:

339-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: « 15 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre 2016 ».

33. 433. I Relatori.

Dopo il comma 339 aggiungere il seguente:

339-bis. Al fine di assicurare la razionalizzazione delle risorse finanziarie disponibili e l'ottimizzazione dell'impiego del personale nei procedimenti in materia di cittadinanza, immigrazione e asilo, quota parte delle risorse di cui all'articolo 9-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, connesse alle attività istruttorie di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell'anno, individuata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili del Ministero dell'interno anche in deroga alla normativa vigente. Con il medesimo decreto si provvede all'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato.

16. 65. (Nuova formulazione) Campana, Abrignani.

Dopo il comma 344, aggiungere il seguente:

344-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, all'articolo 1, comma 310, lettera *e*), capoverso *c-bis*), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2016 ».

33. 55. Parisi, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Francesco Saverio Romano.

Al comma 347 sostituire le parole: i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 *con le seguenti:* i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016.

33. 98. Verini, Marchi.

Dopo il comma 347, aggiungere i seguenti:

347-bis. All'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: « presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, » sono inserite le seguenti: « nonché a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ».

347-ter. Per le finalità di cui al comma **347-bis** è autorizzata la spesa di euro 193.515,35 annui a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2016: -193.515,35;
2017: -193.515,35;
2018: -193.515,35.

33. 332. La II Commissione.

All'allegato 6 (articolo 1, comma 353) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la seconda intera riga BRESCE – legge 4 giugno 1997, n. 163 a 100.000 è abrogata.

Conseguentemente, al comma 353, sostituire: 2.700.528 con le seguenti: 2.600.528.

Alla tabella A, voce Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 0;
2017: - 100.000;
2018: - 100.000.

33. 432. I Relatori.

Al comma 353, allegato 6, sopprimere la voce: ICRANET, legge 10 febbraio 2005, n. 31.

Conseguentemente:

al medesimo comma sostituire le parole: 2.700.528 con le seguenti: 1.300.198.

al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al periodo precedente è ridotto nella misura di 1.400.330 euro annui a decorrere dal 2017.

33. 113. (Nuova formulazione) Sammarco.

Dopo il comma 353, aggiungere il seguente:

353-bis. In deroga a quanto previsto dall'allegato 8 di cui all'articolo 1, comma 318, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dal 2016 è autorizzato il pagamento del contributo obbligatorio per la conferma dell'adesione dell'Italia all'Accordo parziale del Consiglio d'Europa istitutivo del Gruppo Pompidou. Al relativo onere, pari a 225.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

33. 123. Nicoletti.

Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:

354-bis. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare alle seguenti tipologie di spesa:

a) manutenzione degli immobili;

b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;

c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto

nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

*** 33. 17.** (Nuova formulazione) Bueno, Vaccaro, Capodicasa.

Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:

354-bis. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare alle seguenti tipologie di spesa:

- a) manutenzione degli immobili;
- b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
- c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

*** 33. 305.** (Nuova formulazione) Porta, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Tacconi.

Dopo il comma 367 inserire il seguente:

367-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2016.

33. 286. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Daddone, Dieni, Toninelli, Nesci, Sorial, Luigi Di Maio, Caso, Brugnerotto, Carriello, Castelli, D'Incà.

Al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al periodo precedente è ridotto nella misura di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2017:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2018:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

33. 348. (Nuova formulazione) Fauttilli.

Al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2,5 milioni di euro nell'anno 2016.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma: promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: Decreto legislativo n. 223 del 2006-articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4-cap.2108/P):

2016:

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000;

33. 434 I Relatori.

Dopo il comma 371, inserire i seguenti:

371-bis. Al comma 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sostituire le parole: « composte da almeno quindici individui che si uniscono » con le seguenti: « che si uniscono in numero almeno pari a cinque ».

371-ter. Al comma 57, sostituire le parole da: « Le risorse del fondo » fino a: « i seguenti principi e contenuti: » con le seguenti: « Le risorse del fondo sono destinate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico in grado anche di valorizzare il coinvolgimento nella realizzazione dei programmi proposti, ovvero nella fruizione dei relativi risultati, di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo. Ai fini della loro ammissibilità, i programmi devono avere durata almeno biennale e essere finalizzati a sviluppare i seguenti principi e contenuti ».

371-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono apportate le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 371-bis e 371-ter alle previsioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 17 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2015.

33. 243. (Nuova formulazione) Crippa.

Al comma 377 sostituire le parole: la promozione e la competitività delle filiere agricole e agroalimentari con le seguenti: la promozione, la competitività e l'innovazione tecnologica, anche finalizzata alla tracciabilità dei prodotti, delle filiere agricole e agroalimentari.

33. 169. Falcone, Lavagno.

All'emendamento 33.431 dei Relatori, sostituire il comma 380-ter con il seguente:

380-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CREA presenta al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali il piano di cui al comma 380-bis, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università da coinvolgere, le tecnologie da sviluppare e i risultati attesi. Il Ministro approva il piano di cui al presente comma con proprio decreto di natura non regolamentare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

0. 33. 431. 2. Oliverio, Sani, Cenni, Mongiello, Antezza.

All'emendamento 33.431 dei Relatori, al comma 380-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla ricezione del progetto di cui al periodo precedente, sentita la Conferenza Stato-regioni, procede all'approvazione dello stesso.

0. 33. 431. 3. (Nuova formulazione) Guidesi.

All'emendamento 33.431 dei Relatori, dopo il comma 380-quater, aggiungere il seguente:

380-quinquies. All'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al decimo periodo le parole « lo statuto del Consiglio » sono soppresse;

b) dopo il decimo periodo, è inserito il seguente: « Lo statuto del Consiglio è adottato con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga a disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il regolamento può comunque essere adottato. ».

0. 33. 431. 1. Oliverio, Sani.

Dopo il comma 380, aggiungere i seguenti:

380-bis. Al fine di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e favorire lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto delle produzioni agricole, nonché per accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo del sistema agricolo nazionale e della tutela del *made in Italy*, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) promuove un piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.

380-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CREA presenta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'approvazione il piano di cui al comma 380-bis, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università da coinvolgere, le tecnologie da sviluppare e i risultati attesi.

380-quater. Per le finalità di cui ai commi 380-bis e 380-quater è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 5.000.000;
2017: – 8.000.000;
2018: – 8.000.000.

33. 431. I Relatori.

Dopo il comma 382, inserire il seguente:

382-bis. A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, e n. 205 del 4-13 luglio 2011, al comma 6-quinquies dell'articolo 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole: « e dallo Stato » ovunque ricorrano sono soppresse. Ai fini di completare la restituzione delle somme trattenute dallo Stato ai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro. Le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 19 comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono destinate, nel limite di 12 milioni di euro, alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute dallo Stato di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a tal fine a predisporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della presente legge.

33. 141. (Nuova formulazione) Benamati, Bargerò, Borghi.

Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:

387-bis. Al fine di valorizzare ENAV Spa, assicurando maggiore certezza e stabilità nei rapporti giuridici, nonché la coerenza dell'assetto regolatorio nazionale della fornitura dei servizi della naviga-

zione aerea al quadro normativo europeo di riferimento, anche nella prospettiva dell'apertura del capitale della società ai privati:

a) all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV Spa ha durata coincidente con il periodo di riferimento di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, ed è stipulato tra ENAV Spa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa. Entro il 30 giugno dell'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmette uno schema di contratto di programma ai soggetti di cui al periodo precedente, che si esprimono entro il 30 settembre del medesimo anno e sottoscrivono il contratto entro il 31 dicembre. Qualora entro tale termine non si pervenga al perfezionamento del nuovo contratto, continua ad applicarsi il contratto relativo al periodo di riferimento precedente »;

2) al comma 2, lettera a), le parole: « anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi » sono sostituite dalle seguenti: « nonché gli *standard* di sicurezza e di qualità dei servizi erogati anche in base alla normativa europea » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . Lo Stato garantisce a ENAV Spa il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi della navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati, in conformità all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013 »;

3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

b) in sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, come sostituito dalla lettera a) del presente comma, il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV Spa ha durata quadriennale e regola il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmette lo schema di contratto di programma relativo al predetto periodo ai soggetti di cui al citato comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 665 del 1996 entro il termine del 29 febbraio 2016, ai fini della sua definitiva sottoscrizione entro il 30 aprile 2016;

c) qualora sopraggiunte variazioni dello scenario economico e strategico nazionale e, in ogni caso, il verificarsi di eventi indipendenti da ENAV Spa implicino la riduzione o cessazione dell'operatività aeroportuale, ENAV Spa, previo parere favorevole dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rivede il livello dei servizi di navigazione aerea prestati, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

33. 429. Il Governo.

Al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, alla tabella E, Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma Rapporti finanziari con gli enti territoriali, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge 148 del 1993, apportare le seguenti variazioni:

Riduzione

2016:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

33. 435. I Relatori.

Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:

429-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, e autorizzata va spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni compresi tra il 2017 e il 2022 destinati, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.

Conseguentemente, alla tabella 8, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2016: – 5.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.

33. 128. (Nuova formulazione) Martella, Brunetta, Mognato, Zoggia, Pratavia.

All'emendamento 37-bis.9 dei Relatori, comma 438-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 37-bis. 9. 1. Marchi.

Dopo il comma 438, aggiungere i seguenti:

438-bis. Il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del piano di rientro di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, entro i successivi trenta giorni è approvato l'aggiornamento del piano di rientro. Per l'anno 2016, l'aggiornamento

del piano, secondo le modalità di cui al periodo precedente, è proposto entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 novembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la massa passiva e a disporre i relativi pagamenti, nel loro complesso, riferiti ai contratti di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

438-ter. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 agosto 2015, relativo alla nomina del Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2015, avente ad oggetto, tra l'altro, la ricognizione della attuale consistenza e della composizione della massa attiva e della massa passiva comprese nel predetto piano.

438-quater. Sono abrogati o soppressi:

a) l'articolo 16, comma 4-ter, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

b) l'articolo 78, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) il quinto e il sesto periodo dell'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

37-bis. 9. I Relatori.

Dopo il comma 439, aggiungere il seguente:

439-bis, Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31

gennaio 1994, n. 97 è finanziato per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 2017 e 2018.

Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 134 340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139 610 milioni di euro per l'anno 2018 *con le seguenti:* di 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137 610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134.610 milioni di euro per l'anno 2018.

38. 67. (Nuova formulazione) Borghi.

Dopo il comma 439 aggiungere il seguente:

439-bis. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio del franco svizzero, è attribuito al medesimo comune un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 *con le seguenti:* 122,340 milioni di euro per l'anno 2016.

38. 134. Il Governo.

Dopo il comma 447, aggiungere il seguente:

447-bis. Al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, all'articolo 21-*quater*, comma 1, al primo periodo, le parole: « a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne », sono sostituite dalle seguenti: « a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso ».

* **38. 110.** (Nuova formulazione) Berretta.

Dopo il comma 447, aggiungere il seguente:

447-bis. Al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, all'articolo 21-*quater*, comma 1, al primo periodo, le parole: « a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne », sono sostituite dalle seguenti: « a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso ».

* **38. 55.** (Nuova formulazione) Verini.

Dopo il comma 448, aggiungere il seguente:

448-bis. All'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « del personale interessato » sono aggiunte le seguenti: « già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e che comunque abbia maturato il requisito entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la necessità di assicurare la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica ».

38. 34. (Nuova formulazione) Marchi, Pa-
lese.

Al comma 449, lettera a), capoverso « ART. 1-ter », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.

* **39. 14.** Verini.

Al comma 449, lettera a), capoverso « ART. 1-ter », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.

*** 39. 33.** La II Commissione.

Al comma 449, lettera a), capoverso « ART. 1-ter », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.

*** 39. 39.** Berretta.

Dopo il comma 451, inserire i seguenti:

451-bis. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

« **3-bis.** Il decreto di pagamento e emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta ».

451-ter. Al fine di consentire la realizzazione e la piena operatività di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attività amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89 i capi degli uffici giu-

diziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia e senza oneri a carico della finanza pubblica, con i consigli dell'ordine circondariale forense per consentire che alcune unità di personale dei predetti consigli dell'ordine vengano destinate presso gli uffici a supporto delle attività di cancelleria o di segreteria esclusivamente nei settori di cui al presente comma. Le convenzioni sono stipulate in conformità e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense. La convenzione quadro individua le procedure di controllo necessarie ad impedire che i soggetti di cui al presente comma siano adibiti a supporto di attività diverse da quelle previste dal presente comma e che agli stessi sia consentito l'accesso a dati sensibili è giudiziari diversi e ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con lo svolgimento delle predette attività di supporto. La convenzione quadro prevede l'obbligo dei consigli dell'ordine circondariale forense di tenere indenne il personale di cancelleria o di segreteria, mediante la stipulazione di adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità per danno erariale con massimale non inferiore a quello stabilito dalla medesima convenzione, dalle eventuali conseguenze derivanti dalle condotte del personale destinato presso l'ufficio giudiziario.

451-quater. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di cui al comma 451-*ter* sono destinati presso gli uffici giudiziari, i consigli dell'ordine dei quali sono dipendenti restano obbligati a corrispondere i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Per l'intera durata del medesimo periodo, agli stessi soggetti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione, con la quale non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

451-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 451-*ter* e 451-*quater* hanno effica-

cia per i tre anni successivi alla data della loro entrata in vigore. Le convenzioni stipulate a norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente.

451-sexies. Le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi *451-ter* e *451-quater*, stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia, dal Ministero della giustizia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**** 39. 41.** *(Nuova formulazione)* Berretta.

Dopo il comma 451, inserire i seguenti:

451-bis. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

« *3-bis.* Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta ».

451-ter. Al fine di consentire la realizzazione e la piena operatività di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attività amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89 i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia e senza oneri a carico della finanza pubblica, con i consigli dell'ordine circondariale forense per consentire che alcune unità di personale dei predetti consigli dell'ordine vengano destinate presso gli uffici a supporto delle attività di cancelleria o di segreteria esclusivamente nei settori di cui al presente comma. Le convenzioni sono stipulate in conformità e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giu-

stizia e il Consiglio nazionale forense. La convenzione quadro individua le procedure di controllo necessarie ad impedire che i soggetti di cui al presente comma siano adibiti a supporto di attività diverse da quelle previste dal presente comma e che agli stessi sia consentito l'accesso a dati sensibili è giudiziari diversi e ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con lo svolgimento delle predette attività di supporto. La convenzione quadro prevede l'obbligo dei consigli dell'ordine circondariale forense di tenere indenne il personale di cancelleria o di segreteria, mediante la stipulazione di adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità per danno erariale con massimale non inferiore a quello stabilito dalla medesima convenzione, dalle eventuali conseguenze derivanti dalle condotte del personale destinato presso l'ufficio giudiziario.

451-quater. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di cui al comma *451-ter* sono destinati presso gli uffici giudiziari, i consigli dell'ordine dei quali sono dipendenti restano obbligati a corrispondere i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Per l'intera durata del medesimo periodo, agli stessi soggetti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione, con la quale non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

451-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *451-ter* e *451-quater* hanno efficacia per i tre anni successivi alla data della loro entrata in vigore. Le convenzioni stipulate a norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente.

451-sexies. Le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi *451-ter* e *451-quater*, stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia, dal Ministero

della giustizia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**** 39. 17.** *(Nuova formulazione)* Verini, Ermini, Ferranti, Morani, Rossomando, Amoddio, Bazoli, Vazio, Giuseppe Guerini, Mattiello, Giuliani, Marzano, Rostan, Zan, Giuditta Pini, Leva, Tartaglione, Iori, Greco, Magorno, Campana.

Dopo il comma 449 inserire i seguenti:

449-bis. A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto dai soggetti stessi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

449-ter. Per le finalità di cui al comma 449-bis e autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

449-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 449-bis e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 449-ter.

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

39. 47. *(Nuova formulazione)* Rossomando, Marchi, Vazio, Marantelli, Taricco, Giulietti, Salvatore Piccolo, Capone, Bergonzi, Patriarca, Rubinato, Massa.

Dopo il comma 451 inserire i seguenti:

451-bis. In attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla Direttiva europea 29/2012/UE del 25 ottobre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nonché in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, Convenzione di Istanbul, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in attuazione della legge 15 ottobre 2013, n. 119 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicu-

rezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, e istituito, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso di protezione denominato Percorso tutela vittime di violenza, con la finalità di tutelare le persone vittime vulnerabili o vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o stalking ».

451-ter. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della giustizia, della salute e dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, tenuto conto delle esperienze a livello locale già operative, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite a livello nazionale linee guida volte a rendere operativo il nuovo Percorso tutela vittime di violenza, di cui al comma 451-bis, anche in raccordo con le previsioni del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119. L'attuazione delle linee guida avviene attraverso l'istituzione di gruppi multidisciplinari finalizzati a fornire assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale, riguardo ad ogni possibile aspetto legato all'emersione e al tempestivo riconoscimento della violenza e a ogni tipo di abuso commesso ai danni dei soggetti di cui al comma 451-bis, garantendo contestualmente la rapida attivazione del cosiddetto Percorso tutela vittime di violenza, nel caso in cui la vittima intenda procedere a denuncia, e la presa in carico, da parte dei servizi di assistenza, in collaborazione con i centri antiviolenza.

39. 15. (Nuova formulazione) Giuliani.

All'articolo 1 dopo il comma 352 inerire il seguente:

352-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015

n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Alle parti clic corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo li del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. »;

b) al comma 2, le parole: « sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 marzo 2016 »;

c) al comma 3, le parole: « dell'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi di cui al comma 1 »;

d) al comma 4, le parole: « per l'anno 2015 » sono soppresse;

e) al comma 5 sostituire le parole: « agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016. » con le seguenti: « per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Agli oneri per l'anno 2016 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

2017: -5.000.000;
2018: -5.000.000.

* **39. 40.** (Nuova formulazione) Berretta.

All'articolo 1 dopo il comma 352 inerire il seguente:

352-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Alle parti clic corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo I del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. »;

b) al comma 2, le parole: « sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 marzo 2016 »;

c) al comma 3, le parole: « dell'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi di cui al comma 1 »;

d) al comma 4, le parole: « per l'anno 2015 » sono soppresse;

e) al comma 5 sostituire le parole: « agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016. » con le seguenti: « per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Agli oneri per l'anno 2016 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

2017: -5.000.000;

2018: -5.000.000.

* **39. 16.** (Nuova formulazione) Verini, Ermini, Ferranti, Morani, Rossomando, Amoddio, Bazoli, Vazio, Giuseppe Guerini, Mattiello, Giuliani, Marzano, Rostan, Zan, Giuditta Pini, Leva, Tartaglione, Iori, Greco, Magorno, Campana.

Al comma 412 secondo periodo sostituire la parola: 500 con la seguente: 480.

Conseguentemente, dopo il comma 412, aggiungere il seguente:

412-bis. Per l'anno 2016 nel saldo individuato ai sensi del comma 409 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al presente comma nel rispetto del vincolo di cui ai commi 409 e 410. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.

35. 174. (Nuova formulazione) Cenni, Dallai.

Dopo il comma 451, aggiungere il seguente:

451-bis. All'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea provvede ciascuna delle predette amministrazioni, in relazione alla soccombenza nel giudizio, nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente. ».

39. 48. I Relatori.

All'emendamento 40.80 del Governo, capoverso 465-bis apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) comma 1 dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti *e alla lettera b) capoverso comma 1-ter dopo le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* con il Ministro dell'infrastrutture e dei Trasporti.

*** 0. 40. 80. 2.** Arlotti.

All'emendamento 40.80 del Governo, capoverso 465-bis apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) comma 1 dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti *e alla lettera b) capoverso comma 1-ter dopo le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* con il Ministro dell'infrastrutture e dei Trasporti.

*** 0. 40. 80. 3.** Alfreider.

Dopo il comma 465, aggiungere i seguenti:

465-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere del CIPE, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e delle modalità di definanziamento degli interventi e dei programmi pubblici, considerando anche parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti. Il definanziamento si applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato. »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le quote annuali dei limiti di impegno, dei contributi e delle somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 1 sono versate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato qualora iscritte in conto residui, a uno specifico fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai residui perenti. Nell'ambito del fondo di cui al primo periodo è istituita una apposita sezione in cui sono

iscritte le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

1-ter. Le risorse del fondo per la ri-programmazione degli investimenti per la crescita, di cui al comma *1-bis*, sono assegnate dal CIPE per spese in conto capitale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali ad eccezione delle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale, che rimangono vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione delle risorse. L'assegnazione delle somme revocate può svilupparsi su un arco temporale pluriennale, in modo tale da assicurarne la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui »;

c) al comma 2, le parole: « opere pubbliche nei tempi previsti » sono sostituite dalle seguenti: « interventi e programmi pubblici »;

d) al comma 3, le parole: « singole opere » sono sostituite dalle seguenti: « singoli interventi e programmi pubblici ».

465-ter. Al fine di migliorare il funzionamento del CIPE:

a) all'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri, » sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 142, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:

« presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri » sono soppresse;

c) all'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 355, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile » sono soppresse;

d) l'articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato.

40. 80. Il Governo.

Dopo il comma 469, inserire i seguenti:

469-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 674, della legge 23 dicembre 2014, n.190, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018.

469-ter. Per effetto di quanto disposto dal precedente comma, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione della citata legge n. 183 del 1987, è pari, complessivamente, a 190 milioni di euro, ripartiti come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018.

40. 34. Borghi, Mariani, Bratti, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo il comma 471 inserire il seguente:

471-bis. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, prov-

vede entro il 30 giugno 2016 ad avviare, sulla base di appositi bandi di gara, gli interventi finalizzati alle attività di bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale « Bussi sul Tirino », secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione di cui all'articolo 2, comma 3-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, utilizzando le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui alla citata ordinanza n. 3614 del 2007. Decorso il predetto termine, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina le modalità della cessazione delle funzioni del Commissario delegato, fissando altresì un termine per la chiusura della contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. Eventuali risorse residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del Sito di interesse Nazionale « Bussi sul Tirino », individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'articolo 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

40. 33. *(Nuova formulazione)*. Braga, Castricone, Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo il comma 471, inserire i seguenti:

471-*bis*. In deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad assumere nell'anno 2016, a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente di personale di

complessive 30 unità, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo determinato, con validità in corso, banditi dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Terminato il periodo di tre mesi, al fine di dare vita ad apposito ruolo tecnico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il medesimo Ministero ha la facoltà di assumere il suddetto personale mediante contratti a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F nel rispetto della propria dotazione organica.

471-*ter*. Al fine di garantire il necessario supporto alle attività istituzionali, anche in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della citata legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato nell'anno 2016 ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di complessive 11 unità nel rispetto della propria dotazione organica, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorso pubblico nazionale a tempo indeterminato banditi ed espletati dall'ISPRA, in corso di validità. Il suddetto personale, corrispondente a 6 unità di collaboratore amministrativo e 5 unità di collaboratore tecnico, è inquadrato nell'Area seconda, posizione economica F1.

471-*quater*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può procedere al reclutamento di cui all'articolo 471-*bis* e 471-*ter* senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 1.830.000,00;
2017: – 1.530.000,00;
2018: – 1.530.000,00.

* **40. 28.** Castricone.

Dopo il comma 471, inserire i seguenti:

471-bis. In deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad assumere nell'anno 2016, a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente di personale di complessive 30 unità, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo determinato, con validità in corso, banditi dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Terminato il periodo di tre mesi, al fine di dare vita ad apposito ruolo tecnico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il medesimo Ministero ha la facoltà di assumere il suddetto personale mediante contratti a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F nel rispetto della propria dotazione organica.

471-ter. Al fine di garantire il necessario supporto alle attività istituzionali, anche in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425 della citata legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato nell'anno 2016 ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di complessive 11 unità nel rispetto della propria dotazione organica, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorso pubblico nazionale a tempo indeterminato banditi ed espletati dall'ISPRA, in corso di validità. Il suddetto personale, corrispondente a 6 unità di collaboratore amministrativo e 5 unità di collaboratore tecnico, è inquadrato nell'Area seconda, posizione economica F1.

471-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può procedere al reclutamento di cui all'articolo 471-bis e 471-ter senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 1.830.000,00;

2017: – 1.530.000,00;

2018: – 1.530.000,00.

*** 40. 36.** Palese.

Al comma 482, sostituire le parole: Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e a società dalla stessa controllate possono essere affidati *con le seguenti:* La Cassa depositi e prestiti S.p.A o le società da essa controllate possono esercitare.

Conseguentemente:

al medesimo comma sostituire le parole: mediante affidamenti da parte *con le seguenti:* su richiesta;

dopo il comma 482, aggiungere il seguente:

482-bis. Le attività di cui al comma 482 possono essere condotte anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse comunitarie. Le risorse delle amministrazioni statali possono essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

41. 12. Ferro.

All'articolo 1, comma 484, dopo le parole: di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 *inserire le parole:* e successive modificazioni.

41-bis. 12. I Relatori.

Dopo il comma 489, inserire il seguente:

489-bis. Le risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare con il decreto interministeriale del 26 settembre 2014 n. 231, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono destinate nei limiti delle somme non impegnate alla data di entrata in vigore del presente comma ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, si provvede negli esercizi successivi, ad operare gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e del vincolo di destinazione ad investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in gazzetta ufficiale della presente legge.

42. 24. (Nuova formulazione) Benamati, Taranto, Bargo.

Dopo il comma 491 inserire i seguenti:

491-bis. La dotazione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, è aumentata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministero provvede ad individuare e rendere pubblico sul sito istituzionale un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano e provvede ad indicare progressivamente quelli effettivamente realizzati.

491-ter. All'onere derivante dal comma 491-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 369.

42. 46. (Nuova formulazione) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo.

Al comma 496, primo periodo, dopo le parole: società specializzate, inserire le seguenti: nonché alla riqualificazione elettrica.

* **43. 36.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 496, primo periodo, dopo le parole: società specializzate, inserire le seguenti: nonché alla riqualificazione elettrica.

* **43. 68.** Catalano, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.

All'emendamento 43.70 del Governo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 496-quater:*

a) *al primo periodo sostituire le parole: in gestione diretta di ANAS Spa con le seguenti: in gestione diretta e in convenzione con ANAS Spa;*

b) *al terzo periodo dopo le parole: gli standard qualitativi aggiungere le seguenti: e le priorità;*

2) *al comma 496-quinquies, aggiungere, in fine, le seguenti: e alle competenti Commissioni parlamentari;*

0. 43. 70. 19. (Nuova formulazione) Borghi, Tino Iannuzzi, Mariani.

All'emendamento 43.70 del Governo, dopo il comma 496-octies, aggiungere il seguente:

496-novies. Nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stata completata la procedura di ricognizione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24

febbraio 1992, n. 225, ANAS S.p.A. è autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali, come classificate dall'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

0. 43. 70. 20. Ginato.

Dopo il comma 496-bis, aggiungere i seguenti:

496-ter. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti di ANAS Spa e per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate ad ANAS spa, confluiscono in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

496-quater. Le risorse del fondo di cui al comma 496-ter confluiscono sul conto di tesoreria intestato ad ANAS Spa, in quanto società a totale partecipazione pubblica, entro il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle previsioni di spesa. Le risorse del conto di tesoreria sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel contratto di programma – parte investimenti di cui al comma 496-quinquies, sulla base dell'effettivo avanzamento del cronoprogramma delle stesse. Gli utilizzi delle risorse sono rendicontati trimestralmente da ANAS Spa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate, riscontrabili

dal monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla relazione di cui al comma 496-sexies del presente articolo. Il bilancio annuale di ANAS Spa dà evidenza della gestione del conto di tesoreria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e controllo, anche di carattere preventivo, da parte dell'amministrazione.

496-quinquies. Il contratto di programma tra ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta di ANAS Spa nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che ANAS Spa garantisce in tutto il territorio nazionale. Il contratto di programma definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale. Il contratto di programma stabilisce, altresì, gli *standard* qualitativi, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di programma è approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.

496-sexies. Entro il 30 settembre di ciascun anno ANAS Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma di cui al comma 496-quinquies, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata

la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze.

496-septies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo contrattuale, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma di cui al comma 496-quinquies e, in particolare, del piano pluriennale di opere, in coerenza con l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle opere e dell'evoluzione della programmazione di settore, nonché del piano dei servizi in relazione all'andamento della qualità degli stessi.

496-octies. Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, sulla base di motivate esigenze, ANAS Spa può utilizzare le risorse del fondo di cui al comma 496-ter in relazione agli effettivi fabbisogni, per realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A tal fine ANAS Spa dà preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, ANAS Spa può comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al predetto Ministero. Le variazioni confluiscono nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di opere.

496-novies. Nelle more della stipula del contratto di programma 2016-2020 in attuazione dei commi da 496-ter a 496-octies, le disposizioni dei commi 496-ter e 496-quater si applicano alle opere già approvate o finanziate nonché a quelle contenute nel contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto al CIPE nella riunione del 6 agosto 2015.

43. 70. Il Governo.

Dopo il comma 499, aggiungere i seguenti:

499-bis. È riservata ad imprese, interventi e programmi localizzati nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate:

a) in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle piccole e medie imprese;

b) dal fondo di garanzia costituito il Mediocredito Centrale s.p.a., di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) in attuazione delle misure per l'internazionalizzazione delle imprese di cui:

1. all'articolo 6, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

2. all'articolo 6, della legge 22 febbraio 1987, 49;

3. all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;

d) in attuazione degli articoli da 22 a 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese *start-up* innovative.

499-ter. Qualora, all'esito della verifica da effettuare entro il 30 settembre, risulti utilizzata una quota inferiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 499-bis, la differenza tra la quota minima del 20 per cento e quella utilizzata, è riassegnata al Fondo di garanzia di cui alla lettera b) del medesimo comma 499-bis.

* **44. 21.** (Nuova formulazione) Dorina Bianchi.

Dopo il comma 499, aggiungere i seguenti:

499-bis. È riservata ad imprese, interventi e programmi localizzati nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate:

a) in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle piccole e medie imprese;

b) dal fondo di garanzia costituito il Mediocredito Centrale s.p.a., di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) in attuazione delle misure per l'internazionalizzazione delle imprese di cui:

1. all'articolo 6, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

2. all'articolo 6, della legge 22 febbraio 1987, 49;

3. all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;

d) in attuazione degli articoli da 22 a 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese *start-up* innovative.

499-ter. Qualora, all'esito della verifica da effettuare entro il 30 settembre, risulti utilizzata una quota inferiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 499-bis, la differenza tra la quota minima del 20 per cento e quella utilizzata, è riassegnata al Fondo di garanzia di cui alla lettera b) del medesimo comma 499-bis.

* 44. 8. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomio.

Dopo il comma 499, aggiungere i seguenti:

499-bis. È riservata ad imprese, interventi e programmi localizzati nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate:

a) in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle piccole e medie imprese;

b) dal fondo di garanzia costituito il Mediocredito Centrale s.p.a., di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) in attuazione delle misure per l'internazionalizzazione delle imprese di cui:

1. all'articolo 6, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

2. all'articolo 6, della legge 22 febbraio 1987, 49;

3. all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;

d) in attuazione degli articoli da 22 a 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese *start-up* innovative.

499-ter. Qualora, all'esito della verifica da effettuare entro il 30 settembre, risulti utilizzata una quota inferiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 499-bis, la differenza tra la quota minima del 20 per cento e quella utilizzata, è riassegnata al Fondo di garanzia di cui alla lettera b) del medesimo comma 499-bis.

* 44. 14. (Nuova formulazione) Giam-paolo Galli, Causi, Dell'Aringa.

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

499-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il soggetto richiedente determina, autonomamente o avvalendosi di strumenti esterni, la probabilità di inadempimento del portafoglio di finanziamenti di cui al comma precedente, senza l'obbligo di valutazione dei singoli crediti in esso inseriti sulla base delle metodologie previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo. ».

* 44. 28. (Nuova formulazione) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 512, aggiungere i seguenti:

512-bis. Al comma 4 dell'articolo 15 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole: « carte di debito » sono aggiunte le parole: « e carte di credito; detto obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica ». Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

4-bis. Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti d'importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a cinque euro, entro il 1° febbraio 2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministero dello Sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, prevede mediante decreto ad assicurare la corretta ed integrale applicazione del Regolamento UE n. 751/2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 dello stesso. Tale decreto prevede altresì:

a) in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del Regolamento UE n. 751/2015, le modifiche, abrogazioni,

integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del Regolamento UE n. 751/2015 con ogni altra disposizione vigente in materia;

b) la designazione della Banca d'Italia quale Autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal citato Regolamento e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale Autorità competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo Regolamento in materia di pratiche commerciali.

4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis del presente articolo, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nei rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti.

512-ter. Al comma 5 dell'articolo 15 del decreto-legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « gli eventuali importi minimi » sono soppresse e le parole: « le modalità e i termini » sono sostituite dalle seguenti « le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie »; infine dopo le parole: « attuazione della disposizione di cui al comma precedente » sono aggiunte le seguenti: « anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative ».

512-quater. Dal 1° luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15

del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 si applicano altresì al dispositivi di cui alla lettera *f*) comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

46. 28. (Nuova formulazione) Boccadutri.

Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:

514-*bis*. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

* **46. 10.** Sammarco, Pagano.

Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:

514-*bis*. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

* **46. 36.** Tinagli, Dell'Aringa.

Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:

514-*bis*. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*ter*, del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

* **46. 37.** Mongiello.

Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:

514-*bis*. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

* **46. 38.** Di Gioia.

Al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al periodo precedente è ridotto di un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, dopo il comma 515, aggiungere il seguente:

515-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono applicabili anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui alla norme citata.

47. 19. (Nuova formulazione) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al periodo precedente è ridotto di un importo pari a 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, dopo il comma 515, aggiungere il seguente:

515-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito legge n. 25 del 26 febbraio 2010, dopo le parole: « 1 per cento », sono aggiunte le seguenti: « Le agevolazioni del periodo precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati ».

47. 20. (Nuova formulazione) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 516, aggiungere in fine il seguente periodo:

Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,70 per cento ed all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 *con le seguenti:* 114,340 milioni di euro per l'anno 2016.

*** 47. 24.** (nuova formulazione) Guidesi, Caparini.

Al comma 516, aggiungere in fine il seguente periodo:

Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,70 per cento ed all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di

cui al presente comma non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 *con le seguenti:* 114,340 milioni di euro per l'anno 2016.

*** 47. 37.** (nuova formulazione) Oliverio, Sani, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al periodo precedente è ridotto di un importo pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, dopo il comma 518 aggiungere il seguente:

518-bis. L'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui all'articolo 4, comma 1, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

47. 73. (Nuova formulazione) Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-bis. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dai seguenti:

3. Tutti gli atti, i documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolati relativi alle

controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.

47. 14. (Nuova formulazione) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 536, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) all'articolo 35, comma 3, le parole: « 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 2015, 2016 e 2017 ».

Conseguentemente, al comma 538, premettere la seguente lettera:

0a) Agli articoli 6 e 22 è aggiunto, rispettivamente, il seguente comma: « *2-bis.* In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalità alternative che offrono adeguate garanzie. »;

Conseguentemente, dopo il comma 542 aggiungere il seguente:

542-bis. All'articolo 39, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: « di una somma pari alla sanzione irrogata », sono sostituite dalle

seguenti: « di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1. ».

49. 35. Gribaudo, Fragomeli, Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Sanga, Zoggia.

Al comma 541 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3-*bis* dell'articolo 24 le parole: « nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo » sono sostituite dalle seguenti: « nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano ».

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 500 mila euro per l'anno 2016 e di 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

49. 34. (Nuova formulazione) Garavini.

Al comma 545, lettera c), numero 1, sopprimere le seguenti parole: in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

* **50-bis. 4.** Misiani, Fragomeli.

Al comma 545, lettera c), numero 1, sopprimere le seguenti parole: in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

* **50-bis. 12.** Laffranco.

Al comma 545, lettera c), numero 1, sopprimere le seguenti parole: in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

* **50-bis. 18.** De Mita.

Al comma 545, lettera c), numero 1, sopprimere le seguenti parole: in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

* **50-bis. 23.** Marco Di Maio, Donati, Gadda, Moretto, Vazio, Fregolent, Parrini, Fanucci, Patriarca, Piccoli Nardelli, Iori, Dallai, Lodolini, Fragomeli, Crimi, Morani, Quartapelle Procopio, Ascani, Coppola.

Al comma 545, lettera c), numero 1, sopprimere le seguenti parole: in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

* **50-bis. 36.** Baruffi.

Dopo il comma 548 aggiungere i seguenti:

548-bis. È assegnato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con vincolo di destinazione in favore delle attività del Comitato Promotore per le Olimpiadi Roma 2024, un contributo pari a euro 2 milioni per l'anno 2016 e di 8 milioni per l'anno 2017.

Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni per l'anno 2016 e 8 milioni per l'anno 2017.

50-ter. 27. (Nuova formulazione) Sbroliini.

Al comma 7, dopo le parole: quadriennio 1998-2001, inserire le seguenti: o quadriennio 2002-2005.

Conseguentemente dopo il comma 548, aggiungere il seguente:

548-bis. All'articolo 1, comma 269, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2015 e 2016 ».

50-ter. 5. (Nuova formulazione) Nicoletti.

Alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 500.000;
2017: – 3.000.000;
2018: – 3.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione *made in Italy* del Ministero dello sviluppo economico legge n. 549 del 1005: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501), apportare le seguenti modificazioni:

2016:
CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.
2017:
CP: + 3.000.000;
CS: +3.000.000.
2018:
CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.

* **33. 307.** (Nuova formulazione) Garavini, Porta, Marco Di Maio, Fedi, Boccadutri, Gianni Farina, La Marca, Tacconi.

Alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 500.000;
2017: – 3.000.000;
2018: – 3.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Sostegno all'internazionalizzazione delle

imprese e promozione *made in Italy* del Ministero dello sviluppo economico legge n. 549 del 1005: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501), *apportare le seguenti modificazioni:*

2016:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2017:

CP: + 3.000.000;

CS: +3.000.000.

2018:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

* **33. 101.** (*Nuova formulazione*) Pagano.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI 1.1, 9-bis.13, 16.293, 18.106, 28.92, 33.429, 33.430, 38.134, 40.80 E 43.70 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
1.1 DEL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) sostituire le parole: 55.000.000 di euro per l'anno 2016 e di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017 », con le seguenti: « 54.750.000 euro per l'anno 2016 e di 4.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017 »;

b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) dopo il comma 139 aggiungere il seguente:

139-bis. A decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 250,000 euro annui.

0. 1. 1. 118. Simoni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) sostituire le parole: « 55.000.000 » con le seguenti: « 155.000.000 »;

b) alla lettera h), capoverso comma 548-terdecies, primo periodo sostituire le parole: « diciotto » con le seguenti: « sedici »;

c) alla lettera h), capoverso comma 548-terdecies, primo periodo dopo le parole: « nell'anno 2016 » aggiungere le se-

guenti: « e che presentano un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro »;

Conseguentemente alla lettera h), capoverso 548-quaterdecies sostituire le parole: « 290 mila » con le seguenti: « 190 mila ».

0. 1. 1. 85. Vacca, Sibilia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Alla lettera e) sostituire le parole: 55.000.000 di euro per l'anno 2016 *con le seguenti:* 345.000.000 di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere i commi 548-terdecies e 548-quaterdecies.

0. 1. 1. 67. Marcon, Melilla, Pannarale, Gianfranco Giordano, Carlo Galli, Scotto, Fassina, Paglia.

Alla lettera f), sopprimere il capoverso comma 196-ter.

0. 1. 1. 28. Simonetti, Saltamartini.

Alla lettera f), dopo il comma 196-ter, aggiungere il seguente:

196-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5

giugno 1998, n. 204, è ridotta di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.

Conseguentemente, alla Tabella D, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, alla voce Istruzione, Università e Ricerca, sopprimere la seguente voce: legge n. 46 del 1991 – articolo 1: Contributo PRORA (3.4 – cap. 1678)

0. 1. 1. 71. Sgambato, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Famiglietti, Pilozi, Migliore, Manfredi, Impegno, Palma, Rostan, Cuomo, Paris, Capozzolo, Bossa, Valente, Valiante, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo.

Dopo la lettera g) inserire la seguente:

f-bis) Al comma 246, sostituire le parole: « 300 milioni di euro », con le seguenti: « 1.500 milioni di euro » e le parole: « 74 milioni di euro », con le seguenti: « 1000 milioni di euro ».

f-ter) dopo il comma 246 aggiungere il seguente: « 246-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 246, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare en-

tro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

0. 1. 1. 110. Vito, Brunetta, Gelmini, Gregorio Fontana, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiaco, Polverini, Russo, Occhiuto, Petrenga.

Dopo la lettera g) inserire la seguente:

f-bis) Al comma 246, sostituire le parole: « 300 milioni di euro », con le seguenti: « 1.500 milioni di euro » e le parole: « 74 milioni di euro », con le seguenti: « 1000 milioni di euro ».

f-ter) dopo il comma 246 aggiungere il seguente: « 246-bis. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 246, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. »

0. 1. 1. 109. Vito, Brunetta, Gelmini, Gregorio Fontana, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiaco, Polverini, Russo, Occhiuto, Petrenga.

Alla lettera h) capoverso « comma 548-bis » aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: « Un quinto dell'importo della suddetta dotazione finanziaria è destinato al rafforzamento della formazione del personale dei dipartimenti e delle sezioni della polizia postale, nonché all'aggiornamento della tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche. ».

Conseguentemente, al comma 548-ter, primo periodo, sopprimere le parole: in via prioritaria.

0. 1. 1. 75. Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

Alla lettera h), comma 584-ter, primo periodo, dopo le parole: Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) *aggiungere le seguenti:* , acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

0. 1. 1. 40. Marcon, Melilla.

Alla lettera h), capoverso 548-ter, primo periodo, dopo le parole: per la sicurezza della Repubblica (CISR), *aggiungere le seguenti:* sentito il Ministro dell'interno.

0. 1. 1. 112. Gasparini.

Alla lettera h), al capoverso comma 548-ter, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con *le seguenti:* di concerto.

0. 1. 1. 91. Tofalo, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Alla lettera h), del Governo al capoverso comma 548-ter, secondo periodo, dopo le parole: è data comunicazione *aggiungere la seguente:* preventiva.

0. 1. 1. 90. Tofalo, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Alla lettera h), sostituire il capoverso: comma 548-*quater* con *il seguente:*

548-*quater*, All'articolo 8, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « e 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e 150 milioni »;

b) al comma 1, lettera a):

1) le parole: « e a 44 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e a 138 milioni »;

2) dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « nella misura del 20 per cento di detta somma »;

e) al comma 1, lettera b), le parole: « e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente » sono sostituite dalle seguenti: « e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente nonché per l'acquisto di attrezzature ed equipaggiamenti ».

Conseguentemente, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) al comma 551 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2016.

0. 1. 1. 74. Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

*Alla lettera h), capoverso comma 548-*quater*, apportare le seguenti modificazioni seguenti:*

a) al primo periodo sopprimere le parole: « alle forze armate »;

b) sopprimere le parole: « e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

c) sostituire le parole: « Ministero dell'economia e delle finanze » con le seguenti: « Ministero dell'Interno »;

d) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente ed al fine di recuperare la pregressa carenza nell'organico complessivo, è autorizzata la spesa, di 30 milioni di euro per l'anno 2016, a favore del Corpo nazionale vigili del fuoco. »;

e) sopprimere il secondo e il terzo periodo.

0. 1. 1. 77. Nesci, Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

Alla lettera h), capoverso comma 548-quater, primo periodo, apportare le modificazioni seguenti:

a) sopprimere le parole: « alle forze armate »;

b) dopo le parole: « in uso » aggiungere le seguenti: « nel territorio nazionale »;

c) sostituire le parole: « Ministero dell'economia e delle finanze » con le seguenti: « Ministero dell'interno ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

0. 1. 1. 76. Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

Alla lettera h), comma 584-quater sopprimere le parole: alle forze armate.

*** 0. 1. 1. 38.** Marcon, Melilla.

Alla lettera h), comma 584-quater sopprimere le parole: alle forze armate.

*** 0. 1. 1. 73.** Fiano.

Alla lettera h) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 548-quater* secondo periodo dopo le parole: « della difesa, » aggiungere le seguenti: « il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) *al capoverso 548-sexies* dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » aggiungere le seguenti: « , il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

**** 0. 1. 1. 9.** Librandi, Palladino, Monchiero.

Alla lettera h) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 548-quater* secondo periodo dopo le parole: « della difesa, » aggiungere le seguenti: « il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) *al capoverso 548-sexies* dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » aggiungere le seguenti: « , il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

**** 0. 1. 1. 32.** Latronico, Palese.

Alla lettera h) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 548-quater* secondo periodo dopo le parole: « della difesa, » aggiungere le seguenti: « il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) *al capoverso 548-sexies* dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » aggiungere le seguenti: « , il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

**** 0. 1. 1. 46.** Arlotti.

Alla lettera h) apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 548-*quater* secondo periodo dopo le parole: « della difesa, » aggiungere le seguenti: « il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) al capoverso 548-*sexies* dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » aggiungere le seguenti: « , il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

**** 0. 1. 1. 50.** Alfreider.

Alla lettera h) apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 548-*quater* secondo periodo dopo le parole: « della difesa, » aggiungere le seguenti: « il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) al capoverso 548-*sexies* dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » aggiungere le seguenti: « , il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

**** 0. 1. 1. 60.** Sammarco.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) capoverso 548-*quater*, secondo periodo, dopo le parole: « della difesa », aggiungere le seguenti: « il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) capoverso 548-*sexies*, dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » aggiungere le seguenti: « , il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

0. 1. 1. 111. Vito, Brunetta, Alberto Giorgetti.

Alla lettera h), sopprimere i commi 548-*quinqües* e 548-*sexies*.

0. 1. 1. 36. Marcon, Melilla.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 548-*quinqües*, sostituire le parole da: « e la sicurezza pubblica » fino a: « di contrasto al terrorismo » con le seguenti: « e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica »;

b) al comma 548-*sexies*, sostituire le parole: « a potenziare le capacità controllo del territorio e dello spazio aereo » con le seguenti: « a potenziare i sistemi di difesa territoriale e dello spazio aereo »;

c) al comma 548-*septies*, sostituire le parole: « Per il » con le seguenti: « Nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate e per il »;

d) al comma 548-*noviesdecies*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Polizia di Stato è altresì autorizzata per gli eventuali ulteriori posti residui, a bandire, per l'anno 2016, un concorso ai sensi dello stesso articolo 2199, comma 4, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010" ».

0. 1. 1. 31. Fiano.

(Riformulazione)

Alla lettera h), dopo il capoverso 548-*quinqües*, aggiungere il seguente:

548-*quinqües*.1. Per le medesime finalità di contrasto al terrorismo di cui al comma 548-*quinqües*, con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia e anche al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, Roma Capitale ha facoltà di costituire il fondo per la retribuzione accessoria del personale appostando come risorse stabili risorse variabili già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti,

comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

0. 1. 1. 115. Causi.

Alla lettera h), dopo il comma 548-quinquies aggiungere i seguenti:

548-quinquies.1. Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono quantificati in 1.000 milioni di euro.

548-quinquies.2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 246, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali »;

Conseguentemente, nella parte consequenziale, inserire il seguente capoverso: al comma 246, sopprimere le parole: « di cui 74 milioni di euro per personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 ».

0. 1. 1. 108. Vito, Brunetta, Gelmini, Gregorio Fontana, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiaco, Polverini, Russo, Occhiuto, Petrenga.

Alla lettera h), comma 548-sexies, primo periodo, dopo le parole: e gli organismi aggiungere le seguenti: , ivi incluso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,.

0. 1. 1. 49. Labriola, Pastorino.

Alla lettera h), comma 548-sexies, primo periodo, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede alla compilazione dell'elenco delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica.

0. 1. 1. 54. Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

Alla lettera h), al capoverso comma 548-sexies, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; le forze speciali di cui al presente comma sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 1. 92. Tofalo, Frusone, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Carriello.

Dopo il comma 548-sexies, aggiungere i seguenti:

548-sexies.1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze relative all'accresciuto fenomeno dei furti all'interno delle abitazioni private e di quelli connessi alla criminalità nei centri abitati, al fine di consentire il potenziamento dei sistemi di controllo, sicurezza e vigilanza nei territori, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e successive modificazioni, è da intendersi anche al personale appartenente alle Forze armate in servizio, per le

attività di controllo e di pattugliamento svolte dalle forze di polizia e dall'autorità di pubblica sicurezza.

548-sexies.2. Il piano di impiego per le finalità di cui al comma 550-bis, è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa sentito il Comitato nazionale per l'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di Stato Maggiore della difesa, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

548-sexies.3. Le finalità di cui ai commi 550-bis e 550-ter e le relative risorse, sono assicurate a decorrere dal 2016 e per i successivi anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui alla tabella C missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche voce Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 146 del 1980 articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 – cap. 1680) per un importo pari a 10 milioni di euro.

0. 1. 1. 47. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Alla lettera h), dopo il capoverso comma 548-sexies aggiungere il seguente:

548-sexies.1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato, per l'anno 2016, alla spesa di euro 15 milioni per investimenti destinati ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all'estero.

Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti modificazioni:

2016: – 15.000.000;
2017: –;
2018: –.

0. 1. 1. 116. Garavini.

Alla lettera h), comma 548-septies, primo periodo sostituire le parole: per l'anno 2016 con le seguenti: a decorrere dal 2016.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: per l'anno 2016 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2016;*

b) *al medesimo comma, quarto periodo, sopprimere le parole da: Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi fino a: stati di previsione diversi;*

c) *dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

i) *ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.*

0. 1. 1. 15. Molteni, Saltamartini, Simonetti.

Alla lettera h), al comma 548-septies, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2016, al personale, aggiungere le seguenti: anche civile,.

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, primo periodo, sostituire le parole: 632,5 milioni con le seguenti: 579,5 milioni.

0. 1. 1. 102. Vito, Brunetta, Gelmini, Gregorio Fontana, Petrenga, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle capitanerie di porto.

Conseguentemente, alla lettera h), comma 548-septies, quarto periodo, sosti-

tuire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.

0. 1. 1. 5. Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e, al quarto periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

anno 2016: – 8.000.000.

* **0. 1. 1. 11.** Librandi, Palladino, Monchiero.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e, al quarto periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

anno 2016: – 8.000.000.

* **0. 1. 1. 34.** Latronico, Palese.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e, al quarto periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

anno 2016: – 8.000.000.

* **0. 1. 1. 43.** Arlotti.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e, al quarto periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

anno 2016: – 8.000.000.

* **0. 1. 1. 53.** Alfreider.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e, al quarto periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

anno 2016: – 8.000.000.

* **0. 1. 1. 59.** Sammarco.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e, al quarto periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

anno 2016: – 8.000.000.

* **0. 1. 1. 106.** Vito, Brunetta, Alberto Giorgetti.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e, al quarto periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire la cifra: 134,340 con la seguente: 126,340.

**** 0. 1. 1. 12.** Librandi, Palladino, Monchiero.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, al primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire la cifra: 134,340 con la seguente: 126,340.

**** 0. 1. 1. 45.** Arlotti.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, al primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire la cifra: 134,340 con la seguente: 126,340.

**** 0. 1. 1. 51.** Alfreider.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, al primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire la cifra: 134,340 con la seguente: 126,340.

**** 0. 1. 1. 35.** Latronico, Palese.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, al primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire la cifra: 134,340 con la seguente: 126,340.

**** 0. 1. 1. 58.** Sammarco.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, al primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire la cifra: 134,340 con la seguente: 126,340.

**** 0. 1. 1. 105.** Vito, Brunetta, Alberto Giorgetti.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, al primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra: 632,5 con la seguente: 624,5.

*** 0. 1. 1. 10.** Librandi, Palladino, Monchiero.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, al primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra: 632,5 con la seguente: 624,5.

*** 0. 1. 1. 107.** Vito, Brunetta, Alberto Giorgetti.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, al primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra: 632,5 con la seguente: 624,5.

*** 0. 1. 1. 57.** Sammarco.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra: 632,5 con la seguente: 624,5.

*** 0. 1. 1. 44.** Arlotti.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra: 632,5 con la seguente: 624,5.

*** 0. 1. 1. 52.** Alfreider.

Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra: 632,5 con la seguente: 624,5.

*** 0. 1. 1. 33.** Latronico, Palese.

Al comma 2, lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ad eccezione di quello ap-

partenente al Corpo delle capitanerie di porto.

0. 1. 1. 14. Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Alla lettera h), al capoverso comma 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quella appartenente.

0. 1. 1. 93. Nesci, Frusone, Tofalo, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Alla lettera h), dopo il comma 548-septies, aggiungere il seguente:

548-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono equiparati, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'interno, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la determinazione dei profili di corrispondenza delle qualifiche del personale direttivo del Corpo della Polizia penitenziaria con le qualifiche del personale direttivo della Polizia di Stato. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di euro 944,958,00 per l'anno 2016, di euro 973.892,00 per l'anno 2017 e di euro 1.576.400,00 annui a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero della Giustizia apportare le seguenti variazioni:

2016: – 944.958,00;
2017: – 973.892,00;
2018 – 1.576.400,00.

0. 1. 1. 4. Berretta, Misiani.

Dopo il comma 548-septies, aggiungere il seguente:

548-septies. 1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione alla situazione internazionale, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per il finanziamento dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, concernenti la revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 18.000.000;
2017: – 35.000.000;
2018: – 35.000.000.

0. 1. 1. 48. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Alla lettera h), dopo il capoverso 548-septies, aggiungere i seguenti:

548-septies. 1. Per fronteggiare le iniziali straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Misericordia, il Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato all'impiego dei risparmi di spesa conseguiti sugli stanziamenti di bilancio destinati per l'anno 2015 alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

548-septies. 2. Le disposizioni di cui al comma 548-septies, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

0. 1. 1. 114. Marchetti.

Alla lettera h), dopo il capoverso 548-septies, aggiungere il seguente:

548-septies. 1. Il comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è sostituito dai seguenti:

« 2. Nei concorsi di cui al comma 1 le riserve di posti sono così determinate:

a) 45 per cento per i volontari delle Forze armate dello Stato inferma prefissata;

b) 25 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;

c) 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2-bis. I posti riservati ai sensi del comma 2 e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1. ».

0. 1. 1. 113. Marchetti.

Al comma 548-octies, dopo le parole: per la riqualificazione urbana aggiungere le seguenti: , la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

Al comma 548-novies, sostituire le parole: alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: all'Unità di missione per le periferie e, al comma 548-decies, sostituire il punto 1 con il seguente: 1. La costituzione di un Unità di missione per le periferie composta da un rappresentante del Governo, uno della Conferenza delle Regioni, uno dell'ANCI che sono affiancati da un numero ristretto di esperti di architettura e pianificazione urbana, di finanza di progetto e di sociologia, per la valutazione e la scelta dei progetti di riqualificazione, e, al punto 3 sostituire le parole: del Nucleo con le seguenti: del-

l'Unità di missione per le periferie, e, al comma 548-decies, sostituire i primi due periodi con i seguenti: Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Unità di missione per le periferie seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel decreto di cui al comma 548-novies, seguendo le seguenti indicazioni di priorità:

a) lo sviluppo dei servizi sociali ed educativi;

b) la promozione di attività didattiche, culturali e sportive;

c) la rigenerazione urbana sostenibile nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di silenzio assenso, e di autorizzazioni in materia urbanistica e dei beni culturali, e della normativa urbanistica, anche attraverso un procedimento in grado di garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana;

d) l'attuazione dei Programmi di recupero urbano destinati alla riqualificazione delle periferie istituiti con la legge n. 493 del 1993. Sulla base di tale prima selezione l'Unità di missione per le periferie individua con proprie deliberazioni i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi;

e, al medesimo comma 548-undecies, sostituire le parole: alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: all'Unità di missione per le periferie, e, al comma 548-duodecies, le parole: da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sono soppresse.

0. 1. 1. 65. Pellegrino, Costantino, Zaratti, Marcon, Melilla, Fratoianni, Pannarale, Carlo Galli, D'Attorre, Palazzotto, Fassina.

Al comma 548-octies, dopo le parole: per la riqualificazione urbana aggiungere

le seguenti: , la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e, al comma 548-undecies, sostituire le parole: con le correlative indicazioni di priorità con le seguenti: seguendo le seguenti indicazioni di priorità:

a) lo sviluppo dei servizi sociali ed educativi;

b) la promozione di attività didattiche, culturali e sportive;

c) la rigenerazione urbana sostenibile nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di silenzio assenso, e di autorizzazioni in materia urbanistica e dei beni culturali, e della normativa urbanistica, anche attraverso un procedimento in grado di garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana;

d) l'attuazione dei Programmi di recupero urbano destinati alla riqualificazione delle periferie istituiti con la legge 493 del 1993.

0. 1. 1. 66. Costantino, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Fratoianni, Pannarale, Carlo Galli, D'Attorre, Palazzotto, Fassina

Alla lettera h), comma 548-octies, sostituire le parole da: di miglioramento fino alla fine del comma con le seguenti: rivolti air incremento di strutture da dedicare all'istituzione di nidi per i bambini da zero a tre anni, anche attraverso il riuso di strutture edilizie esistenti, o all'incremento dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale al fine di miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana connessa con il fenomeno del pendolarismo.

0. 1. 1. 78 Nesci, De Lorenzis, Dieni, Lombardi, Nuti, Ceconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Colonnese.

Alla settima riga, dopo le parole: residenza urbana, e dopo la virgola, aggiungere: alle attività di valorizzazione delle

filieri locali, di nuove forme di consumo etico e collettiva di forme ed attività di *share economy*.

0. 1. 1. 69. Cenni, Laforgia.

Al comma 548-octies, dopo le parole: allo sviluppo di pratiche inserire le seguenti: , come quelle del terzo settore e del Servizio civile,.

0. 1. 1. 42. Marcon, Costantino, Pellegrino, Zaratti, Melilla.

Al comma 548-octies aggiungere, dopo le parole: sociali aggiungere le seguenti: e culturali,.

0. 1. 1. 68. Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgamato, Ventricelli.

Al comma 548-octies, dopo le parole: attività culturali, aggiungere le seguenti: ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.

0. 1. 1. 55. Vignali.

Al comma 548-octies, aggiungere in fine, il seguente periodo: Concorrono alla realizzazione dei percorsi aventi finalità di inclusione sociale e di integrazione culturale anche specifici progetti di servizio civile nazionale, con il coinvolgimento fino a 10.000 volontari.

0. 1. 1. 63. Narduolo, Miotto, Lenzi.

Dopo il comma 548-octies, aggiungere il seguente:

548-octies. 1. Al fine di favorire lo sviluppo delle pratiche e di inclusione sociale e di realizzazione di nuovi modelli di welfare di cui al comma 548-octies si prevede un incremento di 100 milioni di

euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge n. 230 del 1998.

Conseguentemente nella parte consequenziale, premettere il seguente capoverso:

al comma 369 sostituire le parole: 134,340, 142,610, 139,610, con le seguenti: 34,340, 42,610, 39,610.

0. 1. 1. 72. Marcon, Narduolo, Melilla, Fassina.

Al comma 548-novies, dopo le parole: gli enti interessati, aggiungere le seguenti: avvalendosi della collaborazione degli enti di cui enti di tipo associativo costituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le cui finalità statutarie hanno quale scopo principale l'attenuazione di forme di emarginazione sociale e delle disparità economiche.

0. 1. 1. 13. Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 548-novies sostituire le parole: presidenza del consiglio dei Ministri con le seguenti: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

0. 1. 1. 24. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 548-novies, sostituire le parole: sentita la conferenza unificata con le seguenti: previo parere vincolante della Conferenza unificata.

0. 1. 1. 25. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 548-novies, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata con le seguenti: previo parere vincolante della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari.

0. 1. 1. 19. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Alla lettera h) comma 548-novies, sostituire le parole: , sentita la con le seguenti: d'intesa con la.

0. 1. 1. 79. Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

Al comma 548-decies numero 1, dopo le parole: di funzionamento aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

0. 1. 1. 22. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 548-decies numero 1 sostituire le parole: presso la presidenza del Consiglio dei Ministri con le seguenti: presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

0. 1. 1. 20. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 548-decies numero 1, dopo le parole: di un nucleo aggiungere le seguenti: composto da due rappresentanti delle competenti commissioni parlamentari di ciascun ramo del Parlamento, da due rappresentanti dell'ANCI, da due rappresentanti delle Regioni e da un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;

0. 1. 1. 21. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Alla lettera h) comma 548-decies, numero 1), sopprimere le parole da: e privati fino alla fine del numero.

0. 1. 1. 80. Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

Al comma 548-decies numero 1, sopprimere le parole: o privati.

0. 1. 1. 23. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 548-decies, numero 3, dopo le parole: la tempestiva esecutività degli interventi aggiungere le seguenti parole: , l'utilizzo di volontari del servizio civile.

0. 1. 1. 64. Marcon, Costantino, Pellegrino, Zaratti, Melilla, Fratoianni, Panarale, Carlo Galli, D'Attore, Palazzotto.

Al comma 548-undecies, secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

0. 1. 1. 18. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 548-duodecies sopprimere le parole da: , da trasferire fino a: ministri;.

0. 1. 1. 26. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Alla lettera h), capoverso 548-duodecies, secondo periodo sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 460 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera h), dopo il capoverso 548-duodecies, aggiungere il seguente:

548-duodecies.1. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2016.

0. 1. 1. 119. Antezza.

Alla lettera h), comma 548-duodecies, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere i commi 548-quinquies e 548-sexies.

0. 1. 1. 37. Marcon, Melilla.

Alla lettera h), capoverso 548-duodecies, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il capoverso 548-duodecies, aggiungere il seguente:

548-duodecies.1. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato, per gli enti locali in presenza di avanzo di amministrazione disponibile positivo, l'avanzo di amministrazione disponibile e destinato agli investimenti, risultante dal rendiconto dell'anno 2015, se di importo complessivo pari o inferiore al fondo di cassa al 31 dicembre 2015, ed eccedente i fondi stanziati in bilancio 2016 destinati a confluire nel risultato di amministrazione. L'utilizzo dell'avanzo opera nel limite massimo di 200 milioni di euro purché finalizzato al finanziamento degli investimenti. A tal fine, gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 31 maggio, mediante l'applicativo *web* appositamente previsto nel sito « <http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it> », gli importi di cui ai periodi precedenti. L'ammontare attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in proporzione alle richieste pervenute. Qualora le richieste complessive risultino superiori al limite massimo disponibile, si procede alla riduzione proporzionale delle singole richieste.

0. 1. 1. 117. Rubinato, Ginato, Rotta, Dal Moro, Narduolo, Zardini, Naccarato,

Mognato, Zoggia, Miotto, Rostellato, Zan, De Menech, Crimì, Sbrollini, Casellato, Murer, Moretto, Crivellari.

Alla lettera h), sostituire il comma 548-terdecies con il seguente:

548-terdecies. Per l'anno 2016, al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile *on line* garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo, le modalità di assegnazione e di erogazione e l'ammontare dello stesso che dovrà essere proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEF).

Conseguentemente, alla medesima lettera, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

0. 1. 1. 101. Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Alla lettera h), il comma 548-terdecies è sostituito dal seguente:

548-terdecies. Per l'anno 2016, al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile *on line* garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo sulla base dei seguenti criteri: – individuazione dei parametri per la selezione dei destinatari del suddetto contributo riservato in via prioritaria agli studenti più meritevoli; – predisposizione di un catalogo delle attività proposte, accessibile *on line* garantendo il valore culturale delle attività proposte; – divieto di riconoscere il contributo per attività diverse da quelle previste dal catalogo; – ammontare del contributo proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Conseguentemente, alla medesima lettera, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *con le seguenti:* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

0. 1. 1. 100. Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Alla lettera h), sostituire il comma 548-terdecies con il seguente:

548-terdecies. Per l'anno 2016, al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne le competenze e accompagnare il loro processo di maturità anche attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e del contesto di riferimento, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi che compiono 18 anni di età nell'anno in corso e fino al 1 gennaio 2017, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile *on line* garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo il cui ammontare sarà proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEF).

Conseguentemente, alla medesima lettera, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *con le seguenti:* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

0. 1. 1. 99. Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Alla lettera h), sostituire il capoverso comma 548-terdecies con il seguente:

548-terdecies. Per l'anno 2016, al fine di favorire le giovani generazioni e promuov-

vere il rilancio della ricerca applicata, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a favore degli investimenti delle strutture universitarie in laboratori e apparecchiature *high tech*. Al fine di sostenere l'accessibilità dei giovani alle università, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 90 milioni di euro per abbattere i costi dei mezzi di trasporto per raggiungere gli atenei di appartenenza. Al fine di promuovere la cultura scientifica, nonché per favorire l'apprendimento linguistico, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per favorire l'incremento delle iscrizioni ai corsi di laurea di area scientifica, e sostenere corsi per l'apprendimento linguistico certificato. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.

Conseguentemente, alla medesima lettera, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

0. 1. 1. 96. Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Alla lettera h), sostituire il comma 548-terdecies con il seguente:

548-terdecies. Per l'anno 2016, al fine di favorire le giovani generazioni, accrescere l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro e per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ai giovani che frequentino percorsi di integrazione scuola/lavoro nelle forme dell'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ovvero attraverso un contratto di apprendistato duale ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo economico di importo proporzio-

nato alla durata del percorso e al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Conseguentemente, alla medesima lettera al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

0. 1. 1. 97. Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Alla lettera h), sostituire il comma 548-terdecies con il seguente:

548-terdecies. Per l'anno 2016, al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro, la somma di cui al comma 39 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 290 milioni per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro anche per i ragazzi iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati a incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.

Conseguentemente, alla medesima lettera, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

0. 1. 1. 98. Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 548-terdecies primo periodo dopo le parole: la conoscenza del patrimonio culturale, aggiungere le seguenti: anche attraverso attività di terzo settore e di servizio civile.

0. 1. 1. 41. Marcon, Costantino, Pellegrino, Zaratti, Melilla.

Alla lettera h), comma 548-terdecies, secondo periodo, sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 100.

Conseguentemente, apportare seguenti modificazioni:

a) alla lettera h), comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: 290 milioni con le seguenti: 60 milioni;

b) alla medesima lettera, dopo il comma 548-quaterdecies, aggiungere il seguente:

548-quaterdecies. 1. Per provvedere al rilancio della specialità della Polizia postale, alle esigenze manutentive ordinarie e straordinarie dei commissariati di polizia e delle caserme in cui alloggiano i distaccamenti delle forze dell'ordine ad ordinamento civile e militare è creato un fondo la cui dotazione per l'anno 2016 è determinata in 230 milioni di euro.

0. 1. 1. 16. Molteni, Saltamartini, Simonetti.

Alla lettera h), comma 548-terdecies, secondo periodo, sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 100.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h), comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: 290 milioni con le seguenti: 60 milioni.

b) alla medesima lettera, al comma 548-quater, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 280 milioni.

0. 1. 1. 17. Simonetti, Molteni.

Al comma 548-terdecies, secondo periodo, sostituire le parole: 500 euro, con le seguenti parole: 200 euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

a) al comma 548-quaterdecies sostituire le parole: 290 milioni con le seguenti parole: 116 milioni;

b) al comma 548-quinquies, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 424 milioni.

0. 1. 1. 27. Simonetti, Saltamartini.

Alla lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 548-terdecies, sostituire le parole: i quali compiono diciotto anni di età con le seguenti: che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 20 anni.

b) al capoverso comma 548-terdecies, primo periodo, dopo le parole: nell'anno 2016 inserire le seguenti: e che presentino un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro;

c) al capoverso comma 548-terdecies, secondo periodo, dopo le parole: essere utilizzata aggiungere le seguenti: per il pagamento delle tasse universitarie;

d) al capoverso comma 548-terdecies, secondo periodo, dopo le parole: e cinematografiche aggiungere le seguenti: , per l'acquisto di libri;

e) al capoverso comma 548-terdecies, secondo periodo, sostituire le parole: mostre ed eventi culturali con le seguenti: monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

f) al capoverso 548-quaterdecies aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono destinati al Fondo integrativo statale per la conces-

sione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

0. 1. 1. 89. Luigi Gallo, Sibilia, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Alla lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 548-terdecies, primo periodo, sostituire le parole: i quali compiono diciotto anni di età con le seguenti: che abbiano un'età compresa tra i 16 e i 18 anni;

b) al capoverso comma 548-terdecies, primo periodo, dopo le parole: nell'anno 2016 inserire le seguenti: e che presentino un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro;

c) al capoverso comma 548-terdecies, secondo periodo, dopo le parole: e cinematografiche inserire le seguenti: , per l'acquisto di libri;

d) al capoverso comma 548-terdecies, secondo periodo, sostituire le parole: mostre ed eventi culturali con le seguenti: monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

e) al capoverso 548-quaterdecies aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono destinati al Fondo per il funzionamento ordinario delle università per la riduzione della contribuzione studentesca.

0. 1. 1. 88. Luigi Gallo, Sibilia, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Alla lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 548-terdecies, primo periodo, sostituire le parole: i quali compiono diciotto anni di età con le seguenti: che abbiano un'età compresa tra i 16 e i 18 anni;

b) al capoverso comma 548-terdecies, primo periodo, dopo le parole: nell'anno 2016 aggiungere le seguenti: e che presentino un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro;

c) al capoverso comma 548-terdecies, secondo periodo, dopo le parole: e cinematografiche aggiungere le seguenti: , per l'acquisto di libri;

d) al capoverso comma 548-terdecies, secondo periodo, sostituire le parole: mostre ed eventi culturali con le seguenti: monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

e) al capoverso 548-quaterdecies aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono destinati al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

0. 1. 1. 86. Vacca, Sibilia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Alla lettera h), capoverso comma 548-terdecies, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: e cinematografiche aggiungere le seguenti: , per l'acquisto di libri;

b) *sostituire le parole: mostre ed eventi culturali con le seguenti: monumenti, gallerie ed aree archeologiche;*

0. 1. 1. 84. Vacca, Sibilia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Alla lettera h), capoverso comma 548-terdecies, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando che l'attribuzione della Carta avviene su espressa richiesta dell'avente diritto, mediante presentazione di apposita istanza contenente anche l'assunzione dell'impegno di svolgimento nel corso del 2016 di almeno una giornata intera di servizio volontario e non retribuito presso una Onlus o un ente territoriale.

0. 1. 1. 8. Librandi, Palladino, Monchiero, Mazziotti Di Celso, Catalano.

Al comma 548-terdecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse eventualmente non spese sono destinate al fondo per il diritto allo studio.

0. 1. 1. 70. Ascani, Ghizzoni.

Dopo il comma 548-terdecies, inserire i seguenti:

548-terdecies.1. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « e della fondazione Festival Pucciniano Torre del lago » sono inserite le seguenti: « nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione del Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi e della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura »;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013 » sono inserite le seguenti: « e a 6 milioni di euro a decorrere dal 2016 ».

548-terdecies.2. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano al MAXXI le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

Conseguentemente, nella parte consequenziale, aggiungere il seguente capoverso:

alla Tabella C, Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 2.000.000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.

0. 1. 1. 1. Ferro.

Alla lettera h), il comma 548-quaterdecies è sostituito dal seguente:

Per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 75 milioni di euro per l'anno 2016. Per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza privati per unità immobiliari o per condomini, dirette alla prevenzione di attività criminali, è detraibile dall'imposta sul red-

dito delle persone fisiche per un importo pari al 65 per cento delle spese documentate, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure di per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 100 milioni di euro.

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra: 632,5 con la seguente: 532,5.

0. 1. 1. 103. Baldelli, Brunetta, Gelmini, Vito, Alberto Giorgetti, Gregorio Fontana, Milanato, Prestigiaco, Polverini, Russo, Occhiuto.

Alla lettera h), il comma 548-quaterdecies è sostituito dal seguente:

Per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzate alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo complessivo di 75 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure di per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa entro i limiti disposti.

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra: 632,5 con la seguente: 557,5.

0. 1. 1. 104. Baldelli, Brunetta, Gelmini, Vito, Alberto Giorgetti, Gregorio Fontana, Milanato, Prestigiaco, Polverini, Russo, Occhiuto.

Alla lettera h), capoverso 548-quaterdecies inserire, in fine, il seguente periodo: Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono destinati al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

0. 1. 1. 87. Vacca, Sibilia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Alla lettera h) dopo il comma 448-quaterdecies inserire il seguente:

448-quaterdecies. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, istituiscono un Fondo, di seguito denominato « Fondo », per la concessione di aiuti finanziari agli iscritti, di età non superiore ad anni 40, per l'avvio dell'attività professionale e per interventi volti a favorire l'innovazione tecnologica nei servizi professionali. Il Fondo è esclusivamente alimentato dal contributo derivante dai risparmi di gestione realizzati e accertati a consuntivo dagli Enti di cui al precedente comma, attraverso la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, V accorpamento e la gestione associata dei servizi erogati. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, mediante il Fondo di cui al comma 1, provvedono nell'ambito della propria potestà regolamentare, senza gravare sulle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni obbligatorie, o in forma associata attraverso l'Adepp, al finanziamento delle misure di cui al comma 1, senza gravare sulle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni obbligatorie. Gli Enti danno evidenza annualmente dei progetti finanziati e delle risorse a tal fine destinate.

0. 1. 1. 120. Verini.

Alla lettera h) comma 548-quindecies, sostituirlo con il seguente: Per la prevenzione delle attività criminali, nonché ai fini di un maggior controllo del territorio nei quartieri cittadini, sono assegnati 27 milioni di euro per Vanno 2016, da ripartire tra le forze di polizia e dell'arma dei carabinieri.

Conseguentemente, al comma 548-sexdecies, sostituire le parole: « 17 milioni » con le seguenti: « 5 milioni ».

0. 1. 1. 81. Nesci, Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

Alla lettera h), sostituire il capoverso comma 548-quindecies con il seguente:

548-quindecies. All'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

1-ter. Per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis, comma 1, con esclusivo riferimento alle spese finalizzate a prevenire il rischio del compimento di furti, rapine, sequestri di persona e comunque di violazione del domicilio, la detrazione di cui al comma 1 è aumentata al 75 per cento.

0. 1. 1. 7. Librandi, Palladino, Monchiero, Mazziotti Di Celso, Catalano.

All'articolo 1, capoverso comma 548-quindecies, primo periodo, sopprimere le parole: non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare

per un importo pari a 100 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2016, 2017 e 2018. ».

0. 1. 1. 30. Simonetti, Saltamartini.

Alla lettera h), capoverso comma 548-quindecies, primo periodo, sostituire le parole: videosorveglianza digitale con la seguente: allarme.

0. 1. 1. 6. Librandi, Palladino, Monchiero, Mazziotti Di Celso, Catalano.

Alla lettera h), al capoverso comma 548-quindecies, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino a: vigilanza.

0. 1. 1. 94. Frusone, Tofalo, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Carriello.

Al comma 548-quindecies aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì confermate fino al 31 dicembre 2016, nella misura del 50 per cento, le detrazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 47, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'acquisto e l'installazione di impianti di videosorveglianza.

Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: « di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 ».

0. 1. 1. 2. Rostan, Rubinato.

Alla lettera h), al capoverso comma 548-septiesdecies, dopo le parole: iscritti inserire le seguenti: nelle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico e i licei musicali e coreutici nonché.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 548-septiesdecies sopprimere le parole: «rilasciato dal Conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati».

0. 1. 1. 83. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 548-septiesdecies, sostituire l'ultimo periodo col seguente: Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire dei crediti di imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

0. 1. 1. 56. Vignali, Cinzia Maria Fontana.

Alla lettera h), al capoverso comma 548-octiesdecies, primo periodo, sostituire le parole da: una associazione fino a: di revoca o decadenza con le seguenti: istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 548-octiesdecies, quarto periodo, sostituire le parole: «alle associazioni culturali» con le seguenti: «ai beneficiari di cui al primo periodo».

0. 1. 1. 82. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Alla lettera h), comma 584-octiesdecies secondo periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata.

0. 1. 1. 39. Marcon, Melilla.

Al comma 548-octiesdecies, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Sono escluse da tale elenco le associazioni iscritte all'elenco per il 5 per mille di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2010.

0. 1. 1. 62. Lenzi.

Al comma 548-octiesdecies, quarto periodo abrogare le parole: il riparto e.

0. 1. 1. 61. Vignali.

Alla lettera h), dopo il comma 548-noviesdecies, inserire il seguente:

548-noviesdecies. 1. – A decorrere dal 1° gennaio 2016, i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono equiparati, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di camera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'interno, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la determinazione dei profili di corrispondenza delle qualifiche del personale direttivo del Corpo della Polizia penitenziaria con le qualifiche del personale direttivo della Polizia di Stato. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di euro 944.958,00 per l'anno 2016, di euro 973.892,00 per l'anno 2017 e di euro 1.576.400,00 annui a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero della Giustizia apportare le seguenti variazioni:

2016 - 944.958,00 euro;

2017 - 973.892,00 euro;

2018 - 1.576.400,00 euro.

0. 1. 1. 3. Berretta, Marchi.

All'articolo 1, comma 1, l'allegato n. 1, è sostituito con il seguente:

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>Descrizione del risultato differenziale</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	-35.400	-20.000	-11.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	278.400	295.000	260.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato			

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 33, sopprimere la lettera a);

b) al comma 34, sopprimere la lettera a);

c) sopprimere il comma 35;

d) sostituire il comma 36, con il seguente:

36. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 632,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 854,53 milioni di euro per l'anno 2017 ed è ridotto nella misura di 1,37 milioni di euro per l'anno 2018. Le dotazioni finanziarie di parte

corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte nella misura 171,7 milioni di euro per l'anno 2018;

Borse di studio.

e) al comma 139, sostituire le parole: 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare.

f) dopo il comma 196, aggiungere i seguenti:

1. « 196-bis. Allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di

un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 548-*quinquies*. Le misure di aiuto di cui al presente comma sono erogate secondo le procedure previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25 e seguenti del medesimo regolamento.

196-*ter*. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le predette somme sono destinate all'istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare ».

Edilizia scolastica.

g) al comma 412, sopprimere l'ultimo periodo;

h) dopo il comma 548, inserire i seguenti:

Cyber security.

548-*bis*. Per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali nonché per le spese correnti connesse ai suddetti interventi, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016.

548-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti i

responsabili del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), lo stanziamento del fondo di cui al comma 548-*bis*, è ripartito in via prioritaria tra tali organismi anche ai fini dell'attuazione, in coerenza con le direttive impartite ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di specifiche misure di rafforzamento delle attività di prevenzione e di contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. Di tale ripartizione è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Resta fermo, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate ai predetti organismi, quanto disposto dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 29 della citata legge n. 124 del 2007, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Strumentazione delle forze dell'ordine.

548-*quater*. Per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Investimenti difesa e sicurezza.

548-*quinquies*. Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, con specifico riferimento all'adeguamento delle capacità di contrasto del terrorismo, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per l'anno 2016.

548-*sexies*. Fermo restando quanto disposto dal comma 196-*bis*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al comma 548-*quinquies*, con particolare riguardo a quelli diretti a potenziare le capacità di controllo del territorio e dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a sviluppare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, ad ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Bonus 80 euro forze dell'ordine.

548-*septies*. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate, ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retri-

buzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresì, ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 36 della presente legge. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi.

Fondo periferie.

548-*octies*. Per l'anno 2016 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia,

di seguito denominato “Programma”, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di *welfare* metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ».

548-*novies*. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 548-*octies*, entro il 1° marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al medesimo comma 548-*octies* alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

548-*decies*. Con il decreto di cui al comma 548-*novies* sono altresì definiti:

a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;

b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;

c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza

con le finalità del Programma di cui al comma 548-*octies*, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.

548-*undecies*. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel decreto di cui al comma 548-*novies*, con le correlative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 548-*duodecies*, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari all'espletamento dell'attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.

548-*duodecies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 548-*octies* a 548-*undecies*, per l'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato « Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie », da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

Card cultura giovani.

548-*ter decies*. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del

patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali compiono i diciotto anni di età nell'anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 548-*quaterdecies*, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

548-*quater decies*. Per le finalità di cui al comma 548-*terdecies* è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Credito imposta sistemi sicurezza.

548-*quindecies*. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente

comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe.

548-*sedecies*. Il contributo all'organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, è rideterminato in euro 17 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. La quota eccedente il contributo obbligatorio può essere destinata a programmi di ricerca realizzati in collaborazione con la predetta organizzazione internazionale.

Credito di imposta strumenti musicali.

548-*septies decies*. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, è concesso un contributo *una tantum* di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, il Ministro dell'economia e delle

finanze; sono definiti le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

2 per mille associazioni culturali.

548-*octies decies*. Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di una associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al precedente periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2016.

Assunzioni FFP.

548-*novies decies*. In relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° ottobre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° marzo 2016 ».

Conseguentemente,

al comma 353, allegato n. 6 è soppressa la voce « ESO – Legge 10 marzo 1982, n. 127 ».

Conseguentemente,

alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

anno 2016: – 9.000.000;
anno 2017: – 50.000.000;
anno 2018: – 30.000.000.

Conseguentemente,

alla Tabella B, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

anno 2016: – 1.370.000.

Conseguentemente,

alla Tabella E, missione: Sviluppo riequilibrio territoriale programma: Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 6: Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020

(sett.4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 Cap. 8000/P) *apportare le seguenti modifiche:*

2017

CP: – 15.000.000;

CP: – 15.000.000.

2018

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

1. 1. Il Governo.

Al comma 70-bis, lettera b), sostituire le parole: o di una famiglia di prodotti con le altre: o di una o più famiglie di prodotti.

0. 9-bis. 13. 1. Rubinato.

Dopo il comma 70 inserire il seguente:

70-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 39 le parole: « opere dell'ingegno » sono sostituite dalle seguenti: « *software* protetto da *copyright* »;

b) dopo il comma 42-bis è aggiunto il seguente:

« 42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarità e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis ».

9-bis. 13. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 16. 293.

Sostituire i commi 129-bis e 129-ter con i seguenti:

129-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di venti miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 12 per cento per il gas e dal 4 per cento al 9 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare ».

129-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per i procedimenti concessori di cui articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

129-ter.1 Sono altresì vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree limitrofe i parchi nazionali, regionali e nelle aree protette.

0. 16. 293. 26. Da Villa, Crippa, Mannino, Liuzzi, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

Al comma 129-bis, primo periodo, sostituire le parole: dalle linee di costa, *con le seguenti:* dalle linee di base delle acque territoriali.

0. 16. 293. 10. Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Al comma 129-bis, primo periodo, sostituire le parole da: dal perimetro *fino alla fine del comma con le seguenti:* dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali marini e costieri anche in fase di perimetrazione e i parchi regionali marini e costieri, anche per nuove attività e installazioni fisse e

mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

0. 16. 293. 12. Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Al comma 129-bis, secondo periodo, sopprimere dalle parole: I titoli abilitativi già rilasciati, *fino alla fine del comma.*

0. 16. 293. 11. Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: I titoli abilitativi *con le seguenti:* I titoli concessori per la coltivazione.

0. 16. 293. 20. Crippa, Liuzzi, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

Al comma 129-bis, secondo periodo, sostituire le parole: I titoli abilitativi già rilasciati *con le seguenti:* I titoli abilitativi rilasciati prima del 12 settembre 2014.

0. 16. 293. 4. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

Al comma 129-bis apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo dopo la parola:* rilasciati *aggiungere la seguente:* non;

b) *sostituire le parole:* ambientale. *Sono con le seguenti:* ambientale, ma sono.

0. 16. 293. 24. Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

Al comma 129-bis, secondo periodo, dopo le parole: i titoli abilitativi già rilasciati, *aggiungere le seguenti:* ovvero i pro-

cedimenti autorizzativi che abbiano concluso la procedura VIA/AIA e la Conferenza dei servizi.

0. 16. 293. 2. Sammarco.

Al comma 129-bis, secondo periodo, dopo le parole: I titoli abilitativi già rilasciati, *aggiungere le seguenti:* alla data del 1° gennaio 1986.

0. 16. 293. 13. Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Al comma 129-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: per la durata di vita utile del giacimento.

0. 16. 293. 15. Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Al comma 129-bis, sostituire le parole: per la durata di vita utile del giacimento, *con le seguenti:* per la durata autorizzata dai titoli medesimi.

0. 16. 293. 37. Stella Bianchi.

Al comma 129-bis, secondo periodo, dopo le parole: nel rispetto degli standard di sicurezza *inserire le seguenti:* , dell'espletamento di procedimenti di valutazione di impatto ambientale.

0. 16. 293. 9. Simonetti, Saltamartini.

Al comma 129-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: necessario alla sicurezza, *con le seguenti:* necessario a garantire i più elevati livelli di sicurezza.

0. 16. 293. 16. Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Al comma 129-bis, terzo periodo, dopo le parole: degli impianti ed alla tutela dell'ambiente, *inserire le seguenti:* le attività

di monitoraggio di eventuali effetti sulla subsidenza,.

0. 16. 293. 8. Simonetti, Saltamartini.

Al comma 129-bis, aggiungere in fine i seguenti periodi: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il 70 per cento della somma complessiva, e del Ministero dello sviluppo economico per la parte restante, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di prevenzione, monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare e prevenzione degli incidenti.

0. 16. 293. 17. Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Al comma 129-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate e con gli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui ai precedenti periodi.

0. 16. 293. 14. Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Dopo il comma 129-bis, aggiungere il seguente:

129-bis.1. All'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono definite le quote effettive di gettito fiscale erogabili alle Regioni e agli enti locali interessati dagli investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel mare continentale che ricadono entro il limite delle 12 miglia dalla costa, individuando in tal caso tra gli enti locali beneficiari quelli il cui territorio costiero ricada nel raggio di 10 Km dall'infrastruttura di produzione a mare più vicina alla costa ».

0. 16. 293. 1. Sammarco.

Sostituire il comma 129-ter, con il seguente:

129-ter. L'articolo 38 del decreto legge 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 164 del 2014, è abrogato.

0. 16. 293. 18. Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Paglia.

Al comma 129-ter, sopprimere la lettera a).

***0. 16. 293. 5.** Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

Al comma 129-ter sopprimere la lettera a).

***0. 16. 293. 21.** Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Carriello, Castelli, Vacca.

Al comma 129-ter, lettera a), primo periodo, dopo le parole: di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, aggiungere le seguenti: individuate in un apposito programma da sottoporre a valutazione ambientale strategica, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica,

0. 16. 293. 19. Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Paglia.

Al comma 129-ter, lettera a), primo periodo dopo le parole: di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, inserire le seguenti: in giacimenti esauriti o in via di esaurimento.

0. 16. 293. 7. Simonetti, Saltamartini.

Al comma 129-ter alla lettera a), sopprimere il secondo periodo.

0. 16. 293. 22. Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Carriello, Castelli, Vacca.

Al comma 129-ter sopprimere la lettera b).

0. 16. 293. 36. Stella Bianchi.

Al comma 129-ter sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1.

0. 16. 293. 25. Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Carriello, Castelli, Vacca.

Al comma 129-ter sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1-bis dopo le parole: « Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare », sono aggiunte le seguenti: « previo parere favorevole della conferenza Stato-Regioni ».

0. 16. 293. 34. Zolezzi, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1-bis, sono soppresse le parole: « per le attività sulla terraferma, »;

e sono soppresse le parole: In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.

0. 16. 293. 35. Braga, Stella Bianchi, Borghi.

Al comma 129-ter, sopprimere la lettera c).

***0. 16. 293. 6.** Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

Al comma 129-ter, sopprimere la lettera c).

***0. 16. 293. 23.** Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Castelli, Vacca.

Al comma 129-ter, lettera c), sostituire le parole: di sei anni, a cui seguono con le seguenti: di un anno, a cui segue.

0. 16. 293. 29. Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 129-ter, lettera c), sostituire le parole: di sei anni con le seguenti: di tre anni.

0. 16. 293. 28. Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 129-ter, lettera c), sostituire le parole: di sei anni con le seguenti: di cinque anni.

0. 16. 293. 27. Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 129-ter, lettera c), sostituire le parole: di trent'anni con le seguenti: di quindici anni.

0. 16. 293. 32. Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 129-ter, lettera c), sostituire le parole di trent'anni con le seguenti: di vent'anni.

0. 16. 293. 31. Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 129-ter, lettera c), sostituire le parole di trent'anni con le seguenti: di venticinque anni.

0. 16. 293. 30. Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 129-ter, lettera c), dopo le parole di trent'anni aggiungere le seguenti: , senza possibilità di proroga,.

0. 16. 293. 33. Liuzzi, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo il comma 129-quinquies aggiungere il seguente:

129-sexies. All'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 il comma 3 è soppresso.

0. 16. 293. 3. Sammarco.

Dopo il comma 129, sono inseriti i seguenti:

129-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale »;

129-ter. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità, I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità »;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di

trent'anni salvo l'anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale ».

129-quater. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: « con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché » sono soppresse.

129-quinquies. All'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole « ai commi 7 e » sono sostituite dalle seguenti « al comma ».

16. 293. Il Governo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole ART. 1, aggiungere la seguente alinea: apportare le seguenti modificazioni;

b) sostituire le parole dopo il comma 154 è aggiunto il seguente, con le seguenti: a) dopo il comma 154 aggiungere il seguente;

e) aggiungere in fine il seguente capoverso: b) al comma 157, dopo la parola: « sostitutive » inserire le seguenti: « ed esclusive ».

0. 18. 106. 6. Ferro.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti;

b) dopo il capoverso 154-bis aggiungere in fine i seguenti:

154-ter. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società diretta-

mente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea ».

154-quater. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 18. 106. 7. Ferro.

All'alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente *con le seguenti:* sono aggiunti i seguenti.

Dopo il comma 154-bis aggiungere il seguente:

154-ter. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Le quote del trattamento di reversibilità spettanti ai figli minori non concorrono al computo del reddito complessivo di cui al periodo precedente. ».

Conseguentemente:

alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra 632,5 con la seguente: 469,9 e la cifra 854,53 con la seguente: 660,93;

dopo il comma 154-ter, inserire il seguente:

154-quater. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 154-ter, pari a 174 milioni di euro per il 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di

razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 174 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 gennaio 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo;

al comma 369, sostituire le parole: 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 *con le seguenti:* 10,11 milioni di euro per l'anno 2019, *le parole:* 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 *con le seguenti:* 7,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, *le parole:* 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* 36,51 milioni di euro per l'anno 2027, *le parole e di* 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 25,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

0. 18. 106. 4. Alberto Giorgetti, Brunetta, Milanato, Prestigiaco.

All'alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente *con le seguenti:* sono aggiunti i seguenti.

Dopo il comma 154-bis aggiungere il seguente:

154-ter. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Le quote del trattamento di reversibilità spettanti ai

figli minori non concorrono al computo del reddito complessivo di cui al periodo precedente ».

Conseguentemente:

alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra 632,5 con la seguente: 469,9 e la cifra 854,53 con la seguente: 660,93;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 30.000.000;

al comma 369, sostituire le parole: 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 10,11 milioni di euro per l'anno 2019, le parole: 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 7,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, le parole: 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 36,51 milioni di euro per l'anno 2027, le parole e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 25,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

0. 18. 106. 5. Alberto Giorgetti, Brunetta, Milanato, Prestigiacomio.

All'alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

Dopo il comma 154-bis aggiungere i seguenti:

154-ter. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non

subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

154-quater. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 18. 106. 1. Sammarco.

Dopo il comma 154 aggiungere le parole: Conseguentemente, al comma 157, dopo la parola: sostitutive inserire le seguenti: ed esclusive.

* **0. 18. 106. 2.** Sammarco.

Dopo il comma 154 aggiungere le parole: Conseguentemente, al comma 157, dopo la parola: sostitutive inserire le seguenti: ed esclusive.

* **0. 18. 106. 3.** Sammarco.

Dopo il comma 154 è aggiunto il seguente:

154-bis. Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi precedentemente al 1° gennaio 1996 non sono più soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui alla medesima disposizione a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

18. 106. Il Governo.

Al comma 268, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 4-bis le parole: « Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine » sono sostituite dalle seguenti: « Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

28. 92. Il Governo.

Al comma 387-bis sopprimere la lettera a).

0. 33. 429. 7. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 387-bis, lettera a) numero 1) secondo periodo, le parole: uno schema sono sostituite da: lo schema.

0. 33. 429. 3. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca, Cariello, Castelli.

Al comma 387-bis, lettera a) numero 1) secondo periodo, le parole: 31 dicembre. Aggiungere le seguenti: Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

0. 33. 429. 1. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca, Cariello, Castelli.

Al comma 387-bis, lettera a) numero 1) sopprimere l'ultimo periodo.

0. 33. 429. 2. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca, Cariello, Castelli.

Al nuovo comma 387-bis, lettera a) sostituire il punto 3) con il seguente:

3) i commi 3, 5 e 6 sono abrogati.

0. 33. 429. 10. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al nuovo comma 387-bis sopprimere la lettera b).

0. 33. 429. 8. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 387-bis, lettera b) numero 1) aggiungere infine le parole: Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

0. 33. 429. 4. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca, Cariello, Castelli.

Al comma 387-bis, sopprimere la lettera c).

*** 0. 33. 429. 5.** De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca, Cariello, Castelli

Al comma 387-bis sopprimere la lettera c).

*** 0. 33. 429. 9.** Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 387-bis, alla lettera c) dopo le parole: dell'ENAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: , nonché del parere non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, delle competenti Commissioni parlamentari, dei gestori aeroportuali interessati.

0. 33. 429. 6. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca, Cariello, Castelli.

Dopo il comma 387, inserire il seguente:

387-bis. Al fine di valorizzare Enav S.p.A., assicurando maggiore certezza e stabilità nei rapporti giuridici, nonché la coerenza dell'assetto regolatorio nazionale della fornitura dei servizi della navigazione aerea al quadro normativo europeo

di riferimento, anche nella prospettiva dell'apertura del capitale della società ai privati:

a) all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *il comma 1 è sostituito dal seguente:* Il Contratto di Programma tra lo Stato ed ENAV S.p.A. ha durata coincidente con il periodo di riferimento di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 3 maggio 2013 n. 390 ed è stipulato tra ENAV S.p.A. ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa. Entro il 30 giugno dell'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV S.p.A., trasmette uno schema di Contratto di Programma ai soggetti di cui al periodo precedente, che si esprimono entro il 30 settembre del medesimo anno e sottoscrivono il Contratto entro il 31 dicembre. Qualora entro tale termine non si pervenga al perfezionamento del nuovo Contratto, continua ad applicarsi il contratto relativo al periodo di riferimento precedente;

2) *al comma 2, lettera a), le parole:* anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi sono sostituite dalle seguenti: nonché gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati anche in base alla normativa europea ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Lo stato garantisce ad ENAV S.p.A. il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi della navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del Regolamento (Ue) 30 maggio 2015, n. 391;

3) i commi 3, 4, 5, 6;

b) in sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, così come sostituito dalla lettere a) del presente comma, il Contratto di Programma tra lo Stato e

ENAV S.p.A. ha durata quadriennale e regola il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV S.p.A., trasmette lo schema di Contratto di Programma relativo al predetto periodo ai soggetti di cui alla lettera a), del presente comma entro il termine del 29 febbraio 2016, ai fini della sua definitiva sottoscrizione entro il 30 aprile 2016;

c) qualora sopraggiunte variazioni dello scenario economico e strategico nazionale e, in ogni caso, il verificarsi di eventi indipendenti da ENAV S.p.A. implicino la riduzione o cessazione dell'operatività aeroportuale. ENAV S.p.A., previo parere favorevole dell'ENAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rivede il livello dei servizi di navigazione aerea prestati da comunicarsi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.*

33. 429. Il Governo.

Dopo il comma 334 inserire il seguente:

334-bis. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività afferenti l'allettamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché l'adempimento degli impegni derivanti dal presente articolo, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continuino a produrre effetti, le disposizioni in materia di integrazione al trattamento economico accessorio di cui al comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 4014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

33. 430. Il Governo.

All'articolo 1, dopo il comma 439 è inserito il seguente:

439-bis. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio dei franchi svizzeri, per l'anno 2016, è attribuito al medesimo comune un contributo di 12 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 122,340 milioni di euro per l'anno 2016.

38. 134. Il Governo.

Al comma 465-bis sopprimere le lettere a), b) e c).

0. 40. 80. 4. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al capoverso 465-bis sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a) comma 1 dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti e alla lettera b) capoverso comma 1-ter dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'infrastrutture e dei Trasporti.

***0. 40. 80. 2.** Arlotti.

Al capoverso 465-bis sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a) comma 1 dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti e alla lettera b) capoverso comma 1-ter dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'infrastrutture e dei Trasporti.

***0. 40. 80. 3.** Alfreider.

Al comma 465-bis lettera b) il capoverso 1-ter è soppresso.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

0. 40. 80. 6. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

Al comma 465-bis lettera b) sopprimere il capoverso 1-ter.

0. 40. 80. 7. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

Sopprimere il comma 2.

0. 40. 80. 81. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

***0. 40. 80. 1.** Guidesi, Simonetti, Grimaldi, Saltamartini.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

***0. 40. 80. 5.** Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Dopo il comma 465, aggiungere il seguente:

465-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere del CIPE, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e delle modalità di definanziamento degli interventi e dei programmi pubblici, considerando anche parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti. Il definanziamento si applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Le quote annuali dei limiti di impegno, dei contributi e delle somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 1 sono versate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato qualora iscritte in conto residui, a uno specifico fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai residui perenti. Nell'ambito del fondo di cui al primo periodo è istituita una apposita sezione in cui sono iscritte le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

1-ter. Le risorse del fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, di cui al comma 1-*bis*, sono assegnate dal CIPE per spese in conto capitale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali ad eccezione delle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale, che rimangono vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegna-

zione delle risorse. L'assegnazione delle somme revocate può svilupparsi su un arco temporale pluriennale, in modo tale da assicurarne la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui»;

c) al comma 2, le parole: «opere pubbliche nei tempi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «interventi e programmi pubblici»;

d) al comma 3, le parole: «singole opere» sono sostituite dalle seguenti: «singoli interventi e programmi pubblici».

2. Al fine di migliorare il funzionamento del CIPE:

a) all'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri,» sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 142, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri» sono soppresse;

c) all'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 355, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile» sono soppresse;

d) l'articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato.

40. 80. Il Governo.

Al comma 496-ter, secondo periodo, dopo le parole: Al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti *aggiungere le seguenti:* e alle competenti Commissioni parlamentari.

0. 43. 70. 11. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 496-ter, sostituire da: e dalla relazione *fino alla fine del comma con il seguente periodo:* , dalla relazione di cui al comma 496-quinquies, e resi pubblici mediante pubblicazione on-line. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e di controllo, anche di carattere preventivo, da parte dell'amministrazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.;

2) al comma 496-quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* in gestione diretta di ANAS Spa *con le altre:* in gestione diretta e in convenzione con ANAS Spa;

b) *dopo:* gli standard qualitativi *aggiungere:* e le priorità *sostituire le parole:* le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti *con le altre:* le modalità di monitoraggio e di controllo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti circa l'integrale e corretto adempimento degli impegni e delle obbligazioni derivati dal contratto, nonché le sanzioni comminate ad ANAS per inadempimento.;

d) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* sentite le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali il contratto di programma può essere comunque approvato.;

3) al comma 496-quinquies, aggiungere, in fine il seguente periodo: e alle competenti Commissioni parlamentari;

4) sostituire il comma 496-octies con il seguente:

496-octies. Nelle more della stipula del contratto di programma 2016-2020, in attuazione dei commi da 496-bis a 496-septies, le disposizioni di cui ai commi 496-bis e 496-ter si applicano alle opere approvate e finanziate dal CIPE entro la data di entrata in vigore della presente legge.

0. 43. 70. 19. Borghi, Tino Iannuzzi, Mariani.

Al comma 469-quater, dopo le parole: le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. *inserire le seguenti:* Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta, allo scadere del quale il suddetto schema si intende favorevolmente valutato.

0. 43. 70. 5. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca, Cariello, Castelli.

Al comma 469-quater, dopo le parole: le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. *inserire le seguenti:* Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

0. 43. 70. 4. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca, Cariello, Castelli.

Al comma 496-quater aggiungere in fine le seguenti parole: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

0. 43. 70. 15. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 496-quater aggiungere in fine le seguenti parole: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

0. 43. 70. 14. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 496-quater aggiungere in fine il seguente periodo: Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

0. 43. 70. 12. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 496-quater aggiungere in fine il seguente periodo: Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

0. 43. 70. 13. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 469-quinquies le parole: di cui al comma 3 *sono soppresse.*

0. 43. 70. 2. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca, Cariello, Castelli.

Al comma 496-quinquies sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti.

0. 43. 70. 16. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 469-quinquies, dopo le parole: delle finanze *inserire le seguenti:* e alle competenti commissioni parlamentari.

0. 43. 70. 3. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca, Cariello, Castelli.

Al comma 469-septies, le parole: ovvero quelle ulteriori aventi carattere di emergenza. *sono soppresse.*

0. 43. 70. 9. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca, Cariello, Castelli.

Al comma 469-septies, dopo le parole: carattere di emergenza. *inserire le parole:* Tali opere non possono essere comunque avviate senza l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

0. 43. 70. 8. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca, Cariello, Castelli.

Al comma 496-septies dopo la parola: comunicazione *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

0. 43. 70. 17. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 496-septies sopprimere il terzo e il quarto periodo.

0. 43. 70. 18. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al capoverso 496-septies sopprimere il penultimo periodo.

0. 43. 70. 10. Guidesi, Simonetti, Grimaldi, Saltamartini.

Al comma 469-septies, sopprimere le parole da: Decorso infruttuosamente *fino alle parole:* al predetto Ministero.

0. 43. 70. 6. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca, Cariello, Castelli.

Al comma 469-septies, dopo le parole: predetto Ministero *inserire le seguenti:* Le variazioni vengono comunicate con apposita relazione trimestrale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

0. 43. 70. 7. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca, Cariello, Castelli.

Al comma 469-octies sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: ai commi 496-bis, 496-ter e 496-quinquies.

0. 43. 70. 1. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

Dopo il capoverso 496-octies, aggiungere il seguente:

496-novies. Nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stata completata la procedura di ricognizione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ANAS S.p.A. è autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali, come classificate dall'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

0. 43. 70. 20. Ginato.

All'articolo 1, dopo il comma 496-bis, aggiungere i seguenti commi:

496-ter. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti di ANAS Spa e per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate ad ANAS spa, confluiscono in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

496-quater. Le risorse del fondo di cui al comma 496-ter confluiscono sul conto di tesoreria intestato ad ANAS Spa, in quanto società a totale partecipazione

pubblica, entro il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle previsioni di spesa. Le risorse del conto di tesoreria sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel contratto di programma – parte investimenti di cui al comma 496-quinquies, sulla base dell'effettivo avanzamento del cronoprogramma delle stesse. Gli utilizzi delle risorse sono rendicontati trimestralmente da ANAS Spa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla relazione di cui al comma 496-sexies del presente articolo. Il bilancio annuale di ANAS Spa dà evidenza della gestione del conto di tesoreria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e controllo, anche di carattere preventivo, da parte dell'amministrazione.

496-quinquies. Il contratto di programma tra ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta di ANAS Spa nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che ANAS Spa garantisce in tutto il territorio nazionale. Il contratto di programma definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale. Il contratto di programma stabilisce, altresì, gli *standard* qualitativi, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di programma è ap-

provato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.

496-*sexies*. Entro il 30 settembre di ciascun anno ANAS Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma di cui al comma 496-*quinquies*, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze.

496-*septies*. Entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo contrattuale, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma di cui al comma 496-*quinquies* e, in particolare, del piano pluriennale di opere, in coerenza con l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle opere e dell'evoluzione della programmazione di settore, nonché del piano dei servizi in relazione all'andamento della qualità degli stessi.

496-*octies*. Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, sulla base di motivate esigenze, ANAS Spa può utilizzare le risorse del fondo di cui al comma 496-*ter* in relazione agli effettivi fabbisogni, per realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A tal fine ANAS Spa dà preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, ANAS Spa può comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al predetto Ministero. Le variazioni confluiscono nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di opere.

496-*novies*. Nelle more della stipula del contratto di programma 2016-2020 in attuazione dei commi da 496-*ter* a 496-*octies*, le disposizioni dei commi 496-*ter* e 496-*quater* si applicano alle opere già approvate o finanziate nonché a quelle contenute nel contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto al CIPE nella riunione del 6 agosto 2015.

43. 70. Il Governo.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI 3.46, 4.259, 10.100, 16.294, 16.295, 18.107, 21.82, 21-ter.8, 24.82, 27.234, 27-quinquies.5, 28.93, 30.59, 32-ter.3, 33.431, 33.432, 33.433, 36.11, 37-bis.9, 39.48, 40.82, 41-bis.12 E 43.71 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.46.

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:

6-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

« 8-bis. Sono inoltre esenti i fabbricati di interesse storico o artistico che, indipendentemente dalla loro classificazione catastale, sono soggetti al vincolo culturale e paesaggistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché l'immobile sia conservato, attraverso interventi continuativi di manutenzione ordinaria e straordinaria, volti a preservarne il valore storico e artistico, così come disciplinato dal predetto Codice ».

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.

0. 3. 46. 1. Busin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

3. 46. I Relatori.

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

24-bis. Il termine di cui all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio.

4. 259. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO DEI RELATORI 10.100.

All'emendamento 10.100, al capoverso comma 79-septies sostituire la lettera a), con la seguente:

a) per gli anni 2016 e 2017 nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni, incentivare abbonamenti ai contenuti editoriali digitali;

0. 10. 100. 3. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 79-septies, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) favorire la capillarità sul territorio degli uffici postali e la loro permanenza nei comuni rurali, montani e svantaggiati, nonché a promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali, incentivando, negli anni 2016 e 2017, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale.

0. 10. 100. 2. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al capoverso comma 79-septies, alla lettera a), dopo le parole: abbonamenti ai quotidiani aggiungere le seguenti: e ai periodici.

0. 10. 100. 7. Ferro.

Al capoverso comma 79-septies sopprimere la lettera c).

0. 10. 100. 4. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Al capoverso comma 79-septies sostituire la lettera d) con la seguente:

d) Compiere interventi di infrastrutturazione di reti di banda ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultra larga esistenti.

0. 10. 100. 1. Boccadutri, Losacco.

Al capoverso comma 79-septies alla lettera d) sostituire le parole: e incentivare gli utenti finali che attivano i connessi su reti a banda larga ultraveloci con le seguenti: nelle aree a fallimento di mercato.

0. 10. 100. 5. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 79-octies, capoverso sostituire le parole: determinata con le seguenti: sono determinate le effettive maggiori entrate rispetto a quelle previste nei saldi di finanza pubblica nonché.

0. 10. 100. 6. Marchi.

Dopo il comma 79, inserire i seguenti:

79-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz, secondo quanto previsto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del bilancio del Ministero dello sviluppo economico per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali e incentivare, per gli anni 2016 e 2017, nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale;

b) individuare idonee modalità di ristoro di eventuali spese connesse al cambio di tecnologia (*refarming*) sostenute dagli attuali assegnatari della suddetta banda;

c) realizzare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell'affidamento della concessione del medesimo servizio;

d) compiere interventi di infrastrutturazione per lo sviluppo della banda ultra larga e incentivare gli utenti finali che attivano i connessi servizi su reti a banda larga ultraveloci.

79-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi all'incasso delle entrate di cui al comma 79-bis, è determinata la ripartizione di tali risorse tra le finalità indicate al medesimo comma. Con uno o più successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico

sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle suddette finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

10. 100. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16. 294.

Sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni per l'anno 2017.

0. 16. 294. 1. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nesci, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 125, terzo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente,.

16. 294. I Relatori.

Dopo il comma 128 inserire il seguente:

128-bis. Ai fini di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i risparmi prodotti dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

sono considerati economie aggiuntive anche con riferimento ai contratti delle amministrazioni che si avvalgono del soggetto aggregatore quale centrale unica di committenza. Nel limite massimo del 10 per cento tali economie aggiuntive possono alimentare i fondi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni presso le quali è incardinato il soggetto aggregatore, ovvero delle amministrazioni che lo vigilano o controllano, fino a un massimo del 20 per cento della parte fissa dei fondi medesimi e, comunque, in deroga alle disposizioni normative di contenimento o riduzione previste a legislazione vigente.

16. 295. I Relatori.

Dopo comma 145, aggiungere il seguente:

145-bis. I lavoratori del comparto scuola e AFAM i quali, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 145 e che, in applicazione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

18. 107. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21. 82.

Al comma 174-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sempre al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, il comma 3, articolo 17-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., è abrogato.

0. 21. 82. 1. Pannarale, Marcon, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Melilla, Pellegrino.

Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:

174-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di dare efficace attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di garantire il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, dei medesimo Ministero.

21. 82. I Relatori.

All'articolo 1, il comma 213 è sostituito con il seguente:

213. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito il « Fondo per

il contrasto della povertà educativa », alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 214.

Il terzo periodo del comma 215 è sostituito con i seguenti:

Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziata, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso.

Al comma 215, dopo le parole: Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 213, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi *sono aggiunte le seguenti:* La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro.

24. 82. I Relatori.

All'articolo 1, comma 255, aggiungere alla fine il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

27. 234. I Relatori.

Dopo il capoverso comma 260-bis, inserire il seguente:

260-ter. Al fine assicurare la continuità dell'attività di vigilanza ittico-venatoria su

tutto il territorio nazionale, tutte le Regioni, ad eccezione di quelle a statuto speciale, dovranno creare un Servizio di Vigilanza Regionale ittico-venatorio assumendo, per mobilità volontaria, tutto il personale delle Polizie Provinciali interessato a partecipare alla procedura di mobilità, in maniera che siano le regioni stesse, per tramite di proprio personale, a svolgere, garantire e gestire l'attività vigilanza sulle materie di competenza (Caccia e Pesca). Entro il 28 febbraio 2016 le Regioni dovranno provvedere a rendere operativo il proprio Servizio di Vigilanza Regionale ittico-venatorio, assumendo il personale delle Polizie Provinciali che ha manifestato l'interesse alla mobilità e decentrando, sul territorio di ogni provincia, il medesimo personale che dapprima apparteneva alla Polizia Provinciale di stanza in quella specifica area. Le Regioni avranno cura di operare una ricognizione del personale interessato alla procedura di mobilità. Il personale oggetto della ricollocazione nei ruoli del Servizio Regionale di Vigilanza ittico-venatoria sarà esclusivamente quello che, alla data di approvazione del presente testo di legge, risulta appartenente al Corpi o Servizi di Polizia Provinciale (sia coloro inquadrati con profilo di vigilanza, sia quelli con profilo amministrativo). Al personale con profilo di vigilanza viene conferita, a norma degli articoli 55 e 57 del c.p.p. la funzione di Agenti di Polizia Giudiziaria per quanto attiene la materia ittica e quella venatoria, in maniera da permettere agli stessi anche la regolare attività di accertamento in ambito penale.

0. 27-quinquies. 5. 1. Caon.

Dopo il capoverso comma 260-bis, aggiungere il seguente:

260-ter. L'entrata in vigore della Direttiva del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del 18 giugno 2015 è prorogata al 1° gennaio 2017.

0. 27-quinquies. 5. 2. Rubinato.

Dopo il comma 260, inserire il seguente:

260-bis. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente alla tabella C, missione l'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Politiche competitive, della qualità agro alimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge n. 267 del 2001 articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.

A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti previsti sono ridotti nella misura seguente:

2016: – 3.000.000.

27-quinquies. 5. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 28.93
DEI RELATORI.

Sostituire la lettera h) con la seguente:

h) al comma 273, inserire, infine, i seguenti periodi: « Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà

del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione che precede si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro».

0. 28. 93. 1. Mazziotti Di Celso, Librandi, Palladino, Monchiero.

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 282, dopo le parole « uffici giudiziari » inserire le seguenti: « Le disposizioni previste per i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, fermi gli effetti statistico-economici in conformità alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, non sono applicabili a Consip S.p.a. e a Sogei S.p.A. ».

0. 28. 93. 2. Minnucci.

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 267:

1) all'alinea, le parole: « comma 3 » sono soppresse;

2) alla lettera *a)* è premessa la seguente: « *0a)* al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceolo-

giche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3” ».

3) alla lettera *a)*, anteporre le parole: « al comma 3 »;

4) alla lettera *b)*, anteporre le parole: « al comma 3 »;

5) alla lettera *c)*, anteporre le parole: « al comma 3 »;

6) alla lettera *d)* anteporre le parole: « al comma 3 ».

b) al comma 273:

1) al primo periodo, dopo le parole: « di importo », è inserita la seguente: « unitario »;

2) l'ultimo periodo è soppresso;

3) è inserito, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro ».

c) al comma 278, la parola: pubbliche *è sostituita dalle seguenti:* centrali e periferiche dello Stato *e le parole:* ovvero dalle centrali di committenza regionali, *sono soppresse.*

28. 93. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 30.59
DEI RELATORI.

Al capoverso comma 304-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente non può essere utilizzata per fini diversi né per la costituzione di nuovi Comitati e Commissioni.

0. 30. 59. 1. Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Inca.

Al capoverso comma 304-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I fondi stanziati sono destinati a dare piena realizzazione al Sistema Tessera Sanitaria istituito ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 e al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 e realizzare l'integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, interconnettendo, a livello nazionale, tutti i flussi informativi su base individuale ai sensi del comma 25-bis dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012.

0. 30. 59. 2. Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero, Caso, Castelli, Social, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

All'articolo 1, dopo il comma 304, sono inseriti i seguenti:

304-bis. Al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività di programmazione sanitaria, con particolare riguardo alle specifiche funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'attuazione dei piani di rientro regionali è autorizzata, a favore del Ministero della salute, la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 1.200.000;
2017: - 1.000.000;
2018: - 800.000.

30. 59. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 32-TER.3.
DEI RELATORI.

Sopprimere il comma 330-bis.

0. 32-ter. 3. 8. Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita,

Loreface, Mantero, Caso, Castelli, Social, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al capoverso comma 330-bis sopprimere la lettera a).

0. 32-ter. 3. 7. Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero, Caso, Castelli, Social, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 330-bis, alla lettera a), sopprimere le parole da: , e le parole sino alla fine della lettera.

0. 32-ter. 3. 10. Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero, Caso, Castelli, Social, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 330-bis, lettera b), primo periodo, sostituire le parole a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: Per il solo anno 2016.

0. 32-ter. 3. 12. Grillo, Castelli, Caso, Cariello, Social, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 330-bis, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: in deroga ai limiti previsti dal primo periodo., aggiungere le seguenti: Le prestazioni rese dagli IRCCS e dalle Aziende ospedaliere universitarie a favore dei cittadini residenti in altre regioni non sono soggette a restrizioni;

b) al secondo periodo sopprimere le parole da: erogate in regime ambulatoriale sino a: a valere su altre aree della spesa sanitaria.

0. 32-ter. 3. 5. Dorina Bianchi.

Al comma 330-bis, alla lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

0. 32-ter. 3. 6. Alfreider, Gebhard, Planger, Schullian, Ottobre.

Al comma 330-bis, lettera b), sopprimere le parole: possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche in misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.

0. 32-ter. 3. 9. Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 330-bis, la lettera b), penultimo periodo, sostituire le parole: sono definite, con le seguenti: i relativi criteri di appropriatezza sono definiti.

0. 32-ter. 3. 3. Lenzi, Gelli, Miotto, Venittelli, Carnevali.

Al comma 330-bis, lettera b), dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: Le prestazioni rese dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e dalle aziende ospedaliere universitarie (AOU) a favore di pazienti residenti in regioni diverse da quelle in cui insistono tali strutture non sono soggette a restrizioni.

0. 32-ter. 3. 2. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 330-quater, sostituire le parole: sono obbligatori, con le seguenti: devono essere obbligatoriamente conclusi.

0. 32-ter. 3. 4. Lenzi, Gelli, Miotto, Venittelli, Carnevali.

Al comma 330-septies, sopprimere le parole da: nonché sino alla fine del periodo.

0. 32-ter. 3. 11. Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 330-septies, aggiungere, infine, il seguente periodo: Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 3,4 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni.

0. 32-ter. 3. 14. Marchi.

Dopo il comma 330-septies, aggiungere il seguente:

330-septies.1. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariale ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione, gli obiettivi economici-finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere conseguiti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.

0. 32-ter. 3. 1. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

All'articolo 1 dopo il comma 330, aggiungere i seguenti:

330-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi sono sostituite dalle seguenti: Ai contratti e agli accordi, e le parole: percentuale fissa, sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 2015, n. 217, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-*quater*, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità sono definite con successivo

accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come « ad alta complessità » nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

330-ter. Gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con Intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), sono sanciti dalla medesima Conferenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

330-*quater*. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009 (rep. 243/CSR), sono obbligatori.

330-*quinquies*. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale applicano ai pazienti, residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti nella regione in cui sono ubicate le strutture. Le regioni individuano, nell'ambito del contratto stipulato con le strutture sanitarie, le misure sanzionatorie da applicare alle strutture che non rispettano la presente disposizione.

330-*sexies*. All'articolo 1, comma 171 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « importi tariffari diversi » sono sostituite dalle seguenti « livelli di remunerazione complessivi diversi ».

330-*septies*. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia na-

zionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicura, su richiesta della regione interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il necessario supporto agli enti interessati dai piani di rientro di cui ai commi da 296 a 304 e mette a disposizione, ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano ed il perseguimento dei suoi obiettivi, nonché per l'affiancamento, da parte dell'AGENAS con oneri a carico del bilancio della medesima Agenzia, degli enti del Servizio sanitario nazionale per tutta la durata dei piani di rientro.

32-ter. 3. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
33.431 DEI RELATORI

Sostituire il comma 380-ter con il seguente:

380-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) presenta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il piano di cui al comma 380-bis, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università da coinvolgere, le tecnologie da sviluppare e i risultati attesi. Il Ministro approva il piano di cui al presente comma con proprio decreto di natura non regolamentare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

0. 33. 431. 2. Oliverio, Sani, Cenni, Monigiello, Antezza.

Al capoverso 380-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: un Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla ricezione del progetto

di cui al periodo precedente, prima di procedere all'approvazione dello stesso sancisce l'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Qualora le Regioni rilevassero delle osservazioni in merito al suddetto progetto il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, riferisce al il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) le opportune modifiche da apportare allo stesso.

0. 33. 431. 4. Guidesi.

Al capoverso 380-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla ricezione del progetto di cui al periodo precedente, prima di procedere all'approvazione dello stesso sancisce l'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

0. 33. 431. 3. Guidesi.

Dopo il comma 380-quater, aggiungere il seguente:

380-quinquies. All'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al decimo periodo, le parole: « , lo statuto del Consiglio » sono soppresse;

2) dopo il decimo periodo, è inserito il seguente: « Lo statuto del Consiglio è adottato con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga a disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso il quale il regolamento può comunque essere adottato. ».

0. 33. 431. 1. Oliverio, Sani.

Dopo il comma 380, inserire i seguenti:

380-bis. Al fine di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e favorire lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto delle produzioni agricole, nonché per accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo del sistema agricolo nazionale e della tutela del *made in Italy*, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) promuove un piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.

380-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CREA presenta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'approvazione il piano di cui al comma 380-bis, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università da coinvolgere, le tecnologie da sviluppare e i risultati attesi.

380-quater. Per le finalità di cui ai commi 380-bis e 380-quater è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 5.000.000;
2017: – 8.000.000;
2018: – 8.000.000.

33. 431. I Relatori.

All'allegato 6 (articolo 1, comma 353) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la seconda intera riga Brescia – legge 4 giugno 1997, n. 163 a 100.000 è abrogata.

Conseguentemente, al comma 353, sostituire: 2.700.528 con le seguenti: 2.600.528.

Alla tabella A, voce Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 0;
2017: – 100.000;
2018: – 100.000.

33. 432. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
33.433 DEI RELATORI

Sostituire le parole: 15 dicembre 2016 con le seguenti: 15 giugno 2016.

0. 33. 433. 2. Guidesi.

Aggiungere infine il seguente periodo:

La disposizione si applica, per il 2016, anche alle zone colpite dal tornado dell'8 luglio 2015.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2016.

0. 33. 433. 1. Busin.

Dopo il comma 339 aggiungere il seguente:

339-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: « 15 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre 2016 ».

33. 433. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
36.11 DEI RELATORI

Sopprimere i commi da 434-bis a 434-quinquies.

0. 36. 11. 3. Quaranta, Marcon, Melilla, Fassina.

Al comma 434-bis, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 1.000 e le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 3.000.

0. 36. 11. 2. Librandi, Palladino, Monchiero.

Al comma 434-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso, la delibera del Garante può prevedere un ammontare complessivo annuale dei contributi superiore, per l'anno 2017 all'ammontare delle somme ricevute dal Garante per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per gli anni successivi, all'ammontare delle somme ricevute nel corso dell'anno precedente.

0. 36. 11. 1. Mazziotti Di Celso, Librandi, Palladino, Monchiero.

Sopprimere il comma 434-sexies.

0. 36. 11. 4. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Fassina.

Dopo il comma 434, aggiungere i seguenti:

434-bis. Agli oneri di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si provvede mediante un contributo annuale a carico delle società titolari di trattamenti di dati personali con un numero di addetti non inferiore a 250 unità. Le modalità di versamento e la misura annuale del contributo

sono determinate, con delibera del Garante per la protezione dei dati personali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo criteri di progressività, per un importo non eccedente, rispettivamente, euro 10.000 annui a carico delle imprese con un numero di addetti non superiore a 1.000 unità ed euro 30.000 annui per le rimanenti imprese. Nessun contributo è dovuto dalle imprese aventi un numero di addetti inferiore a 250 unità. Ai fini dell'individuazione delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione della disposizione recata dal presente comma, il Garante per la protezione dei dati personali si avvale dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'INPS, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.

434-ter. Le società tenute al versamento del contributo di cui al comma 434-bis sono esentate dal pagamento dei diritti di segreteria relativi a richieste di autorizzazione, notificazioni, ricorsi e altri procedimenti di cui all'articolo 18 del regolamento del Garante n. 1 del 2000, approvato con deliberazione del 28 giugno 2000, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162, del 13 luglio 2000.

434-quater. In sede di prima applicazione, la delibera di cui al comma 434-bis è adottata entro il 30 giugno 2016 e i relativi effetti decorrono dal 1° gennaio 2017.

434-quinquies. Restano acquisite dal Garante per la protezione dei dati personali, senza obbligo di restituzione, le somme corrisposte ai sensi dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dell'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

434-sexies. All'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: « dei servizi regolati » sono sostituite dalle seguenti: « dalle imprese operanti nel

settore di competenza dell'Autorità come definito al comma 1, quarto periodo, o comunque da essa regolate o vigilate,».

36. 11. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 37-BIS. 9 DEI RELATORI

Al comma 438-bis sopprimere l'ultimo periodo.

0. 37-bis. 9. Marchi.

Dopo il comma 438, aggiungere i seguenti:

438-bis. Il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del piano di rientro di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, entro i successivi trenta giorni è approvato l'aggiornamento del piano di rientro. Per l'anno 2016, l'aggiornamento del piano, secondo le modalità di cui al periodo precedente, è proposto entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 novembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la massa passiva e a disporre i relativi pagamenti, nel loro complesso, riferiti ai contratti di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

438-ter. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 agosto 2015, relativo alla nomina del Commissario straordinario del Governo per la gestione

del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2015, avente ad oggetto, tra l'altro, la ricognizione della attuale consistenza e della composizione della massa attiva e della massa passiva comprese nel predetto piano.

438-quater. Sono abrogati o soppressi:

a) l'articolo 16, comma 4-ter, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

b) l'articolo 78, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) il quinto e il sesto periodo dell'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

37-bis. 9. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 39.48.

Sostituire le parole: il primo periodo è modificato come segue *con le seguenti:* il primo periodo è sostituito dai seguenti.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma si applica altresì alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo di cui alla Convenzione firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 e dei relativi Protocolli addizionali, che comportino oneri finanziari.

0. 39. 48. 1. Causi.

Dopo il comma 451, inserire il seguente:

451-bis. All'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea provvede ciascuna delle predette amministrazioni, in relazione alla soccombenza nel giudizio, nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente. ».

39. 48. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
40. 82 DEI RELATORI.

Al comma 471-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 *aggiungere le seguenti:* convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

b) *sostituire le parole:* in ogni caso *con le seguenti:* Fermo restando quanto previsto in particolare in materia di obbligo di iscrizione e di sistema sanzionatorio,;

c) *dopo le parole:* costi di produzione *aggiungere le seguenti:* degli anni 2015 e 2016;

d) *sostituire le parole da:* a seguito della procedura *fino alla fine del comma con le seguenti:* a seguito della predetta procedura di valutazione che dovrà essere resa entro il 31 marzo 2016, la somma di 20 milioni di euro da erogarsi, entro il 31 gennaio 2016, cui provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le risorse allo scopo finalizzate.

0. 40. 82. 8. Marchi.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* 31 dicembre 2016 *con le seguenti:* 30 giugno 2016 *e le parole:* di dieci milioni per il 2016 *con le seguenti:* di cinque milioni per il 2016;

b) *dopo la parola:* provvede *aggiungere le seguenti:* , mediante la riscossione del contributo annuo posto a carico degli operatori iscritti,;

c) *aggiungere in fine il seguente periodo:* Qualora, entro la medesima data del 30 giugno 2016, sia stato accertato il mancato avvio del servizio SISTRI da parte della concessionaria, i contributi versati dagli operatori iscritti, e affluiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono riaccreditati ai medesimi entro il termine di 30 giorni.

0. 40. 82. 6. Mannino, Caso, Sorial, Brugnoretto, D'Inca, Cariello, Castelli, Terzoni.

Al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, al comma 3-bis, le parole: « 1° aprile 2015 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

0. 40. 82. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le parole « 1° aprile 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 »;

0. 40. 82. 2. Guidesi, Simonetti, Grimoldi, Saltamartini.

Sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Conseguentemente all'articolo 11, comma 3-bis, le parole: « 1° aprile 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 » e all'articolo 11, comma 9-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, alla attuale concessionaria dei SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare

per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuarsi a seguito della procedura prevista dal periodo che precede, la somma di dieci milioni di euro per l'anno 2015 e di dieci milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio ».

All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dal comma 369. ».

0. 40. 82. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Margueret-taz.

Dopo le parole: costi di produzione *aggiungere le seguenti:* di tutti gli apparati e dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

0. 40. 82. 1. Boccadutri.

Aggiungere, in fine, le parole: Il contributo annuale di iscrizione al SISTRI di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 e successive modifiche e integrazioni, dal 1° gennaio 2016 è ridotto del 30 per cento rispetto al contributo dovuto per l'anno 2015.

471-ter. All'articolo 190, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dal 1° gennaio 2016 le imprese con meno di dieci dipendenti possono adempiere, previa comunicazione, all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico anche per i rifiuti pericolosi presso le associazioni di categoria o loro società di servizi assolvendo nel contempo agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti stessi.

0. 40. 82. 7. Carrescia.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, adotta i provvedimenti necessari ai fini della restituzione delle quote di iscrizione al SISTRI, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, da parte dei soggetti che sono stati iscritti al sistema e successivamente sono stati esclusi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dei successivi decreti attuativi.

0. 40. 82. 3. Guidesi, Simonetti, Grimoldi, Saltamartini.

Dopo il comma 471, è aggiunto il seguente:

471-bis. Al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi europei in materia di gestione e tracciabilità dei rifiuti, nonché di evitare il rischio di apertura di una procedura di infrazione, all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 31 dicembre 2015 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

2) al comma *9-bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, all'attuale società concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuarsi a seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio ».

40. 82. I Relatori.

Al comma 484, dopo le parole: di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 inserire le seguenti: e successive modificazioni.

41-bis. 12. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
43. 71 DEI RELATORI

Sopprimere il comma 495-bis.

0. 43. 71. 3. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 495-bis, primo periodo, sostituire le parole: sono redatti anche con le seguenti: non sono validi.

0. 43. 71. 17. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 495-bis sopprimere i periodi dal secondo alla fine del comma.

Conseguentemente sopprimere i commi 495-ter, 495-quater e 495-quinquies.

0. 43. 71. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 495-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: al di fuori del procedimento di Valutazione di impatto ambientale;*

b) *al comma 495-bis, terzo periodo, sopprimere le parole da: i piani di sviluppo comprendono fino alla fine del comma;*

c) *sopprimere i commi 495-ter, 495-quater, 495-quinquies.*

0. 43. 71. 10. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 495-bis, terzo periodo, sopprimere le parole da: i piani di sviluppo comprendono fino alla fine del comma.

0. 43. 71. 18. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Sopprimere i commi 495-bis e 495-ter.

*** 0. 43. 71. 6.** Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Sopprimere i commi 495-bis e 495-ter.

*** 0. 43. 71. 16.** De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Sopprimere il comma 495-bis.

0. 43. 71. 11. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Sopprimere i commi 495-ter e 495-quater.

0. 43. 71. 5. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Sopprimere il comma 495-ter.

*** 0. 43. 71. 12.** De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Sopprimere il comma 495-ter.

*** 0. 43. 71. 9.** Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 495-ter, sostituire le parole da: comprende sino a: , e con le seguenti: non comprende e non sostituisce la verifica di

conformità urbanistica e paesaggistica delle singole opere inserite negli stessi piani, e non;

0. 43. 71. 19. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Sopprimere i commi 495-quater e 495-quinquies.

*** 0. 43. 71. 4.** Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Sopprimere i commi 495-quater e 495-quinquies.

*** 0. 43. 71. 15.** De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Sopprimere il comma 495-quater.

**** 0. 43. 71. 8.** Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Sopprimere il comma 495-quater.

**** 0. 43. 71. 13.** De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 495-quater, dopo le parole: Consiglio dei ministri inserire la seguente: non.

0. 43. 71. 20. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Sopprimere il comma 495-quinquies.

*** 0. 43. 71. 7.** Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Sopprimere il comma 495-quinquies.

*** 0. 43. 71. 14.** De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 495-quinquies, dopo le parole: 495-quater inserire la seguente: non.

0. 43. 71. 21. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 495-quinquies sostituire le parole da: anche alle fino alla fine del comma con le seguenti: previo esito favorevole di consultazione dei cittadini dei comuni interessati.

0. 43. 71. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 495, aggiungere i seguenti:

495-bis. I piani di sviluppo aeroportuale degli aeroporti finanziati o cofinanziati dallo Stato, considerati aeroporti di interesse nazionale, ai sensi del piano nazionale degli aeroporti, sono redatti, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, con il grado di definizione degli interventi previsto a carico del soggetto proponente dall'articolo 183, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e il progetto di cui all'articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono redatti e approvati al di fuori del procedimento di valutazione di impatto ambientale non oltre l'inizio dei lavori. I piani di sviluppo comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità nonché di in-

differibilità e di urgenza delle opere in essi previste senza necessità di procedere agli avvisi di avvio dei procedimenti di approvazione del vincolo espropriativo e di dichiarazione di pubblica utilità. Essi costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e la loro approvazione comprende e assorbe a tutti gli effetti la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.

495-ter. Il parere favorevole espresso dalle regioni interessate sui piani regolatori e di sviluppo degli aeroporti di cui al comma *495-bis*, in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, comprende e assorbe a tutti gli effetti la verifica di conformità urbanistica e paesaggistica delle singole opere

inserite negli stessi piani e comporta variante di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica comunque denominati e da qualunque ente approvati.

495-quater. Qualora, in assenza dell'espressione del parere delle regioni interessate, il Consiglio dei ministri ritenga che si debba procedere in difformità dalle previsioni di cui ai commi *495-bis* e *495-ter*, si provvede ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

495-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da *495-bis* a *495-quater* si applicano anche alle procedure di valutazione di impatto ambientale e ai piani di sviluppo in corso di approvazione.

43. 71. I Relatori.

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI 2.1, 3.1 E TAB.2.8 DEL GOVERNO

All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: 50.000 milioni di euro con le seguenti: 53.400 milioni di euro.

2. 1. Il Governo.

All'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche tra missioni e programmi diversi, ivi compresa la modifica della denominazione dei centri di responsabilità amministrativa, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 recante « Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi », di modifica della direttiva 2004/35/CE.

3. 1. Il Governo.

Alla tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Mis-

sione 21 – (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), programma 1 – (Organi costituzionali), apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: + 180.000;

CS: + 180.000.

2018:

CP: + 180.000;

CS: + 180.000.

Conseguentemente al medesimo stato di previsione, Missione 25 – (Fondi da ripartire), programma 25.2 – (Fondi di riserva e speciali), apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: – 180.000;

CS: – 180.000.

2018:

CP: – 180.000;

CS: – 180.000.

Tab. 2. 8. Il Governo.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.**EMENDAMENTO 19.141 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 19.141.

All'emendamento 19.141, alla lettera a) premettere le seguenti:

00a) al comma 87, sostituire le parole: « 2.000 euro » con le seguenti: « 3.500 euro »;

0a) 93, sostituire le parole: « 2.500 euro » con le seguenti: « 4.000 euro ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016.

0. 19. 141. 19. Sammarco.

All'emendamento 19.141, alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole: « adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 166 e 369, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui

alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.

0. 19. 141. 13. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

All'emendamento 19.141, alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) dopo il comma 155 sono inseriti i seguenti:

« 155-bis. Le risorse destinate agli interventi di cui al comma 155 sono iscritte in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato al completamento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché all'introduzione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione, elaborata sulla base di un monitoraggio degli interventi di cui al comma 155 effettuato dall'istituto nazionale della previdenza sociale, nella quale si dà conto del numero delle lavoratrici che nell'anno precedente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico per effetto delle disposizioni di cui al medesimo

comma 155 e dei relativi oneri, evidenziando la presenza di eventuali economie di spesa di carattere pluriennale. L'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi, è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

155-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro nell'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022 ».

0. 19. 141. 14. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

All'emendamento 19.141, alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:

« 155-bis. Le risorse destinate agli interventi di cui al comma 155 sono iscritte in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato al completamento ed all'eventuale proroga della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo esclusivamente per la medesima finalità. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'INPS istituisce un contatore che memorizza il numero delle lavoratrici che per ciascun anno accedono al trattamento

pensionistico per effetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 155 e dei relativi oneri, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, invia alle Camere una relazione, elaborata sulla base dei dati desunti dal contatore e della relativa spesa a consuntivo. L'accertamento delle somme non impegnate, sono utilizzate per la proroga della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, oltre l'anno 2016, con apposito decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali ».

0. 19. 141. 10. Simonetti, Saltamartini.

All'emendamento 19.141, dopo il comma 158-bis, inserire i seguenti:

158-bis.1. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

158-bis.2. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge ».

***0. 19. 141. 8.** Ferro.

All'emendamento 19.141, dopo il comma 158-bis, inserire i seguenti:

158-bis.1. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite precedentemente all'avvio del processo di alienazione, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

158-bis.2. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge ».

***0. 19. 141. 18.** Sammarco.

All'emendamento 19.141, al comma 158-ter, sopprimere le parole: limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015 non.

Conseguentemente:

a) al comma 369, sostituire le parole: « di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 », con le seguenti: « di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016 »;

b) al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2016 ».

0. 19. 141. 12. Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

All'emendamento 19.141, al comma 158-ter, aggiungere il seguente periodo: . In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti, il beneficio per i soggetti che hanno maturato il diritto all'indennità pensionistica. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dai lavoratori di cui al comma 146-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Conseguentemente, all'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ».

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere

dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 120 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

0. 19. 141. 5. Polverini, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

All'emendamento 19.141, al comma 158-ter, aggiungere i seguenti: 158-quater. Al comma 1-bis, del dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), » inserire le seguenti: « compresi i redditi da pensione ».

158-quinquies. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 158-quater, pari a 8.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali ».

0. 19. 141. 3. Polverini, Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

All'emendamento 19.141, al comma 158-ter, aggiungere i seguenti:

« 158-quater. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, all'ar-

ticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 25, 25-bis e 25-ter sono soppressi.

158-quinquies. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 158-quater, pari a 16.500 milioni di euro per l'anno 2016, e di 4.500 milioni a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali ».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

0. 19. 141. 4. Polverini, Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

All'emendamento 19.141, al comma 158-ter, aggiungere i seguenti:

« 158-quater. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 25, 25-bis e 25-ter sono soppressi, escludendo la corresponsione delle somme arretrate.

158-quinquies. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta

e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 158-quater, pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali ».

0. 19. 141. 1. Polverini, Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

All'emendamento 19.141, comma 161, dopo la parola: rifinanziato aggiungere la seguente: ad esclusione dell'onere di 150 milioni di euro derivante dalla corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f) della Legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Conseguentemente:

c) al comma 369, sostituire le parole: « di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. », con le seguenti: « di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. »;

d) al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 ».

0. 19. 141. 11. Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Inca.

All'emendamento 19.141, dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:

161-bis. L'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 10 gennaio 2016 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 800 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma i in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma i è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere

dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma i è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori alla somma dell'ammontare del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare dell'incremento rispetto all'anno precedente;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a quello previsto per il singolo pensionato, né redditi cumulati con quello del coniuge, per un importo totale pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del limite personale e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione ».

161-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 161-bis, pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si prevede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante inter-

venti di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

0. 19. 141. 2. Brunetta, Giorgetti, Milano, Prestigiacomo, Gelmini.

All'emendamento 19.141, dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

« 161-bis. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente:

« 113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituto del comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014 » ».

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro

per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 99,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l'anno 2017 e di 129,610 per l'anno 2018 di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2026.

0. 19. 141. 15. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

161-bis. Per l'anno 2016, al fine di favorire la sostenibilità del sistema previdenziale nazionale ed incentivare uno sviluppo integrato della previdenza complementare, il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cura la predisposizione di una campagna informativa su scala nazionale diretta alla sensibilizzazione dei lavoratori sull'opportunità e convenienza di aderire volontariamente a forme di previdenza integrativa di terzo pilastro.

0. 19. 141. 6. Galati.

Al capoverso comma 164-bis, sostituire le parole: siano stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016 nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2016, si provvede, *con le parole:* siano stipulati entro il 31 dicembre 2015. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, entro un limite di 300 milioni annui, si provvede.

Conseguentemente, alla lettera c) dopo il comma 164-bis, aggiungere i seguenti:

164-ter. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,

comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato anche dal comma 164 e dai risparmi rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi 164-*quater* e 164-*quinqües*, è ridotto di 240 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni per l'anno 2017.

164-quater. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.

164-quinqües. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.

0. 19. 141. 21. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

Al capoverso comma 165-quater, primo periodo, dopo le parole è riconosciuta aggiungere le seguenti: anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

0. 19. 141. 9. Gribaudo, Ghizzoni.

Al capoverso comma 165-quater, sopprimere il quinto periodo.

0. 19. 141. 16. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al capoverso comma 165-quater, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 54 milioni e 24 milioni, *rispettivamente con le seguenti:* 100 milioni e 50 milioni e, *dopo il comma 165-quater, aggiungere i seguenti:*

165-quinqües. Le risorse stanziati dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con

modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono incrementate dai risparmi rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi 165-*sexies* e 165-*septies*.

165-*sexies*. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.

165-*septies*. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere la parte sostitutiva del comma 211.

0. 19. 141. 20. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 165-quater aggiungere il seguente:

165-*quinquies*. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2015 e 2016 » e le parole: « entro il 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 »;

b) al comma 2, capoverso, dopo la parola: « Nel » aggiungere la seguente: « solo »;

e) al comma 7, secondo periodo, le parole: « e 200 milioni nel 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « , 300 milioni nel 2016 e 300 milioni nel 2017 ».

Conseguentemente:

1) *al comma 369, le parole:* è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 *sono sostituite dalle seguenti:* è incrementato di 74,34 milioni di euro per l'anno 2016;

2) *al comma 525 le parole:* pari a 5,5 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* pari a 7 per cento.

0. 19. 141. 22. Pellegrino, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

Dopo il capoverso comma 165-quater, inserire il seguente:

165-*quinquies*. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è estesa agli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 *con le seguenti:* 68,740 milioni di euro per l'anno 2016, 13,410 milioni di euro per l'anno 2017.

0. 19. 141. 17. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Dopo il capoverso comma 165-quater aggiungere le seguenti parole: dopo il comma 166 inserire il seguente:

« 166-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, istituiscono un Fondo, di seguito denominato "Fondo", per la concessione di aiuti finanziari agli iscritti, di età non superiore ad anni 40, per l'avvio dell'attività professionale e per interventi volti a favorire l'innovazione tecnologica nei servizi professionali. Il Fondo è esclusivamente alimentato dal contributo derivante dai risparmi di gestione realizzati e accertati a consuntivo dagli Enti di cui al precedente comma, attraverso la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, l'accorpamento e la gestione associata dei servizi erogati. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, mediante il Fondo di cui al comma

1, provvedono nell'ambito della propria potestà regolamentare, senza gravare sulle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni obbligatorie, o in forma associata attraverso l'Adepp, al finanziamento delle misure di cui al comma 1, senza gravare sulle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni obbligatorie. Gli Enti danno evidenza annualmente dei progetti finanziati e delle risorse a tal fine destinate».

0. 19. 141. 23. Verini, Boccadutri.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: al comma 157, dopo la parola: « sostitutive » inserire le seguenti: « ed esclusive ».

0. 19. 141. 7. Ferro.

Dopo il comma 165-quater, aggiungere il seguente:

165-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono prorogate in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi sino al 31 dicembre 2016. Con riferimento a tali eventi, l'indennità è riconosciuta anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché i titolari di dottorati di ricerca con borsa di studio. All'onere derivante dal presente comma, si provvede per un importo pari a 289 milioni di euro per l'anno 2016 e a 73 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

0. 19. 141. 24. Marcon, Airaud, Melilla, Placido.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 158 sono inseriti i seguenti:

158-bis. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente, non può risultare inferiore a zero.

158-ter. Con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1° gennaio 2015, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015 non sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015; esse sono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016, ferme restando le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.

b) il comma 161 è sostituito dal seguente:

161. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 164 della presente legge, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato di 89 milioni di euro per l'anno 2017.

c) dopo il comma 164 è inserito il seguente:

164-bis. In attuazione dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-

legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2016, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

d) dopo il comma 165 sono inseriti i seguenti:

165-bis. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: « nel settore industriale » sono soppresse.

165-ter. All'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: « 12 agosto 1947 n. 869 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dell'articolo 3 »;

165-quater. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma, anche per l'anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL. Per gli episodi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, non si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 22 del 2015. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, le disposizioni che hanno a riferimento l'anno

solare sono da interpretarsi come riferite all'anno civile. La DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017, salvo quanto stabilito dall'ultimo periodo del presente comma. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*. Le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente comma nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017. Il limite di cui al quinto periodo del presente comma può essere incrementato in misura pari alle risorse residue destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da concludersi entro il 31 maggio 2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016, ai fini del predetto procedimento accertativo, per la loro intera durata teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015.

Conseguentemente:

a) il comma 211 è sostituito dal seguente:

211. Al Fondo di cui al comma 208 sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

b) dopo il comma 161 sono inseriti i seguenti:

161-bis. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2017.

161-ter. Per l'anno 2016 l'INPS versa all'entrata del bilancio dello Stato, in de-

roga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota, pari a 52 milioni di euro, delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione professionale, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 52 milioni di euro per l'anno 2017.

19. 141. Il Governo.

ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.**EMENDAMENTO 19.142 DEI RELATORI
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 19.142.

Al secondo periodo, sopprimere le parole: con successivo provvedimento legislativo.

0. 19. 142. 1. Polverini.

Al secondo periodo, sostituire le parole: con successivo provvedimento fino alla fine del comma con le seguenti: si effettua l'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi, annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Conseguentemente, ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro nell'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022.

0. 19. 142. 2. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 155 è aggiunto, infine, il seguente periodo: Sulla base dei dati di consuntivo e di monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine all'attuazione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione come disciplinata ai sensi del primo periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti dal primo periodo del presente comma con le relative previsioni di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione.

19. 142. I Relatori.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori, recanti disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Audizione di Ciro Cascone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, Laura Bononcini, *Head of Public Policy* di Facebook Italia, Luca Pisano, Direttore del Master in criminologia presso l'Istituto di formazione sociosanitario (IFOS), Eugenio Albamonte, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Maria Monteleone, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Claudia Pecorella, ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, Fulvio Sarzana, Esperto della materia, Rappresentanti di Confindustria digitale, Rappresentanti di *Save the Children* Italia, Rappresentanti di SOS Il Telefono Azzurro, Isabella Mastropasqua, Dirigente Ufficio studi, ricerche e attività internazionali – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia e Roberto Di Legami, Direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni presso il Ministero dell'Interno (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 6

ALLEGATO (*Proposta di parere*) 7

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 48

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative approvate*) 140

ALLEGATO 2 (*Emendamenti 1.1, 9-bis.13, 16.293, 18.106, 28.92, 33.429, 33.430, 38.134, 40.80 e 43.70 del Governo e relativi subemendamenti*) 248

ALLEGATO 3 (Emendamenti 3.46, 4.259, 10.100, 16.294, 16.295, 18.107, 21.82, 21-ter.8, 24.82, 27.234, 27-quinquies.5, 28.93, 30.59, 32-ter.3, 33.431, 33.432, 33.433, 36.11, 37-bis.9, 39.48, 40.82, 41-bis.12 e 43.71 dei Relatori e relativi subemendamenti)	293
ALLEGATO 4 (Emendamenti 2.1, 3.1 e Tab. 2.8 del Governo)	311
ALLEGATO 5 (Emendamento 19.141 del Governo e relativi subemendamenti)	312
ALLEGATO 6 (Emendamento 19.142 dei Relatori e relativi subemendamenti)	323

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE. Atto n. 222 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	16
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	18
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S)	20

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. Atto n. 223 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	22
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	24
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	26

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE. Atto n. 222 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	29
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. Atto n. 223 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	29
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Atto n. 241 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	29
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Atto n. 231 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	29
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. Atto n. 233 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	34

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE. Atto n. 237 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	38
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Nuovo testo C. 3303 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Audizione del Presidente del Sindacato Italiano Balneari Lazio, Fabrizio Fumagalli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45
Audizione del Presidente dell'associazione Volare, don Franco De Donno e del referente per Roma dell'associazione Libera, Marco Genovese (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Audizione di rappresentanti di Enel (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	47

PAGINA BIANCA

€ 17,20



17SMC0005740